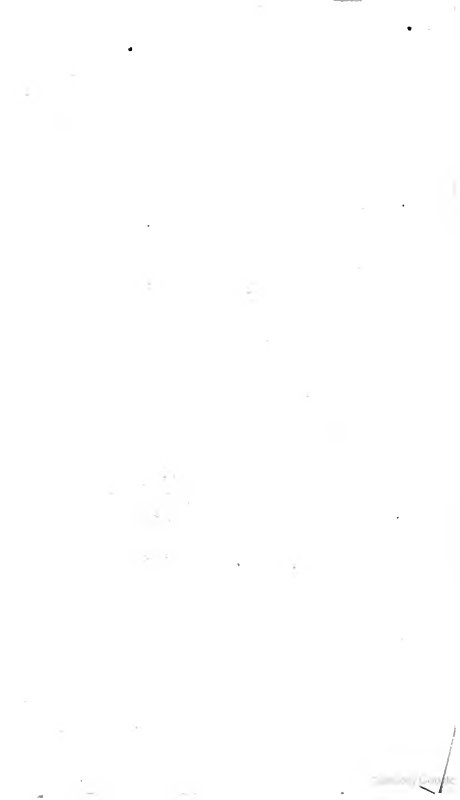
MANUALE

DI

GENDARMERIA



MANUALE

DI

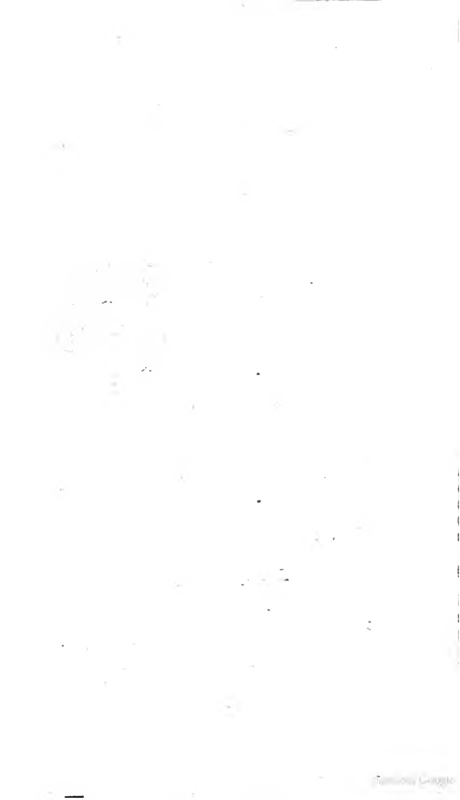
GENDARMERIA



NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA DI NICCOLA MENCIA

1855.



IL GENDARME

E

LA RECLUTA



Gend. Bravo! ti vedo veramente con piacere vestito della nostra divisa, e ci hai buon garbo: da quanto tempo hai cominciata questa carriera?

Recl. Ben per tempo ho sentito certa propensione alla vita militare, e come è forza che si ascolti la propria vocazione, ho seguita la mia divenuta, vi assicuro, un entusiasmo alla vista del Real Esercito così bello, così perfetto per le cure del nostro buon Re, amore del soldato come di tutti i sudditi suoi.

Gend. Non potevi far meglio, e me ne rallegro con te.

Recl. Bisognava che io scegliessi un corpo, il che dapprima mi tenne in qualche esitazione; ma dopo aver inteso a parlar tanto bene della gendarmeria, e delle prerogative di che la sapienza Sovrana l'ha rivestita, la mia scelta non fu più dubbia. Fu sventura però che dovessi al-

cun tempo ristarmi da questa risoluzione per ragion di quelle vicende del corpo ! . . .

Gend. So che vuoi dirmi ; di quelle vicende, da cui il senno, e la clemenza del nostro adorato Sovrano salvò la gendarmeria : e quì sente l'animo mio il bisogno di leggerti le parole di un ordine del nostro Generale Ispettore, che, per quanto brevi, contengono per noi tutta una storia di dolore, e di gioia :

Ordine del 18 dicembre 1852.

« Le iterate mie suppliche rassegnate a' pie-
» di del Real Trono sono esaudite, e si com-
» piono già i voti e le speranze della guardia
» di pubblica sicurezza. La degnazione del Re
» nostro Munificente Sovrano, la di cui sapien-
» za ha dileguate le vestigia delle passate cala-
» mità, depura questo corpo de' mal tollerati
» segni della sua origine, e gli ridona nome e
» vestiario di gendarmeria. Io non saprei dire
» quanto mi senta lieto di questo avvenimento,
» e più lieto al vedere come, non appena qui
» noto, abbia inondato di gioia e di devota ri-
» conoscenza quella parte della gendarmeria che
» è in Napoli, e certo in ogni punto del Regno
» ove sia un gendarme, risponderà unanime l'eco
» di questi sentimenti. Questa novella grazia del-
» l' Augusto Monarca, questo nuovo raggio di
» Real senno e di clemenza pel corpo, viene
» a rinvigorire la sua vitalità e la sua forza mo-
» rale, ed a ricordare (se pur ciò fosse d'uopo)
» a quanti han l'onore di farne parte, che non
» il nome, non le forme esterne imprimono il
» carattere del gendarme, ma che con questo
» nome e sotto queste forme, il suo cuore deb-
» be esser caldo de' suoi importanti e gelosi do-

» veri, e debbe sentire tutto il valore ed il prez-
» zo delle sue essenziali qualità, che si com-
» pendiano in una coscienza religiosa, in un
» contegno ed in una condotta senza rimprove-
» ri, nella probità ed incorruttibilità ne' proprî
» ufizi, nella indefessa e diligente vigilanza a
» guarentia dell'ordine e della sicurezza pubbli-
» ca, e contro ogni veleno sociale. »

Recl. E grazie a tanto benefizio, eccomi da poco in quà coll'onore di questa divisa.

Gend. La tua scelta è argomento di buona volontà! In gendarmeria tu potrai aver più che altrove frequenti le occasioni di dar pruova del tuo zelo, e farti strada ad un miglior avvenire.

Recl. Per adesso non ho tutta questa vanità, perchè, a dirvela schiettamente, di servizio militare, e di gendarmeria ne so molto poco.

Gend. Sia lode alla tua modestia. A diventar buon gendarme, bisogna applicazione, e fatica.

Recl. Dite benissimo; ma . . . .

Gend. Ma che? vorresti già scorarti? mi studierò io stesso ad iniziar la tua mente alle nozioni generali del nostro servizio, e darti, per quanto il possa nella pochezza de' miei lumi, qualche insegnamento, che tu, fornito come sei di sufficiente coltura e buon volere, potrai mettere a profitto, educandoti alla scuola del buon gendarme.

Recl. Vi sono grato di tanta bontà.

Gend. Mi farò a dirti man mano quel poco che so; ma dovrai tu poi fare il resto. Per ora i tuoi pensieri, e le tue cure non debbono ad altro rivolgersi che a quanto tende ad istruirti. Gli stessi regolamenti militari te ne danno la felice possibilità; poichè una recluta non va generalmente compresa nella forza disponibile, se non dopo quattro mesi del suo arrivo in un corpo

di fanteria. E con ciò i regolamenti voglion significare che si debbe lasciare ad ogni recluta questo tempo per ricevere gl' insegnamenti del suo mestiere.

Recl. Ve ne rendo grazie.

Gend. Io m' ingegnerò a mostrarti brevemente i principali tuoi doveri nel Real servizio come soldato, e come gendarme. In questa dimostrazione farò di seguire nelle varie cose che avrò a dirti un ordinamento consentaneo a questa idea, che, qualunque siasi, ci sarà di guida ne' nostri trattenimenti, cioè, che un corpo militare è da considerarsi sotto i seguenti rapporti: 1.° organizzazione. 2.° amministrazione. 3.° istruzione. 4.° servizio. — E da ultimo, dopo tutto questo, ti parlerò alcun poco della giustizia penale nella parte che concerne la gendarmeria.

Recl. Mi attendo dunque a sentire della organizzazione della gendarmeria.

Gend. Sì; ma posso far a meno di entrare in tutte le sue particolarità: l' organizzazione è un fatto, un ragguaglio di cifre, che presenta il quadro della forza in tutte le sue classi. Basta uno sguardo alla nostra Reale ordinanza, e tu vedrai di un tratto di quali parti, di qual numero si componeva il nostro corpo colle disposizioni di quella legge: varrà per te ciò come una contezza storica, poichè al presente, per ragion di tempi e di vedute governative, quella proporzion di forma è mutata, e l'attuale organizzazione della gendarmeria è quella che qui mi fo a ripetere.

Un generale Ispettor comandante.

Un colonnello pel dettaglio.

Cinque uffiziali superiori (tenenti colonnelli, o maggiori) comandanti le Divisioni e Squadroni.

Cinque uffiziali subalterni quartiermastri, che fan parte dello stato maggiore.

Un cappellano.

Un chirurgo.

Sei ajutanti a cavallo uno per l'ispezione, ed uno per ogni divisione.

Diciotto compagnie, e cinque squadroni.

Ogni compagnia si compone così:

Uffiziali	Capitano	1
	1.° Tenente	1
	2.° Tenente	1
	Alfiere	1
	Totale	4

Truppa	1.° Sergente	1
	2.° Sergenti	8
	Foriere	1
	Caporali	24
	Gendarmi di 1.ª classe	48
	Gendarmi di 2.ª classe	144
	Totale	226

Ogni Squadrone, il quale è stanziato nell'ambito territoriale della rispettiva Divisione, si compone così:

Uffiziali	Capitano	1
	1.° Tenente	1
	2.° Tenente	1
	Alfiere	1
	Totale	4

Truppa	1.° Sergente	1
	2.° Sergenti	4
	Foriere	1
	Caporali	12
	Gendarmi di 1.ª classe	20
	Gendarmi di 2.ª classe	82
	Totale	120

Le Divisioni, le compagnie che le compongono, e gli squadroni hanno un numero progressivo qui in seguito indicato :

1.ª Divisione	1.ª Compagnia	Napoli, e provincie
	2.ª Compagnia	Napoli, e provincie
	3.ª Compagnia	Terra di Lavoro
	4.ª Compagnia	Molise
	1.° Squadrone.	
2.ª Divisione	5.ª Compagnia	Principato Citra
	6.ª Compagnia	Principato Citra
	7.ª Compagnia	Principato Ultra
	8.ª Compagnia	Basilicata
	2.° Squadrone.	
3.ª Divisione	9.ª Compagnia	Abb.° Ultra 2.°
	10.ª Compagnia	Abb.° Ultra 1.°
	11.ª Compagnia	Abb.° Citra
	3.° Squadrone.	
4.ª Divisione	12.ª Compagnia	Capitanata
	13.ª Compagnia	Bari
	14.ª Compagnia	Terra d'Otranto
	4.° Squadrone.	
5.ª Divisione	15.ª Compagnia	Calabria Citra
	16.ª Compagnia	Calabria Citra
	17.ª Compagnia	Calab. Ultra 2.ª
	18.ª Compagnia	Calab. Ultra 1.ª
	5.° Squadrone.	

Ricapitolazione della forza organica del corpo in fanteria e cavalleria.

	DETTAGLIO	UFFIZIALI	TRUPPA	TOTALE
STATO MAGGIORE	Generale Ispettor Comandante .	1	»	1
	Colonnello del Dettaglio . .	1	»	1
	Comandanti le Divisioni . .	5	»	5
	Quartiermastri .	5	»	5
	Cappellano . .	1	»	1
	Chirurgo. . .	1	»	1
STATO MINORE	—Ajutanti		6	6
	Fanteria . . .	72	4068	4140
	Cavalleria . .	20	600	620
	Totale .	106	4674	4780

Avverti che io ti ho parlato di forma organica, e con ciò è d'uopo che tu intenda distribuzione di parti, di comandi, aumento, o restrizione numerica: ma in quanto poi alla sua essenza, al suo servizio, a' caratteri della sua istituzione, vuoi dir battaglioni divisioni o altro, la gendarmeria è sempre e da per tutto la stessa. Mi fermerò invece a parlarti de' principî regolatori dell'organizzazione, e di quelle considerazioni generali sulle quali

è basata; premettendo alcune avvertenze sulle qualità, che al buon gendarme si convengono.

Per andar al cominciamento, dovrei dirti la storia della gendarmeria; ma questo sarebbe un argomento di pura curiosità. Ti basti sapere che essa è antica istituzione militare; che prese vita con felicissimi auspicî sotto l'Augusta Dinastia de'Borboni; che cambiò vicende nel corso de' tempi, e de' grandi avvenimenti; ma in pace ed in guerra ritenne sempre eminenti prerogative, e fu sempre tenuta in pregio per distinzione organica, e ragion di servizio. L'alta saggezza governativa ne volse tutta l'azione a sostegno di tranquillità e di ordine interno, e la sapienza del nostro Re ne compì quel perfezionamento, che meglio convenivasi al bene del suo Reame. Considerata nell'idea del suo servizio, essa va definita dalla legge: *un Corpo essenzialmente militare che facendo parte integrante del Real Esercito è incaricato di invigilare all'ordine pubblico, e di eseguire le disposizioni di polizia ordinaria, giudiziaria, militare, ed amministrativa.* Quindi il mantenimento della pubblica e privata sicurezza, l'esecuzione delle leggi, una vigilanza perenne, e repressiva costituiscono l'essenza del servizio di questo corpo, e la sua forza, la sua ripartizione sono adottate all'adempimento di tali doveri. La forza, l'hai inteso, è un assieme di cavalleria, e fanteria; sicchè unisce il carattere della velocità propria alla prima, a quello della facilità che ha la seconda di penetrare ne'siti montuosi e difficili. La ripartizione poi è tale, con accorto pensiere di legge, da dilatare il più che si possa la presenza di questa forza, e con essa la sua vigilanza. Compartita in tutte le provincie, in tutt' i distretti, ne' circondarî, ne' punti insomma più importanti per le circostanze locali, essa così estende dovunque il

suo sguardo indagatore, ed è il braccio forte di tutt' i pubblici funzionarî nelle amministrazioni della giustizia, della polizia, e delle finanze.

E se la concentrazione è il principio organico degli altri corpi addetti ad un servizio tutto militare, una ben regolata divisione, e suddivisione è il principio vitale della gendarmeria, senza del quale non sarebbe al caso di corrispondere al suo scopo.

In effetti, oltre a'nostri capitani, che han la direzione centrale del comando ne' capo-luoghi delle provincie, vi ha in ogni distretto un uffiziale, affinchè il servizio commesso al corpo abbia a ricevere dalla loro immediata influenza vitalità continua; affinchè possano accorrere, dove che sia, a tutte l'emergenze, a tutti i bisogni di tranquillità pubblica; affinchè la loro mano sia tanto più pronta ed efficace a tenere i freni della disciplina, quanto che men difficile è che si rallentino in un corpo come il nostro, ove la forza ha una ripartizione divisa e spicciolata; affinchè infine la loro voce, e la loro presenza ci dia continue lezioni di servizio, ed esempî da imitare.

Mentre i distretti sono così forniti di uffiziali, ne' circondarî, per quanto la nostra forza il consente, stanziano i capi di brigata, di frazioni, i quali sono i sotto-uffiziali, e talvolta antichi gendarmi di 1.ª classe. Mercè di questa provvida destinazione della forza, mentre la gendarmeria presta immediato ed utile sussidio a' giudicati di giustizia, stende le fila della sua perenne vigilanza in tutti i punti, e dilata quella conoscenza di che abbisogna di persone e di cose, che il suo soggiorno in mezzo alle popolazioni mette giornalmente sotto il suo sguardo; vigilanza, conoscenza che valgono non di rado a guidarla all' occulta origine or di un avvenimento, or di un reato, e a farne

giustizia. Più: la gendarmeria rannoda, quando ciò occorra, fra brigata e brigata una mutua comunicazione di lumi, sicchè un inquisito, un malvagio che abbia in disegno un attentato, s' imbatta dovunque nello sguardo della pubblica forza.

Recl. Quest' ordinamento di servizio mi sembra adattarsi anche alle nostre condizioni individuali, poichè esige per tutti lunga e stabile permanenza nelle medesime residenze.

Gend. Piano: non ti lasciare andare a questa idea. Vi ha un modo in ogni cosa. La dimora troppo breve in una stazione, spezialmente dei capi di brigata, avrebbe i suoi inconvenienti, non lascerebbe tempo a veder dentro in tutte le circostanze locali, e ad acquistare quelle contezze, che dianzi ti ho accennato. Ma del pari la dimora soverchiamente prolungata potrebbe avere i suoi danni, potrebbe dar luogo a relazioni inopportune, ad intimità disdicevoli, e talvolta pericolose, di quelle che si contraggono per lunga abitudine, e da cui non posson sottrarsi nè anche i più cauti, i più zelatori dei proprî doveri. Queste relazioni sono incompatibili colla severità de' nostri doveri. In proposito senti un ordine dell' Ispezione e Comando.

«È una sventura quando van trasandati que» gli ordinamenti generali diretti a mantenere » il servizio della gendarmeria nelle migliori » possibili vie, ed a rimuovere tutte le ca» gioni donde possano derivar danni che ne di» sturbano l' azione, e deturpano il nome del » corpo: i quali ordinamenti son tanti e tali » che se mancano non può ciò ascriversi a di» fetto di previdenza, ma a trascuranza di ese» cuzione.

» Or fra cotesti ordinamenti vi ha quello di » limitarsi la stazione degli uomini nelle brigate

» ad un tempo discreto e ponderato così da con-
» ciliar queste vedute : che non vi sieno sempre
» uomini nuovi, epperò inconsapevoli ed igna-
» ri di tutte quelle notizie locali che giovano,
» che occorrono a' doveri d'istituzione : che non
» sieno astretti a frequenti e dispendiosi movi-
» menti : ma che però non vi si lascino per anni
» stazionarî, (salvo qualche singolar eccezione
» consigliata dal bene del servizio) sicchè con-
» traggano soverchie relazioni, e cadano in in-
» timità, in amicizie, in intrighi, che possono
» divenir per essi sorgente di deferenze e di a-
» berrazioni in quegli adempimenti, i quali non
» possono aver altra guida che l' onore e la fe-
» de a' proprî doveri. Nè ciò è tutto: da queste
» lunghe permanenze traggono sovente origine
» quei rapporti di amore, onde scaturiscono de-
» plorabili conseguenze.

» L'obblio di tali norme ha dato motivo a
» qualche superiore osservazione. Laonde io mi
» fo premura di richiamarle ad osservanza e rac-
» comandarle alla diligenza ed alla prudenza dei
» signori comandanti le divisioni. »

Ritornando poi a quanto notavamo circa alla ripartizione locale della gendarmeria, mi resta a dirti che vi ha di que' luoghi, ne' quali il servizio pubblico richiede una forza maggiore, come sono le residenze delle autorità primarie, ed appunto in tali luoghi la gendarmeria è più numerosa. Vi sono pure casi, i quali richiedono il concorso di forza imponente, ed allora, mercè le provvidenze delle autorità competenti, si concentrano una o più compagnie, si unisce lo squadrone, e si fanno accorrere dovunque un urgente bisogno ne richiami l'intervento: ma queste non sono che eccezioni alla regola, dapoichè per norma primordiale, la gendarmeria non potrebbe svilup-

pare, ed estendere la sua azione, se non fosse, siccome lo è, ripartita: stando il suo principio di esistenza di vita e di pubblica utilità nella sua forza morale, anzicchè nella materiale.

Recl. Non intendo bene, che vogliate dirmi con questa distinzione.

Gend. Ti farò ciò chiaro con un modo di esempio. Supponi per poco un movimento tumultuoso : quivi chi minaccia, chi percuote, chi corre all' armi! Se in quell' istante un picchetto di truppa accorre, adopera mezzi coercitivi, arresta i colpevoli e rimette l'ordine, questo si dice l' opera di una forza fisica : ma immagina, come anche qualche volta ti sarà accaduto di osservare, immagina, dico, che vengano a presentarsi in mezzo alla moltitudine uno o più di quegli uomini dabbene, che godono la stima e la venerazione pubblica. Questi non vi recano che la loro presenza, e la loro parola ; e pure ciò basta non di rado a calmare gl' impeti e le ire, a far tacere le passioni, mettere in suggezione i turbolenti, e ristabilire la tranquillità. Or questo risultato è appunto l' effetto della forza morale. E rifletti che la prima è imponente in ragion del numero ; la seconda in ragion del sentimento di rispetto, che sa ispirare. Questa forza morale è appunto quella, di cui la gendarmeria deve esser rivestita.

Recl. Vorrei sapere come la gendarmeria possa giungere ad acquistare questa morale influenza.

Gend. Ciò non è gran fatto difficile. Indipendentemente dalle sue funzioni, la gendarmeria deve trarre la sua forza morale dalle qualità personali di tutti noi, che abbiamo l' onore di farne parte. Però debbono essere tali queste qualità da corrispondere alla delicatezza degli obblighi che ci sono affidati, alla natura del servizio cui siamo

dedicati, alla dignità dell' oggetto della nostra istituzione. Destinati a servire o soli, o pochi, lontani dalla immediata vigilanza superiore, e addetti ad incumbenze civili, le abitudini di questo stesso servizio ci possono rendere talvolta vani, orgogliosi ed alcun poco indocili. Per preservarci da tal pericolo, presenti sempre a noi medesimi, dobbiamo trovare nella nostra indole, e ne' sentimenti del nostro cuore un freno contro il male, ed un impulso al bene. Son questi sentimenti che ci debbono tener luogo dello sguardo de' capi, che non può seguirci da vicino, e di quella suggezione, che non possono ad ogni momento incuterci. Sì, son questi sentimenti che debbono sempre additarci le vie del dovere, e condurvici a fronte di qualunque ostacolo. E non guardare come esagerate queste mie parole: che vi ha negli uffizî speciali del gendarme, nella sua missione, nell' esigenze della sua forza morale quanto debbe stimolarlo ad ispirarsi sempre nelle virtù del cristiano, nella fede del buon suddito, nell' onore del soldato. Se nella nostra vita esposta allo sguardo delle autorità e del pubblico, questi principî ci vengon meno, sarà impossibile per noi il compimento de' doveri cui siam chiamati.

Recl. Ottimamente: ma, in mezzo alle condizioni umane, parmi non facile una scelta di uomini che possan convenire a questo corpo.

Gend. Ed ecco perchè la Sovrana saggezza ha stabilito il reclutamento della gendarmeria sopra regole speciali, che faccian fede di quelle doti fisiche e morali necessarie alla importanza della sua istituzione.

Recl. Come a dire?

Gend. La reclutazione ordinaria della gendar-

meria deve farsi con soldati di fanteria e cavalleria dell' Esercito, o con aspiranti pagani, ed in deficienza con reclute di leva da scegliersi in preferenza di qualunque altra Arma. Ora ammira l' accortezza tutta di tali disposizioni. Gli anziani, e buoni militari portano in essa le nozioni del loro mestiere, e divengono così gl' istruttori dei novelli ammessi, ed il loro modello ne' doveri della subordinazione della disciplina e della vita militare, giacchè il faticoso servizio della gendarmeria, tenendola in una incessante attività, e quasi sempre distratta fuori quartiere, non lascia alle reclute tutto il tempo necessario ad istruirsi nel maneggio delle armi, e ne' militari esercizî.

Recl. E tutti indistintamente gl' individui degli altri corpi possono passare in Gendarmeria?

Gend. Sì, ma quando abbiano i requisiti prescritti dalla nostra Reale ordinanza, che sono.

La statura di 5 piedi, e 4 pollici almeno per la cavalleria, e di 5 piedi, e 3 pollici per la fanteria:

Complessione robusta, e salute valida:

Età non minore di 20 anni, e per le reclute di leva di 18, nè maggiore di 35:

Saper leggere e scrivere, o esservi bene iniziati:

Esser celibi, o vedovi senza figli:

Esser di buona condotta politica, e morale.

Gl' individui non militari ammessi nella gendarmeria a cavallo devono vestirsi, montarsi, e bardare il cavallo a proprie spese.

Rifletti bene come tutte queste qualità tendono a rendere il gendarme pienamente capace delle funzioni alle quali è destinato.

L' alta e bella statura è una fisica qualità che è sempre di utile influenza quando avviene al gendarme di agir solo ne' frangenti del servizio, e che più imponente ne fa l' aspetto.

Negli altri requisiti sono quelle fisiche condizioni necessarie ad affrontare e sostenere le fatiche di un servizio perenne.

E quello stato che si richiede di celibe, o vedovo senza figli ti mostra, fra altre condizioni, quanto importi che non sia il gendarme aggravato sia di cure, sia di bisogni, pe' quali abbia a trovarsi sviato da' proprî doveri.

Saper leggere e scrivere è per lui imperiosa necessità, poichè non altrimenti potrebbe formare que' rapporti e que' verbali, che, come ti dirò in appresso, attestano i suoi adempimenti, e sono atti legali ne' rami di polizia ordinaria, e giudiziaria. La buona condotta politica e morale, virtù di ogni soldato, è guarentia di esattezza e di fede nel servizio del Re Signor nostro. E finalmente l'obbligo di vestirsi, e montarsi a proprie spese, per quanto concerne il corpo, è una esigenza amministrativa, per quanto al gendarme, è pegno di una condizione non volgare.

Recl. Mi sorge un dubbio: la provenienza in gendarmeria d'individui di altri corpi parmi poter talvolta troncare le nostre speranze di avanzamento.

Gend. Non già. Provvida sempre per noi la Sovrana giustizia ha voluto che un tal passaggio sia considerato come una ricompensa, e quindi che i sotto-uffiziali della linea non possano ottenerlo che con un grado di meno, e che i soldati del pari che le reclute volontarie non vengano che come gendarmi di 2.ª classe. L'eccezione potrebbe accadere per qualche sotto-uffiziale della guardia reale, la quale ha preminenza su tutti gli altri corpi del Real esercito. Più: gl'individui provenienti da altri corpi sono considerati nella stessa classe gli ultimi in anzianità per rispetto a quelli, che già ne fan parte. Tut-

te queste benefiche e sagge disposizioni ti danno a vedere per un canto con che ammirabile giustizia, ed equità sono messi in armonia i nostri servigi colle giuste nostre speranze di ascenso, e, per l'altro, quanto sia l'importanza de' nostri doveri, e qual debba essere la diligenza nostra in ben eseguirli.

Qualunque ne sia la provenienza, ogni nuovo gendarme deve prestare in iscritto ed a voce il giuramento, secondo le forme stabilite, alla presenza del proprio capitano, ed in mano dell' uffiziale superiore comandante la Divisione e lo squadrone. Ed il giuramento è questo:

» Io . . . .

» Prometto, e giuro fedeltà, ed ubbidienza al » Re FERDINANDO II, e pronta, ed esatta ese» cuzione degli ordini suoi.

» Prometto e giuro, che nell' esercizio delle » funzioni che mi sono state affidate, io mi ado» prerò col maggior zelo, e colla maggior pro» bità ed onoratezza.

» Prometto e giuro di osservare, e di far os» servare le leggi, i decreti, ed i regolamenti » che per Sovrana disposizione di S. M. si tro» vano in osservanza, e quelli che piacerà alla » M. S. di pubblicare in avvenire.

» Prometto e giuro di non appartenere a nes» suna società segreta di qualsivoglia titolo, og» getto, e denominazione, e che non sarò per » appartenervi giammai.

» Così Dio mi aiuti. »

Recl. Avrei a domandarvi . . . .

Gend. Non potremmo per ora meglio fermarci che al giuramento, di cui le parole, più che nella mente, debbonsi imprimere nel cuore. Ma voglio qualche cosa aggiungere al trattenimento di questo giorno. È un ordine dell' Ispezione e

Co mando, il quale ben rafferma le cose che ti ho dette.

Ordine de' 22 Febbraio 1853.

Per la istruzione de' nuovi ammessi nella gendarmeria Reale.

» La gendarmeria Reale è già sulle vie del
» suo reclutamento, e viste le norme stabilite,
» e raccomandate alla diligenza de' Superiori im-
» mediati, bisogna confidare che i nuovi ammes-
» si, qualunque sia la loro provenienza, si mo-
» streranno nel fatto forniti delle qualità neces-
» sarie a' doveri, all' istituzione di questo corpo.
» Ma son piante novelle, e fa d' uopo che sie-
» no ben coltivate. Ecco l' altro importante do-
» vere de' Superiori immediati. Lo studio delle
» loro cure debbe anzi tutto rivolgersi alla istru-
» zione di cotesti uomini, la quale debbe essere
» stabilita, e diretta con norme accorte, e adatte
» alle condizioni individuali. Non sarà superfluo
» che io ne faccia qui ricordo.

» La gendarmeria si onora primieramente del
» suo eminente carattere di corpo militare; ma
» la sua estesa azione le deriva dalla sua isti-
» tuzione speciale, i di cui adempimenti si di-
» latano nelle varie diramazioni del pubblico ser-
» vizio. Quindi l' istruzione del gendarme debbe
» aver due parti distinte: quella del soldato, la
» quale versa sul maneggio di armi, sulle eser-
» citazioni ed ordinanze militari, e su tutti gli
» obblighi in somma di soldato. Quella del gen-
» darme, che è nella cognizione degli svariati
» servizi, a cui egli è chiamato per la giustizia,
» per la polizia, e per la finanza, e che sono
» indicati nella Real ordinanza del corpo.

» Il reclutamento scaturisce pur esso da cate» gorie diverse, che sono o di soldati della linea, » o di congedati, o volontarî.

» L' istruzione deve dunque adattarsi a queste » categorie. Il soldato, ed il congedato son già » esperti nel maneggio di armi, e negli eser» cizî militari: questa parte costerà per essi po» ca fatica a' superiori immediati. Ma dovrà tut» ta rivolgersi verso le reclute volontarie, che » arrivano nude affatto di queste nozioni, ed » ignoranti. I vecchi soldati esperti potranno » essere adoperati per cooperare a questa spe» cie d' istruzione.

» Ma gli uni e gli altri, tutti in somma i nuo» vi ammessi hanno urgentemente, anzi tutto, il » bisogno di sapere cosa è la gendarmeria, co» sa è il gendarme.

» E quì pria di passar oltre ho bisogno di fer» marmi ad alcune avvertenze, sulle quali richia» mo tutta l' attenzione de' superiori immediati.

» Per molti o per pochi, ma certamente per » coloro in cui sia venuto meno il cuore del » buon soldato, o in cui l' intelletto sia mal » ispirato, il nome di gendarmeria suona ac» compagnato da certe illusioni, che sarebber » forse poco male ove fossero un semplice » sbaglio, ma che sono un grave pericolo e » per gl' illusi e pel servizio. Credon costoro » che nella gendarmeria la vita sia più lieta » ed indipendente; che spesso, lungi dallo » sguardo del superiore, si possa agire a » proprio talento, e correre alle proprie ten» denze; che le regole ed i freni della di» sciplina abbiano ivi men ristretto e severo » carattere di quel che sia nella linea, e » che in somma vi si possa servire e profit» tare; sia detto francamente, ed in una pa-

» rola: sono costoro vagheggiatori di lucri.

» Spetta a' superiori immediati, a' capitani, » a' subalterni, a' vecchi buoni sottuffiziali del » corpo strappare questi pericolosi errori da quel» le menti ove ne scoprano il germe; ponendo » sempre sotto lo sguardo degl' inesperti la deli» catezza, l' importanza, la gravezza, il decoro » del servizio della gendarmeria, sollevare il loro » animo a queste considerazioni, ed educarli alla » scuola de' buoni principî. E badino che a que» sta scuola valgono le parole e le istruzioni, ma » più che le parole debbe valere la forza dell' e» sempio! Tutto questo io raccomando principal» mente all'attenzione de'comandanti le divisioni.

» Ciò sia detto per quanto concerne la parte » morale, il correggimento delle cattive preven» zioni de' nuovi ammessi.

» Vengo alla istruzione: debbe questa, come » dianzi io dicea, diramarsi per doppia via, e con » norme le quali ne assicurino l'adempimento, » ed il buon successo. Io ho luogo a credere » che questo pensiere non sia sfuggito a' coman» danti.

» Le scuole d' istruzione debbono stabilirsi » ne' capo-luoghi de' rispettivi comandi. Quivi debbono essere ritenuti per un discreto » tempo i nuovi ammessi, i quali dovranno » apprendere (quelli ripeto che per la loro « provenienza dalla classe de' paesani nol san» no) maneggio di armi, esercizi militari, e » tutte quelle prime nozioni di ordinanze, che » sono indispensabili al mestiere, e dirò an» che alla compostezza, all' attitudine, al con» tegno del soldato. Saranno addetti a questa » scuola sotto-uffiziali istruttori, e qualche uffizia» le che la invigili.

» Al tempo stesso dovranno i nuovi ammessi tut-

» ti esser iniziati nella scuola del gendarme, mercè la lettura della Real ordinanza, ed i chiarimenti del Manuale. Io so che dessi non san tutti leggere e scrivere. È un inconveniente questo per ora non rimediabile. Quindi sarà pur affidata a qualche istruito e idoneo sotto-uffiziale la cura di leggere giorno per giorno un titolo, una categoria di doveri nella Real Ordinanza, e con essa le corrispondenti spiegazioni nel Manuale. Si avrà l'accortezza di cominciare da' doveri più facili, e sopra tutto da quelli che si presentano tuttodì al servizio del gendarme.

» Io non posso limitar tempo a queste prime istruzioni. Sarà la durata nella valutazione, e nel concetto de' comandanti e, debbo pur dirlo, per quanto lo permettano l'esigenze del servizio pubblico.

» Quando i nuovi ammessi avran compreso quel che è la gendarmeria nella sua istituzione, quando avranno aperto la mente agli obblighi del gendarme, ed alla sua responsabilità, allora potranno essere mandati al servizio delle brigate.

» Questa scuola servirà pure a schiudere a'nuovi gendarmi una prospettiva del servizio generale del corpo; e questa prospettiva sarà doppiamente profittevole, in quanto che farà loro conoscere quale ne sia la importanza, quale il peso; e per conseguenza quanta delicatezza di condotta, quanta circospezione, quanto zelo bisogna portare ne'proprî adempimenti. La misura del servizio è la misura de'doveri. La parola de'superiori immediati dovrà sviluppare queste idee, questi principî, e far comprendere ai nuovi ammessi tutte le conseguenze che ne derivano: cioè, che nel servizio della gendarmeria vi son pericoli, vi son seduzioni con-

» tro la probità; ma che coloro i quali non vedranno nell'importanza del servizio stesso l'importanza de' loro doveri, vedranno altresì la pena succedere immediata alla colpa. Le male abitudini come il giuoco, il vino; le aberrazioni morali, come la venalità, la corruzione non troveranno indulgenza. I colpevoli verranno espulsi dal corpo.

» Io mi affido alle cure assidue de' signori comandanti, capitani, uffiziali tutti, perchè attendano ad instillare nell'animo de'nuovi gendarmi, e ad alimentare nell'animo degli antichi questi insegnamenti, che son quelli, i quali bene intesi, ben adempiti, potran dare alla gendarmeria quei caratteri distintivi della sua istituzione, che, congiunti al buon costume, all'istruzione religiosa, all'osservanza di tutti gli obblighi del buon cristiano; congiunti alla devozione, alla fede verso il Trono, ed al suo amore pel Re (D. G.) la facciano sempre, qual dev'essere, degna del suo Real servizio.

» I comandanti mi daranno in ogni due mesi ragguaglio dell'andamento della istruzione sopra indicata. »

Gend. Hai inteso jeri sera la lettura dell'ordine dell'Ispezione e Comando?

Recl. E mi sovviene con quanta severità il nostro Generale Ispettore raccomanda ed inculca che tali ordini sieno comunicati, letti, riletti, e conservati da ciascun comandante di brigata, e come minaccia punizione a' trasgressori.

Gend. E questo rigore è ben giusto, poichè questi ordini contenendo le massime primordiali, e le più importanti disposizioni relative al servi-

zio, è dovere di ciascuno tenerne accuratamente conto, e corrispondere con eguale impegno a tutta la sollecitudine superiore diretta a promuovere la nostra maggior istruzione. Ma non è di questa parte dell'ordine che io intendo parlarti; bensì degli avanzamenti ch'esso annunzia.

Recl. Io ho lette promozioni accordate per ragioni diverse, ed in proposito desidererei alcun chiarimento.

Gend. I titoli agli avanzamenti sono l'anzianità nelle rispettive classi, ed i servizî distinti e segnalati renduti all'ordine pubblico, sia per bravura, sia per avvedutezza e sagacia. Circa all'anzianità non ho parole a dirti: è il primo di ogni titolo, è il progredimento della carriera individuale, è il diritto sanzionato dal tempo. Quanto poi a' servizî di un ordine segnalato, ascolta come la cosa va, e qual sia per questo verso il provvido pensiere della legge. Nella sfera generale de' nostri doveri d'istituzione, i quali si coordinano colla polizia, la giustizia, e con altre amministrazioni governative, l'azione della gendarmeria spazia in mille e svariati adempimenti. Persecuzione di malfattori, esecuzione di mandati di giustizia, scoperta di reati, intervento soccorrevole in casi d'incendio, d'inondazioni, o di altro infortunio, e tutto quanto insomma è in quella serie di cose che va indicata dalla nostra Reale ordinanza, e delle quali man mano c'intratterremo. Tutti questi adempimenti sono per noi doveri di mestiere, doveri della nostra condizione, farli o no, vuol dire essere o no gendarme.

Ma questi medesimi adempimenti hanno talvolta un carattere di merito non comune, non ordinario, sia perchè il coraggio, la bravura, la tenacità del volere, una generosa abnegazione, e dirò anche la fortuna, lottando colle dif-

ficoltà, e vincendo gli ostacoli abbian sortito esito felice, ed un intento importante abbia coronato l'opra del gendarme. Ecco il titolo segnalato, ecco il servizio sparso di quella luce, che richiama lo sguardo, e la speciale considerazione superiore.

Recl. Mi sarebbe grato un qualche cenno di tali servizî.

Gend. Nulla di più facile. Leggi gli ordini dell' Ispezione e Comando, e ne vedrai di molti. Sovvengati di quel nostro camerata che in abito di contadino, e coll' apparenza di un messo atteso da malfattori in convenuto luogo, vi si recò solo armato di pistole, e le scaricò contro il primo che gli si fece innanti.

Rammenta di quel nostro sotto-uffiziale, il quale nella stanza di una prigione riuscì a sorprendere, durante la notte, nelle mani di un detenuto le prove del suo reato, e le fila di estesa complicità.

Ricorda di quell' altro che, al primo avviso di un disordine, benchè avvenuto fuori de' limiti del circondario di sua stazione, sebbene inconsapevole dello spirito, della estensione del movimento, e de'mezzi adoperativi, accorse senza esitazione con piccola forza sopra luogo, represse il maltalento, e ristabilì la quiete.

La lettura degli ordini ti darà a vedere quà un gendarme a cavallo, che, senza calcolar pericolo, si slancia in un torrente per salvare il corriere di valigia trascinato dalle acque; là un altro che lo sottrae a numerosa aggressione armata, e solo respinge gli assalitori; altro che lotta contro la disperazione decisa di un malvivente coraggioso ed armato, e lo assicura alla giustizia. Ecco di quei tratti veramente degni, e sempre rimeritati di corrispondente guiderdone!

Se la bravura, il coraggio, il sangue freddo son le doti del buon soldato, la natura del servizio del gendarme non può perdonare al loro difetto. E vedi il perchè — All'aspetto di un pericolo, la voce, o la presenza di un superiore, e pur di un compagno di armi vale all'eccitamento, vale alla gara, e questo sentimento la vince sopra una timida perplessità. Ma il gendarme, che sovente è solo nel cimento, è d'uopo che lo affronti con quella fermezza e quel coraggio, che muove il cuore senza stimoli di rivalità, e di emulazione.

Recl. Voglio in proposito farvi una confidenza: benchè da poco ammesso, ho inteso da taluni dei nostri qualche parola che sapeva di lamento in fatto di qualche servizio non ricompensato abbastanza.

Gend. Tu non mi dici cosa nuova o ignota. Di tali susurri ne ho inteso sovente anche io. Ma che vuoi? sono ingiuste querele, e linguaggio di quell' amor proprio, che si ripiega in sè stesso, non guarda intorno a sè, e sconosce ogni norma del nostro servizio, ogni principio di ragione. E senti due avvertenze.

La prima è questa: le buone come le cattive azioni hanno la loro gradazione, e sono, come sai, più o men gravi per ragion di circostanze, o di risultati. Ebbene: i buoni, gli utili servizi del gendarme van considerati in egual modo. Un ufizio di lode; un'elogio reso noto al corpo col mezzo dell' ordine della Ispezione e Comando; una rimunerazione aggiunta all'encomio; una onorificenza, ed infine una promozione, sono altrettante maniere di guiderdonare i servizi secondo la ragion del merito, secondo una misura di regola, e di giustizia.

La seconda avvertenza non tocca tutti, ma co-

loro che, leggieri di soverchio su queste considerazioni, e lasciandosi pure sfuggire quanto sia circoscritta nel corpo la possibilità degli avanzamenti, trascorrono in domande non discrete, e vanitose. Meglio che ogni mia parola, senti in proposito un ordine dell' Ispezione e Comando.

Ordine dei 28 agosto 1850.

« Fra i miei doveri, ho avuto sempre parti-
» colarmente in mira quello non solo di render
» giustizia, nella via degli avanzamenti, ad ogni
» maniera di titoli, di anzianità di esame di ser-
» vizî distinti, ma dirò pure di largheggiare,
» in quanto per me poteasi, in attestati di con-
» siderazione verso tutti in generale che avesser
» presentato qualche requisito di zelo, e di fa-
» tiche. A queste ispirazioni di condiscendenza
» mi han tratto tanto il desiderio di dar incuora-
» mento e sprone al corpo nelle sue pruove di de-
» vozione ed affetto al servizio del Re nostro Au-
» gusto Signore, in mezzo all' esigenze di condi-
» zioni straordinarie; quanto la veduta di mitiga-
» re possibilmente la morale impressione degli an-
» tichi gendarmi a fronte degli stadî di ascenso
» percorsi da quelli passati ne' reggimenti carabi-
» nieri. In somma sento di aver fatto tutto quanto
» mi era dato di fare con larghezza di considera-
» zioni, e con una indulgenza non ordinaria anche
» verso i poco felici risultati di esame, quando
» trattavasi di agevolare vecchi gendarmi.
» Ma non saprei se per effetto di una cattiva in-
» terpetrazione data a queste generose vedute, le
» quali mi son sempre studiato di armonizzare con
» quelle di giustizia, o se per un obblio de' doveri
» d' istituzione del corpo, ma in ogni modo per
» un mal vezzo, è invalsa da qualche tempo una

» costumanza, e si è questa: che per ogni adem-
» pimento ordinario, per qualsiasi servizio, dirò
» pure per qualunque arresto, si venga a doman-
» dar premio, e premio di avanzamenti, o di gra-
» duazioni, o di onorificenze. Nè ciò basta: quan-
» do una rimunerazione di questa specie è stata
» accordata sia per un servizio non ordinario, sia
» per un servizio che meritava essere incoraggiato,
» accade che l' individuo ricompensato e che do-
» vrebbe sentire il dovere di rispondere con novelle
» pruove di zelo alla considerazione ottenuta, non
» appena giunge a rendere altro servizio qualun-
» que, si crede in dritto di altra ricompensa, come
» se ad ogni servizio dovesse seguire una promo-
» zione. Vi son di quelli che (mi piace dire per
» inavvertenza) riproducono il servizio rimunerato
» come ragione a novella considerazione. Vi son
» di quelli infine, i quali, sforniti di recenti titoli,
» si fanno a raccogliere un elenco di tutti gli ar-
» resti eseguiti in tanti anni di loro carriera, e
» questi arresti o altri servigî ordinarî fan natu-
» ralmente materia di un volume, poichè un gen-
» darme che abbia adempito non altro che il suo
» dovere per un maggiore o minore periodo di
» tempo, meno che non fosse stato sempre ozioso,
» o fuori servizio, qualche cosa debbe averla
» fatta: fra quali servizî, se ve ne sia alcuno che
» abbia apparenza non ordinaria, non può ri-
» cevere adequata valutazione dopo una serie
» di anni, ed è pur da pensarsi che la ebbe
» a tempo opportuno. E questa specie di do-
» mande, invece di esser ridotte al loro giusto
» valore e definite da' superiori immediati, spesso
» ricevono una erronea e falsa luce dalle loro pa-
» role leggermente dette, quasi per disbrigarsi
» da un dovere con un suffragio che non iscontenti
» nessuno, e che lasci al solo generale Ispettore

» il dispiacere di una analisi negativa. Bisogna
» alla fine che tutti sien giusti nell'esame di quelle
» pretensioni che possono derivare da una estima-
» zione irragionevole di servizî, e da esagerati
» giudizî di amor proprio: bisogna non lasciarsi
» sfuggire qual numero di mandati di arresto si
» trovi inadempito in una compagnia, e trarre da
» questo fatto la misura del dovere comune verso
» questa interessante parte di pubblico servizio:
» bisogna considerare qual'è lo scopo della isti-
» tuzione del corpo, quali sono i doveri di quei
» che ne fan parte, e che il raggiungere questo
» scopo, il compiere questo dovere, non può
» elevarsi a merito straordinario: bisogna altresì
» far ricordo che nella ragion de' servizî si ha
» per dettame di legge una regola di premî, sic-
» chè talvolta premio è la lode, e talvolta è pre-
» mio una gratificazione.
» Tutto ciò io debbo dire per rispondere a
» quella frequenza di domande, ripeto, mal fon-
» date esagerate di avanzamento, le quali tanto
» più giungono inopportune, in quanto che nelle
» condizioni del corpo, se non riesce sempre
» possibile soddisfare al dritto, molto meno si può
» esser facile quando questo dritto manca.
» Egli è vero che pur senza il requisito de' ser-
» vizî straordinarî, vi ha in generale di quelli
» che presentano una lunga carriera militare: ma
» questa non è cosa nuova in gendarmeria; è
» questa una condizione inerente alla sua spe-
» ciale istituzione, dipendente dalle sue forme
» organiche. Tal condizione non può al certo
» cessar oggi che la forza è diminuita; comun-
» que, è ciò a dirsi, la promiscuità de' ruoli
» abbia schiusa per tutti una via a più solleciti
» stadî di ascenso.
» Non avrei potuto differire più a lungo queste

» avvertenze necessarie a toglier di mezzo gli errori e le illusioni; e talvolta quelle maligne » basse e velenose maldicenze che uomini, indegni del nome di soldati, van scrivendo sotto » la turpe maschera di anonimi, che non osano » gittare per non mostrarsi quel che essi sono: » perocchè alle suppliche ed a lamenti regolarmente fatti, io non ho mai intralasciato di dare » adequate spiegazioni.

» Dopo tutto questo, io ripeto i primi sensi » di quest' ordine, cioè: che mi farò studio di » accordar ogni considerazione che da me dipenda a qualsiasi titolo raccomandato dalla giustizia e dall' equità: e che i servizi veramente » distinti pel loro carattere di utilità, o le pruove di quello zelo efficace ed operoso che si » appalesa con risultati continui e frequenti, o » le nobili e generose azioni, o in somma tutti » quei fatti che si elevano sulla sfera de' doveri » ordinarî, e che i signori comandanti, antichi » uffiziali di gendarmeria, sono nel grado di apprezzare al loro giusto valore; tutti questi servizî, tutti questi fatti, dico, che hanno l' impronta di un merito reale, io li terrò sempre » come degni di special riguardo. »

Recl. Come si fa quando ad un avanzamento concorrono due individui egualmente distinti per servizî?

Gend. In tal caso il più anziano è preferito.

Recl. Ma ho inteso a parlare di promozioni meritate per esame.

Gend. Ed è pur questa una via schiusa a nostro vantaggio.

Oltre a' due titoli, de' quali ti ho tenuto discorso, possono altresì l' intelligenza, e l' istruzione aspirare ad un avanzamento, ed ecco in qual modo.

In ogni ordine di persone, in ogni condizione

dell' uomo, queste doti della mente, accoppiate a quelle del cuore, lo fan degno della stima altrui, e lo rendono a sè utile, ed agli altri: in gendarmeria hanno, direi, un pregio speciale, e sono una esigenza del servizio, poichè hai inteso, e scorgerai vieppiù da' nostri trattenimenti come, nella lunga serie de' nostri doveri, siam chiamati a scriver rapporti, a compilar verbali, ed a procedere ad atti di legge, lo adempimento de' quali richiede non soltanto il saper leggere e scrivere, ma una discreta istruzione, che si attinge a' regolamenti militari, ed alle cose che io ti vo accennando.

Il maggiore o minor talento è dono di Dio: l'istruzione che lo coltiva debbe essere l'opra nostra. È nell' esigenze del servizio dunque, come or dicevo, è un dettame di giustizia che gli stadî di carriera sieno agevolati a coloro fra noi, i quali sono in grado di portarvi una capacità, una idoneità, che al servizio stesso arreca vantaggio, ed aggiunge decoro al corpo. Sì, amico mio, vantaggio al servizio, e decoro al corpo, perchè se l' ignoranza assoluta è in tutti grave danno, in que' della gendarmeria lo è gravissimo: e mi astengo dal dir altro, per timore che alcun non vi sia, che possa ritorcere a sè le parole.

Recl. Io mi auguro non esser di questo numero.

Gend. Or dunque noi possiamo dar pruova di capacità e d'istruzione per via di un esperimento che sono gli esami. Questi esami si danno a periodi determinati, sono superiormente prescritti, ed han luogo per tutte le classi dal gendarme fino all' ajutante. Essi versano sopra argomenti, sopra quesiti adattati a varî gradi, vi si deve rispondere alla più parte per iscritto, ad alcuni a voce; e tali risposte valutate dalle commessioni di esame sono la base di quella definizione d' idoneità, o non idoneità, che ci apre la via alla promozione, o ce ne

esclude. Bada però che dall'idoneità all'esame non debbe andar disgiunta la buona condotta, e che ove questa sia per alcun verso censurabile, si resta escluso dall'esame, finchè non si sieno date pruove di ravvedimento, e di emenda.

Vedi dunque che gli esami invitano ad una nobile gara, e sono non una vaga speranza, ma una certezza incuorante a quanti han saputo profittare del dono del Signore, ed attendere nella possibilità de' proprî mezzi alla coltura della loro mente.

Recl. Non potreste darmi un qualche ragguaglio pratico su questa specie di esami?

Gend. Mi sarà ciò ben facile, perchè trarrò le mie parole dagli ordini della Ispezione e Comando, e da' Regolamenti in proposito — Ascoltane le norme in quanto ci concernono:

Le promozioni de' gendarmi dalla 2.ª alla 1.ª classe tanto di fanteria che di cavalleria han luogo nelle divisioni, e negli squadroni.

I titoli all'avanzamento sono per due terzi l'anzianità nella classe, e per un terzo l'intelligenza non ordinaria, accompagnata da un servizio nel corpo almeno di cinque anni, e sempre da buona condotta.

Va pur tenuto presente il titolo di un lungo servizio di linea, quando dalla linea siasi fatto passaggio nella gendarmeria.

E pe' gendarmi a cavallo, siccome l'anzianità si conta con la data del servizio di cavalleria, così si ha per essi special considerazione quando abbiano un lungo anterior servizio nella fanteria del corpo.

Gli avanzamenti van regolati così:

A caporale per esame per due terzi delle vacanze, e per anzianità di corpo l'altro terzo, nella mira di serbare il debito riguardo a questo ultimo titolo.

A caporal foriere sì in fanteria che in cavalleria per esame.

Da caporale a 2.° sergente per due terzi delle vacanze per esame, e per un terzo per anzianità di corpo.

Da 2.° sergente a 1.° sergente per esame.

Gli argomenti su' quali cade l'esame son questi:

PROGRAMMA DI ESAME

per lo ascenso a caporale.

Quesiti scritti.

Aritmetica — « Le quattro operazioni sugl' in-
» teri.

Servizio del corpo — » Compilazione di un
» processo verbale.

Real ordinanza di piazza — » In che modo si
» forma la gente che monta la guardia, e come
» si divide — Qual' è l' obbligo del capo-posto di
» una guardia che smonta — Qual' è l' obbligo di
» un capo-posto arrivando al posto di guardia, e
» come ne prende la consegna — Quali sono i do-
» veri di un capo-posto durante la sua guardia,
» ed a chi fa i suoi rapporti — Come si rice-
» vono le ronde dalle guardie — Quali sono i do-
» veri de' sottuffiziali di ronda, e cosa fanno in-
» contrandone un' altra — Quali sono i doveri dei
» sottuffiziali di pattuglia — Quali sono i doveri
» del capo-posto all' avanzata delle piazze chiuse
» quando scopre una truppa che si avvicina —
» Quali sono i doveri di un sottuffiziale che alla te-
» sta di una partita debbe entrare in una piazza
» chiusa — Quali sono gli onori militari dovuti
» dalle guardie, e quali quelli dovuti da un di-
» staccamento che marcia.

Quesiti a voce.

» Su i varî doveri di servizio del corpo — Ap-
» plicazione dei diversi casi dell' ordinanza di
» piazza — Nomenclatura dei diversi pezzi di un
» fucile ; modo di montarlo e smontarlo.

Sul terreno.

» Maneggio d'armi ; cariche , e fuochi.

Per lo ascenso a caporal foriere.

Quesiti scritti.

Ordinanza di piazza — » Situazione della
» forza della compagnia con le mutazioni.
Amministrazione — » Carpetta di prest.
» Esempio di un foglio di rivista mensuale di
» commessario con tutte le possibili mutazioni —
» Esempio di un foglio di distribuzione di prest,
» soprappiù di prest , e veteranze — Esempio di
» un foglio di sconto colla corrispondente ricapi-
» tolazione — Sull' ordinanza di piazza come per
» l' avanzamento a caporale.

Quesiti a voce.

» Registri della compagnia, e specialmente della
» mano corrente, e modo di tenerli.

Per lo ascenso a 2.° sergente.

Quesiti scritti.

Servizio del corpo — » Compilazione di un
« processo verbale,

Ordinanza di piazza — » Doveri di un sot-
» tuffiziale nel servizio interno della propria com-
» pagnia — Doveri di un capoposto di guar-
» dia — Modo di eseguire, e ricevere le ronde
» e le pattuglie — Doveri di un sottuffiziale nelle
» marce, negli alloggi, e nelle distribuzioni.
Statuto penale militare — » De' consigli di
» guerra di corpo — De' consigli di guerra di
» guarnigione. — Quali sono i reati militari —
» Quando i militari possono essere giudicati dai
» tribunali ordinarî.
Aritmetica — » Soluzione de' problemi della
» regola del tre semplice diretta.

Quesiti a voce.

» Qualità e quantità de' registri necessarî per
» una compagnia, per una tenenza, per una bri-
» gata, e modo di tenerli — Su i doveri del ser-
» vizio del corpo — Applicazione dei diversi casi
» dell'ordinanza di piazza — Quesiti relativi agli
» articoli dello statuto penale trattati in iscritto.

Quesiti sul terreno.

Esercizî ed evoluzioni — » Maneggio d'ar-
» mi, cariche, e fuochi — Manovra di divisione.

Per lo ascenso a primo sergente.

Quesiti scritti.

Servizio del corpo — » Esempio di un foglio
» di rivista mensuale di commessario con tutte
» le possibili mutazioni — Esempio di un foglio
» di distribuzione di prest, soprappiù di prest e
» veteranze — Esempio di un foglio di sconto colla

» corrispondente ricapitolazione—Compilazione di
» un processo verbale.

Ordinanza di piazza — » Doveri di un sot-
» tuffiziale nel servizio interno della propria com-
» pagnia — Doveri di un capoposto di guardia —
» Modo di eseguire, e ricevere le ronde e le pat-
» tuglie — Doveri di un sottuffiziale nelle mar-
» ce, negli alloggi, e nelle distribuzioni.

Statuto penale militare — » De' consigli di
» guerra di corpo — De' consigli di guerra di
» guarnigione — Quali sono i reati militari —
» Quando i militari possono essere giudicati da'
» tribunali ordinarî.

Aritmetica — » Soluzione de' problemi della
» regola del tre semplice diretta.

Quesiti a voce.

» Qualità e quantità de' registri necessarî per
» una compagnia, per una tenenza, per una bri-
» gata, e modo di tenerli — Su i doveri del ser-
» vizio del corpo — Applicazione dei diversi casi
» dell' ordinanza di piazza — Quesiti relativi agli
» articoli dello statuto penale trattati in iscritto.

Quesiti sul terreno.

Esercizî ed evoluzioni — » Maneggio di
» armi, cariche, e fuochi — Manovra di divi-
» sione.

Recl. Tutto ciò va benissimo: istruzione, ap-
plicazione, studio; ma chi ci dà il tempo per
tante cose?

Gend. Eccoti là: io mi aspettava a cotesta
tua difficoltà, perchè è vecchia quanto è vecchia
la mala volontà, e l' avversione alla fatica. Il
difetto del tempo è sempre il pretesto de' mal vo-

lentierosi, o non volenti. Vergogna! Quante ore si spendono a far nulla, o poco o peggio di nulla. Cogliamo questi ritagli di tempo, e ne avremo quanto basti ad una istruzione, se non estesa, discreta; sicchè ci faccia sfuggir la taccia di ignoranti, e ci renda abili ad esporci ad esame: e ciò stia a cuore spezialmente a' più giovani, a quelli in cui valgono l' energia della vita, e l'attitudine all' applicazione.

Mi riserbo ad altro giorno qualche cenno che valga a vieppiù confermarti come la vita del gendarme è una vita di azione e di operosità incessante.

Recl. Dalle vostre parole, da' vostri ammonimenti, io vo sempre scorgendo quanto un gendarme possa onorarsi del proprio carattere, e come possa aprir l' animo alle più belle, e nobili speranze.

Gend. Certo è così: e senti adesso quel che jeri io ti accennava circa al carattere speciale della gendarmeria ed alla missione del gendarme: è una idea che ti dirò in poche parole, onde non si abbia a darmi taccia di predilezione pel corpo.

È nella istituzione della gendarmeria un perenne movimento di vita, una serie di doveri, che non consentono l' ozio, una indefessa cura verso la tranquillità e l' ordine pubblico, verso il riposo privato, che richiedono la intera abnegazione di sè, e l' opra a pro degli altri. E tutta questa pienezza di azione non deve cercare gli stimoli dell' altrui sguardo, gl' incuoramenti de' testimoni, la luce del sole, che scenda sulle fatiche del gendarme, e su gli atti eventuali di sacrifizio, e di bravura—No: sovente mentre il

mondo riposa, quando la notte chiama tutti alla pace domestica ed al sonno, la gendarmeria cheta fra le ombre di un bosco, vigile in un angolo solitario di campagna, non vista, non osservata, debbe attendere, per darlo alla giustizia, il ribaldo, il malfattore, l'occulto nemico di quella pace e di quel sonno.

E quanto ti dico di questo carattere essenziale della istituzione del corpo in generale, va applicato a ciascun sotto-uffiziale, a ciascun gendarme, come quelli che nella loro individualità sono addetti or all'uno, or all'altro de' doveri generali.

Ma però non farti a credere che tutti questi nostri servizî, quando ben adempiti e con diligenza e con zelo, abbiano a sfuggire a quell'eminente Sguardo, che veglia provvido sull'esercito, allo Sguardo Sovrano. Ed è questo il pensiere che debbe confortarci, ed incuorarci in ogni maniera di doveri. A conferma di ciò, senti un ordine dell'Ispezione e Comando.

Ordine degli 11 marzo 1853.

« Jeri la gendarmeria di Napoli compiva appena gli esercizî spirituali, e si allietava di una di quelle consolazioni, che toccano i più generosi sensi di amor proprio e di onore.

» Il Re nostro augusto Signore, colle più benigne e clementi parole, dalle quali traspariva la veggenza dell'alta sua mente, e quell'ineffabile bontà, di che è sempre pieno il suo cuore, si degnava manifestarmi che Egli vedeva, osservava come la gendarmeria fa quì con zelo il vero suo servizio, con quali fatiche lo adempie, e mi comandava di appalesarle il suo Sovrano compiacimento. Colla più devota

» gratitudine, e la gioja nell'animo, io ho ri-
» petuto le sagre Reali parole a questa gendar-
» meria riunita, la quale, compresa dagli stessi
» sentimenti, proruppe in quel grido, che è il
» simbolo di tutti gli augurî e di tutti i voti, il
» grido di *Viva il Re*.

» Rifletta or dunque ogni gendarme che, se
» per la natura della sua istituzione, egli adem-
» pie sovente solo i suoi gelosi servizî, senza
» altro testimone che la propria coscienza, senza
» altro stimolo che il proprio dovere, potrà però
» dire: *mi vedono Dio, ed il Re*.

» Possa il nobile ricordo delle auguste paro-
» le, la di cui luce riverbèra sulla gendarme-
» ria tutta, in cui mi affido che non verrà meno
» la gara dello zelo e delle fatiche con quella di
» Napoli, possa, ripeto, il ricordo delle augu-
» ste parole fecondare per tutti questi insegna-
» menti: *che per meritarle la gendarmeria deb-*
» *be in ogni servizio guardar sempre non quel*
» *che ha fatto, ma quel che le resta da fare:*
» *che poco si è fatto quando alcuna cosa resta*
» *da farsi: e che ne' tempi difficili nulla avrem*
» *fatto, quando avrem compito il proprio do-*
» *vere*.

» Parmi che la gendarmeria reale possa ora-
» mai dire a sè medesima: *dopo i giorni tem-*
» *pestosi, la serenità ed il Sole*.

» Quanto a me che, a fronte della pochezza
» del mio ingegno, altro non ho sempre sentito
» che il volere del bene, avrò sempre memoria
» del giorno di jeri, dopo quello in cui la Real
» saggezza ridonò alla gendarmeria reale il suo
» nome ».

Recl. E pure a me sembra che non tutti pongan mente a queste cose, e in generale si porta della gendarmeria un giudizio men giusto.

Gend. Ma con un pò di riflessione, e con uno sguardo alla nostra Reale ordinanza, tu scorgerai, allorchè meglio istruito, come dal complesso delle sue disposizioni tutta traspiri la saggezza del pensiere governativo, e la sapienza Sovrana nel dare a questo corpo, colle attribuzioni e le guarentie, quanto valga a porre in lume l' utilità della sua istituzione; questa migliorando in tutte le convenienze del suo Real servizio.

Ti chiamo qui alla memoria due degli atti più belli e generosi della Munificenza Sovrana, verso cui ogni prezzo della nostra devozione, della nostra gratitudine è sempre poco.

Il primo si è che le ferite riportate dagl' individui della gendarmeria in azione debbono riguardarsi come ferite ricevute in tempo di guerra; ed il secondo che i servizî del corpo in fatto di distruzione di malviventi, dovendo considerarsi nella stessa guisa delle azioni di guerra, sono perciò ad essi applicabili le norme stabilite dallo statuto del Real ordine militare di S. Giorgio della Riunione.

Recl. E quali sono tali norme?

Gend. Io non potrei far meglio che ridirti il Real decreto de' 6 giugno 1823, non che parte dell' ordine dell' Ispezione e Comando che lo contiene:

Ordine de' 6 giugno 1823.

« Piacendo alla Maestà del Re (D. G.) stabi-
» lire, a complemento della Reale ordinanza,
» quegli atti legislativi, che sono in essa annun-
» ciati, o che ne sono una derivazione, si de-
» gna tutto di profondere sulla gendarmeria tratti
» sempre novelli di sua Sovrana munificenza. Coe-
» rentemente agli articoli 46, e 52 di essa Reale

» ordinanza relativi alla valutazione de'servigî della
» gendarmeria, il Clemente Monarca ha con appo-
» sito Real decreto specificato il valor de' servizî
» medesimi, e definito una gradazione analoga di
» compensi nel Real ordine militare di S. Giorgio
» della Riunione, con norme nelle quali ad un
» tempo risplendono la giustizia e la bontà del-
» l'adorato Sovrano. Così nella carriera de' loro
» servizî gl' individui della gendarmeria trovano
» ad ogni passo queste auguste sorgenti inesau-
» ribili di beneficî: così le voci dell'onore, quelle
» che debbono essere le più potenti nel cuore
» di un soldato, hanno per essi i più lusinghieri
» incitamenti: così sono eglino sempre certi che
» i loro tratti di coraggio, e le loro distinte
» azioni riportano immancabilmente il guiderdone
» de' bravi. »

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

« Visti gli articoli 46 e 52 della Reale ordi-
» nanza della gendarmeria Reale de' 30 agosto
» 1827 coi quali si prescrive, che i servizî che
» si prestano dagli individui di dett'arma contro
» i perturbatori della pubblica tranquillità deb-
» bono considerarsi nella stessa guisa delle azio-
» ni di guerra, e che debbono perciò esser ad
» essi applicabili le norme fissate dagli statuti
» del Real ordine di S. Giorgio della riunione:
» Volendo stabilire le regole da tenersi nel
» valutare le operazioni della gendarmeria, a'ter-
» mini de' citati articoli, per proporzionarsi a

» ciascuna di tali operazioni il grado del citato
» Real ordine che possa competerle:
» Sulla proposizione del nostro consigliere mi-
» nistro di stato ministro segretario di stato di
» Casa Reale, e degli ordini cavallereschi:
» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo
» quanto siegue:
» Art. 1.° Per meritare la medaglia di argento
» del Real ordine militare di S. Giorgio della
» riunione, dovrà un sotto uffiziale o gendarme
» aver dimostrato in un'azione un particolar co-
» raggio con una delle seguenti circostanze.
» 1.° Che combattendo abbia salvato un com-
» pagno, o inferiore dalla morte, o dalla pri-
» gionia.
» 2.° Che abbia ucciso un malvivente coll'ar-
» ma da fuoco, e nell'atto che questi combatteva.
» 3.° Che abbia animato i suoi compagni nel
» combattimento, dando esempio di straordinario
» coraggio in una circostanza di pericolo.
» 4.° Che sia stato il primo ad assistere un
» altro in un combattimento, dando esempio di
» coraggio in una grave circostanza di pericolo.
» 5.° Che sia stato il primo ad assistere un
» altro in un combattimento, pel quale abbia
» questi meritato uno dei gradi superiori del-
» l'ordine.
» Art. 2.° Per meritare la medaglia di oro un
» sotto uffiziale o gendarme dovrà non solo aver
» dimostrato un particolare coraggio, ma inoltre
» dovrà l'azione avere una delle caratteristiche
» seguenti:
» 1.° Che combattendo abbia salvato un supe-
» riore dalla morte, o dalla prigionia, ovvero un
» personaggio qualificato che sia stato catturato
» da' malviventi.
» 2.° Che combattendo abbia salvato la trup-

» pa da un agguato di malviventi, o da altro stra-
» tagemma.

» 3.° Che in un attacco coll'arma bianca o da
» fuoco sia stato il primo ad assaltare i malviven-
» ti, ed abbia ucciso il capo della banda.

» 4.° Che in un combattimento, pel quale un
» uffiziale avrà meritato uno de' gradi superiori
» dell'ordine, abbia dopo costui contribuito più
» degli altri al felice successo.

» 5.° Che abbia salvato col suo valore un pro-
» caccio, ovvero una vettura corriera, o partico-
» lare dall'assalto de' malviventi.

» 6.° Che combattendo sia stato il primo ad
» entrare nel luogo, ov' eransi rinchiusi i malvi-
» venti, o che abbia contribuito principalmente
» a far allontanare dalla costa un legno pirata che
» minacciava di predare qualche legno all'ancora.

» Art. 3.° Potranno aver dritto alla croce di
» grazia, senza considerarsi gli anni di servizio,
» quegli uffiziali di gendarmeria che si saranno di-
» stinti per un azione di valore, la quale dovrà es-
» sere accompagnata dai medesimi requisiti, che
» corrispondono alla medaglia di oro per un sotto
» uffiziale o gendarme, e perciò quando un sotto
» uffiziale che abbia ricevuto la medaglia d'oro di-
» venta uffiziale, otterrà in cambio di questa la
» croce di grazia.

» Art. 4.° Non potendosi prevedere tutti i casi,
» nei quali un uffiziale di gendarmeria potrà ren-
» dersi meritevole della croce di dritto, sarà sta-
» bilito per principio che prestandosi da un uffi-
» ziale di detta arma un servizio di alto rilievo,
» come quello di distruggere una intera comitiva
» di malviventi, ed altri di simile importanza, la
» deputazione del suddetto Real ordine esaminerà
» il processo verbale della operazione eseguita,
» il quale dovrà essere dettagliatamente formato

» nel modo prescritto dall'articolo 17.° del Rego-
» lamento del Real ordine medesimo dei 15 otto-
» bre 1819, e risultando da siffatto esame, che
» l'individuo, il quale avrà eseguito l'operazio-
» ne, meriti la croce di dritto, la deputazione
» somministrerà il suo parere per le nostre Sovra-
» ne determinazioni.

» Art. 5.° Le norme da osservarsi per compro-
» vare i servizi e le azioni della gendarmeria, o
» per prendere in esame gli analoghi documenti,
» saranno le stesse stabilite col citato regolamento
» de' 15 ottobre 1817.

» Art. 6.° Il presente decreto sarà considerato
» come un appendice agli statuti del Real ordine
» di S. Giorgio della riunione.

» Art. 7.° Il nostro consigliere ministro di stato,
» ministro segretario di stato di Casa Reale, e de-
» gli ordini cavallereschi è incaricato della esecu-
» zione del presente decreto.

Firmato — FRANCESCO.

Qui però debbo aggiungerti che per qualche difficoltà insorta, S. M. il Re si è degnata decidere che quante volte l'azione della gendarmeria abbia avuto luogo contro una comitiva armata in numero non minore di tre individui, debba essere applicabile all'azione medesima l'indicato Real decreto, sia che i detti individui trovinsi o no iscritti nelle liste di fuorbando. La M. S. ha inoltre dichiarato che non vi ha luogo a decorazione quando il numero de' gendarmi sia stato eguale o maggiore di quello de'malviventi; eccettuandosi soltanto da questa regola il caso, in cui un solo bassufficiale o gendarme si sia battuto a corpo a corpo con un malvivente, e lo abbia ucciso.

Recl. Ditemi quali sarebber le norme, di cui fa parola l'articolo 5.°?

Gend. Le pruove dell'azione consistono nel processo verbale, e ne' certificati. Il verbale dev' essere sottoscritto dal candidato, vale a dire da colui, che si è distinto, e deve contenere una descrizione esatta di tutte le circostanze dell'avvenimento, onde si possa giudicare non solo della condotta tenutavi dal candidato stesso, ma anche dell'importanza del fatto. Lo statuto dell'ordine prescrive che ogni circostanza sia comprovata co' certificati sottoscritti da cinque testimoni oculari, i quali possono firmare il verbale, se hanno veduto tutto, o pure far de' certificati per quella parte, che han veduto; che i testimoni sieno uffiziali, o invece un uffiziale, due sotto uffiziali o soldati.

Recl. Ma parmi che non sia sempre possibile avvalorare di tali documenti il fatto di onore di un gendarme.

Gend. La tua non è osservazione mal fondata. Tutte le indicate condizioni non è sempre facile che si adempiano nelle azioni della gendarmeria; poichè le tante volte accadono ad una picciola frazione di forza, e talvolta ad un sol gendarme, come non di rado a chi è addetto alla scorta delle vetture corriere: ciò dipende dalla natura del servizio del corpo. E pure in questi casi è d'uopo supplirvi con verbali firmati da quanti sono individui della frazione, da quanti vi possano esser testimoni, da' Regî corrieri di valigia, da' passaggieri, da' regî giudici, nell'ambito della di cui giurisdizione sono avvenuti i fatti, ed infine da' superiori, i quali debbono accertarsi delle particolarità degli avvenimenti. E bada; questi avvenimenti debbono essere descritti con chiarezza pari alla lealtà, sicchè la loro narrazione presenti con precisione

quelle circostanze, alle quali vanno applicati gli statuti dell' ordine cavalleresco.

Vi ha poi una specie di servizî, e direi meglio, di azioni, le quali son rimunerate in un modo speciale, e il guiderdone è la medaglia così detta del merito civile. Questi servizî non van nella categoria di fatti di armi, di azioni di guerra: sono nobili fatti di filantropia, di fervida pietà cristiana, sono generose azioni di umanità, quando il cuore del gendarme si scalda alla vista di un imminente pericolo, di una grande sventura, che minaccia la vita altrui, e senza curar la propria si slancia al soccorso. Meglio che io non potrei dirti, tu potrai immaginare cento di questi casi negli eventi dell' infortunio, o della imprevidenza, e di molti ne puoi leggere nella storia giornaliera del nostro corpo; come di persone sottratte dalle vampe di un incendio, dalla piena di un torrente, da mezzo alle nevi, dall' ira del mare, e da consimili frangenti. In questi casi il tuo cuore ben ti dice che la ricompensa migliore sta nel valore stesso dell' opra: e questa medaglia, la quale è di argento o di oro, come distinzione del merito del fatto, che fregia il petto con nastro rosso legata alla bottoniera; meglio che premio, può dirsi una perenne e felice memoria alla coscienza di colui che ha operato il bene, che ha salvato una vittima, e sul capo del quale, colla benedizione Celeste, è sceso il gradimento Sovrano.

Recl. Oggi vorrei domandarvi fino a qual punto c' impegna l' ammissione al servizio militare, ed in gendarmeria, e quali benefizî ci è dato attendere dalla durata di tal servizio nell' eventualità della vita.

Gend. I possibili benefizi dipendono appunto dal numero degli anni percorsi nella carriera militare, e da' motivi, onde siamo obbligati a dimettercene.

Così il primo impegno, quello che si contrae nel momento dell'entrata al servizio è di otto anni, il quale compito, si ha dritto a rientrare in famiglia, e si può chiedere il congedo. Questo periodo è stabilito con un provvido pensiere, poichè il servizio di gendarmeria esige istruzione, ed esperienza. Il buon gendarme si forma col tempo. È perciò utile che l'impegno di tal servizio abbia durata pari al bisogno dell'istruzione, e che il gendarme non si dimetta quando può meglio servire la Maestà del Re (D. G.).

Del resto posso darti sicurezza che in gendarmeria non sono numerosi coloro, i quali lasciano il servizio al compimento del loro impegno, meno che non obbligati da private circostanze. In generale vi si continua una carriera aspersa di fatiche, è vero, ma che è tenuta in pregio per titoli diversi.

Recl. E egli lecito di farsi sostituire nel servizio militare da un cambio?

Gend. Sì; e sono stabiliti a tal' uopo provvedimenti governativi di ordine generale; questi colla più saggia previdenza, tutelando l'avvenire del soldato, fan che per lui resti in serbo un onesto capitale da riscuoterlo al terminar del suo impegno di cambio, gliene assicurano un interesse semestrale, e gli rendono impossibili le dissipazioni dell' imprudenza o del vizio. Ascolta di tal regolamento le disposizioni che potrebber servirci di norma laddove ci muovesse il pensiere di andar per questa via.

Possono essere destinati a cambi militari

« 1.° I soldati della cavalleria, della gendar-

» meria, dell' artiglieria, del treno, ed i canno-
» nieri marinari, i quali si trovano nel settimo
» anno del loro impegno personale;
» I soldati medesimi dovranno nelle indicate
» epoche dichiarare la loro volontà di rimanere
» a servire come cambî.
» Perchè i soldati possano servire come cambî
» si richiede:
» 1.° Che sieno per lo stato della loro salute
» perfettamente idonei a proseguire il servizio
» attivo;
» 2.° Che abbiano l'età non maggiore di anni
» trentaquattro;
» 3.° Che sieno celibi o vedovi senza figli;
» 4.° E che nel corso del loro servizio pre-
» cedente abbiano dato pruove di buona con-
» dotta.
» Le qualità di celibi o vedovi senza figli de'
» soldati che pervengono al settimo anno del
» loro servizio attivo, saranno contestate dal cap-
» pellano del reggimento, nel quale servono, in
» un certificato contraddistinto dal sigillo della
» di lui spiritual cura, e rappresentante il Santo
» Protettore del corpo.
» Le pruove poi di buona condotta si desume-
» ranno non solo dalle filiazioni e dagli stati di
» punizione, ma ancora da certificati formati nel
» modo anzidetto dal cappellano del reggimento
» o dal parroco rispettivamente.
» La somma a pagarsi da una recluta obbediente
» o da un refrattario assoluto ad un cambio che
» servir dee per essi anni otto, sarà d' ora in-
» nanzi inalterabilmente fissata a ducati dugento-
» quaranta.
» Un refrattario arrestato per esimersi dal servi-
» zio personale dovrà fornire due cambî, e quindi

» versare per compenso de'medesimi la somma di » ducati quattrocentottanta.

» Il requisito che vorrà farsi rimpiazzare da un » cambio dovrà dirigerne domanda all' intendente » della provincia, versando contemporaneamente » presso la ricevitoria generale o del proprio di» stretto la somma fissata.

» Con la somma versata, e che negli ordinarî » modi di regola sarà spedita alla tesoreria ge» nerale, verranno acquistati ducati dieci di ren» dita sul gran libro del debito pubblico, ed il ri» manente resterà in deposito presso la stessa te» soreria generale, e sarà pagato al soldato ap» pena che, compiuto egli l' ultimo anno del » proprio impegno, comincerà a servire come » cambio.

» Il certificato d'iscrizione sarà frattanto depo» sitato nella cassa del corpo, ed il soldato cam» bio avrà da quel momento diritto alla perce» zione dell' annua rendita sulla somma.

» Dopo che il soldato avrà compiuto l' impegno » di cambio riceverà la liberanza della somma » immobilizzata sul gran libro, previ gli ordini del » Ministro segretario di Stato delle finanze, pro» vocati dal Direttore del Ministero della guerra » e marina.

» Se il soldato preferisca di far rimanere sul gran » libro in tutto o in parte anche la rendita della » somma che vi si trova immobilizzata, potrà ri» cevere alla fine dell' impegno l' equivalente au» mento sul capitale.

» Ove il soldato diserti, diventi incorreggibile o » inutile, ovvero muoia durante il tempo che tra» scorre dal momento in cui viene egli destinato » cambio sino a quello in cui cominciar dovrebbe » a servire in siffatta qualità, sarà dal Direttore » del Ministero della guerra rimpiazzato con altro

» soldato di quelli designati a rimanere come
» cambi.

» La diserzione del soldato, o la di lui condanna
» a pena criminale durante il servizio di cambio
» non produce responsabilità alla recluta per la
» quale serve. Ne'casi in cui il compenso non sia
» perciò dovuto al cambio medesimo, altro soldato
» potrà essergli surrogato, e questi ne riceverà
» la somma.

» In conferma della Sovrana risoluzione presa
» nel consiglio ordinario di stato de'14 di febbrajo
» 1830, si dichiara che il soldato il quale muoia
» o diventi inutile nel corso del servizio di cam-
» bio, si riguarderà sempre come fornito dalla
» recluta.

» Nel primo caso gli eredi del defunto cambio,
» avran dritto di ricevere il pagamento delle som-
» me esistenti per di lui conto sul gran libro del
» debito pubblico, e presso la tesoreria generale.

» Nel secondo caso tale pagamento sarà fatto a
» lui medesimo in ricevere il congedo per fisica
» inutilità.

Recl. Dandoci al servizio militare per vocazione o bisogno, che sarà di noi quando, per malattie o per età, renduti inabili a proseguirlo?

Gend. Allora con leggi benefiche scende a nostro soccorso la munificenza Sovrana. Quindi possiamo aver diritto alla semplice riforma, al passaggio a' Reali veterani, al congedo col pagamento di un' annata di prest, all' ammessione nella Real casa degl' invalidi, ed alla pensione di ritiro.

Recl. A quali titoli ci è dato conseguire queste varie destinazioni?

Gend. Se l'uomo diventa inabile al servizio prima di aver terminato il suo impegno, gli si

deve un congedo di semplice riforma. È laddove, dopo il licenziamento, mancasse affatto di mezzi di sostentamento, potrà esser allogato in qualche ospizio di beneficenza.

Se lè malattie, o l'età rendono l'individuo non affatto inutile, ma idoneo a destinazione sedentanea può passare ne' Reali veterani, laddove abbia dodici anni di militar carriera, o, rinunziando a questo passaggio, rientrare in famiglia col benefizio di un' annata di prest.

I titoli per essere ammesso nella Real casa degl' invalidi sono:

L' età di 60 anni compiti.

Un servizio effettivo di 40 anni prestato senza interruzione, e senza macchia nel Real esercito; l' esser celibe, o vedovo senza figli.

L' età, e gli anni di servizio sono condizioni, che si dispensano soltanto in favor di coloro, che in attualità di servizio sien divenuti ciechi di ambo gli occhi, o abbian riportato ferite, o fratture, per le quali sien rimasti mutilati o storpî al segno da non potersi procacciar la sussistenza in altro modo.

Giunti all' età di 60 anni ed al 40° anno ed un giorno di servizio si entra nel dritto della pensione di ritiro. Questa pensione è sempre proporzionata agli anni del servizio percorso, e calcolata sulla proporzione di ducati nove al mese pe' primi sergenti; di ducati sei pe' secondi sergenti, e caporal forieri; di ducati quattro e mezzo pe' caporali, e di ducati tre pe' gendarmi.

Quindi dopo 20 anni, ed un giorno la pensione è eguale alla terza parte del soldo suddetto; dopo 25 anni ed un giorno alla metà; dopo 30 anni ed un giorno a due terzi; dopo 35 anni ed un giorno a cinque sesti; dopo 40

anni ed un giorno alla totalità. Il primo soldo, o il primo giorno della percezione del prest fissa l'epoca, dalla quale si contano gli anni di servizio.

E quì ti dirò altra grazia Sovrana a favor nostro. Considerando l'animo munificente di S. M. che le fatiche di un servizio attivissimo, e sovente le ferite che vi riportano i gendarmi accelerano per essi il bisogno del riposo, si è degnata prescrivere che, nel ragguaglio degli anni di servizio prestati in questo corpo, ciascun anno sia calcolato per quindici mesi: benefizio questo che va parimenti calcolato ne' periodi di regolamento voluti per licenziamento con un anno di prest, e pel passaggio a' veterani o agl' invalidi.

E ciò non è tutto. La bontà Sovrana ha voluto altresì, che per gl' individui, i quali eran sotto-uffiziali passando in gendarmeria, e che al momento del ritiro fossero ancora gendarmi, la pensione venga calcolata sul prest di sotto-uffiziali.

Recl. Poco innanti mi avete detto darsi queste pensioni dal così detto *monte di vedove e di ritirati.* Mi sembra dunque che vi abbiano pur diritto le vedove di militari.

Gend. Senza dubbio. Le vedove hanno diritto ad una pensione eguale alla sesta parte del soldo di ritiro de' loro mariti, purchè sien morti dopo 20 anni, ed un giorno di servizio. Tale pensione s' intende accordata durante lo stato vedovile, e col peso di mantenere i figli. La Real Clemenza ha però voluto che il periodo di venti anni di servizio sia dispensato per quelle vedove di militari soltanto, i di cui mariti sieno morti per ferita ricevuta combattendo contro il nemico,

o nell'esercizio della forza pubblica contro i malfattori.

Quando poi la vedova passa a seconde nozze perde la pensione, la quale vien distribuita a porzioni eguali tra i figli maschi fino all' età di 18 anni, e le femmine durante lo stato nubile: queste maritandosi vien loro pagata un' annata della quota, di cui si trovan godendo, oltre le rate già maturate; indi la pensione rimane estinta.

Le pensioni dovendo esser considerate come puramente alimentarie sono esenti in ogni tempo e circostanza da qualunque imposizione o ritenuta, non che da sequestri per credito, purchè questi non derivino da pigione di casa, o da debiti per vitto.

Recl. In qual modo si passa dall' attività del servizio a queste varie destinazioni?

Gend. I congedi per compito impegno di servizio si domandano e si ottengono in ogni semestre. Per la riforma, il passaggio a' veterani agl'invalidi, o al ritiro son d'attendersi per norma generale le riviste annuali.

Pel conseguimento della pensione di ritiro, è necessaria l' esibizione de' documenti voluti dalla legge, e son questi:

Pei militari che passano al ritiro.

1.° Fede di nascita vistata dall'Intendente della rispettiva provincia.

2.° Documento del primo soldo o prest percepito, del quale debb' essere sempre munito ogni militare.

3.° Stato di servizî o filiazione, regolato fino alla data della destinazione al ritiro.

4.° Certificato dell' ultimo prest semplice per

due anni, da rilasciarsi dal Consiglio di Amministrazione del corpo, del quale trovasi facendo parte il sotto-uffiziale e soldato destinato al ritiro.

Per le vedove de' militari morti in servizio attivo, o sedentaneo.

1.° Atto di nascita della vedova vidimato dall' Intendente.
2.° Idem civile ed ecclesiastico, del matrimonio, vistato come sopra.
3.° Permesso del matrimonio.
4.° Stato dei servizî del marito.
5.° Certificato del primo soldo o prest.
6.° Fede vedovile.
7.° Atto di morte del marito, vidimato come sopra.

Per le orfane dei suddetti militari nel caso la madre fosse premorta al marito.

1.° Atto di morte dei genitori, vistato come sopra.
2.° Idem civile ed ecclesiastico del matrimonio.
3.° Permesso correlativo.
4.° Stato dei servizî del padre, o filiazione.
5.° Certificato del primo soldo o prest.
6.° Atto notorio contestante il numero, sesso ed età dei figli superstiti e delle orfane che conservano lo stato nubile; quale documento dev'essere accompagnato dall' atto di nascita di tutt'i figli, e se qualche orfana trovisi maritata dev' esibire l' atto di matrimonio in vece di quello di nascita, e sempre vistati questi atti dall' Intendente.

Per le vedove dei militari al ritiro.

1.° Atto di morte del marito.
2.° Idem di nascita della vedova, vistato ec.
3.° Idem civile ed ecclesiastico del matrimonio, idem.
4.° Permesso correlativo.
5.° Fede vedovile.

Per le orfane dei detti militari nel caso la madre fosse premorta al marito.

1.° Atti di morte dei genitori, vistati ec.
2.° Idem di matrimonio — idem.
3.° Permesso correlativo.
4.° Atto notorio contestante ciò che si è detto per le altre orfane dei militari morti in servizio ed ai sedentanei.

Per le orfane delle vedove dei militari, le quali godevano la pensione vedovile.

1.° Atto di morte della madre, vistato come sopra.
2.° Atto notorio contestante ciò che si è detto per le altre orfane dei militari morti in servizio od ai sedentanei.

Se i defunti militari lasciano vedove di 2.° letto e figli del 1.° letto, o del 1.° e 2.° matrimonio, dovendo la pensione essere ripartita giusta il Real Decreto dei 27 giugno 1817; occorre che nell' atto notorio sieno indicati tutti i figli superstiti con tutti gli atti di nascita e di matrimonio di essi qualunque sieno, e fa d' uopo esibire le fedi del 1.° matrimonio ed il correlativo permesso.

E qui un' avvertenza. Nel corso della vita,

occupati del presente, noi siam sovente spensierati sull' avvenire; gli anni si accumulano; l' età si aggrava, e quando, o renduti inabili al servizio dobbiamo rifugiarci nel riposo, o colti dall' estremo fine, i nostri titoli diventano l'unico patrimonio delle nostre famiglie, quando appunto, nell' un caso o nell' altro si debbe por mano a tutti quei documenti i quali sono indispensabili al conseguimento de' benefizî di legge, allora si viene a scorgere che quei documenti mancano; quindi ne accade la difficoltà, e, per taluni, l' impossibilità di rinvenirli; quindi rimane inefficace il dritto che ne assiste. È questa una imprevidenza imperdonabile, alla quale la bontà superiore, più di noi stessi sollecita del nostro bene, ha inteso por modo con ispeciali disposizioni, che son quelle contenute nell'Ordine dell' Ispezione e Comando che mi fo a leggerti.

Ordine de' 24 luglio 1852.

« Il signor Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della guerra e marina con circolare de' 20 del corrente, 3.° ripartimento, 3.° carico, num.° 315, ha scritto quanto siegue: »

« Questo Real Ministero ha avuto luogo di » convincersi che la causa principale della dif» ficoltà, e forse anche della impossibilità di » accozzarsi dalle vedove ed orfane militari ta» luni documenti, e spesso i più importanti, » prescritti dalla legge a liquidare le rispettive » pensioni di giustizia, consiste nella non cu» ranza degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di » premunirsi di tali documenti essendo in vita, » donde spesso deriva l' ignoranza ne' superstiti » delle indispensabili notizie de' luoghi di na» scita, e della celebrazione del matrimonio,

» non che della percezione del primo soldo, onde
» mettere almeno questa Real Segreteria nella
» via di ricercare di ufizio i documenti inesistenti
» presso i superstiti.

» Che questo Real Ministero vede talvolta, con
» dolore, che le più solerti ed instancabili sue
» cure riescono affatto infruttuose per ottenere tali
» notizie, ed indi i documenti, e che i super-
» stiti rimangono forse con ciò privi di pensione
» di giustizia, attesochè i dettami della legge
« del 3 maggio 1816 sono positivi ed irrepa-
« rabili.

» Che la stessa Real Segreteria ha determinato
» per l' accerto delle liquidazioni anzidette, che
» i Consigli di Amministrazione de' corpi, e per
» gl'isolati la Ispezione delle truppe sedentanee,
» richieggano per conservarsi ne' loro archivî,
» da ciascuno uffiziale, sott' uffiziale, e soldato,
» civilmente ed ecclesiasticamente ammogliato
» con superiore permesso, e con dritto al godi-
» mento del monte vedovile, il rispettivo incar-
» tamento de' documenti dinotati nell' ordine del
» giorno del 29 ottobre 1816, tranne gli ultimi
» da riscuotersi dopo la morte, e ciò non solo
» per rendere più facili e più spedite le liquida-
» zioni delle pensioni di giustizia, ma benanche
» perchè il Ministero possa, mercè le notizie di
» date, di luoghi, e di primi soldi a darsi da'
» militari essendo in vita, prestarsi alla ricerca
» di ufizio di que' documenti, che riuscirebbe dif-
» ficile alle parti di procurarsi con mezzi privati.

» Rimane quindi a cura e responsabilità de'
» Consigli di Amministrazione l' adempimento
» della indicata provvida disposizione. »

« Questa disposizione, aggiunge l' Ispezione e Comando, di saggia antiveggenza, questo ri-

cordo all' adempimento di un dovere che tocca le più care affezioni della vita, avrebbe dovuto andar incontro a quella spontanea e facile osservanza, che derivar dovea dall' interesse individuale. E pure non è così, poichè è frequente il caso, in cui il dritto alle pensioni trova ostacolo nel difetto de' documenti di legge, e quel ch' è peggio non è raro quello di famiglie che per la difficoltà stessa sono inabilitate a conseguire ciò che va dovuto per legge alle vedove ed agli orfani.

Voglian dunque tutti darsi cura di regolare i loro titoli a tempo opportuno, ed i Consigli a richiamare l' attenzione degli spensierati e de' negligenti, e fare quanto è debito da parte loro ».

Recl. Eccoci franchi di servizio. Se volete tenermi la promessa, mi direte in questa giornata qualche cosa della nostra amministrazione.

Gend. E questa sì ch'è molto interessante per tutti. Di fatti, diciamola candidamente fra noi, l' amore del Real servizio, e le nostre buone inclinazioni ci han chiamato alla carriera militare. Ma ognuno deve vivere onestamente del proprio stato.

Guarda primieramente la tariffa de' nostri averi. E badaci bene, giacchè sapendo quel che hai, saprai regolare le tue spese, e non avrai mai alcun rimprovero a fare alla tua economia.

TARIFFA DEGLI AVERI.

GRADI E CLASSE.		PREST GIORNALIERO. Gr.	dec.i	MASSA MENSILE. Duc.	Gr.
FANTERIA.	1.° Sergente . .	46	»	1	50
	2.° Sergente . .	36	»	1	50
	Foriere	32	»	1	50
	Caporale. . . .	28	»	1	50
	Gend. di 1.ª classe	22	»	1	20
	Gend. di 2.ª classe	17	»	1	20
CAVALLERIA.	1.° Sergente . .	53	»	3	30
	2.° Sergente . .	45	»	3	30
	Foriere	40	»	3	30
	Caporale. . . .	32	»	3	30
	Gend. di 1.ª classe	28	»	3	30
	Gend. di 2.ª classe	24	»	3	30

Reel. Fatemi il piacere di darmi qualche dilucidazione sulla tariffa.

Gend. Ti fo in primo luogo rilevare il principio finanziere dell' arma nostra, semplice, preciso, e che rende più di ogni altra facile la nostra amministrazione. La gendarmeria riceve dal Real tesoro tutt' i suoi averi, i quali consistono in *prest* e massa. Il *prest* serve al vitto, la massa alla vestizione. Nell' interna amministra-

zione si forma poi il fondo così detto de' soccorsi straordinarî : e son questi tutt' i cespiti della nostra finanza.

Il *prest* ci vien pagato ordinariamente per quindicina anticipata, e non può essere assoggettato da' nostri superiori a ritenuta, meno che d'ordine superiore per pagamento di quei debiti da noi medesimi contratti, o per disconto derivante da nostre colpe. E vedi in questa severità, con cui i regolamenti guarentiscono il *prest*, uno de' mezzi diretti a sostenere il nostro decoro. Fu pensiere della legge affrancarci dalle privazioni, che sono spesso tentativi al mal oprare. Perciò ci ha assegnato quanto basta a provvedere convenevolmente al nostro sostentamento, e questo assegno non può nè deve essere dissipato o distratto per qualunque motivo, affinchè un mancamento di probità non trovi mai scusa.

Il *prest* serve al vitto, al quale o provvediamo da noi stessi, o in comunanza, a mensa unita che dicesi *ordinario*. E ti assicuro che quest'ultimo metodo merita per tutti i versi preferenza, quando le circostanze il permettono. In fatti se ne ricava primieramente molta economia, e poi si evitano le bettole, di cui mi riserbo a dirti i pericoli.

La massa serve alla vestizione, ed inoltre alla compra del cuojame, all' acquisto de' cavalli, ed alle spese di bardatura. Perciò la massa, dovendo avere una proporzione adattata a questi bisogni, varia di quantità a seconda delle classi, e come sai, è completa quando è arrivata pe' sotto uffiziali e gendarmi a cavallo a duc. 80, pe' sotto uffiziali a piedi a duc. 40, e pe' gendarmi a piedi a duc. 30.

Gl' individui di altri corpi che passano in gen-

darmeria, non avendo massa, ricevono per prima messa di vestiario una somma dalla Real tesoreria in questa proporzione : da primo sergente in sotto i provenienti da' corpi di cavalleria nella gendarmeria a cavallo duc. 40 , quei di fanteria duc. 15, ed ogni nuovo ammesso duc. 8.

Recl. In che modo viene amministrata la nostra massa ?

Gend. Colle norme le più sicure e solenni , proprie a tenerci sempre tranquilli su i nostri interessi. Di fatti, dopo che la religiosa diligenza e sollecitudine superiore ha stabilito le opportune convenzioni per fornirci di vestiario ne' confini della maggior desiderabile economia , noi siam possessori di un documento che c' indica tutto il nostro conteggio in questo ramo. Tal documento è appunto il librello di massa. In esso vien trascritto l'introito, cioè, il prodotto della massa , e l'esito, che è il valore degli oggetti ricevuti , e specificati un per uno. Noti ad ognuno i prezzi , tu vedi bene che non vi può esser luogo a frodi ; vedi pure che il libretto di massa è un *gran libro* per ogni soldato , come quello che gli dà ragione di tutta la sua piccola fortuna.

In ogni semestre generalmente tali libretti vengono da' nostri superiori richiamati , messi in perfetta regola , e quindi a noi restituiti. Se allora vi si scopre qualche sbaglio, è lecito ricorrere a' nostri comandanti per domandare che sia rettificato.

Recl. Penso che quando la massa è arrivata al completo, cessa la parte di assegno sugli averi che serve a formarla.

Gend. No , perchè i nostri bisogni di vestizione sono perenni, e quindi è necessario alimentar sempre questo fondo destinato a provvedervi.

D' altra parte quando la massa è completa, ossia quando è arrivata alle proporzioni che ti ho indicate, allora l'individuo ha dritto al pagamento dell' eccedenza, il quale si effettua in generale nel finir del semestre, quando appunto ciascun consiglio di amministrazione mette in regola i libretti, ed anche, per casi particolari, a seconda di personali bisogni.

Or rifletti che questo beneficio dev' esser pure uno stimolo alla buona condotta, all' economia, ed alla scrupolosa diligenza per la conservazione dell'abbigliamento, poichè quanto meno si spende sulla massa, tanto più presto si giunge a conseguirne il dippiù, ed impiegarlo ad onesti godimenti.

Recl. Quando la massa non è completa, possiam noi farne capitale per altri bisogni, fuori quelli della vestizione?

Gend. Per rigor di legge la massa non deve, nè può servire che a questo solo oggetto. Però nelle circostanze di maggior urgenza, come, per esempio, di qualche grave malattia sofferta e casi simili, non dobbiam diffidare della superiore indulgenza, se abbiam però saputo meritarla co' nostri buoni diportamenti.

Recl. Quando un gendarme vien congedato, o muore, che si fa della sua massa, e del vestiario?

Gend. All' individuo congedato si dà l' una e l' altro. Per colui che cessa di vivere, se fa testamento, si esegue l' ultima di lui volontà; e se muore *ab intestato*, lasciando moglie o figli, padre o madre, il tutto appartiene a questi superstiti. Ed ecco nuovi motivi, onde il gendarme si guardi dallo sciupare il vestiario, e pensi a ben conservare quanto è suo con moderata condotta;

certo essendo di avere in serbo o per sè, o pe' suoi più cari, un picciol peculio.

Conchiudo questo articolo con un' osservazione, la quale, benchè non sia veramente un'osservazione amministrativa, forma però una di quelle utili avvertenze che sono al gendarme indispensabili. La cosa ti sembrerà frivola in sulle prime, ma ti assicuro, per esperienza, che non lo è.

Quando un gendarme è congedato, può aver il suo vestiario in tutto, o in parte ancora in istato di usarsi. Ordinariamente questi oggetti si sogliono vendere ad altri compagni, ed in questo caso vi trovano il loro meglio tanto il venditore, quanto il compratore. Ma laddove ciò non avvenga, e che il congedato porti con sè il suo abbigliamento, perchè logoro o deteriorato, è prudente che non vada poi sbadatamente a venderlo tal quale altrove. Se vuol egli far ciò, deve prima togliere i bottoni, e distruggere ogni ornamento attinente alla divisa del corpo. E sai perchè? perchè un vecchio uniforme passando così, anche senza malizia, di mano in mano, potrebbe alla fine cadere in potere di un malvagio, e servire ad alcun tristo suo disegno. Dì; non potrebb' egli assumer con esso sembianza di agente della forza pubblica?

Nella cavalleria del corpo poi la massa, come ti ho detto, è in una proporzione corrispondente alla compra, e spesa di bardatura del cavallo. E qui una osservazione. Se i gendarmi avesser cavalli di conto regio, addetti, come sono, per istituzione a servizio faticoso ed isolato, anche nel corso della notte, senza uno sguardo continuo d'immediata vigilanza superiore, potrebbe avvenire che, più di se medesimi curanti che degli animali, avesser questi a risentire le conseguenze della negligenza. Ma

proprietarî de'loro cavalli, i gendarmi, stimolati dal proprio interesse, pongono ogni studio a conciliare le cure di buon mantenimento che dessi esigono coll' adempimento de' proprî doveri di servizio, a cui va unita la loro responsabilità.

Recl. È lecito ad un gendarme disfarsi del proprio cavallo?

Gend. Non già. Egli non può vendarlo nè cambiarlo senza l' autorizzazione del Generale Ispettore comandante.

Recl. Come fa un gendarme se perde il suo cavallo?

Gend. Se il cavallo soggiace a morte naturale, deve rimpiazzarlo sulla propria massa: ma se resta ucciso, o inutilizzato in qualche conflitto con gli assassini, il Real tesoro gli accorda una indennità di ducati sessanta; ed in quest' ultimo caso, ad attestar la perdita, si deve compilare un verbale indicante le circostanze della morte, o dell' inutilizzazione dell' animale. Questo atto deve esser formato dal capo del distaccamento e firmato da lui, non che dagl' individui che ne fan parte, e da qualche testimone, se sia possibile. Se poi il gendarme si trovi solo, allora dev' egli medesimo compilare il verbale, e farlo quindi avvalorare dalla firma del sindaco, o dell' eletto, e di qualche perito del luogo, dove è accaduto il fatto, o di quello più prossimo. A questo verbale deve andar unito un certificato dell' intendente, del comandante militare della provincia, e del proprio capitano.

Recl. In che modo si provvede alla sussistenza de' cavalli della gendarmeria.

Gend. Il Real tesoro accorda a questo titolo l' indennità di grana 25. Nella continua mobilità della forza, sarebbe talvolta imbarazzante pel gendarme di provvedere alla sussistenza del suo,

cavallo, nè gli sarebbe agevole trovarla da pertutto, nè in tutt' i luoghi, ed in tutt' i tempi a discreto prezzo. E perciò la legge affida ai Consigli d'Amministrazione la cura di stabilire convenzioni economiche, purchè ridondin sempre a beneficio del gendarme; ma la preferenza dell' uno o, dell' altro modo dipende dalle circostanze.

Recl. Datemi ora qualche chiarimento intorno al fondo di soccorsi straordinarî.

Gend. Gli elementi onde questo fondo si compone tu li hai rilevati dalla nostra Real ordinanza. Qui te li ripeto per andarli esaminando un per uno. Dessi son questi:

1.° Una ritenuta giornaliera sul *prest* dei sotto uffiziali e gendarmi durante il loro arresto, la quale è di grana 15 pe' sotto uffiziali sino a caporal foriere, di grana 13 pei caporali, di grana 10 pei gendarmi di prima classe, di grana 5 per quelli di seconda.

2.° Il prodotto della differenza del *prest* individuale de' sotto uffiziali e gendarmi sospesi da primo sergente in sotto a gendarme di seconda classe, durante la sospensione.

3.° La metà de' prodotti di coazione; spettando l' altra metà agl' individui che vi sono addetti.

4.° I residui de' depositi di massa de' disertori, dedotte le tangenti da soddisfarsi a' corpi ne' quali dovranno continuare il loro servizio, dei condannati, e di quelli morti *ab intestato* senza figli, o mogli, o padre, o madre.

5.° La metà del premio, che i gendarmi possan ricevere nell' assistere alle solennità di Chiese, ed altre funzioni pubbliche, o ai teatri; l' altra metà essendo di loro spettanza.

6.° Il prodotto della vendita del letame, e del cuojo de' cavalli morti.

Recl. Ma perchè un individuo, il quale soffre gli arresti deve soffrire anche una ritenuta. Mi pare che così venga a soggiacere ad un doppio castigo.

Gend. Meglio tu leggi nella istituzione del nostro corpo, e più vi trovi motivi di ammirare la saggezza del legislatore. Senti la ragione di quel che ti sembra un soverchio rigore. Il servizio della gendarmeria è sopra ogni altro faticoso, e lo è tanto più in quanto che non ha mai quasi interruzione. Tu lo vedi che noi passiamo da un disimpegno all'altro, e tutti gravi. Ora dunque non sarebbe difficile di trovare di quei tali che, naturalmente pigri e poco stimolati dall'amor proprio e dall'onore, abbraccerebbero gli arresti come uno stato di riposo, e ne andrebbero anche cercando i motivi, laddove la punizione si limitasse a' soli arresti. Ma unendovisi una ritenuta sul *prest*, la punizione diviene più sentita, e quindi acquista un carattere proprio a metter freno alla svogliatezza, ed a tenere anche gl' infingardi nelle vie del dovere.

Quando un sotto uffiziale è sospeso ragion vuole che non riscuota gli averi dell' impiego temporaneamente perduto. E siccome il Real tesoro prosiegue a pagarglieli per intero, così la differenza che passa fra *prest* di sotto uffiziale, e *prest* di gendarme, si versa nel fondo de' soccorsi.

Recl. Che s' intende per prodotto di coazione?

Gend. Tra i doveri a noi affidati, vi ha quello di proteggere l' esazione delle pubbliche imposte. Chi ricusa o porta indugio nel soddisfarle, manca ai doveri di buon suddito. Quindi la legge ve lo

richiama con mezzi coercitivi, e la gendarmeria è addetta in questo caso a sostenerne l'autorità. In altro luogo ti parlerò del modo di condurci in tal servizio; ma per ora stiamoci alla parte finanziera. Il lucro di coazione è quella retribuzione che deve pagare il debitore moroso finchè non abbia soddisfatto il suo debito verso l'erario Regio. Questa retribuzione è ordinariamente di carlini due al giorno. Quando poi si tratta di sequestri, essa è maggiore, secondo gli ordinamenti de'giudizî civili. Or la metà di questi introiti spetta al gendarme che esercita tal servizio, e l'altra metà si versa nel fondo dei soccorsi straordinarî per mezzo de' nostri superiori.

Recl. Eccoci dunque per questo verso in un servizio molto delicato.

Gend. Certo; è un delicatissimo servizio, il di cui esatto adempimento si affida alla onestà, alla fede personale. Questo cespite, dalla primitiva riscossione de' suoi elementi, passa man mano nei comandi delle compagnie, e quindi converge e ferma i suoi introiti collettivi nelle casse de' nostri Consigli di Amministrazione. In questo suo corso la sua guarentia sta nelle cure tutelari di ciascuno e di tutti, nella sicurezza delle vie che attraversa, nella probità di quante son le mani che ne conducono la gestione. Parliam solamente di noi, su cui intendiamo e dobbiamo arrestar lo sguardo.

Il servizio di coazione è un di quelli che il gendarme adempie solo: attese le norme onde va regolato, attese le condizioni, nelle quali è ristretto, e che non possono sottrarre alla cognizione superiore nè l'impiego del tempo, nè il dritto e la proporzione degl' introiti, non è facile al gendarme cui tal servizio va affidato, smarrir le vie del dovere, quando anche vi fosse sventuratamente

tentato. Ma il sentimento di venalità, la cupidigia, e, dirò pure, il bisogno sfidano talvolta gli ostacoli, e saltano a piè giunti sul pericolo. Ecco il perchè in questo servizio, come in ogni altro, il nostro pensiere si deve ripiegare nella coscienza, ed attingervi quei sensi di rettitudine, di lealtà, di onore, che aborrono da ogni colpa. Saremo lieti, saremo sempre tranquilli in coscienza, ed in responsabilità, quando potrem presentare a' superiori le nostre mani pure di macchia, non lordate da basse frodi.

E se alla coscienza abbisognasse un freno, ti fo osservare che un fraudolento profitto sarebbe un cattivo calcolo, una vera cecità, perchè a fronte, come ti dicevo, delle regole di questo servizio, e di quello sguardo severo, di quella diligente vigilanza con che i superiori pongono studio ad esaminare i più minuti particolari di questa parte dell' amministrazione, a raggranellare scrupolosamente ogni frazione d'introito, vedi bene che se un gendarme mancasse, dalla colpa alla scoperta non passerebbe che brevissimo spazio; ed allora? Il colpevole non isfuggirebbe al castigo, e col castigo all'onta.

E questo rigore di vigilanza ha la sua potente ragione, imperocchè hai da sapere che in tutti gli altri corpi vi ha un così detto *assegno di mantenimento*, che è fra le spettanze dovute dal Real tesoro, e si aggravano su questo cespite tanti piccioli bisogni della truppa, che sarebbe superfluo ridirti. La gendarmeria non gode di questa spettanza, ma vi supplisce il fondo de'soccorsi, col quale è d'uopo che si provveda a cento bisogni ordinarî e straordinarî che tu man mano andrai vedendo in mezzo al generale ordinamento del nostro corpo.

E vi ha dippiù: nella ragion delle ricompense, che superiormente scendono a premio di quei no-

stri servizî, i quali, han certo valore degno di special considerazione, sovvienti averti io detto esservi pure le rimunerazioni pecuniarie, e posso aggiungerti esser queste le più frequenti: or tali rimunerazioni si attingono al fondo de' soccorsi straordinarî.

Ed in fine in tutte le nostre sventure, nelle imprevedute emergenze della nostra vita, la considerazione superiore vien sempre soccorrevole verso di noi, ed è il fondo di cui parliamo che porge al sentimento, alla generosità superiore il modo di aiuto.

È dunque nelle convenienze, nella delicatezza e nella responsabilità di tutti tale una lealtà nel maneggio di questo fondo che rimuova gl'ingiusti giudizi, e riduca al silenzio la temerità e la maldicenza.

Recl. Che s'intende per depositi di massa dei disertori, condannati, e morti *ab intestato.*

Gend. Distinguiamo ben queste categorie. Un gendarme che si disonora fino al punto di disertare non può più rientrare nel corpo; egli ne è divenuto per sempre indegno. A suo luogo ti parlerò più a lungo di tutta la gravità di questo reato e delle sue conseguenze. Per adesso diciamo quanto fa al nostro assunto amministrativo. Il disertore deve dunque passar a servire in altro corpo, sia di fanteria, sia di cavalleria.

Quando un gendarme commette un reato ed è sottoposto a giudizio, la sua massa non è più per lui disponibile, ma resta in deposito; ed all'esito del giudizio, o risulta innocente e riacquista su quella la pienezza del suo dritto, o è condannato, e si versa nel fondo de' soccorsi. Bada bene però che, per riacquistar la massa, è d'uopo che l'imputato non riporti condanna di sorta

alcuna, e sia riabilitato colla sanzione del *costa che non è colpevole*.

In fine la massa di quell'uomo che muore senza far testamento, e senza lasciar moglie, figli, o genitori, si versa nel fondo medesimo.

Queste restrizioni nel loro ordinamento complessivo sono una esigenza amministrativa, una necessità di legge, imperocchè se un disertore, se un condannato, se chi muore, invece di lasciar crediti, lasci debiti alla massa, allora il fondo de' soccorsi deve ripianarli. Or vedi bene che se questi esiti non avessero un compenso di equilibrio, in breve il fondo de'soccorsi sarebbe esaurito a danno dei buoni per la colpa de' cattivi.

Mi astengo dal parlarti degli altri cespiti di questo fondo, giacchè son tali da non esigere veruna spiegazione.

Recl. Ho bisogno di qualche parola sul nostro armamento.

Gend. L' armamento vien somministrato dalla sala di armi, ed è la dotazione del corpo; noi non ne abbiamo che l' uso.

Recl. E se un gendarme perde le sue armi in parte o in tutto, come si rimpiazzano?

Gend. Se la perdita derivi da negligenza o da colpa qualunque del gendarme, come, per esempio, se smarrisca le sue armi per ubbriachezza, se le abbandoni per dimenticanza, se venga disarmato per viltà, allora dev'egli pagarle sulla propria massa. Ma se poi la perdita sia l'effetto di un avvenimento di servizio, come se, per esempio, ciò accade nel passaggio di un fiume o in un naufragio, o nell' atto di perseguitare un delinquente, allora il rimpiazzo vien somministrato dalla sala d'armi, previe le debite formalità.

Recl. Se non si perde l'arma intera, ma un pezzo di essa o che si rompa, in che modo vi si provvede?

Gend. Si procede anche in tal caso collo stesso principio di giustizia; ma con questa differenza, che se il danno è derivato da circostanze di servizio, il riatto si esegue a carico del fondo dei soccorsi straordinarî, e se per colpa del gendarme, ne subisce egli il pagamento sulla massa.

Infine la norma medesima è applicata per la munizione da guerra, di cui vengon somministrati sessanta tiri ad uomo nella fanteria, e trenta nella cavalleria.

Ed in fatto di armamento, prendi pazienza che io ti ripeta un ordine della Ispezione e Comando che attesta sempre quella previdenza tutelare con che invigila i nostri interessi.

« Il modo di provvedere alle riparazioni di ar-
» mamento è fissato dall'ordinanza dell' ammini-
» strazione militare. Se un pezzo di arma si per-
» de o si rompe per negligenza dell'uomo, egli
» ne subisce il pagamento. Se ciò poi avviene
» per legittime cause di servizio, vi si fa fronte
» col fondo de' soccorsi straordinarî. Alla gior-
» nata e di frequente questa Ispezione e Coman-
» do provvede a tali casi sulle rimostranze dei
» consigli di amministrazione; locchè dà a ve-
» dere che si porta da' capitani, e superiori lo-
» cali quella vigilanza ed attenzione che verso le
» armi è necessaria per esser tenute in istato di
» servizio.

» Ciò non ostante non son rare le doglianze
» de' congedati, e di quei che son tramutati di
» destinazione per carichi derivanti da pretese
» deteriorazioni or di un'arma or di un' altra.
» Questi carichi restano ignoti a' consigli di am-

» ministrazione, ed agli uffiziali, e fan parte di
» quegl' inferiori conteggi orali, ne' quali la ma-
» lizia può profittare talvolta dell' ignoranza de'
» congedati nella parte regolamentaria.

» Per evitare questo inconveniente, e prenden-
» do in considerazione che i riatti delle armi si
» fanno appena ne sorge il bisogno, e che se av-
» venisse altrimenti esse resterebbero inutili nelle
» mani degl' individui, rimane stabilito che un'in-
» dividuo nell' esser licenziato, o tramutato non
» deve soffrir carico per riatto di armi. Sola-
» mente nel caso, che devesi guardar come raro, in
» cui un individuo all' istante di esser congedato
» o cambiar destinazione presentasse le sue armi
» con qualche deteriorazione avvenuta nel breve
» periodo de' giorni successivi all' ultima rivista,
» è lecito di fargli il carico del riatto, ma per le
» cure del rispettivo consiglio di amministrazione,
» a cui il comandante la compagnia o squadrone
» di cui fa parte, dovrà far tenere un verbale in
» regola del danno rinvenuto nell' arma. L' arma
» o il pezzo d' arma resi inutili, e di cui l' indivi-
» duo paga il valore, debbono esser depositati in
» magazzino per poi alla rivista annuale d' Ispet-
» tore farsene l' uso che meglio converrà. Tutto
» ciò deve essere specificato nel verbale, del pari
» che al tergo del congedo con apposita nota fir-
» mata dal consiglio se l'uomo è licenziato, o nelle
» carte di passaggio se cambia destinazione. Una co-
» pia di questi verbali dev'essere rimessa a questa
» Ispezione e Comando, a misura che il caso si
» verifica, ed un' altra dev'essere scrupolosamente
» conservata, come documento giustificativo, da'
» consigli di amministrazione per esibirla all'epoca
» sudetta, quando si dovrà provvedere sull' uso
» delle armi o pezzi di armi inutilizzate. Ed ag-
» giungo: 1.° che d' ogg' innanzi debbasi negli

» aggiusti apposti dietro a' fogli di congedo spe-
» cificare che al congedato non si è fatto alcun
» carico per riatto di armi ; 2.° che il conge-
» dato stesso debba fare una dichiarazione in que-
» sti medesimi sensi, da lui firmata, se sappia
» scrivere, o diversamente crocesegnata in pre-
» senza di due sotto-uffiziali che la firmeranno,
» e munita del visto del capitano della compa-
» gnia. Questa dichiarazione sarà rimessa all'Ispe-
» zione e Comando.

» È altresì vietato di far simili carichi sulle masse
» de' trapassati. Perciò, riposando sulla fede dei
» consigli, mi basterà in ogni circostanza siffatta
» una loro apposita assicurazione dell'adempimen-
» to di quest' ordine.

Recl. Ditemi qualche cosa circa a' nostri quartieri.

Gend. La gendarmeria deve avere caserme in tutte le sue stazioni, e quella a cavallo con scuderie corrispondenti. Tanto gli edifizî per queste caserme, quanto gli oggetti di casermaggio vengono somministrati dalle provincie rispettive, cioè, i letti, il mobilio pe' sotto uffiziali e gendarmi, gli utensili pel servizio e per la nettezza de' quartieri medesimi.

Agl'individui ammogliati si somministrano i letti a due piazze.

In generale, i *paglioni* ed i *traversini* si debbono lavare in ogni sei mesi, le coperte di lana in ogni anno: i lenzuoli debbono esser cambiati in està ogni quindici giorni, e nell' inverno ogni venti, finalmente la paglia ne' *traversini*, e nei *paglioni* deve cambiarsi ogni tre mesi.

Le *degradazioni*, quando non derivano da un regolare consumo, restano a responsabilità del corpo, e quindi degl' individui.

Se parte una brigata, ed è rimpiazzata da un'al-

tra, quella che succede prende la consegna della caserma e del mobile di casermaggio: diversamente se ne fa la consegna al sindaco. Mancandosi a questo dovere, il capo della forza rimane responsabile di tutte le mancanze, o deteriorazioni avvenute per incuria. E sappi che ho veduti capi di brigata, i quali, per aver negletto questa formalità, sono stati astretti al pagamento degli oggetti non consegnati dopo anni, e quando meno sel pensavano.

Noi non dobbiamo aver comuni le caserme con altra truppa, e questa disposizione ha la sua ragione di servizio, quella, cioè, di non porre a risico, con tal comunanza, quella riserba da cui dev' essere circondato il servizio della gendarmeria.

Son queste le ordinarie spettanze del corpo. Vi ha però di que' casi, ne' quali possiamo aver dritto a qualche emolumento, o indennità individuale. — Ma è tardi, e siam presso all' ora della chiamata; a domani.

Recl. Quali sono quegli individuali emolumenti, di cui mi avete fatto cenno jeri?

Gend. Son quelli, de' quali i nostri anni di servizio, qualche personale circostanza, e talvolta le nostre medesime incumbenze ci possono mettere in dritto di godere.

Ti parlerò dapprima di quegli emolumenti, che hanno la denominazione di *soprappiù di prest.* Questo soprappiù abbraccia ciò che taluni individui godono per Sovrana grazia speciale, come son quelli provenienti dall' esercito di Sicilia, il soprassoldo per gratificazioni straordinarie annesse alle medaglie di onore, per anzianità di servizio, o per qualunque altra Sovrana concessione.

Recl. Con qual titolo si acquista dritto al soprassoldo per anzianità di servizio?

Gend. Ascolta le provvide disposizioni di legge in proposito.

« Art. 1.° L'anzianità di servizio, che dà
» dritto al soprassoldo per ogni sotto uffiziale da
» primo sergente inclusivamente in sotto, ed ogni
» tamburo, piffero, trombetta, artefice, e sol-
» dato, sarà divisa in tre periodi, i di cui ter-
» mini, compensi, e distintivi sono dettagliati
» nello annesso regolamento.

» Art. 2.° Volendo inoltre vieppiù incorag-
» giare le virtù militari, e dare un premio a
» coloro che dopo essersi renduti meritevoli dei
» distintivi corrispondenti agli enunciati tre pe-
» riodi, proseguano con lode i di loro servizî,
» instituiamo una medaglia di onore in ricom-
» pensa di venticinque anni di servizio effettivo,
» senza interruzione, e senza macchia. Tale me-
» daglia sarà di bronzo, avrà sul diritto il bu-
» sto della Nostra Real Persona in mezzo a tro-
» fei militari, e sul rovescio la leggenda *Lode-*
» *vole servizio militare di venticinque anni*, e
» vi si corrisponderà il compenso di un grano
» di più al giorno delle grana due fissate pel
» terzo periodo.

» Questa medaglia dopo la morte del posses-
» sore dovrà essere restituita a cura dei Consi-
» gli di amministrazione dei corpi e dei coman-
» danti delle piazze, per rimaner depositata nella
» Real casa degl'invalidi, attaccata ad una ta-
» voletta, nella quale si leggerà il nome del mi-
» litare, che l'abbia posseduta.



REGOLAMENTO

Sull' anzianità di servigio del Reale esercito.

CAPITOLO I.

Periodi, che stabiliscono l'anzianità di servigio.

» §. 1.° Da ora innanzi l'anzianità di servigio » nel Reale esercito, sarà stabilita in tre periodi:

» Il primo dopo dieci anni di servigio effetti- » vo, consecutivo, ed attivo sotto le bandiere;

» Il secondo, dopo quindici anni di egual » servigio.

» Il terzo, dopo venti anni, come sopra.

» §. 2.° Avranno diritto a tali periodi di an- » zianità tutt' i sotto-uffiziali da primo sergente » inclusivamente in sotto, i soldati, pifferi, trom- » bette, artefici, e tamburi di ogni arma, che » avranno compiuti, nel modo suddetto, gli anni » di servigio di sopra stabiliti.

» §. 3.° Cominceranno tali periodi di anzianità » dal giorno, in cui sono registrati nella matri- » cola del corpo.

» §. 4.° Tanto i sotto-uffiziali e soldati, che » rimangono volontariamente per un secondo im- » pegno, quanto coloro che si ringaggiano, » avranno diritto ai periodi di anzianità.

» §. 5.° Per tutti i corpi indistintamente, sia » che il primo impegno di leva abbia la durata » di anni cinque, sia di anni otto, come nella » cavalleria, nei corpi facoltativi, nella gendar- » meria, e per gli arrolamenti volontarî; il pri- » mo periodo di anzianità si acquista sempre de- » voluto il decimo anno di servigio effettivo, con-

» secutivo ed attivo sotto le bandiere. Non sono
» perciò considerate in questi tutte le concessio-
» ni di aumento di servigio preveduto dalla legge
» del 3 maggio 1815.

» §. 6.° Il tempo del servigio, che si presta
» ne' corpi del regal esercito, come cambio di
» altra recluta, deve essere escluso, senza per
» altro produrre interruzione, potendosi cumulare
» gli anni antecedenti, che si è prestato servigio
» per proprio conto, sia per impegno di leva,
» sia per ingaggiamento volontario, con quello
» che si continua a prestare dopo terminato il
» servigio come cambio.

» §. 7.° Nel percorrere il tempo di servigio,
» che dà diritto ai periodi di anzianità, non vi
» dovrà essere interruzione, nè per congedi as-
» soluti, nè per degradazioni, nè per diserzio-
» ni, nè per condanne. Coloro però, che, dopo
» un giudizio, sono messi in libertà provvisoria,
» o assoggettati a più ampla istruzione, quando
» non vi rimanga luogo ad ulterior procedimen-
» to, non soffriranno interruzione di servigio.
» Neppure la soffriranno coloro, che fossero
» temporalmente sospesi dal proprio grado.

» §. 8.° Il servigio, che si presta nei corpi se-
» dentanei del regal esercito, come Real corpo
» dei veterani, sezioni di veterani della Real
» gendarmeria, compagnie di deposito di arti-
» glieria, compagnie di dotazione, ed in qua-
» lunque altro impiego sedentaneo, non dà di-
» ritto a' periodi di anzianità. Però i sottuffiziali
» e soldati, che dall'attività passeranno in essi,
» e che si fanno in seguito ritornare all'attività,
» cumuleranno pei periodi di anzianità, il tempo
» anteriore col posteriore, che avranno servito
» attivamente.

» §. 9.° Gl'individui, che, trovandosi sottopo-

» sti a condanne di galera, presidio; o reclu-
» sione, sono abilitati al servigio militare, non
» potranno acquistare diritto a' periodi di anzia-
» nità pel tempo, che avrebbero dovuto percor-
» rere in espiazione di pena. Terminato tal tem-
» po, e continuando a servire lodevolmente, co-
» minceranno d'allora ad acquistare diritto ai
» periodi suddetti.

» §. 10.° Coloro, i quali sono condannati ad
» una pena civile qualunque, e per grazia spe-
» ciale del Re ne ottengano la commutazione in
» aumento di servigio militare, neppure avranno
» diritto, durante tal tempo, a' periodi di anzia-
» nità; ma dal giorno che saranno usciti da sì
» fatta posizione, cominceranno ad acquistar di-
» ritto ai periodi di anzianità.

» §. 11.° Ai sotto-uffiziali degradati non sarà
» contato il tempo anteriore, che dava diritto ai
» periodi di anzianità, sino al giorno inclusivo
» della degradazione.

» §. 12.° I sotto-uffiziali e soldati, che passano
» da un corpo all'altro del Real esercito, col
» medesimo grado ed attività, cumuleranno pei
» periodi di anzianità tutti gli anni di servigio
» passati nei differenti corpi.

» §. 13.° I sotto-uffiziali e soldati in abuso di
» permesso, o che non siensi recati a tempo
» debito alle bandiere, qualora sieno riabili-
» tati con la espressione senza interruzione di
» servigio, non soffriranno deduzione di tempo
» per periodi di anzianità, ancorchè la reale abi-
» litazione non portasse la concessione delle com-
» petenze in denaro.

» §. 14.° Non danno diritto a' periodi di an-
» zianità le riammissioni al servigio, dopo con-
» gedo assoluto.

CAPITOLO II.

Compensi, che si attribuiscono ai tre periodi di anzianità, e modo di farvi diritto.

» §. 1.° Ai tre periodi di anzianità, come
» sopra stabiliti, sono assegnati i seguenti com-
» pensi.
» Dopo dieci anni ed un giorno di servigio,
» nel modo di sopra descritto, è assegnato il
» compenso di un grano il giorno;
» Dopo 15 anni ed un giorno, sarà di grana
» uno e mezzo il giorno,
» E dopo venti anni ed un giorno, sarà di
» grana due il giorno.
» §. 2.° La liquidazione sulle riviste, sarà fatta
» per giornate, da cumularsi col prest nelle se-
» guenti posizioni:
» 1.° Ai sottuffiziali da primo sergente in-
» clusivamente in sotto, soldati, pifferi, tam-
» buri, artefici, e trombette presenti in tutte le
» posizioni;
» 2.° Agli assenti con permesso, o regal
» licenza, col godimento degli averi, purchè
» rientrino a tempo debito;
» 3.° A quelli negli spedali militari, o ci-
» vili, o nelle case dei matti.
» Che perciò non dovranno goderne tempo-
» ralmente.
» 1.° Gli assenti con permessi, o reali li-
» cenze, senza averi;
» 2.° Gl'individui sotto giudizio, i quali
» per altro ne avranno il richiamo, ove fossero
» assoluti come innocenti, del pari che quelli
» rimasti in libertà provvisoria, o sotto più am-
» pla istruzione, allorchè rimarranno liberi da
» tal posizione.

» 3.° I sotto-uffiziali sospesi dal loro grado
» per sentenze.
» §. 3.° Si perde poi definitivamente.
» 1.° Per promozione ad ajutante sottufizia-
» le, o ad uffiziale;
» 2.° Per condanne criminali, o per quelle
» che infliggono aumento di servigio, o puni-
» zione coi servigî ignobili;
» 3.° Per degradazioni da sotto-ufiziale a
» semplice soldato;
» 4.° Per interruzione di servigio causata
» da diserzione.
» 5.° Per congedo assoluto coll'onore del-
» l'uniforme o senza.
» 6.° Per ritiro con pensione, o per passag-
» gio agli invalidi.
» §. 4.° I sotto-uffiziali e soldati, che avesse-
» ro acquistato periodi di anzianità, e rimanes-
» sero quindi a servire come cambî, continue-
» ranno a godere del compenso, di cui erano
» in possesso.
» §. 5.° I sotto-uffiziali, e soldati, che pas-
» sano dalla attività ai veterani, nelle com-
» pagnie di deposito di artiglieria, nelle sezioni
» dei veterani di gendarmeria, nelle compagnie
» di dotazione, e nelle piazze, o in qualunque
» altro impiego sedentaneo, qualora si trovas-
» sero già in possesso di compensi per periodi
» di anzianità, continueranno a goderne.
» §. 6.° I sotto-uffiziali, e soldati che al mo-
» mento della pubblicazione del presente regola-
» mento si trovassero godendo il compenso del
» secondo periodo di anzianità in grana due il
» giorno, per aver compiuto, secondo l'antico
» sistema l'anno diciottesimo di servigio, conti-
» nueranno a riceverlo.
» §. 7.° Per istabilirsi il dritto a' periodi di

» anzianità, dovranno precedere le formalità se-
» guenti:

» I capitani delle rispettive compagnie, al mo-
» mento che uno, o più individui delle medesime
» avranno compiuti gli anni dieci, quindici, e
» venti di servigio attivo senza interruzione, for-
» meranno uno stato nominativo di essi, in tre
» esemplari, con la indicazione del numero del
» ruolo annuale, di quello della matricola, del
» grado, e del giorno dell' entrata al servigio. In
» piedi di tale stato, i capitani dichiareranno di
» avere tali individui servito gli anni, che danno
» diritto ai sopraccennati periodi, e vi apporranno
» la loro sottoscrizione. L' incaricato dei ruoli,
» dopo aver verificato lo stato con la matricola,
» vi apporrà il suo visto e verificato, e ne farà
» l' invio allo Ispettore d' armi. Questi, mediante
» le matricole, e gli altri registri, che tiene presso
» di sè, si assicurerà che il compenso per anzia-
» nità di servigio sia effettivamente dovuto, ap-
» porrà la sua approvazione sopra tutti e tre gli
» esemplari dello stato suddetto, dei quali ne in-
» vierà uno al ministro della guerra e marina per
» dare gli ordini corrispondenti all'Intendenza ge-
» nerale dell' Esercito, onde il commissario di
» guerra incaricato dei ruoli possa portarlo nella
» prima mensuale rivista; rimanderà l' altro al
» Consiglio di amministrazione del corpo, e ri-
» terrà il terzo pel corredo degli archivi della
» Ispezione.

CAPITOLO III.

Distintivi, che fanno rilevare i periodi di anzianità.

» §. 1.° Ciascun periodo di anzianità sarà indi-
» cato da un distintivo di lana, o cotone da por-
» tarsi da tutti i sotto-uffiziali, (esclusi gli aiu-
» tanti e portabandiere) da soldati, pifferi, trom-
» bette, e tamburi di tutte le armi, sul braccio
» sinistro, a forma di angolo acuto al di sopra
» del gomito.
» §. 2.° La lunghezza e larghezza di tali distin-
» tivi sarà quella del modello approvato da S. M.
» §. 3.° La distanza fra un distintivo e l'altro
» ne' tre periodi percorsi, sarà quella stessa, che
» ora distingue i gradi de' sotto-uffiziali.
» §. 4.° Il colore dei suddetti distintivi sarà ros-
» so sopra tutti gli uniformi del Reale esercito,
» meno sugli uniformi di colore rosso, su de'quali
» si porteranno di lana gialla, o di cotone bianco
» secondo gli alamari, o le allacciature, che si
» trovano negli uniformi stessi. Tali distintivi si
» porteranno benanche sopra i cappotti de' corpi
» del Real esercito, ma non si porteranno nè su i
» cappotti della cavalleria, nè su quelli della gen-
» darmeria a cavallo, e dell' artiglieria a ca-
» vallo.
» §. 5.° I sotto-uffiziali e soldati, che nel mo-
» mento della pubblicazione del presente regola-
» mento si trovassero in possesso delle grana due
» dell'antico secondo periodo di anzianità, per aver
» terminato l' anno diciottesimo di servigio, non
» metteranno il terzo nuovo distintivo, se non do-
» po aver compiuto l' anno ventesimo.
» §. 6.° I sotto-uffiziali e soldati, che passano
» o al ritiro, o agl' invalidi, trovandosi insigniti

» dei distintivi de' periodi di anzianità, continueranno a portarli, benchè decaduti dal diritto ai compensi.

» §. 7.° I soldati insigniti dei distintivi come sopra stabiliti, riceveranno dalle sentinelle gli onori come sotto-uffiziali.

» §. 8.° I soldati decorati come sopra, saranno esenti da pene afflittive per gastigo di disciplina, che dovrà essere convenientemente commutato.

» §. 9.° Le guardie del Corpo a piedi avranno i distintivi, come tutti gli altri corpi attivi.

CAPITOLO IV.

Medaglia di onore.

» §. 1.° Per ottenersi la medaglia di onore instituita con l'articolo 2.° del Real decreto della data di oggi, ne sarà fatta la proposta dal Consiglio di amministrazione de' corpi, la quale riguardando lodevole servigio militare, dovrà essere trasmessa per la gerarchia del Comando dei corpi ai rispettivi Ispettori. In appoggio della medesima dovrà esservi l'estratto della matricola, certificata dallo incaricato dei ruoli, vidimata dal consiglio di amministrazione del corpo, ed approvata dall' Ispettore d' armi.

» §. 2.° La proposta anzidetta colla petizione sarà inviata dall'Ispettore dell'arma al ministro segretario di Stato pel dipartimento della guerra, il quale prenderà per la concessione, gli ordini del Re. L'interessato ne sarà cerziorato con ministeriale a lui diretta, che gli servirà di brevetto.

» §. 3.° Quest' onorevole distintivo si porterà attaccato al lato sinistro del petto con un nastro

» di colore arancio forte, largo un pollice e mezzo
» a norma del disegno.
» §. 4.° I sotto-uffiziali, che lo avranno ottenuto,
» continueranno a portarlo nel modo stesso anche
» dopo essere stati promossi al grado di aiutante
» sotto-uffiziale, o di uffiziale, per dimostrare con
» quella marca distintiva, di aver percorsa lun-
» ga, e lodevole carriera nel nobile mestiere
» delle armi.
» §. 5.° Il modo d' insignire gl' individui del
» Real esercito della prefata medaglia di onore,
» sarà lo stesso di quello indicato nello articolo 3.°
» capitolo 2.° della ordinanza di piazza, sugli
» onori e le cerimonie.
» §. 6.° I militari di qualunque grado, che por-
» teranno sì fatto distintivo, riceveranno gli stessi
» onori militari, che si rendono a coloro, i quali
» sono insigniti delle altre medaglie dei Reali
» ordini.
» §. 7.° I militari di grado inferiore, ed anche
» a grado eguale, non decorati di tal medaglia,
» saranno tenuti al saluto, incontrandosi con quelli
» che ne sono insigniti.
» §. 8.° Egualmente che gl'insigniti dei periodi
» di anzianità, i soldati decorati della medaglia
» di onore, anderanno immuni da pene afflittive
» per gastigo di disciplina, che dovrà anche es-
» sere convenientemente commutato.
» §. 9.° I sotto uffiziali e soldati decorati della
» medaglia suddetta, infino a che non saranno
» promossi ad aiutanti sotto-uffiziali, o ad uffizia-
» li, goderanno dell' emolumento di grana tre il
» giorno, comprese in esso le grana due del terzo
» periodo.
» §. 10.° Si perderà la medaglia di onore per
» qualunque condanna, che dia luogo ad essere
» sciolto dal cingolo militare.

Recl. E quando i titoli ci favoriscono, che dobbiam fare per conseguire questi benefizî di legge?

Gend. Il pensiere di renderci giustizia è affidato, siccome hai inteso, a' nostri superiori; e però sono i nostri capitani, i quali, consci delle prescrizioni di legge, ed al tempo stesso consapevoli, poichè la nostra carriera militare è sotto il loro sguardo, del tempo in cui pe' nostri anni di servizio possiamo aspirare a' favori che ce ne derivano, si dan cura di compiere le debite formalità, e dar corso a' lavori di rito. Ascolta in proposito due ordini dell' Ispezione e Comando del corpo.

1.° « Avviene sovente che gl'individui della gen-
» darmeria entrati pe' loro anni di servizio nel
» loro dritto a' periodi di anzianità, non van com-
» presi negli Stati di assiento. Laonde ne deri-
» vano giusti lamenti individuali, bisogno di ri-
» mostranze al Ministero della guerra, di richia-
» mi presso le Reali officine, e mille controversie
» in somma, nelle quali appare questo fatto; la
» negligenza.

» Io richiamo quindi a rigorosa osservanza le
» disposizioni contenute nell' art. 100 dell' ordi-
» nanza amministrativa militare, confermate dal
» Sovrano regolamento de' 25 dicembre 1834,
» cap. 2.°, paragrafo 7.°, e significo che, verifi-
» candosi d' oggi innanti una delle indicate omis-
» sioni, il capitano della compagnia o dello squa-
» drone, cui apparterrà l' individuo non compre-
» so, malgrado il proprio dritto, negli Stati di as-
» siento, verrà obbligato a pagargli il corrispon-
» dente soprappiù di averi dovutogli per periodo
» di anzianità ».

2.° « Il signor Direttore del ministero della guerra e marina, con ministeriale dei 27 settembre

1845, 4.° ripartimento, 1.° carico, num. 5760, mi ha scritto quanto siegue : »

» Giusta l' articolo 100 dell' ordinanza ammi» nistrativa militare, e secondo il paragrafo 7.° » del capitolo 1.° del Sovrano regolamento dei » 23 dicembre 1834, al momento che gl' indivi» dui dei corpi del Real esercito compiono gli » anni dieci, quindici, e venti di servizio atti» vo, i capitani delle rispettive compagnie deb» bono formare gli stati di assiento pel diritto » ai periodi di anzianità.

» Spesso però si è finora verificato di essersi » tali stati formati con un rimarchevole attrasso, » locchè ha dato luogo ad un contenzioso.

» Premesso ciò questa Real segreteria, nella » mira non solo del ben essere del soldato, ma » benanche della regolarità del servizio, ha sta» bilito per massima.

» 1.° Rimane fissato il perentorio di mesi tre » per la formazione degli stati di assiento di co» loro che acquistano diritto ai diversi periodi di » anzianità di servizio, computandosi tale peren» torio dal giorno in cui l' individuo abbia com» piuto gli anni di servizio voluti dalla legge.

» 2. Scorso tal termine, non si dovranno fare » in rivista richiami di periodi di anzianità per » l' epoca precedente al giorno in cui dal Ge» nerale Ispettore saranno diffinitivamente ap» provati gli stati di assiento, e lo ammontare » dell' assegno che sarebbe spettato all' individuo » dovrà cedere a carico di chi avrà dato luogo » al ritardo.

» Questo inadempimento, aggiunge l' Ispezione » e Comando, ed altri di simil natura che pre» sentano altri stati di assiento danno a divedere la » poca diligenza con che in generale i capitani » tengon di mira per questo verso i titoli dei pro-

» prì dipendenti, e la compilazione dei lavori analoghi. Rendendo dunque or noto il provvedimento primitivo disposto dal ministero della guerra, spero che serva di rigorosa avvertenza a far che non si ripetano siffatte omissioni. »

Recl. E quali sono le gratificazioni dovute per altri nostri titoli?

Gend. Ogni sotto uffiziale, il quale vien promosso ad uffiziale riceve dal Real tesoro una indennità di duc. 24, che serve ai suoi primi bisogni di vestizione.

Ogni sotto uffiziale o gendarme, il quale viene chiamato per testimone da un consiglio di guerra, riceve, oltre all' imbarco franco, se deve passare il Faro, una gratificazione di viaggio del terzo del *prest* da 51 a 100 miglia, della metà del *prest* da 101 miglio in sopra.

Questa gratificazione è accordata pe' soli giorni di viaggio e d' imbarco, e non già per quelli di permanenza nelle residenze dei Consigli di guerra. Questo emolumento si anticipa dalle casse sul fondo de' soccorsi straordinarî.

Ogn' individuo che arresta un disertore riceve dal Regio erario una gratificazione di duc. sei. Per tal pagamento occorre un verbale.

Se il disertore non vada soggetto a giudizio, ma resti punito dalla sola disciplina del corpo, il corpo stesso deve pagare la gratificazione a' catturanti.

Un individuo cui si dà il congedo, laddove debba passare il Faro o ritirarsi nelle Calabrie, ha titolo all' imbarco franco.

Un sotto uffiziale o gendarme, che passa al ritiro, riceve a titolo di gratificazione un mese di *prest*.

Recl. Dopo questo ragguaglio delle nostre com-

petenze ordinarie, e degli straordinari emolumenti, ditemi se il godimento delle une e degli altri resti invariabile, qualunque sieno i cangiamenti della nostra condizione.

Gend. No certamente. Le nostre spettanze prendono proporzione a seconda delle condizioni nelle quali possiamo trovarci: di fatti esse variano per quelli che sono negli ospedali, per quei che cadono disgraziatamente in demenza, e per coloro che van sottoposti a giudizio.

Così a' sotto-uffiziali e gendarmi nell' ospedale vien ritenuto l'intero *prest*, e si paga solamente la massa, il soprappiù di *prest*, e l' indennità di foraggio per quelli a cavallo. E ciò ragionevolmente, perchè quel che era *prest*, serve in questo caso al vitto ed alla cura dell' ammalato. Il cavallo frattanto, per le cure dei superiori, presta servizio nello squadrone.

Al sotto-uffiziale o gendarme, che ha la sventura di cadere in alienazione di mente, e che va rinchiuso in un morotrofio, da quel momento medesimo non è più considerato che per semplice memoria nei ruoli e nelle riviste del corpo.

Laddove il demente sia di cavalleria, il suo cavallo si vende ad altro gendarme che ne abbia bisogno, e si arricchisce la massa del disgraziato infermo, per servire alla compra di altro cavallo, se il demente ritorni guarito al corpo, o rilasciarsi a chi di dritto, se muoja o resti inabilitato al servizio.

Recl. E se la provvidenza lo richiama alla ragione, ha egli diritto di riprendere il servizio?

Gend. Anzi vi rientra senza veruna interruzione di servizio e di grado.

E dopo averti detto delle nostre spettanze durante la dimora negli ospedali, giova qualche parola sul

contegno a serbarvi, e su quei doveri di educazione e di disciplina, l'obblio de' quali non può avere certamente scusa dalla condizione dell' infermo. Ascolta in proposito un ordine del Comando generale delle armi :

« Non di rado si elevano lagnanze per parte de-
» gl' impiegati amministrativi degli ospedali mili-
» tari, ed in particolare de' commessi, sul poco
» rispetto che loro si usa da' militari infermi.
» Simili ragionevoli reclami, trovando salda
» base sulle prescrizioni espresse al N.° 901
» dell' ordinanza, e d' altronde essendo indispen-
» sabile per la regolarità del servizio negli stabili-
» menti sanitari, che gli ammalati sieno ubbidienti
» a' medici, chirurgi, controlori e commessi, così
» il Comando generale ingiunge alle autorità cui
» spetta di severamente castigare gl' individui che
» si permetteranno incorrere in mancamenti di si-
» mil fatta.

« Il presente ordine, aggiunge l' Ispezione e Comando, richiamando ad osservanza una norma di disciplina, ed una regola di educazione militare, io confido che gl' individui della gendarmeria che si troveranno nel caso suindicato, non si renderanno mai colpevoli di trasgressione, nè daran ragione a lamenti. »

E perchè tu nulla ignori, eccoti altresì il tenore del N.° 901 della Reale ordinanza citato nell' ordine suindicato :

« I militari infermi serberanno negli spedali o
» spedaletti la stessa rigorosa disciplina, ed irre-
» prensibile condotta che tener debbono nel pro-
» prio corpo, e saranno subordinati a' superiori
» militari di essi spedali, ed ubbidienti a' medici
» e chirurgi, impiegati, ed infermieri. Non si
» permetteranno discorsi oziosi, parole indecenti,
» o qualunque giuoco. »

Recl. Che spetta in fine agl' individui che son sotto giudizio ?

Gend. Finchè i sotto-uffiziali e gendarmi rimangono nelle prigioni del corpo, sia qualunque il tribunale che deve giudicarli, godono i loro averi ordinarî.

Trasferiti poi in altre prigioni, gli emolumenti variano a seconda dell'imputazione, e quindi del tribunale cui spetta la competenza del giudizio. A suo luogo, quando parleremo de' reati dei gendarmi, io ti darò un' idea più chiara di questa competenza. E per ora ti basti sapere, che i sotto-uffiziali e gendarmi giudicabili da' Consigli di guerra per reati puramente militari, restando nelle prigioni militari, o nelle civili, ricevono dodici grana al giorno. Quelli poi giudicabili per reati civili, sia da' consigli di guerra, sia da' tribunali ordinarî, o nelle prigioni o in viaggio, ricevono la giornaliera sussistenza di grana tre e nove decimi.

Se sono di cavalleria, i loro cavalli restano a prestar servizio nel rispettivo squadrone, salve le regolari giustificazioni per l' esistenza degl' individui, e degli animali.

Recl. E quali dritti rimangono dopo l' esito del giudizio ?

Gend. Quando la sentenza dichiara l'innocenza, si ha dritto al richiamo del sopprappiù di *prest*. Sotto qualunque altra forma di sanzione, come quella del *non costa etc. etc.* non si ha mai dritto a richiamo alcuno di averi.

Recl. Ditemi se vi sien circostanze, in cui si perde anche il sopprappiù di *prest*.

Gend. Il sopprappiù di *prest* può rimaner sospeso, e si può pure perdere. Resta sospeso pei condannati a qualche pena correzionale, pe' sotto-uffiziali sospesi dal loro impiego per una punizione

disciplinale, o per sentenza, ed infine per quei sottoposti a giudizio, a' quali vien poi liberato, come dianzi ti ho detto, se risultino innocenti.

Si perde poi 1.° per la promozione ad ajutante, o uffiziale, 2.° per la promozione ad un grado o ad una destinazione, in cui il *prest* accordato dalla tariffa sia maggiore del *prest* e soprassoldo goduti antecedentemente: per questi casi si eccettuano il soprassoldo per anzianità di servizio, e la gratificazione per la medaglia di Lombardia, i quali si perdono nella promozione ad ajutante o ad uffiziale, 3.° per le condanne criminali, 4.° per diserzione, 5.° per congedo assoluto, 6.° per destituzione da sotto-uffiziale o soldato, e 7.° per ritiro. Nella destituzione e nel ritiro non si perde però la gratificazione per la medaglia di Lombardia.

Dopo questo ragguaglio di tutte quasi le varie condizioni, in cui possiamo trovarci servendo, mi rimane a parlarti di un' altra, dell' uomo in godimento di permesso.

Recl. Ed io era per domandarvene?

Gend. Un individuo in permesso è quello che per circostanze di salute, o per particolari interessi si allontana per un determinato tempo dai doveri del servizio. I permessi sono di varia durata, e con questa va regolato il dritto di concessione. Quindi un permesso di otto giorni è da domandarsi al comandante il corpo; di quindici giorni all' Ispettor comandante; di ventinove al Comando generale delle armi; di due mesi a S. E. il ministro della guerra; e dopo questo termine, fa d' uopo di una Real licenza, che devesi implorare dalla Maestà del Sovrano.

Ti devo però far avvertito che non si può da una recluta chiedere un permesso se non dopo un anno da che trovasi ammessa al servizio,

onde si abitui frattanto a far tacere le affezioni di famiglia innanti a nuovi suoi doveri militari, e s' istruisca.

I giorni che s' impiegano per andare nel comune natio o altrove, e quindi far ritorno alla compagnia, van compresi nel periodo del permesso ottenuto.

Recl. Ma se questo termine non sia bastevole?

Gend. Ed è perciò che un individuo, il quale ha bisogno di un permesso, deve prima calcolare sopra questi dati per quanto tempo dovrà essere assente, e chiedere un permesso di una durata proporzionata.

Bada pure a queste condizioni:

Se un individuo che ottiene un permesso non ne profitta nel termine di due mesi, decade dal favore ottenuto, ed avendone bisogno, deve ripeterne la domanda: nella considerazione, che possono essere in tal frattempo cangiate le circostanze di servizio in modo, da doversi ponderar di nuovo se sia o no compatibile l'allontanamento di lui dal suo posto.

Siccome al 1.° di ogni mese ciascun individuo deve trovarsi presente alla compagnia, perchè quella è l' epoca della rivista del commissario di guerra, così colui che ottiene un permesso deve profittarne al 2 del mese; e se ne profitta più tardi, peggio per lui; poichè il permesso s' intende abbreviato de' giorni decorsi dal 1.° fino al giorno della partenza. Così, per esempio, se tu ottieni 29 giorni di permesso e non parti dalla compagnia che il 5, non ti restano che soli 24 giorni da goderne.

Un individuo che ottiene un permesso e quindi una proroga, val quanto dire un altro permesso, deve calcolare il secondo come una continuazione

del primo, talchè al giorno in cui il primo permesso spira il secondo comincia a decorrere.

Quando un individuo parte dalla compagnia, e quando vi rientra, deve presentarsi al commissario di guerra.

Recl. E che gli avviene se manchi a taluna di tali formalità.

Gend. Si perdono gli averi. E coloro che senza un legittimo impedimento, si presentano alla compagnia dopo dieci giorni dello spirato permesso o della Real licenza, sono considerati come disertori, e trattati come tali.

Recl. Che s'intende per legittimo impedimento?

Gend. S'intendono quelle tali imperiose circostanze, che non dipendono da nostra negligenza, o cattiva volontà, ma da qualche ostacolo non preveduto. Per esempio, se si debba fare un viaggio di mare, e siavi contrarietà di venti; se si debba valicare un fiume e che per impreveduto evento riesca impossibile il farlo, e circostanze simili. In questi casi conviene che l'individuo si provveda di certificati autentici per esibirli al comandante la propria compagnia appena rientratovi.

Con tali documenti si ottiene la riabilitazione al servizio, mercè di un ordine Sovrano, ma restano sempre perduti gli averi; essendo nelle giuste mire della legge di far sentire a' militari in permesso quanto sia rigido il loro dovere di rientrare a tempo debito al loro posto, ed evitare così le frivole scuse, e gli speciosi pretesti de' pigri.

Recl. Ma come si fa se al momento della partenza vi sorprenda una malattia?

Gend. Allora, se si può, bisogna entrare nell'ospedale od ospizio civile del luogo dove si sta, o dei più vicini. Senti un ordine del Comando generale in proposito:

« Osservandosi spesso, che gl'individui del Real
» esercito in temporaneo permesso, facilmente si
» abbandonano all' abuso di non restituirsi scru-
» polosamente alle rispettive destinazioni al suo
» spirare, rimettendo in vece de' certificati conte-
» stanti malattie, spesse volte efimere; il Coman-
» do generale ad ovviarlo, interessa tutte le auto-
» rità militari e particolarmente i capi de' corpi,
» di far conoscere ai loro dipendenti, che per es-
» sere esenti da incorrere sia alla perdita degli a-
» veri, sia ai castighi disciplinari, dovrà ogni in-
» dividuo, impedito da malattia a poter ritornare
» dal permesso a tempo abile, entrare nel più
» prossimo spedale militare o civile, prima che lo
» stesso spiri, a norma de' regolamenti vigenti:

Recl. Si gode del soldo stando in permesso?

Gend. I permessi di 15 e 29 giorni, di due mesi, e le proroghe s' intendono accordati cogl' interi averi. Le reali licenze s'intendono accordate senza soldo, e senza *prest*, se con esse non venga specificatamente accordato tal beneficio.

Per quei della cavalleria in permesso, i cavalli rimangono a prestar servizio nello squadrone rispettivo. E quindi nel caso, in cui gl' individui a' quali appartengono, abusino di permesso, e sono poi riabilitati senza richiamo di averi, il mantenimento degli animali rimane a carico del Regio erario. Se poi sien dichiarati disertori, appena seguita questa dichiarazione, i cavalli si vendono, e la spesa del mantenimento si preleva dal prezzo, il quale, come ti ho detto, si versa nel fondo dei soccorsi straordinarî.

Cade qui opportuno infine farti sentire l'art. 841 della Real ordinanza pel servizio delle truppe nelle piazze.

« I militari che si trovano in permesso non po-
» tranno avanzare domanda alcuna che riguardi il

» di loro stato militare, se non per organo dei » propri superiori. Solo quelle che riguardano pro» roga alla licenza per causa di malattia potranno » avanzarsi pel canale del governatore o coman» dante la piazza, o del comandante le armi nelle » provincie o valli in cui si trovano: queste auto» rità potranno far visitare i militari suddetti infer» mi, e nelle circostanze di malattie poco eviden» ti, per misura di disciplina, far passare allo » spedale gli uffiziali, ma dovranno sempre inviar» vi i sotto-uffiziali o soldati.

Recl. Dovendo fruire di un permesso, possiamo andarvi armati?

Gend. Eccoti in proposito una disposizione del Comando generale in fatti di disciplina.

« Si è approvato che da ora in poi non solo » i sotto-uffiziali, ma anche i soldati ai quali per » regolamento è concesso di portare in servizio » la sciabla, possano portarla ancora allorchè si » recano in permesso nelle loro patrie.

Ed in fine occorre in proposito un ricordo a noi medesimi. Le molte volte si domandan permessi, non per realtà di bisogni, ma per motivi efimeri, per vaghezza di un passatempo: indi si fan viaggi lontani che arrecano dispendio ed angustie. Guardiamoci da questa improvvida leggerezza, che ha richiamato per l'esercito le superiori prescrizioni emanate in un ordine del Comando generale, e son queste:

« È superiore volere che s' inculchi a' capi » de' corpi di non concedere e provocare per» messi, per gl' individui ch' eglino conoscono » di non aver mezzi per eseguire il viaggio, e » mantenersi durante il permesso, viemmaggior» mente per quelli che hanno famiglia. »

Or possiamo far alto alle cose amministrative.

Ciò che ti ho detto non è molto, ma è quanto basta, per un gendarme, ed è pur quanto basta per adesso.

Gend. Dopo le cose attinenti alla nostra amministrazione, veniamo ad un dei primi doveri del soldato, all' esercitazioni militari: questa è parte che non può esser detta a parole, e se ciò avessi a fare non potrei nè dovrei in altro modo darti spiegazioni e norme che leggendo le Reali ordinanze, le quali ne contengono l'insegnamento. Sarebbe questa una ripetizione di soverchio lunga, e dirò anche al caso nostro non utile.

Trattandosi di maneggio di armi, di manovre, e di esercitazioni militari, le spiegazioni in teoria, non accompagnate dalla istruzione pratica, sono affatto insufficienti. Questa istruzione dobbiamo attenderla dalla perizia e dallo zelo de' nostri uffiziali.

Giova non pertanto farti in assunto qualche avvertenza. Incessante, come tu vedi, è il nostro ordinario servizio, e numerosissime le nostre incumbenze. Molto tempo dunque non ci rimane per istruirci nel maneggio di armi; conviene perciò mettere a profitto i nostri momenti disponibili, ed anche quegli stessi in cui ci troviamo addetti a qualche servizio compatibile con questa occupazione. E come soldati e come gendarmi dev'esser questa una delle nostre principali cure. Al che si aggiunge, che un pronto e facile maneggio d' armi sommo vantaggio dà a noi nelle azioni contro i malviventi.

Tralasciando però tutto quanto concerne i nostri militari esercizî nel servizio di fanteria e cavalleria, io voglio richiamare la tua attenzione sulla scuola del tiro al bersaglio, ossia quel-

la scuola, che c' insegna a ben far uso del nostro moschettone. Io non potrei meglio dartene ragguaglio, se non col porti sotto l' occhio parte di un ordine dell' Ispezione e Comando.

« 1.° Ogni compagnia deve avere un simu» lacro in tavola, che convenevolmente dipinto, » rappresenti un soldato alto 5 piedi.

» 2.° Il punto della intersezione di due li» nee sul petto del simulacro, val quanto dire, » l' incontro del portasciabla e del portagiberna » costituisce il punto di miglior tiro al ber» saglio.

» 3.° L'esercizio del bersaglio dev' esser fat» to nei mesi di luglio ed agosto, ne' quali l'ec» cesso del caldo fa sospendere gli esercizî or» dinarî.

» 4.° Per ogni compagnia, il tiro al bersa» glio sarà eseguito nel capo luogo della provin» cia, unendovi quel numero di forza, che le » circostanze del servizio in diverse epoche po» tranno rendere disponibile, ritirandosi succes» sivamente le brigate. Alla testa della forza si » recheranno sul terreno il capitano, e gli uffi» ziali residenti nel capoluogo.

» 5.° Se mai la forza riunita a questo ser» vizio sarà tanto numerosa da non aver tempo » sufficiente per lo sparo di tre o quattro tiri » ad uomo, sarà allora dell' avvedutezza del ca» pitano di limitare il numero della gente, che » volta per volta si reca sul terreno. Ciascuno » dovrà tirare interpellatamente, cioè, comin» ciando il primo in anzianità e seguendo gli » altri nella ragione stessa.

» 6.° Affinchè, per quanto è possibile, ven» ga esercitata la generalità della compagnia, » potrà il capitano, a misura che una porzione » della forza avrà a ciò adempito, inviarla nei

» circondari, e richiamar l'altra che vi si tro-
» va addetta.

» 7.° Saranno accordati quattro premî, il
» primo a chi avrà colpito il punto suddetto, il
» secondo a chi vi si sarà più avvicinato, e così
» il terzo, ed il quarto.

» 8.° Se due o più individui colpiranno nel-
» lo stesso punto, sarà accordato al primo che
» avrà colpito il primo premio, al secondo il
» secondo, e così mano mano fino al quarto,
» se il caso si verificasse.

» 9.° Sarà compilato un verbale dell'eserci-
» zio eseguito indicante l'effettivo della forza che
» si è recata sul terreno, ed il numero dei colpi
» sparati da ciascuno. Vi si noteranno i quattro
» individui che si sono distinti.

» La distruzione de' malviventi è uno de' pri-
» mi doveri della gendarmeria, e l'esatto adem-
» pimento di questo dovere dipende dalla peri-
» zia nel tirare. Questo ramo d'istruzione non
» è solamente negli obblighi del gendarme, ma
» nei suoi stessi interessi, perchè negli attacchi
» non abbia mai a pentirsi sotto questo rappor-
» to di mancanza di abilità. »

Questo è l'ordine. Mi astengo dal farti parola de' premî, giacchè vengono ad ogni volta fissati dalla bontà superiore.

Gend. Cominciamo a tener parola dei nostri varî doveri in servizio, i quali oserei dire hanno un doppio carattere, ed ecco il come: ti dissi già che la gendarmeria è dalla sua legge definita un corpo essenzialmente militare, incaricato di funzioni attinenti alle varie amministrazioni civili. Quindi ne derivano per noi da un canto quei doveri puramente militari che son comu-

ni ad ogni soldato; dall' altro quelli che per istituzione del corpo sono a noi commessi nel servizio civile: in una parola, i doveri di gendarmi.

Atteniamoci per ora a' primi; e per essi le mie parole non saranno che le parole stesse della legge, le prescrizioni delle Reali ordinanze: in seguito andremo, per quanto mi sarà possibile, spaziando ne' secondi, cioè, ne' doveri di gendarmeria.

Come soldati, la nostra vita è nei principî della disciplina, e della subordinazione. In questi principî, che si estendono quali anelli di una medesima catena dal primo all'ultimo grado della gerarchia militare, in questi principî è il carattere e la forza del soldato, ed è in essi tutta la virtù vitale degli eserciti. Mi hanno spesso narrato con grandi esempî, a quali mali a quali sventure ebbero a soggiacere quelle soldatesche, in cui venne meno la disciplina. Ma tutto questo è al di là del nostro sapere, e quel che a noi importa sono i doveri del nostro stato.

Recl. Di grazia, ditemi propriamente in che questa disciplina consiste.

Gend. La disciplina non è che la nostra educazione militare. Or se chiunque cui manca il bene dell'educazione, in qualsiasi condizione sociale, smarrisce tutte le convenienze verso gli altri e verso sè medesimo, ed è sovente segno all'altrui disprezzo, il soldato senza disciplina è qualche cosa di peggio: egli deturpa la divisa che indossa, fa torto al servizio, e si trascina per la via che lo mena a perdizione.

« È Nostro volere (dice il Re D. G. nelle
» Reali ordinanze) che le regole di disciplina sta-
» bilite da Noi in questa ed in altre ordinanze,
» e negli statuti militari, sieno osservate scru-

» polosamente dalle Nostre truppe; e che qualsi-
» voglia pratica tendente a diminuire od attenua-
» re, anche nella menoma parte, la loro effica-
» cia sia severamente punita, siccome quella che
» tende ad affievolire la forza dell' esercito, la
» quale trae vigore principalmente dalla disci-
» plina, e dalla esatta osservanza delle leggi. »

Recl. Vedo come la disciplina debba abbracciare molti altri doveri.

Gend. Molti, e in cima ad essi la subordinazione, cioè, il rispetto verso i superiori d'ogni grado, e l' ubbidienza a tutt' i loro ordini. Ed il modo, onde dobbiamo professare questo rispetto, e questa ubbidienza, ascoltalo dalle prescrizioni della Real ordinanza.

« Ogni militare sarà tenuto alla subordinazio-
» ne, al rispetto, ed alla ubbidienza verso chiun-
» que è rivestito di un grado superiore al suo.
» Questa subordinazione sarà completa da un
» grado all' altro, nè differirà menomamente,
» anche nei gradi più ravvicinati, da quella che
» si deve a'primi della gerarchia militare. Tutt'i
» militari più elevati in impiego la esigeranno
» da' loro inferiori, e dovranno tributarla nel
» modo stesso a'loro superiori, siane qualunque
» il corpo, l'arma, od il posto in che si tro-
» vino. »

E dal tenore di questa prescrizione ben scorgi che tanta è la subordinazione che un soldato deve al suo caporale, quanto lo è quella che deve ad un capitano, ad un colonnello, ad un generale.

La Real ordinanza continua poi a parlar così:

« La subordinazione, il rispetto, e la ubbi-
» dienza stessa dovrà praticarsi tanto in servizio
» che fuori di esso. Oltre a ciò, in tutto quel
» che ha rapporto al servizio, od alla polizia in
» generale, trovandosi insieme sotto uffiziali o

» soldati di qualsivoglia corpo od arma, i meno
» antichi dovranno ubbidire al più antico, come
» se fosse rivestito di un grado più elevato.

» Ogni ordine dato da un superiore sarà im-
» mediatamente e letteralmente eseguito dagl'in-
» feriori, senza ritrosia, mormorazione od inter-
» pretazione di sorta alcuna; dichiarando Noi re-
» sponsabile dell' ordine la sola autorità donde
» emana: non sarà quindi permesso a colui che
» deve ubbidire di arrestarne o cambiarne per
» nulla la esecuzione.

» Quell' inferiore che giudicherà fondatamente
» essere l' ordine da esso lui ricevuto non con-
» forme alle Nostre ordinanze, o di erronea ap-
» plicazione rispetto ad esse, potrà inoltrarne do-
» glianza, dopo però avervi data piena e com-
» piuta esecuzione: dovrà pertanto chiederne il
» permesso al superiore immediato, il quale non
» potrà impedirgli di ricorrere al superiore co-
» mune.

» Sarà considerata come grave contravvenzio-
» ne la svogliatezza, e la mancanza di solleci-
» tudine nella esecuzione degli ordini ricevuti;
» e siccome reato il disprezzo degli ordini stessi,
» la loro inesecuzione, e specialmente il mor-
» morarne o sparlarne in presenza degl' infe-
» riori.

» Siccome i superiori debbono vigilare severa-
» mente su quanto risguarda la condotta e la vita
» decente e morigerata de'loro subordinati, così
» questi ultimi li ubbidiranno anche negli ordini
» che loro daranno per oggetti reputati partico-
» lari e ciò, tanto in servizio, che fuori di esso,
» in qualunque tempo e luogo, sia pubblico o
» privato.

» Ogni militare, che non sia sotto le armi,
» sia di giorno, sia di notte, allo scorgere do-

» vunque un superiore del proprio o di altro cor-
» po, che si diriga verso di lui o stia per pas-
» sargli dinanzi, dovrà mostrarsi con esso rive-
» rente ed ossequioso, rizzandosi in piedi se gia-
» cente o seduto, componendosi, e salutandolo
» colle norme prescritte. L'inferiore inoltre, che
» in qualunque luogo e circostanza ha motivo di
» parlare al superiore, avrà bassa la voce, si
» asterrà dal gestire, o muoversi, ed adoprerà
» que' modi di dire, che la educazione insegna
» usarsi verso persone cui debbesi sommo rispet-
» to. Riguardo poi agli uffiziali ed ai sotto uffi-
» ziali, di qualunque grado, destinati ad impie-
» ghi o corpi sedentanei, od al ritiro, non che
» quelli che abbiano graduazioni, o semplice ono-
» rificenza militare, gl'inferiori, ancorchè in at-
» tività, useranno verso di essi quel rispetto, che
» oltre alla superiorità del grado, è dovuto alla
» loro età, od a' loro lunghi servizi. Ed essendo
» i succennati ossequiosi procedimenti essenziale
» obbligo dei militari, e segno non dubbio di loro
» educazione; ordiniamo che qualsivoglia supe-
» riore, penetrandosi che la divisa che veste è
» Nostra, nello scorgere un inferiore che a tan-
» to mancasse di adempire, debba immediata-
» mente punirlo con gli arresti, aggravando la
» punizione, s'è in suo potere, o facendone con-
» venevolmente rapporto, se la omissione proce-
» desse da apparente mancanza di rispetto.

» I militari, anche assenti dai rispettivi corpi,
» saranno responsabili della propria condotta ai
» superiori di essi corpi, ed ubbidiranno agli or-
» dini che ne potessero ricevere: presteranno be-
» nanche ubbidienza alle autorità militari de'luo-
» ghi ove dimoreranno, e si conformeranno alle
» misure di disciplina quivi in vigore.

» Ogni militare che voglia innoltrare una do-

» manda o un reclamo, che a cose militari abbia
» rapporto, dovrà indirizzarsi al suo superiore im-
» mediato, il quale, per la catena gerarchica,
» farà giungere tale domanda o reclamo al ca-
» po del corpo, o ad altri superiori più elevati.»

Badiamo dunque a questo procedere di regolarità, e di rito militare. E qui mi fermo alcun poco per aggiungerti che quando in affari di servizio si frappongono i congiunti, o si adoperano di quelle estranee mediazioni, di quegli ufizî che si dicono *commendatizie*, i quali muovono da una cortese condiscendenza, e non certo da retta valutazione di titoli, quando, ripeto, questo si fa in affari di servizio, si reca pure offesa alla disciplina, si ferisce la subordinazione. In fatti se ciò che si vuole è cosa giusta, bisogna regolarmente domandarla, ed attenderla con fiducia; ma se non è tale, è un pensiere ingiurioso quello di poterla conseguire altrimenti.

D' altro canto poi vi ha chi vede i nostri servizî quando han carattere di merito, e che valuta i nostri titoli di ogni maniera. Veglia sugli uni e sugli altri non soltanto lo sguardo dei superiori, ma l'attenzione delle autorità tutte, nella dipendenza delle quali si svolge la serie de' nostri adempimenti. E con gratitudine dobbiam dire che non mai la loro voce, il loro suffragio, l'intervento de' loro buoni ufizî è venuto meno al gendarme, quando col fatto il valore delle sue azioni lo ha meritato. Ecco la parola, ecco la raccomandazione competente lusinghiera degna di riguardo, poichè è quella dell' autorità. Ma nel suo silenzio, nel difetto di titoli reali, il mendicar vie indirette è quasi un accusar noi medesimi di non poter presentarci con altro merito che sotto il prestigio di poche parole di semplice compiacenza strappate all' altrui cortesia.

Più volte ebbe il generale Ispettore del corpo a farne lamento e censura, e sentì un suo ordine sul proposito :

« Giusta tutte le norme che regolano la di» sciplina della gendarmeria, l'avviamento ge» rarchico delle domande individuali non ha mai » ostacoli, e, giuste o ingiuste, desse mi giun» gono sempre, e sempre ricevono quella rispo» sta che va dovuta a' petizionari. In fatto di » avanzamenti sopratutto io posso far ricordo a » me stesso che non soltanto non è mai venuto » meno il sentimento della giustizia, ma che ho » abbondato di generosi riguardi verso l'anziani» tà, facendo quanto è in mio potere a favor » di questo titolo.

» A malgrado di ciò, vedo sempre crescente » il mal uso delle *commendatizie* per vie estra» nee al corpo. È un procedere questo con che » si reca noja alle persone, dalle quali si vuol » strappare una lettera o una parola officiosa, » adoperata sovente per sottrarsi alle insistenze » degl' importuni; è un procedere che accusa » il difetto di merito reale, una mancanza di ti» toli alla considerazione superiore, ed un ca» rattere di petulanza, con che si vuol rag» giungere il proprio intento a forza di rigiri.

» Indicando questo abuso, io mi volgo, perchè » abbia termine una volta, a' sentimenti di de» coro, di disciplina generale del corpo; ma » aggiungo che d'oggi innanti guarderò le par» ticolari *commendatizie* come mancamenti di » disciplina degl'individui raccomandati, e come » tali ne terrò conto. »

Recl. Ma se per avventura si ponga ostacolo al corso di qualche nostra domanda ?

Gend. Ciò non può essere. Senti quel che prescrive a questo proposito la Reale ordinanza :

» Vietiamo assolutamente ad ogni superiore di
» trattenere sotto qualunque pretesto alcuna do-
» manda innoltrata da un militare, anche se
» contenesse reclamo contro un superiore qual-
» sivoglia: ove però la domanda sia concepita
» in termini poco rispettosi o indecenti, dovrà
» il superiore restituirla al petitore, prescriven-
» dogli di moderarla, e se questi ricusi, lo pu-
» nirà, e darà corso alla domanda, specificando
» tale circostanza nella sua informazione.

» Le domande tutte saranno scritte sulla metà
» del foglio, onde lasciarne la metà sinistra per
» le informazioni. A piè della domanda sarà la
» data e la firma rasa.

» Niuna domanda potrà venir sottoscritta da
» più individui.

» Non sarà permesso innoltrar domanda ten-
» dente ad ottener cosa già negata se non dopo
» l'elasso di un anno dalla negativa se questa
» proviene da Noi, e di sei mesi, se da qual-
» sivoglia autorità ».

Continuando a parlar della militare disciplina, dovrei dirti della condotta, del contegno, de' diportamenti, e di tutte le qualità civili e morali, che si compendiano in questo carattere del soldato, e senza delle quali non vi ha disciplina. Ma siccome nel nostro servizio speciale, in tutti i doveri del nostro ufizio, nel nostro contatto co' pubblici funzionarî, coteste qualità debbano elevarsi all'importanza della nostra missione, e sono indispensabile sostegno della nostra influenza morale, così mi riserbo intrattenertene quando in appresso avrò a toccare e porre in quella miglior evidenza che potrò la serie de' nostri doveri. Per adesso teniamoci tuttavia nella linea de' doveri puramente militari, intorno a' quali mi resta di varie cose a dirti; e

saranno oggetto della nostra occupazione di domani.

Gend. Nell'ordine de'doveri militari, è d'uopo distinguere quelli che son proprî di ciascun grado. Nella loro essenza, come nel loro tenore, essi sono semplici precisi, e segnano a ciascuno la linea che deve seguire senza ambiguità, ed interpretazione; sono la severa espressione della legge scritta. Ed io non farò che ripeterli in quel tenore con che son prescritti da quella stessa Real ordinanza pel servizio delle piazze, onde gli altri di questa specie abbiamo attinti.

Non sarà però quì superflua una osservazione. Ponendo mente agli obblighi inerenti all'istituzione del nostro corpo, alla condizione eccezionale che per noi ne deriva come gendarmi, a' nostri mutui rapporti co'superiori immediati, alle norme regolatrici della nostra amministrazione, le categorie de'doveri militari che son per esporti non sono in gendarmeria interamente applicabili. Ma son doveri che abbiam comuni con l'esercito, e la ignoranza de'quali sarebbe per noi una colpa senza scusa. E poi, da ciò prescindendo, ove le vicende di nostra carriera ci portassero a destinazione diversa, sarebbe vergogna, giungendo in altri corpi, esser tacciati di difetto d'istruzione militare.

Recl. Siate certo che mi farò pensiero di questi doveri, come di quelli di gendarme.

Gend. Ascolta dunque man mano quali sono i doveri dall'ajutante al soldato.

Doveri dell' aiutante.

« Gli ajutanti avranno autorità diretta su tutt' i » sotto uffiziali del corpo, per ciò che ha rapporto » al servizio, ed alla disciplina: essi ne studieranno l' indole ed il carattere, ne vigileranno i costumi ed i diportamenti, e ne dirigeranno i progressi nella istruzione teorica e pratica.

» Ogni ajutante è sotto agli ordini diretti del » maggiore del proprio battaglione, cui dovrà secondare in tutto ciò ch' è relativo al disimpegno » delle di lui funzioni nel battaglione.

» Gli ajutanti saranno pure incaricati di sopravvegghiare i diportamenti de' sotto-uffiziali e soldati, benchè fuori delle caserme.

» Uno degli ajutanti, a scelta del capo del corpo, sarà incaricato dello stato minore: egli ne » vigilerà la tenuta, la polizia e la disciplina; ne » amministrerà la sussistenza, ne terrà i ruoli, » non che gli altri registri a somiglianza di quelli » delle compagnie e degli squadroni, ne dirigerà » infine la istruzione militare.

» Ne' corpi di più battaglioni sarà nominato per » giro un ajutante di settimana, il di cui servizio » incomincerà appena sfilata la guardia della domenica. Egli sarà specialmente agli ordini del » maggiore di settimana, dell' ajutante maggiore » e del capitano di picchetto pel disimpegno de' doveri a questi assegnati: non dovrà pertanto trascurare gl' incarichi relativi al proprio battaglione.

» L' ajutante di settimana si riceverà dal suo predecessore il ruolo del servizio de' sotto-uffiziali; » lo stato de' sergenti di settimana, dei caporali di » quartiere e di guardia alle scuderie; il libro degli ordini del corpo e della piazza che dovrà

» tenere al corrente; ed infine le varie consegne
» e disposizioni.

» L'ajutante suddetto dovrà esser presente a
» tutte le visite, o riunioni generali o parziali del
» corpo, alla partenza delle guardie, dei distacca-
» camenti, delle partite e de' travagli; alle riunio-
» ni di classi o di reclute per gli esercizî ec., e ne'
» corpi a cavallo, a' varî governi.

» Non potrà assentarsi dal quartiere, senza or-
» dine o permesso de' superiori.

» Si recherà ogni mattina a prender l'ordine al-
» la piazza, ma il comandante del corpo potrà so-
» stituirgli un portabandiera od un primo sergente
» nei corpi di un sol battaglione, quando il biso-
» gno degli altri servizî non gli desse il tempo
» necessario a poter disimpegnare un obbligo sif-
» fatto.

» Giungendo ordini in quartiere, dovrà curare
» che siano immantinente passati a conoscenza dei
» superiori corrispondenti, e nel caso di urgenza
» assoluta, non trovandosi presente nè il maggio-
» re di settimana, nè l'ajutante maggiore, nè il
» capitano di picchetto, potrà, previo permesso
» dell' uffiziale di picchetto fisso, dare esecuzione
» all' ordine medesimo, mentre celeremente si co-
» munica a' superiori.

» Terrà nota degli individui cui è permesso di
» star fuori quartiere dopo la ritirata; a quale og-
» getto i permessi accordati saranno dagl' indivi-
» dui ad esso lui presentati: di questa nota darà
» copia all' uffiziale subalterno di picchetto fisso
» ogni giorno prima della ritirata, onde questi pos-
» sa annotarvi l' ora in cui è ciascuno rientrato, e
» tenerne conto nel suo rapporto.

» Tutt' i sotto uffiziali e soldati di servizio nel-
» l' interno delle camerate e delle scuderie, so-
» no sotto la vigilanza, ed agli ordini dell'ajutante

» di settimana, che dovrà assicurarsi se adempia-
» no esattamente i loro doveri.

» L'ajutante di settimana dovrà osservare atten-
» tamente gl'individui non appartenenti al corpo,
» che s'introducessero nelle caserme, e vigilarne
» le pratiche e gli andamenti: egli vieterà che vi
» s'introducano vagabondi, o venditori di generi
» nocivi alla salute del soldato: farà rapporto di
» quanto è analogo a questa prescrizione al ca-
» pitano di picchetto pe' necessarî provvedimenti.

» La mattina riunirà i rapporti delle compagnie
» o degli squadroni, non che quelli delle guardie
» di polizia, e compilerà il rapporto generale sot-
» to la direzione del maggiore di settimana, che
» accompagnerà al rappórto. Alla visita della sera
» recherà all'uffiziale di picchetto fisso i rapporti
» de' primi sergenti per la compilazione dei rap-
» porti, che questi dovrà formare.

» Riunirà la guardia assegnando i posti; riuni-
» rà indi i sotto uffiziali per l'ordine e li condur-
» rà alla parata o al luogo ove si dà l'ordine.

» Detterà l'ordine allorquando, non essendovi
» presente il maggiore di settimana o l'ajutante
» maggiore, debba distribuirsi al circolo dei sotto
» uffiziali.

» Potrà visitare i presi nelle camerate onde as-
» sicurarsi della loro presenza.

» Accompagnerà il maggiore di settimana, e
» l'ajutante maggiore nelle visite che faranno nelle
» camerate, e negli altri locali del quartiere.

» L'ajutante che segue quello di settimana, do-
» vrà coadjuvarlo nel servizio generale del corpo:
» egli sarà specialmente incaricato della riunione
» degli uomini di travaglio, e della trasmissione
» degli ordini agli uffiziali superiori non presenti
» al circolo, non che ai cappellani, ai chirur-

» gi, ed agli altri uffiziali che fanno parte dello
» stato maggiore.
» Allorquando il capo del corpo lo giudicherà
» convenevole, potrà ordinare che uno o più por-
» tabandiera o portastendardo facciano il servizio
» di settimana con gli ajutanti.
» Gli ajutanti saranno rimpiazzati dal porta-
» bandiera o portastendardo del proprio battaglio-
» ne, e non essendovene, dal primo sergente fo-
» riere sotto le armi, e nel servizio dal primo
» sergente più antico. Ne' corpi di un battaglione
» l'ajutante dovrà disimpegnare tutte le funzioni
» assegnate all'ajutante di settimana: il coman-
» dante però del battaglione lo farà ajutare dal
» portabandiera, dal portastendardo o dal primo
» sergente foriere, cui ne affiderà una porzione,
» senza però stabilire giro di servizio tra essi.

Doveri del primo sergente.

» Il primo sergente vigilar dee alla condotta
» militare e privata de' sotto uffiziali e soldati
» della propria compagnia, o del proprio squa-
» drone.
» In assenza degli uffiziali comanderà la com-
» pagnia o lo squadrone, ma sempre ne porterà
» i dettagli del servizio, della polizia, della te-
» nuta, della disciplina, della istruzione, della
» sussistenza ec., e ne custodirà i generi. Egli
» sarà responsabile di tutt' i cennati articoli ver-
» so qualunque uffiziale della compagnia o dello
» squadrone: risponderà poi al solo capitano di
» quanto ha rapporto all'amministrazione; anche
» su questo ramo non mancherà pertanto di dare
» agli altri uffiziali della compagnia o dello squa-

» drone, non che a quelli cui è affidato qualche
» dettaglio amministrativo, le notizie che potes-
» sero loro abbisognare.

» Egli dovrà conoscere la indole, il carattere
» ed i costumi de' suoi subordinati, per così esse-
» re in grado di dare su di essi al capitano tutte
» le notizie di cui possa aver bisogno.

» All'entrare nelle funzioni, il primo sergente
» verificherà la esistenza, e lo stato di tutt'i ge-
» neri appartenenti alla compagnia o allo squa-
» drone, che trovansi segnati ne' registri e sulle
» librette individuali, osservandone puranco lo
» stato rispetto alle durate, e poscia farà rapporto
» in ogni occorrenza al capitano, cui è diretta-
» mente responsabile di tutto il materiale. Prati-
» cherà lo stesso ogni sotto uffiziale destinato tem-
» poraneamente a rimpiazzare un primo sergente.

» Ogni cinque giorni riceverà dal quartierma-
» stro il *prest* pei cinque giorni susseguenti, me-
» diante il foglio di *prest* firmato dal capitano, al
» quale consegnerà la somma.

» Ogni mattina, prima dell'ora del rancio, con-
» segnerà al sergente di settimana la parte del
» *prest* da distribuirsi agl' individui, e questi glie-
» ne farà ricevo, mediante un piccolo statino del-
» la forza ch'è a rancio: in esso saranno scritte
» le ritenute autorizzate, delle quali il primo ser-
» gente farà introito onde darne conto al capitano.

» L'importo della spesa del rancio, coll'appo-
» sita carpetta da esso lui firmata, e dall'uffizia-
» le di settimana, sarà passata al caporale del ran-
» cio: copia di tale carpetta, firmata dal capora-
» le e dall'uffiziale anzidetto, rimarrà presso il
» primo sergente.

» Passerà collo stesso metodo le somme corri-
» spondenti a colui ch'è incaricato della mensa

» de' sotto uffiziali, sia che questa si faccia per
» corpo, compagnia, o squadrone.

» Presenterà al capitano, ogni giorno di distri-
» buzione, il bono pel pane, pe' foraggi e per
» ogni altro genere da riceversi, e, dopo che
» questi lo avrà firmato, lo recherà al quartier-
» mastro, dandone copia al sotto uffiziale inca-
» ricato della distribuzione. Terrà registro di ta-
» li somministrazioni nel giornale della compa-
» gnia o dello squadrone, su cui la totalizzerà
» mensilmente.

» Inscriverà immancabilmente ogni giorno sul
» registro anzidetto tutte le mutazioni avvenute
» agli uomini ed a' cavalli, non che tutti gl' in-
» troiti ed esiti di generi, ed ogni altro oggetto
» relativo all' amministrazione, dovendo tal regi-
» stro essere ogni sera al corrente.

» Noterà sulle librette, non che nel conto aper-
» to, in presenza dei soldati e dell' uffiziale di set-
» timana, i generi che loro si distribuiscono, e
» quelli che si ritirano dai medesimi, e farà che
» tali librette stiano irremovibilmente presso di lo-
» ro; della qual cosa sarà direttamente e stretta-
» mente responsabile al proprio capitano.

» Egli è ugualmente responsabile che le reclute
» non siano costrette, contro il loro piacimento,
» a disporre de' generi che indossano al loro ar-
» rivo al corpo; essendo però ad esse vietato di
» conservarli.

» Noterà dietro i viglietti di entrata agli spe-
» dali o alle sale reggimentali i generi che gli
» uomini portano secoloro, e quelli che lasciano
» nella compagnia o nello squadrone, segnando-
» ne la durata.

» Avrà cura della conservazione del bagaglio,
» dell' armamento, e della bardatura di tali indi-

» vidui, e della consegna di essi generi al ma-
» gazzino del corpo.

» L'uffiziale del magazzino verificherà lo stato
» de' generi che gli si consegnano, ed il sesto,
» e la compilazione uniforme degli statini di ver-
» samento, giusta i modelli approvati; e firmerà
» gli ultimi restituendoli al primo sergente: copia
» di esso stato, firmata da quest' ultimo, rimarrà
» nel sacco coi generi che si depositano in ma-
» gazzino: inoltre, su di ogni sacco, involto ec.
» vi sarà notato il nome, il cognome e la com-
» pagnia o lo squadrone cui il proprietario di tali
» oggetti appartiene.

» Dovrà il primo sergente versare in magazzi-
» no, nel più breve termine possibile, il bagaglio
» degli uomini riformati, disertati, passati ad al-
» tri corpi, condannati, congedati; morti ec.:
» ed in appoggio di tali versamenti vi sarà il cor-
» rispondente stato o processo verbale provviso-
» rio, sottoscritto dall' uffiziale di settimana, non
» che la libretta dell' uomo, chiusa e firmata dal
» capitano.

» Per gli uomini che passano ad altre compa-
» gnie o ad altri squadroni farà in doppio i cor-
» rispondenti statini di passaggio, che conterran-
» no la nota dei generi che secoloro portano colle
» rispettive durate, e ne riscuoterà la ricevuta
» sotto di uno di essi statini dal capitano corri-
» spondente. Tali statini, compilati secondo il mo-
» dello, nel sesto prescritto, e vistati dal coman-
» dante del battaglione, saranno presentati all'uf-
» fiziale del magazzino pel trasferimento de'generi
» nel registro generale.

» I generi di trasto de' disertori rimarranno allo
» squadrone, ond' essere, per la cura del consi-
» glio, venduti al maggiore offerente: il prodotto
» sarà versato al mantenimento.

» Le armi degli assenti saranno custodite dal
» primo sergente, il quale avrà cura che siano unte
» di grasso, e sovente ripulite per mezzo degli
» uomini in arresto, o di altri, che col permesso
» del capitano nominerà per giro.

» Sarà sua cura, che nelle compagnie o negli
» squadroni sia sempre affisso al muro un foglio
» che comprenda i nomi degli uffiziali, e lo scom-
» partimento degli uomini in plotoni, sezioni e
» squadre; ed un altro ove siano additati gli al-
» loggi degli uffiziali.

» Baderà che alla testa del letto di ciascun uo-
» mo, ed in una linea orizzontale, sia attaccato
» un cartellino indicante il di lui nome, e la squa-
» dra cui appartiene.

» Ne' corpi a cavallo baderà pure che al di so-
» pra della rastrelliera di ciascun cavallo stia af-
» fisso il numero di ruolo dello stesso cavallo.

» Oltre a' registri ordinarî, in ogni compagnia
» o squadrone dovrà tenersi copia della presente
» ordinanza, non che di quella per gli esercizî e
» le manovre, e dello statuto penale militare.

» Sì gli uni, che le altre saranno consegnati al
» primo sergente, il quale ajutato dal foriere, e
» dagli altri sotto uffiziali quando occorra, dovrà
» tenerli al corrente.

» Il primo sergente farà presentare dal sergente
» di settimana al chirurgo nella sua visita, la nota
» degli uomini ammalati nelle camere, e ne' casi
» urgenti lo farà avvertire subito.

» Tutt' i sotto uffiziali e soldati che debbono in-
» noltrare domanda o reclamo, dovranno chieder-
» ne permesso al primo sergente.

» All' ora stabilita il primo sergente dovrà re-
» carsi dal capitano nel suo alloggio, onde pre-
» sentargli il rapporto giornaliero, nel quale sa-

» ranno segnate le mutazioni del dì precedente, » le domande ec.

» Dovrà prender l'ordine nel modo stabilito, recarlo al proprio capitano, ed inviarlo con un sotto uffiziale a que' subalterni non presenti alla parata e che sian leggittimamente impediti.

» Alle ore 7 1/2 della mattina, e nella state alle 5 1/2, si presenterà all'ajutante di servizio nel locale a ciò disegnato, onde somministrare al maggiore di settimana tutte le dilucidazioni e le notizie che abbisognassero per la compilazione del rapporto generale.

» Il primo sergente terrà il ruolo pel servizio de' soldati, nominerà puranco i sotto uffiziali pei servizî interni della compagnia o dello squadrone, ed ogni individuo di travaglio, di picchetto, distaccamento, ec.

» Il primo sergente darà conto all' uffiziale di settimana di quanto avvenga, ed informerà pure i comandanti de' plotoni di quanto ha rapporto alle loro particolari incumbenze.

» In caso di assenza dell' uffiziale di settimana egli lo rimpiazzerà.

» Di ogni visita farà rapporto, e questo, firmato dall' uffiziale di settimana, s' invierà all' uffiziale superiore di settimana, non che all' uffiziale subalterno di picchetto fisso per quello della mattina.

» All' ora del silenzio dovrà trovarsi immancabilmente nelle camerate onde assicurarsi che gli uomini si pongano a letto, dormano soli, e che cessi ogni rumore.

» Dovrà frequentemente spiegare a' proprî sotto uffiziali le Nostre ordinanze, e gli ordini dei superiori, e fare rapporto al capitano del progresso di loro istruzione.

» Avrà la chiave delle cassettine delle munizio-

» ni, e curerà attentamente che siano riposte in » luogo sicuro: distribuirà i pacchetti di cartucce » agli uomini di guardia, e li riprenderà attentamente al loro ritorno, verificandone lo stato. » Riempirà le cartucce di latta prima di consegnarle agli uomini, e le visiterà al ritorno. Distribuirà del pari le munizioni a salva.

» I primi sergenti faranno mensa coi secondi » sergenti, e coi forieri.

» Nelle assenze momentanee, il primo sergente » sarà supplito dal secondo sergente di settimana: » in quelle di qualche durata dal secondo sergente » più antico, o da altro che per particolari circostanze potrà il capitano nominare; ma in questo » ultimo caso chiederà l'approvazione del colonnello.

» Allorquando un primo sergente debba rimpiazzare per più di quindici giorni un portabandiera o portastendardo, non che un ajutante, » lascerà l'amministrazione della compagnia o » dello squadrone.

» I primi sergenti si dovranno trovare presenti » alle riunioni delle compagnie o degli squadroni, » marciare con essi, e trovarsi puranco a tutti gli » esercizî; nella cavalleria saranno esenti dal governo.

Doveri de' secondo sergenti.

» I secondi sergenti vigileranno su i caporali » e soldati delle proprie compagnie o de' proprî » squadroni in tutto ciò che ha rapporto ai loro » doveri, essendone responsabili a' primi sergenti, » ed agli uffiziali de' rispettivi plotoni.

» Essi dovranno istruire i soldati: sono quindi

» nel dovere di conoscere teoricamente e pratica-
» mente il maneggio delle varie armi, gli elementi
» della manovra, e le ordinanze pel servizio di
» piazza e di campagna: quelli de' corpi a cavallo
» dovranno inoltre essere perfettamente istruiti
» nelle varie classi di equitazione.

» Nell'interno della propria compagnia o del
» proprio squadrone saranno obbligati a due di-
» simpegni diversi, l'uno relativo al comando
» della propria sezione nella fanteria, e del pro-
» prio plotone nella cavalleria; l'altro al servizio
» di settimana: per quest'ultimo alterneranno tra
» loro.

» Ogni secondo sergente, sotto l'autorità del
» rispettivo uffiziale, dirigerà tutt'i particolari ri-
» sguardanti l'andamento interno della propria se-
» zione o del proprio plotone, vi manterrà l'ordi-
» ne e la disciplina, sosterrà colla sua autorità
» quella de' caporali, e li avvezzerà a comandare
» con dignità e fermezza.

» Terrà il ruolo della intera compagnia o del-
» l'intero squadrone, non che del plotone di cui
» fa parte, e lo stato de'generi ch'esistono pres-
» so gli uomini della sua sezione, o del suo plo-
» tone, sul quale annoterà le variazioni ogni
» qualvolta ne accadano.

» Veglierà alla conservazione, manutenzione
» e nettezza di tutti gli oggetti, ed alla colloca-
» zione de' medesimi ne' posti convenevoli: ba-
» derà che i generi di panno, compresevi le co-
» perte, sieno battuti e spazzati ogni sabato; che
» le armi, la bardatura ed il cuojame sieno netti,
» ben tenuti ed al di loro posto; che tutt'i generi
» di vestiario siano bene indossati, e proprî, e
» che, senza la minima dilazione, vi si facciano
» i piccoli accomodi necessarî; che, almeno ogni
» domenica, siano cambiate le biancherie; che

» i capelli sian tenuti netti e corti, le unghie ta-
» gliate, le barbe rase a tempo, i piedi lavati
» ogni 15 giorni; che i detenuti ed i convale-
» scenti fruiscano delle stesse cure, incaricando-
» done i loro caporali; che i letti siano conve-
» nevolmente piegati e coperti; il bagaglio di-
» sposto sulle mensole; le camere spazzate; i
» vetri lavati; le mura nette e bianche; i car-
» tellini ed ogni altra cosa affissa al muro con-
» servata, e ricambiata al bisogno. Il sabato farà
» disporre convenevolmente su i letti tutto il ba-
» gaglio per la ispezione.

» Semprequando la compagnia o lo squadrone
» dovrà riunirsi, il secondo sergente di ogni se-
» zione o plotone farà anticipatamente preparare
» i soldati, passerà loro la ispezione nei più mi-
» nuti particolari, darà le disposizioni convene-
» voli, e poi farà rapporto dell'occorrente all'uffi-
» ziale cui dovrà presentarli.

» Di quanto occorra nella sezione o nel plo-
» tone, non che delle mutazioni, perdite, degra-
» dazioni di oggetti, riparazioni necessarie, e
» di ogni altro, farà rapporto verbale al rispet-
» tivo uffiziale, allorchè questi si presenta in
» quartiere.

» I secondi sergenti faranno rancio co' primi
» sergenti, e co' forieri: ogni giorno sarà nomi-
» nato un secondo sergente per la spesa della
» loro mensa, allorquando questa si faccia per
» battaglione o per corpo.

» Se la compagnia o lo squadrone è in uni-
» co quartiere, vi sarà un solo secondo sergen-
» te di settimana; in caso diverso ve ne sarà
» più di uno.

» Il servizio del secondo sergente di settima-
» na incomincerà dopo sfilata la guardia della
» domenica.

» Il secondo sergente di settimana sarà parti-
» colarmente agli ordini dell' uffiziale subalter-
» no di settimana, cui seconderà nella ese-
» cuzione di tutt'i particolari di polizia e disci-
» plina interna, ed al quale dirigerà i suoi rap-
» porti verbali.

» La mattina farà alzare gli uomini appena
» tocco lo sveglio: baderà pertanto che in qual-
» sivoglia stagione le tele o le vetrate delle fine-
» stre non siano aperte pria che gli uomini sia-
» no fuori di letto o vestiti.

» Sarà presente a tutte le visite, ed in caso
» di assenza del primo sergente e dell' uffiziale
» di settimana, le farà egli stesso.

» Ne'corpi a cavallo si recherà alle stalle ap-
» pena tocco lo sveglio, onde assicurarsi se i ca-
» porali e soldati di guardia alla stalla abbiano
» appagliato, e facciano il loro dovere; visiterà
» le cavezze, i ronzali, e riceverà dalle guardie
» di stalla i rapporti, per indi compilare il suo
» per la visita del mattino.

» Veglierà pure alla nettezza delle scuderie.
» Manderà all'abbeveratojo i cavalli governati e
» baderà che vi vadano in ordine, al passo, e
» serbando convenevole distanza.

» Assisterà alla distribuzione dell'orzo, di cui
» verificherà la quantità, e farà sì che venga
» dato contemporaneamente a tutt'i cavalli di una
» medesima stalla; che degli uomini si trattenga-
» no accanto alle mangiatoje, e non si appagli
» se non dopo consumato l'orzo: non lascerà le
» scuderie che dopo averle fatte spazzare esatta-
» mente.

» Nell' intervallo tra i governi vigilerà le guar-
» die di stalla, facendosene ripetere le consegne,
» e baderà che non si sprechi la paglia o il fieno.

» Farà riunire dal caporale di quartiere gli

» uomini destinati alle varie classi d' istruzione,
» li farà preparare convenevolmente, gl' ispezio-
» nerà e condurrà al luogo di riunione; farà al-
» trettanto per gli uomini di travaglio o di di-
» stribuzione, vigilando che siano provveduti dei
» generi bisognevoli; potrà però farli condurre al
» suddetto luogo dal caporale summentovato; lo
» stesso praticherà per gli uomini che possono u-
» scire a diporto, inviando con essi la nota fir-
» mata dall' uffiziale di settimana.

» Alle ore stabilite presenterà alla ispezione del-
» l' uffiziale di settimana gli uomini di servizio,
» dopo averli esso stesso ispezionati e fatti met-
» tere in assetto. Nelle truppe a cavallo baderà
» puranco alla ferratura, insellatura ed al carico.

» Distribuirà giornalmente, alla presenza de' ca-
» porali delle squadre o de' plotoni, il danaro di
» tasca agl' individui, e baderà attentamente che
» su tale danaro non si esegua alcuna ritenuta
» non prescritta.

» I caporali di quartiere ed i quartiglieri, i ca-
» porali ed i soldati di guardia alle stalle, dipen-
» deranno da esso lui; quindi sarà egli responsa-
» bile dell' adempimento de' loro doveri verso i
» proprî superiori.

» Baderà alla polizia e tranquillità degli uomini
» durante il tempo che staranno nelle camerate, e
» curerà che i presi non ne escano.

» Farà spazzare i corridori e le scale, e baderà
» che le immondezze siano riposte nei luoghi al-
» l' uopo designati.

» Baderà attentamente che gli uomini di ritor-
» no in quartiere non si tolgano o sbottonino l' u-
» niforme se non dopo essersi sufficientemente a-
» sciugati; che, smontando da cavallo, non tolga-
» no le selle prima del tempo prescritto; che que-
» ste siano poste ad asciugare appena levate da

» sopra ai cavalli, ne siano battuti e nettati i pannelli prima di essere rimessi al di loro posto, e » che i cavalli siano accuratamente asciugati.

» Al ritorno delle guardie o dei distaccamenti » nelle camerate, visiterà le loro armi prima che » le pongano alla rastrelliera, onde assicurarsi se » sono state scaricate ; ritirerà le munizioni, e le » consegnerà al primo sergente.

» Si assicurerà che le armi ed il bagaglio dei » caporali e soldati, la bardatura, le casse dei » tambùri, le trombette e gli altri utensili di compagnia o squadrone siano sempre nel modo prescritto nel corso della presente ordinanza.

» I secondi sergenti di settimana, eccetto il giro » dei distaccamenti, saranno esenti dal servizio di » piazza, e quindi non dovranno giammai assentarsi dal quartiere, a meno di ordine espresso.

» Secondati dai caporali di quartiere, saranno » con particolarità incaricati di attentamente esplorare l'andamento de' soldati, i loro discorsi, » e con maggiore attenzione nel corso della notte, e nei luoghi segregati, onde iscoprire se mai » si tramasse cosa tendente a disordine, diserzione » o complotto. Al minimo indizio di qualche trama ne daranno prontamente conoscenza al comandante della compagnia o dello squadrone, e » ne' casi urgenti si dirigeranno a qualcuno degli » uffiziali di picchetto per le opportune disposizioni, per avere il permesso di recarsi in casa dei » proprî capitani, onde farne loro rapporto.

» I secondi sergenti assenti saranno rimpiazzati » nel comando della sezione o del plotone dal caporale più antico della sezione stessa o del plotone : nel servizio poi di settimana saranno rimpiazzati dal più antico caporale della compagnia » o dello squadrone.

Doveri del caporal foriere:

» Il caporal foriere sarà specialmente agli ordi-
» ni del primo sergente, sotto la di cui direzione
» manuterrà i registri della compagnia o dello
» squadrone, e formerà gli stati, le situazioni e le
» altre scritture che giornalmente occorrono.

» Egli potrà rimpiazzare il primo sergente nelle
» funzioni relative alla ricezione e distribuzione
» de' generi qualsivogliano, e sarà incaricato di
» assistere alle distribuzioni di pane, di foraggio
» ed altro.

» Darà conoscenza al sergente di settimana dei
» travagli comandati, non che degli uomini neces-
» sarî per la spesa del rancio, per la ricezione
» de' viveri, del pane, de' foraggi, ec.

» Riceverà le distribuzioni, e sarà responsabile
» di qualunque errore su questo ramo: consegne-
» rà il pane, e gli altri oggetti agli uomini corri-
» spondenti, e, ritornato in quartiere, ne farà la
» distribuzione: rimetterà poi il foraggio al capo-
» rale di quartiere, onde farsi distribuire dall' uffi-
» ziale di settimana.

» Sarà specialmente incaricato della manuten-
» zione del libro d' ordine, e ne darà lettura agli
» uffiziali della compagnia o dello squadrone: egli
» trasmetterà loro, in mancanza del primo sergen-
» te, gli ordini eventuali o straordinarî.

» Ogni mattina, munito del rapporto contenente
» le mutazioni del dì precedente, si recherà dal te-
» nente colonnello, e dal quartiermastro.

» Il foriere sarà esente di servizio di piazza, e
» di quello interno; dovrà però trovarsi a tutte le
» riunioni della compagnia o dello squadrone, a-
» gli esercizî, ed a tutte le altre scuole risguar-
» danti i sotto uffiziali: quello di cavalleria è pure
» esente dal governo.

» Sarà specialmente incaricato de' particolari
» del casermaggio della propria compagnia o del
» proprio squadrone, e quindi terrà registro di tut-
» te le circostanze da inserirsi nello stato che fa
» parte del registro giornaliero.
» Il foriere sarà sempre provveduto dell' occor-
» rente da scrivere.
» Farà mensa co' primi e secondi sergenti. Il
» foriere assente sarà rimpiazzato per la scrittura
» da un caporale abile, o da un soldato idoneo,
» che verrà perciò dal capitano esentato dal servi-
» zio, previa adesione del comandante del corpo:
» in quanto alle distribuzioni verrà rimpiazzato da
» un secondo sergente nominato per giro nella
» compagnia o nello squadrone, a cominciare dal-
» la coda della classe.

Doveri del caporale.

» I caporali, comechè i più vicini a' soldati nel-
» la scala delle autorità militari, dovranno dare
» esempio di buona condotta, e di scrupolosa esat-
» tezza nell' adempimento di ogni loro dovere.
» Essi vigileranno attentamente i soldati per
» quanto risguarda la loro buona condotta pubbli-
» ca e privata, la decenza ed il buon costume; sa-
» ranno poi particolarmente responsabili degli uo-
» mini componenti le loro squadre in tutto ciò che
» ha rapporto al servizio, alla tenuta, polizia e di-
» sciplina.
» Dovranno essere in istato d' istruire i soldati
» delle varie classi, e conoscere inoltre quanto ri-
» sguarda le loro funzioni del servizio.
» I caporali di una medesima compagnia, o di
» uno stesso squadrone, alterneranno tra loro pel

» servizio di quartiere e di scuderia, eccetto quelli
» che rimpiazzano un secondo sergente nel servi-
» zio di settimana od il foriere; non pertanto do-
» vranno disimpegnar sempre i servizî di squadra,
» e di rancio.

» Ogni caporale terrà un libretto, in cui sarà
» inserita la lista dei soldati della sua squadra,
» per ordine di antichità, ed uno stato de' generi
» di vestiario, cuojame, dote ed armamento che
» loro appartiene, non che della corrispondente
» bardatura: sarà provveduto sempre dell' occor-
» rente da scrivere.

» Il comando delle squadre, ove manchino i ca-
» porali, sarà preso dal soldato più antico della
» squadra stessa, semprechè il comandante la com-
» pagnia, o lo squadrone, lo riconosca idoneo.

» Il caporale alloggerà nella squadra rispettiva,
» ed essendo le truppe ripartite per le case degli
» abitanti, dimorerà nella stessa strada occupata
» dalla squadra.

» Ammaestrerà le reclute della propria squadra
» nel modo di disporre il bagaglio ne' sacchi o va-
» ligiotti, non che nel servizio interno, nel modo
» di montare, smontare, e ripulire le armi e gli
» arnesi, e, nella cavalleria, le istruirà inoltre in
» tutt' i particolari del governo, non che nel modo
» di bardare il cavallo. Dovrà parimente insegnar
» loro i doveri di rispetto verso i superiori, ed il
» modo di salutarli, sia in servizio, sia fuori di
» esso.

» Diunita al foriere esaminerà gli oggetti di ca-
» sermaggio e mobilio della propria squadra, e
» ne formerà uno stato dettagliato, rispondendone
» per la parte che lo riguarda.

» Allo sveglio farà alzare e vestire gli uomini
» della sua squadra, ne chiamerà la visita, farà al-
» zare i letti, piegare le lenzuola e le coperte.

» Il caporale farà conoscere al secondo sergente
» della sezione o del plotone di cui fa parte, i sol-
» dati che nella propria squadra ammalassero, ed
» in caso di urgenza ne avvertirà il secondo ser-
» gente di settimana.
» Gli farà conoscere gli uomini mancanti alla
» visita, e l'ora nella quale sono rientrati coloro
» che mancavano a quella della sera precedente;
» gli farà puranco rapporto di ogni novità, e d'o-
» gni ispezione.
» Manderà i rancieri al caporale di rancio ap-
» pena toccato lo sveglio, farà preparare all'ora
» prescritta gli uomini che debbono esercitarsi col-
» le varie classi, e ne' corpi a cavallo, al tocco
» della tromba, riunirà gli uomini della propria
» squadra muniti de' morali e trasti corrisponden-
» ti, insieme a' quali si recherà al luogo del go-
» verno: baderà alla quantità della biada che o-
» gnuno prende nel morale.
» Avrà cura che i soldati si lavino il viso e le
» mani, si taglino i capelli, e si radâno; che as-
» settino il lor bagaglio dopo averlo accurata-
» mente spazzato; che scopino le camerate, netti-
» no le tavole e gli utensili, preparino le gamel-
» le ed ogni altra cosa necessaria per la distribu-
» zione del rancio. Farà poi, che gli uomini di
» servizio preparino le armi ed il vestiario. Nella
» cavalleria si eseguirà quanto è detto di sopra,
» appena tornati gli uomini dal governo.
» Baderà alla tranquillità ed al buon ordine del-
» le camerate, castigando o facendo castigare co-
» loro, i quali le disturbassero. Vieterà che nel-
» l'interno di esse si battano generi tramandanti
» polvere; che non vi si fumi, nè si sporchino le
» tavole da letto. Allorquando i soldati rientreran-
» no dal servizio, baderà che non si spoglino im-
» mantinente; che consegnino le munizioni; che

» ripongano i loro effetti al sito ordinario, e che
» abbiano scaricate le armi.
» Visiterà talvolta i sacchi o valigiotti, onde as-
» sicurarsi della esistenza de' generi, ma se il pro-
» prietario non sia presente, eseguirà tale visita
» in presenza di uno o più quartiglieri, dopo aver-
» ne prevenuto il sergente della propria sezione o
» del proprio plotone.
» Ad ogni visita, se la compagnia o lo squadro-
» ne non si riunisca, ogni caporale chiamerà quel-
» la della propria squadra, dando parte delle no-
» vità al rispettivo secondo sergente.
» Toccato il silenzio farà spegnere i fuochi, se
» ancor ve ne fossero, e baderà che i recipienti
» per l'acqua siano pieni, che non esca più alcu-
» no dalla camerata, e che tutti si pongano a letto.
» Entrando un uffiziale nelle camerate pria del
» silenzio, farà che i soldati si alzino in piedi, e
» si quadrino; s'egli è un uffiziale superiore o ge-
» nerale, farà che ognuno prenda posto a piè del
» proprio letto. In assenza di altro superiore nella
» sua squadra, si recherà presso il detto uffiziale
» superiore o generale per riceverne gli ordini, e
» non se ne allontanerà, che quando questi glielo
» imponga, o quando abbia oltrepassati i limiti
» della sua squadra.
» Il caporale di ogni squadra baderà che i ge-
» neri dei soldati di fanteria sieno disposti come
» siegue:
» Sull'orlo anteriore della tavoletta della men-
» sola sarà affisso un cartellino col nome e nume-
» ro di matricola del soldato, cui tal porzione di
» tavoletta appartiene.
» Il sacco chiuso, col cappotto avvolto sopra,
» sarà su di essa tavoletta coll'apertura all'in-
» fuori, e col suo mezzo sul detto cartellino, alla
» sua dritta vi starà la gamella. Il sacco a pane e

» la fiasca staranno appese per le correggie al
» piuolo di sinistra; nel primo il soldato riporrà la
» biancheria sporca, non che i piccoli utensili ne-
» cessarî alla pulizia, essendo vietato situar cosa
» alcuna sotto al saccone.

» Il caschetto o berrettone coperto della incera-
» ta sarà situato, colla visiera al fronte, sulla ta-
» voletta, a destra del sacco. Il cuojame starà ap-
» peso al piuolo di dritta con la giberna coperta
» dal copragiberna di tela bianca al di sotto, ed il
» budriere con la sciabla al di sopra.

» I fucili o moschetti saranno alla rastrelliera
» con la canna al fronte ; le bajonette capovolte ,
» ed infilzate pel manico alle bacchette ; il cane
» scoccato, e lo scodellino aperto. I fucili avranno
» sempre la pietra focaja.

» Mancando le rastrelliere , i fucili si terranno
» appesi al muro accanto al capezzale, col calcio
» allo insù , ponendo le bajonette nel budriere , e
» non essendovi le mensole, i generi si sospende-
» ranno a' chiodi, che si avrà cura non sian tanto
» grossi da deteriorare il muro.

» Nella cavalleria i caporali di squadra faranno
» eseguire quanto appresso :

» I cartellini saranno situati come nel numero
» precedente; i valigiotti, ed i cappotti si terranno
» costantemente attaccati alle selle , a meno che
» questi non siano in luogo molto lontano da' let-
» ti, o non venga altrimenti ordinato : in questi
» casi si situerà la mantiglia piegata in quattro
» sulla tavoletta , e su di essa la robba che non
» entra nel valigiotto, ed il valigiotto stesso: a de-
» stra si porrà l' elmo o caschetto colla visiera al-
» l' infuori , ed il cappotto piegato a destra della
» mantiglia, o se non v' è luogo , sotto il caschet-
» to, o l' elmo.

» Le armi da fuoco si terranno alle rastrelliere,

» e situate come si è detto per la fanteria. Appesa » ai piuoli della mensola starà la giberna, la ban- » doliera, e la sciabla, quest' ultima sarà nuda ed » incrociata col fodero. La biancheria sporca ed » i piccoli utensili si terranno nel sacco a pane » appeso al piuolo di sinistra, dove starà pure la » fiasca : a piè del letto, appeso al lato dritto, si » terrà il sacco a biada, nel quale, ben ligato, si » porrà la distribuzione appartenente al cavallo di » ogni individuo : a sinistra sarà il trasto nel mo- » rale.

» Le selle non si terranno mai ove si dorme, » eccetto il caso di assoluta necessità: non pertan- » to vi staranno il più vicino che sia possibile. Es- » se si sospenderanno in modo da preservarle dal- » l' umido e dallo stropiccio; la sopraccinghia do- » vrà essere di maniera avvolta attorno alla sella » da tenerne piegate in dentro le falde : sul fondo » sinistro s' incollerà un cartellino indicante il no- » me ed il numero di matricola del soldato cui la » sella appartiene. Nella stanza delle selle staran- » no le briglie appese al muro, e sotto questi gli » stivali.

» Il caporale, sia di fanteria o di cavalleria, sa- » rà presente alla distribuzione del danaro di ta- » sca, che il secondo sergente di settimana farà » agli uomini della sua squadra.

» Baderà che ogni domenica gli uomini indossi- » no la biancheria di bucato; e se questa è lavata » per le cure dei capitani, la riceverà il sabato » dalle lavandaje, e la distribuirà.

» Farà raggiustare tutt' i generi che ne abbiano » bisogno; non permetterà che il soldato ne indos- » si di laceri, o malconci; baderà pure che il cuo- » jame sia biancheggiato a dovere, le scarpe e gli » stivali unti di grasso; le armi nette ed in buono

» stato; insomma che ogni oggetto sia ben tenuto,
» e pulito.

» Il caporale di rancio sarà nominato ogni giorno; egli riceverà dal primo sergente il danaro per la spesa del rancio, e la corrispondente carpetta.

» Si farà indicare dal sergente di settimana gli uomini destinati per la spesa del rancio, e quelli per la cucina. Riunirà i primi all' ora prescritta, e, sotto la scorta del subalterno o di un portabandiera o portastendardo destinato di spesa, li condurrà ad eseguirla : accompagnerà gli altri all' ora prescritta alle cucine per apprestarvi il cibo. Nello spendere baderà alla qualità dei commestibili, e che non siano pagati più del dovere, nè comperati forzosamente in un dato luogo, ma dove meglio preferiranno i soldati. Avrà la responsabilità diretta di queste prescrizioni, non che dell' attrasso o della mancanza di pagamento, o di ogni altro disordine che potessero commettere gli spenditori.

» Riceverà i combustibili dal magazzino del corpo, essendo vietato di farsene l' acquisto con le somme destinate pel rancio.

» I generi comperati per l' ordinario saranno riposti in una cassa o in un cesto con serratura : il caporale d' ordinario ne farà la consegna al caporale di quartiere in presenza del sergente di settimana, il quale, allorquando dovranno i detti generi inviarsi alla cucina, ne verificherà la esistenza, e la qualità; e, presente il caporale di quartiere e quello di ordinario, li farà consegnare a' rancieri.

» I rancieri saranno comandati per giro; il loro numero sarà proporzionato al bisogno, e fissato dal capo del corpo : essi saranno vigilati dal caporale di rancio; indosseranno degli abiti all' uo-

» po destinati, e che saranno conservati nelle ca-
» merate. Le marmitte e gli altri utensili saranno
» mantenuti colla massima nettezza : i vasi di ra-
» me saranno vietati, a meno che non fossero e-
» sattamente stagnati, e sovente.
» Il caporale di rancio baderà alla distribuzio-
» ne del rancio nelle gamelle; farà recare il vitto
» a' detenuti ed agli uomini di guardia, se così è
» prescritto, non permetterà che si conservi ran-
» cio se coloro che dovrebbero essere presenti
» manchino senza giusto motivo : ma farà cauta-
» mente conservarlo per coloro i quali per legitti-
» ma causa, o perchè di servizio, siano assenti.
» I caporali dovranno fare rancio co' soldati.
» Terminata la cucina il caporale di rancio fa-
» rà pulire e riporre al posto loro le marmitte ed
» ogni altro arnese, farà spazzare e nettare le cu-
» cine, delle quali cose ne darà consegna al capo-
» rale nominato di rancio pel dì seguente, e farà
» spegnere i fuochi.
» Prima di minestrare il rancio presenterà la
» carpetta della spesa all' uffiziale subalterno di
» settimana, che, dopo di averla verificata, sarà
» nel dovere di trascriverla di proprio pugno nel
» libro a ciò destinato.
» In ogni compagnia o squadrone sarà nomina-
» to giornalmente, e per giro un caporale di quar-
» tiere : se però le caserme fossero divise, ve ne
» sarà uno per ogni frazione.
» Il caporale di quartiere, durante il giorno,
» sarà sempre in uniforme, sciabla e berretto, nè
» lascerà la caserma se non per ordine.
» Il suo servizio comincerà appena sfilata la
» guardia, e prenderà da colui che rileva, in pre-
» senza del secondo sergente di settimana, la con-
» segna di tutti gli oggetti che trovansi nella ca-
» merata ; dopo di che farà rilevare i quartiglieri

» del dì precedente, i quali, in sua presenza, da-
» ranno la consegna a' nuovi.

» I quartiglieri sono specialmente a' di lui ordi-
» ni: egli baderà che uno di essi stia sempre ac-
» canto alla porta della camerata, e che non per-
» metta ad alcuno di uscirne con generi di qua-
» lunque specie, senza autorizzazione.

» Allorquando nella cavalleria le selle e gli altri
» arnesi siano in una stanza separata, egli ne a-
» vrà la chiave, e non permetterà che alcuno vi
» entri se non in sua presenza, o di un quarti-
» gliere.

» Farà spazzare le camerate, ripulire gli uten-
» sili, ed ogni altro genere, riempiere i vasi del-
» l'acqua, nettare e preparare i lampioni da'quar-
» tiglieri, o da uomini comandati di travaglio, o
» infine da servi di pena. Baderà che nulla si alteri
» o si sporchi nelle camerate: egli è responsabile
» della loro nettezza.

» I presi in quartiere gli sono consegnati, ed e-
» gli avrà cura che non escano senza ordine, che
» siano riconosciuti dal quartigliere ch'è alla porta.

» Se vi sono travagliatori nelle camerate, ba-
» derà che si occupino indefessamente degli ac-
» comodi, e che non escano dalle medesime senza
» bisogno o permesso de' superiori.

» Egli è responsabile che nelle camerate non si
» commettano disordini o sconcerti.

» Rileverà i quartiglieri alle ore prescritte.

» Di qualunque avvenimento darà parte al se-
» condo sergente di settimana, ed in assenza di
» questi, e degli altri superiori della propria com-
» pagnia o del proprio squadrone, all' uffiziale di
» picchetto fisso.

» All'assemblea riunirà gli uomini destinati pei
» vari servizi, gl' ispezionerà, e presenterà al se-
» condo sergente di settimana.

» Riunirà gli uomini nominati di travaglio o di
» distribuzione, e li presenterà al sergente di set-
» timana: vigilerà che quelli cui è assegnata la
» pulizia delle sale, delle camerate e de' corridoi
» la eseguano diligentemente.

» Riunirà puranco gl' individui che debbonsi
» istruire nelle varie classi, gl' ispezionerà e pre-
» senterà al secondo sergente di settimana.

» In ogni squadrone sarà giornalmente nomi-
» nato, per giro, un caporale di guardia alla stal-
» la. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno
» direttamente da essolui. Questo servizio comin-
» cerà appena sfilata la guardia.

» Il caporale che monta prenderà da quello che
» rileva la consegna di tutti gli utensili quivi esi-
» stenti, e trovandone alcuno rotto o guastato ne
» darà parte al secondo sergente di settimana.
» Numererà i cavalli in iscuderia; vedrà se le ca-
» vezze sono bene accomodate sulle loro teste,
» ed essendovene in cattivo stato le farà portare
» al sellajo acciò le accomodi, dandone contem-
» poraneamente parte al mentovato secondo ser-
» gente. S'informerà dei cavalli che sono al bene-
» ficio, e delle particolari prescrizioni ed avver-
» tenze da tenersi prescritte.

» Osservando che qualche cavallo non appeti-
» sce, o dà altro segno di malattia o dolore, ne
» darà subito parte al ridetto secondo sergente,
» il quale ne informerà tosto il maniscalco.

» Curerà che le stalle siano spazzate a dovere,
» e che i cavalli non abbiano letame od urina
» sotto ai piedi: farà tenerne le finestre aperte,
» eccettochè ne' freddi eccessivi, o quando ne'
» giorni estuanti il sole batta su i cavalli.

» La sera dopo la ritirata, dalle guardie di
» stalla farà cavare e distendere le lettiere, e rac-

» corte il mattino dopo lo sveglio, spazzandosi
» attentamente lo stabbio.

» Non permetterà che nelle scuderie si accenda
» fuoco, si fumi o che persona estranea vi si
» trattenga.

» Farà accomodare i fanali nelle scuderie, e pren-
» derà cura che durante la notte si tengano ac-
» cesi.

» Farà appagliare e di notte, e di giorno i ca-
» valli, tutte le volte che sia necessario.

» Non farà uscire alcun cavallo dalla scuderia
» senza ordine espresso dei superiori.

» Baderà che i soldati di guardia alla scuderia
» stiano vigilanti, onde i cavalli non si affunino
» o facciano danno, e che azzuffandosi sieno al
» momento acquietati. Allontanandosi per qualche
» cagione alcuno dei soldati stessi, ne chiederà
» immantinente il rimpiazzo al secondo sergente
» di settimana.

» Assisterà al governo, e passerà la notte nella
» stalla.

» Di qualsivoglia avvenimento darà conto sol-
» lecito all' anzidetto sergente.

Eccoti finalmente il ragguaglio de' doveri del soldato, e senti le prime sagre parole del Re nell' averli dettati.

« Amore a Dio ed a Noi; ubbidienza inaltera-
» bile alle Nostre leggi; condotta morale e digni-
» tosa; subordinazione cieca e rispetto sommo ai
» superiori; vigilanza, sveltezza e fermezza nel-
» l' adempimento de' doveri; bravura ed intrepi-
» dezza a fronte dell' inimico, costituiscono le vir-
» tù del soldato: l' onore è la scorta ch' egli per-
» der non dee giammai di vista.

» In qualsivoglia circostanza dee rammentarsi,

» che le armi affidategli, e la considerazione in
» cui comandiamo ch'ei sia tenuto, servir deb-
» bono alla difesa del Nostro Real Trono, ed al-
» l'esercizio de' doveri inerenti al Nostro Real ser-
» vizio.

» Il soldato dovrà mostrarsi degno dell'onore-
» vole deposito da Noi ad esso affidato; si asterrà
» quindi scrupolosamente dall' abusare delle sue
» armi, insultando o producendo sconcerti.

» Egli dee dedicarsi del tutto all' esercizio del
» suo mestiere, apprenderlo volonterosamente, e-
» seguirlo con zelo e premura, e porsi in mente
» essere la carriera delle armi quella che conduce
» agli onori, ed alle dignità più eminenti; aver
» la Nostra Sovrana Clemenza aperte le vie tutte
» degli ascensi al merito ed alla buona condotta,
» e potere ogni soldato, sol che serva con onore
» e fedeltà, e che ne' suoi doveri s' istruisca, a-
» spirare ragionevolmente a tutt' i gradi della mi-
» lizia.

» Dee promuovere con ogni mezzo tutto ciò
» che al Nostro servizio utile e vantaggioso esser
» possa, evitare ed impedire quel che tende a
» pregiudicarlo anche menomamente, e scorgen-
» do, anzi, sospettando cosa dannosa od attenta-
» to pericoloso, è in obbligo di darne immanti-
» nente parte a' superiori.

» Tutt' i soldati debbonsi tra loro vicendevol-
» mente stimare, amare, e, nelle occorrenze,
» prestarsi ajuto ed assistenza. Essere pur debbo-
» no scrupolosamente gelosi dell' onore di chiun-
» que indossa la Nostra divisa, e perciò astenersi
» da qualsivoglia atto, o detto capace a macchiarlo
» nella loro, e nelle altrui persone; essi quindi
» non permetteranno giammai che in loro presen-
» za si attenti menomamente, alla riputazione de'
» compagni, o de' superiori. Saranno poi zelan-

» tissimi di quanto ha rapporto speciale col pro-
» prio corpo che debbono reputare non altrimenti
» che come la loro famiglia.

» Trattando con persone non militari, o con
» militari di altre potenze, si mostreranno loro
» gentili è manierosi, siccome a persone colte
» conviene, e cercheranno distinguersi per dignità
» di modi e per decenza.

» Il soldato dee curar molto la mondezza del
» suo individuo; essa contribuisce alla salute, e
» distingue l'uomo educato dal rozzo. I suoi a-
» biti, il cuojame ed ogni altro genere saranno
» sempre puliti e senza macchie: egli cambierà
» sempre di mutande ogni qualvolta lo richiegga
» il bisogno. Manterrà sempre le armi ben forbite
» ed in ottimo stato, e le visiterà con ispeciale
» attenzione allorchè va di servizio, onde non gli
» falliscano se sia obbligato ad usarle; non do-
» vrà smontarle se non alla presenza del proprio
» caporale, nè sotto alcun pretesto potrà degra-
» darne la menoma parte. Ne' corpi poi a cavallo
» avrà la massima premura per la tenuta e l'ad-
» destramento del suo cavallo, e per la nettezza
» ed il buono stato della bardatura.

» La recluta procurerà d'istruirsi subito nei suoi
» doveri verso i superiori, onde essere tosto in
» grado di presentarsi loro convenevolmente, ed
» ossequiarli scorgendoli: apprenderà quindi i di-
» stintivi de' varî gradi. Dovrà pure conoscere i
» nomi degli uffiziali e sotto uffiziali della propria
» compagnia o dello squadrone, non che quelli
» degli uffiziali superiori. S'istruirà benanche nei
» suoi doveri, e nelle leggi speciali cui lo statuto
» penale militare l'assoggetta.

» Per qualsivoglia domanda, reclamo o biso-
» gno, il soldato s'indirizzerà al caporale della
» sua squadra. Essendo di servizio si dirigerà per

» gli stessi motivi al caporale del posto, distacca-
» mento ec. Ove gli sia necessario di parlare ai
» superiori più elevati, ne chiederà per l'orga-
» no medesimo il permesso.

» Allorquando uscirà di quartiere, dovrà com-
» porre esattamente il suo vestiario, e mantenerlo
» netto senza alterarne menomamente la postura,
» o mutarlo: nelle strade caminerà con compo-
» stezza, col corpo dritto, e con quella eleganza
» e quel brio, che si ben convengono a chi è ri-
» vestito della Nostra Real divisa; eviterà le risse,
» i luoghi scandalosi ed indecenti, nè si accom-
» pagnerà se non con persone oneste e ben appa-
» renti: non fumerà giammai in istrada: all'udire
» il tocco della generale si recherà immantinente
» al quartiere, avvertendo per istrada tutt'i com-
» pagni che incontrerà.

» Le norme stesse seguirà allorquando trovasi
» in permesso, dovendo in ogni luogo mostrare
» piena riverenza alle autorità di qualsivoglia ra-
» mo; talchè possa conseguire con la decenza del
» tratto, la compostezza, le buone maniere ed il
» rispetto, quella considerazione, e quei riguardi
» dovuti alla divisa che indossa. Qualsivoglia man-
» canza egli commetta nel tempo di suo permesso,
» sarà severamente punita dal superiore del cor-
» po, a cui ogni soldato o sotto uffiziale, tor-
» nando da detto permesso, dovrà presentare un
» certificato di condotta, che gli sarà rilasciato
» dalle autorità militari del luogo ove si è intrat-
» tenuto, ed in loro mancanza da quelle ammi-
» nistrative.

» Avvenendosi di giorno o di notte in qualsi-
» voglia persona della Real Famiglia o del San-
» gue, o in un uffiziale generale o superiore,
» farà fronte e saluterà, restando nella succen-
» nata positura, e colla testa rivolta verso il sog-

» getto cui rende l' onore, finchè questi non l'ab» bia oltrepassato di circa dieci passi. Saluterà poi » senza fermarsi tutti gli altri uffiziali o sotto uffi» ziali, non che le sentinelle innanzi a cui passe» rà. Il saluto si eseguirà portando la mano dritta » alla visiera del caschetto o elmo, o accanto al » dinanzi del cappello o berretto. Incontrando il » SS. Sacramento s' inginocchierà e scuoprirà il » capo co' movimenti dell' *orazione arme*. Trovan» dosi armato isolatamente in via eseguirà il pre» scritto al n. 2182; (*vedi agli onori militari*) » infine se abbia il solo cuojame indosso non sa» luterà con la mano; ma si arresterà e quadrerà » per gli uffiziali superiori e generali, e per Noi » e per le persone della Nostra Famiglia e del » Sangue, e marcerà quadrato per tutti gli altri. » Entrando uffiziali nelle camerate si leverà in pie» di, a meno che non sia coricato in letto, e si » quadrerà senza salutare colla mano.

» Nominato giudice in un consiglio di guerra » pregherà i sotto uffiziali o anche gli uffiziali della » compagnia o dello squadrone di dargli spiega» zione degli articoli dello statuto penale militare » che han rapporto alle di lui funzioni, ed alle » circostanze degl' imputati: nella riunione starà » con decenza e con rispetto, presterà attenzione » a quanto vi si legge o parla, e nel dare il suo » voto seguirà i dettami della legge, e della pro» pria coscienza, senza dare ascolto a verun'altra » considerazione qualsivoglia essa sia.

» Venendo punito, riceverà il castigo con som» missione, e quindi eseguirà il prescritto col n.° » 1169 (1).

» Essendo alloggiato presso gli abitanti dovrà » usar con essi buone maniere, e far tutto onde » recar loro il minore incomodo possibile; gli è

» poi vietato, sotto le più severe pene, di esigerne
» qualsivoglia cosa a dippiù del prescritto.
» Allorquando alla truppa si fa somministrazione
» di viveri, e venissero questi accidentalmente a
» mancare, o che la scarsezza dei medesimi ob-
» bligasse i superiori a scemarne la ordinaria di-
» stribuzione, dee guardarsi dal mormorarne o
» dolersene in pubblico, ma soffrirne rassegnato
» la privazione indispensabile, e persuadersi sem-
» pre che tali misure originar non possono se non
» dall' imperio delle circostanze, e che i superiori
» non si faranno sfuggire occasioni onde larga-
» mente compensarnelo.
» Il soldato che conosce un' arte dovrà, allor-
» chè ordinato gli sia, impiegarla pel Nostro ser-
» vizio. Dovendo travagliare per suo conto sarà
» soggetto alle prescrizioni emesse all'uopo in que-
» sta ordinanza, ed in quella per l' amministra-
» zione militare.
» Qualsivoglia travaglio venga ordinato a' sol-
» dati, sarà considerato siccome onorifico, sem-
» prequando è diretto a cose di Nostro servizio,
» e quindi del pari che il servizio d' armi, dovran-
» no eseguirlo con ilarità e di buon grado.
» In ogni camerata sarà giornalmente nominato
» un numero di quartiglieri, che non sarà mai
» minore del doppio di quelli necessarî alla custo-
» dia interna delle camerate.
» Ogni mattina, appena sfilata la guardia, il
» sergente di settimana farà smontare gli antichi
» da' nuovi quartiglieri, ricevendosi questi esatta-
» mente la consegna da quelli.
» I quartiglieri saranno in abito di quartiere,
» ed indosseranno la sciabla, e non avendone ter-
» ranno la bajonetta nel budriere, nè potranno
» muoversi, sia di notte, sia di giorno dalla ca-
» merata; essi saranno assegnati due per due nei

» rispettivi luoghi, donde invigilar debbono la
» parte di camerata, che verrà loro indicata: il
» caporale di quartiere, di quattro in quattro ore,
» darà loro la muta.

» Eglino dipenderanno direttamente dal capo-
» rale di quartiere.

» Ai quartiglieri son dati in custodia tutt'i ge-
» neri esistenti nella camerata. Quindi non per-
» metteranno che alcuno tocchi il sacco o valigiot-
» to non suo, o prenda le armi dalla rastrelliera
» senza il permesso di un superiore. Impediranno
» che nelle camerate si giuochi, si fumi o si com-
» mettano disordini. Baderanno altresì che le lam-
» padi siano accese all'ora stabilita, e che nel corso
» della notte non si estinguano; che le finestre e
» le porte stiano chiuse, e vengano aperte alle
» ore stabilite, e che le camerate siano sempre
» nette, ed i generi al di loro posto.

» Impediranno l'uscita ai presi, che loro ver-
» ranno espressamente additati dal caporale di
» quartiere, non che l'ingresso a persone estra-
» nee, ed a soldati di altri corpi, ammenocchè
» non abbiano un permesso.

» Allorquando un uffiziale si presenta nella ca-
» merata, il quartigliere si quadrerà, e griderà:
» *Compagnia o squadrone, visita del signor*
» *maggiore, capitano, tenente ec.:* a questo av-
» viso tutti gli uomini presenti si alzeranno in pie-
» di e si quadreranno. Durante poi il tempo che
» l'uffiziale si trattiene nella camerata, il quar-
» tigliere rimarrà quadrato accosto alla porta di
» essa, o al posto che gli sarà designato nel mon-
» tare.

» In ogni squadrone si nomineranno anche tre,
» quattro o più soldati di guardia alla stalla.

» Gli uomini di guardia alle stalle saranno in
» abito di scuderia e berretto, ed appena sfilata

» la guardia verranno rilevati dal caporale di guar-
» dia alla stalla, il quale, in sua presenza, farà
» da loro consegnare a quelli che montano tutti
» gli utensili di scuderia di cui erano responsabili.
» I soldati di guardia alla stalla dipenderanno
» dal caporale quivi di guardia; ne eseguiranno
» gli ordini: e non potranno assentarsene senza
» permesso.
» Essi debbono tener sempre nette le stalle,
» togliendone le immondezze appena si produco-
» no; stenderanno e raccoglieranno le lettiere;
» appaglieranno; apriranno e chiuderanno le fi-
» nestre; baderanno che i cavalli stiano ben le-
» gati e che non si azzuffino, e vigileranno su di
» quelli che danno segni di malsania, affine di
» darne subito parte al caporale di guardia ad
» essa stalla.
» Ad ogni uffiziale è permesso di avere un sol-
» dato per assistente: questo non sarà impiegato
» che a ripulire i generi di uniforme, a gover-
» nare i cavalli, e ad opere che non ledano il
» suo decoro.
» Gli assistenti debbono trovarsi alla visita di
» pulizia ed alla istruzione del sabato, ed a tutte
» le riunioni del corpo, sia per istruzione che per
» esercizî o manovre; e pria di entrare nelle file
» saranno accuratamente esaminati ed ispeziona-
» ti: essi sono esenti di servizio, non dovranno
» alterare menomamente il vestiario, si terranno
» decenti e netti al pari degli altri soldati, non po-
» tranno, per causa alcuna, mostrarsi per le stra-
» de con abiti non di uniforme, nè con fardelli
» sulle spalle, fanciulli in braccio, nè con altre
» inconvenienze.
» Quando la truppa non sia grandemente cari-
» cata di servizio, i capi dei corpi, previo per-
» messo de' superiori presenti nella piazza, po-

» tranno permettere a due soldati per compagnia
» di uscire per travagliatori : è vietato a' corpi a
» cavallo e facoltativi di avere travagliatori.

» I travagliatori usciranno dal quartiere dopo
» la visita del mattino, saranno esenti dall'ordi-
» nario, e la sera avranno un biglietto per riti-
» rarsi a due ore dopo la visita ne' soli giorni di
» lavoro. In questo biglietto dovrà specificarsi la
» di loro qualità.

» Non si accorderà il permesso di travagliare
» fuori del quartiere, se non ai soldati di ottima
» condotta, che conoscano un'arte, e che inten-
» dano lavorare presso maestri conosciuti, i quali
» avran dichiarato di corrisponderne.

» Ogni travagliatore dovrà rintracciare un sol-
» dato della di lui squadra, il quale si prenda
» cura delle sue armi, e del suo equipaggio.

» Ogni travagliatore sarà munito di un permes-
» so in cui si specifichi il nome del maestro pres-
» so cui dee lavorare : tale permesso sarà firma-
» to dal comandante della compagnia, dal coman-
» dante del battaglione, e da quello del corpo,
» e vistato dal governatore o comandante della
» piazza.

» Sugli averi de' travagliatori sarà fatta la ri-
» tenuta prescritta dalla ordinanza per l'ammini-
» trazione.

» Essi si riuniranno ogni sabato per la visita
» diunita agli assistenti.

Gend. In seguito a questo ragguaglio di doveri specificati per classi, non sarà superfluo richiamarti alla mia prima osservazione, cioè, che tanto a cagion delle forme organiche della gendarmeria, quanto delle condizioni speciali del suo servizio, e della spicciolata ripartizione della sua forza, tutta que-

sta serie di doveri s'imbatte in generale nel nostro corpo in un ordinamento eccezionale. Ma ciò non assolverebbe nè scuserebbe la nostra colpa d'ignoranza, sì perchè trattasi di cognizioni primordiali del nostro stato militare, sì perchè se guardiam dentro con diligenza e con amore al nostro decoro, molti noi troviamo di siffatti doveri, che possono e debbono avere in mezzo a noi esecuzione, e specialmente da parte de' capi di brigata di fanteria e cavalleria, l'opra de'quali tanto influisce sulla disciplina e sulla compostezza militare de'loro immediati dipendenti; e sì perchè in fine sono rudimenti d'istruzione, su' quali versano quesiti da risolvere in quegli esami generali che, ove ben sostenuti, ci conducono a promozioni.

Abbiamo riguardato fin qui il gendarme come soldato. Or eccoci giunti al punto, donde muoveremo per occuparci di quanto lo concerne come gendarme. Arrestiamoci quì, e la brevità di oggi sia compenso alla prolissità di jeri.

Gend. Da questo giorno passeremo ad occuparci come ti dissi jeri de' nostri doveri come gendarmi, ed esclusivamente come gendarmi.

Ma pria di entrare in questo ragguaglio, pria di portare, per quanto sia possibile, la disamina sulla parte di tali doveri meritevole di maggior attenzione, e dirti quel tanto che ne so, trovo quì luogo a premettere qualche parola su quel che debbe essere in generale la nostra condotta, il nostro contegno. L'adempimento di tutti i nostri uffizî, di tutti i nostri obblighi, se scaturisce dalla legge, se prende forza da'suoi dettami, si riveste inoltre di una speciale influenza, di una moralità imponente, io già te lo accennai un giorno, quando è accompagnato, come

debb' esserlo, da una condotta e da un contegno in nessun modo censurabile. Così l'esecuzione della legge che ci è affidata trova la prima ispirazione di puntualità e di esattezza nella nostra coscienza, e trova nella opinione che ci circonda un sentimento che non oserebbe affidarsi ad una speranza di trasgressione.

Recl. Voi sapete quanto io apprezzi i vostri insegnamenti. Mi stia sempre lontana la sventura di obbliarli!

Gend. Tieni dunque in tutta la caldezza del tuo cuore per fermo come severità di contegno militare, fede nel servizio del Re, Religione e buon costume nella vita privata, sono le virtù all'ombra delle quali il gendarme debbe viver la sua vita. Sì, la Religione anzi tutto, questo dono preziosissimo di Dio che riunisce l'uomo al Cielo, questa vera e dolce consolazione della vita, a cui rivolgiamo fidenti lo sguardo in qualsiasi delle nostre vicende, e che ci porge soccorrevole la mano quando il mondo ci abbandona, la Religione debbe essere la nostra guida, la face che c' illumini in tutte le nostre azioni. Noi non potremo mai smarrire la buona via quando la sua santa voce parla alla mente ed al cuore. Noi dobbiamo adorarla ne'suoi precetti, rispettarla ne'suoi sagri Ministri, ed in tutte le osservanze che vengono da' comandamenti del Signore, e dalla voce infallibile della sua Chiesa.

Nella nostra condotta non debbe esservi cosa che ferisca la morale ed il buon costume, non cosa che dia motivo di scandalo qualunque, nè appicco alla maldicenza: e però è d' uopo che ci stia a cuore la frequenza delle Chiese, l' assistenza alle predicazioni della Divina parola, al sagro culto, alle osservanze de' dì festivi, e l' avvicinarci sovente al Sagramento della penitenza. Son

tutti questi diportamenti altrettanti caratteri di sostegno della nostra forza. Mi sovviene, e fo qui ricordo di poche parole di un ordine dell' Ispezione.

« In mezzo a' suoi caratteri distintivi, in mezzo » a' suoi doveri speciali, la gendarmeria non » debbe mai lasciarsi sfuggire questa idea: che a » sostenere i primi, a compiere i secondi, dessa » che vive fra le popolazioni, che è destinata a tu» telarne la tranquillità e la sicurezza, è d'uopo » che dia sempre l'esempio di quanto è buono, » di quanto è utile, e di una scrupolosa corrispon» denza a' provvidi pensieri governativi, emana» zione di quella Augusta Sapienza e riverbero » di quelle eccelse virtù cristiane, che splendono » di tanta luce sul Trono.

Ed a queste avvertenze aggiungo un ammonimento speciale, come quello che cade sopra un vizio, una mala abitudine, una colpa gravissima in cui non di rado incorre il soldato, cioè, la bestemmia. Quanto con essa si rechi offesa alle leggi di Dio, quanto sia obbrobriosa per un cristiano, tu lo sai: e bada inoltre che la bestemmia è pur nefanda cosa, che disdice sul labbro di persona ben nata, ed è proprio una lascivia di vizio, di scostumatezza che lascia il fango nella bocca di chi la profferisce. Bada infine che per taluni casi, ove non bastino a porvi freno i precetti religiosi, interviene la legge colle sue sanzioni penali. Senti un Real Decreto comunicato in un ordine dell' Ispezione e Comando.

« Considerando che la bestemmia, o sia la em-
» pia esecrazione del Nome di DIO o de' Santi,
» profferita ne' quartieri, nelle caserme, ne' ca-
» stelli, od in altri luoghi di militare riunione,
» mentre offende la pubblica morale, scuote la
» stessa militare disciplina, che non poggia che
» sulle basi della morale;

» Considerando che un reato, di qualunque na-
» tura sia, commesso da' militari ne' quartieri, nei
» castelli ec., non è che reato militare, a' termi-
» ni dello articolo 62, numero secondo, *Statuto*
» *penale militare*; conseguentemente l' Autorità
» militare è competente a giudicarne;

» Considerando che la pena per la bestemmia
» è quella del decreto de' 5 di maggio 1827, cioè
» la relegazione;

» Che questa pena non trovandosi tra le pene
» sancite dallo *Statuto penale militare* nello ar-
» ticolo 367, fa d' uopo che vi si sostituisca altra
» corrispondente alla gravezza del reato;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segre-
» tari di Stato di grazia e giustizia, della guer-
» ra e marina, e degli affari di Sicilia presso la
» nostra real Persona;

» Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo*
» quanto segue:

» Art. 1.° La bestemmia, o sia l' empia ese-
» crazione del Nome di Dio o de' Santi, proffe-
» rita da' militari ne' quartieri, nelle caserme,
» ne' castelli, od in altri luoghi di militare riu-
» nione, è punita co' servizî ignobili o la deten-
» zione in castello, a' termini degli articoli 367,
» numero ottavo; 377 e 384 *Statuto penale mi-*
» *litare*.

» Art. 2.° I Consigli di guerra, a norma dello

» *Statuto penale militare*, sono competenti a » giudicarne.

« » Art. 3.° I Nostri Ministri Segretarî di Stato » di grazia e giustizia, della guerra e marina, » e degli affari di Sicilia presso la nostra Real » Persona, ed il Duca di Taormina funzionante » da Nostro Luogotenente Generale in Sicilia, » sono incaricati della esecuzione del presente » Decreto, ciascuno per la sua parte. »

Caserta, il dì 16 di maggio 1853.

« Io ne fo una special comunicazione alla Gendarmeria, aggiunge l'Ispezione e Comando, confidando che non si avrà mai a deplorare nel Corpo l'esempio di tal reato; e che quanti sono individui che ne fan parte troveranno sempre ne' loro principî di religiosa e morale educazione; ed in quella severa compostezza che si addice al loro contegno, più che nella minaccia della pena di Legge, un freno, e dirò meglio, un sentimento di orrore contro la bestemmia, che se è cosa indegna di un cristiano, lo è pure di uom civile. »

Recl. Confido nel Cielo e ne' miei principî per istarmi sulla retta via.

Gend. Dopo Dio, il Re. È questa la divisa del soldato, ma del gendarme spezialmente. Istituito il nostro Corpo per vegliare alla sicurezza pubblica ed all'ordine, per tener di occhio quanti ardissero macchinare o compissero il disegno di attentarvi; per lottare contro ogni principio ed ogni massima sovversiva; il gendarme debbe attingere il suo zelo, la sua costanza, il vigore della sua diligenza in un cuore sempre pieno, sempre caldo della sua leale sudditanza al Trono, della sua fede del suo amore verso il Re. A questo dovere si aggiungono i precetti della legge Divina. Nello sconsigliato, che desse segno, indizio

di fellonia, il gendarme debbe vedere un nemico pubblico, un suo nemico. Ti ripeto: la nostra parola di ordine dev'essere: dopo Dio, il Re.

Poni mente che son per noi importanti doveri la decenza nelle maniere, la prudenza nelle parole, ed il decoro negli atti e nei diportamenti. E perciò dobbiam tenerci lontani da' luoghi di ozio, e di stravizzo: le bettole, le cantine, i caffè non fan per noi. Dobbiamo andar cauti nelle personali relazioni per non incorrere in intimità disdicevoli, o pericolose. Questa specie di condotta ci varrà la stima ed il concetto pubblico, ci varrà parte di quella forza morale che è per la gendarmeria un elemento di azione e di vita. Fuggiamo le bettole, e le cantine, io ti dicevo, e ti ripeto. Quivi non è il riposo onesto che il gendarme può desiderare a momentaneo ristoro di servizio e di fatiche: quivi il più delle volte, salve l'eccezioni, l'ozio ed il vizio fanno ritrovo per cercare obietto di passatempo nella intemperanza e nel gioco. Prolungar questa descrizione sarebbe dir cose a te ed a tutti note: ma la sola che ti aggiungo si è che non rari avvenimenti, talvolta annunziati, ad esempio comune, negli ordini della Ispezione e Comando, han dato a divedere a quali deplorabili eventualità sono andati incontro quegli sconsigliati, fra' gendarmi, cui la mala abitudine ha fatto aberrare dal debito contegno, e si sono abbandonati a turpezze di gioco e di ebbrietà.

Ne' quali casi si espone inoltre il gendarme a danni, a pericoli di maggior gravezza. Accanto ad ogni vizio sta sempre immediata la pena materiale. Dispendiosa, dissipatrice è l'intemperanza, rovinoso sempre è il gioco. Ebbene: come mai potrebbe il gendarme alimentare questo mal costume co' limitati mezzi del suo stipendio? Quin-

di incorre necessariamente in impegni indecorosi, in debiti che fan vergogna: quindi impossibilità per lui di compiere severamente il proprio ufizio, di chiuder gli occhi ad ogni umano riguardo quando il servizio lo chiama ad un compimento di dovere; e quindi il pericolo di stender la mano a doni di prevaricazione e di corruzione, il pericolo di transigere con coloro verso cui lo legano le sue particolari obbligazioni. Ed avesse quì fine il male!

Fra i più sagri doveri del gendarme è il segreto del servizio; segreto che debb' essere suggello a tutte le sue operazioni, e la di cui violazione, se manda queste in fallo, può secondo i casi, riuscir fatale a lui medesimo, talvolta nella sicurezza della persona, sempre poi nella sua officiale responsabilità innanti alla disciplina del Corpo, ed alla legge. Pe' militari in generale la Real Ordinanza parla così:

« Gli ordini ricevuti non dovranno esser comu-
» nicati se non a coloro a' quali sia assolutamen-
» te necessario, onde farli eseguire: sarà punito
» quel militare, che li paleserà ad altro senza
» bisogno. »

Pel gendarme poi agente della legge in fatto di servizi spesso gelosi e delicati, e depositario di doveri corrispondenti, la circospezione, la riserba, il segreto lo debbon rendere, direi, muto anche in mezzo alla propria famiglia in tutte le cose di ufizio. Ebbene, credi tu che questa inviolabilità di segreto possa serbarsi sbevazzando in una bettola, in mezzo agli stravizzi dell'intemperanza, fra i cimenti e le passioni del gioco, nel consorzio di ogni maniera di bassa gente, e forse di persone cui preme intravedere quel segreto? Il gendarme in questo caso può cedere alla malignità delle astuzie, alle insidie, può cedere alla

corruzione; e quando pure (ciò che è forse difficile) resistesse a questi tentativi, può egli starsi così cauto nella ebbrezza e nelle ciarle, che non abbia a sfuggirgli una qualche parola, la quale possa valere all'intento di chi cerca ne' disegni della pubblica forza?

Sia poi nella condizione di ammogliato, sia in quella di celibe, deve sempre il gendarme mostrarsi costumato e morale. Nel primo stato dev' essere buon marito, buon padre di famiglia, e tener d'occhio la religiosa educazione de' figli. Non traviamenti, non dissipazioni dal suo canto, e sia egli sempre per essi esempio di virtù cristiane, di esattezza ne' doveri, e di devozione al Trono. Se celibe poi debbe egli aver a cuore quanto valga a tenerlo lontano dalle dissolutezze, dal libertinaggio, e da quei pericoli che insidiano questa condizione. Fugga le tresche impure, e quelle relazioni di amore onde derivano gravi funesti impegni. Per quanto facili, frequenti sono per lui (la di cui vita di servizio è spesso isolata), le occasioni seduttrici, gli stimoli all'umana debolezza, tanto maggiori esser debbono le sue precauzioni, la fermezza di animo per sottrarsene. Agli anni tuoi già conosci che nella via delle passioni i primi passi si fan quasi per gioco, per vanità, per un certo vezzo spensierato; ma queste passioni prendon presto radice nel cuore, signoreggiano la ragione, ed allora non si vedon più ostacoli, non difficoltà, non avvenire, tutto si sconosce per asseguire l'intento. E questo si paga ben caro col pentimento e col rimorso, quando la mente sgombra di un passaggero acciecamento guarda freddamente la offesa della Religione, l'onore violato, impegnato il decoro e la parola in modo irreparabile. Il più provvido spediente a cui il gendarme può e deve ap-

pigliarsi al cominciar del pericolo quello si è di rivelarlo francamente al proprio Superiore, e domandare il suo tramutamento in punto lontano.

E sappi che nei casi pur troppo disgraziatamente frequenti di un tanto male, fu sempre questo espediente raccomandato, inculcato in molti ordini dell'Ispezione e Comando. Ed è un male che ha portato dispiacevole impressione nell'animo religiosissimo dello Augusto nostro Sovrano, un male che ha richiamato la provvida attenzione della Suprema Podestà Ecclesiastica, talchè, a porvi freno, sono state emanate prescrizioni opportune, le quali, mentre tendono a dar risarcimento all'onore ed alla morale offesa, fan cadere su i colpevoli la pena della colpa. Senti gli ordini:

« Il Comando Generale delle armi con circolare de'27 gennajo 1852 significava quanto siegue: »

« Il numero degli ammogliati essendosi oltre» modo accresciuto nel Reale Esercito, è Sovra» na volontà che i capi de' corpi, rammentando » tutte le precedenti disposizioni di massima, non » tralascino da ogg' innanzi verun espediente per » impedire e distruggere i primi segni di ogni » illegittima corrispondenza, senza aspettare che » il tempo dia luogo a risultamenti pregiudizie» voli agli interessi degl' individui, e dell' eser» cito.

» Superiormente sarà tenuto conto della vigi» lanza ed attività che gli anzidetti capi de'cor» pi sapranno dimostrare per siffatto interessante » scopo.

» Coloro i quali incorreranno in tali scanda» losi mancamenti, saranno, volta per volta, » ammoniti corretti e puniti a tenore delle cir» costanze, e le donne dovranno inviarsi alle

» corrispondenti autorità, per soffrire il meritato
» castigo, proporzionato al fallo commesso, ed
» alla loro cattiva condotta.

L' Ispezione e Comando aggiungeva:

« Le mie iterate e calde avvertenze al corpo
» furono dirette sempre a questo medesimo sco-
» po. In varî tempi io le ho ripetute, e fo ri-
» cordo spezialmente de' varî ordini dell' Ispe-
» zione e Comando su questo importante argo-
» mento. Le mie parole eran quelle dell' esorta-
» zione, eran quelle che io credea convenevoli
» a conciliare tutte l' esigenze di moralità e di
» disciplina nell'interesse degl'individui e del ser-
» vizio. Or le superiori prescrizioni sono impron-
» tate del linguaggio di una rigida severità che
» parla ad un tempo allo zelo, ed alla respon-
» sabilità de' superiori immediati, e che ricorda
» a tutti l' importanza de' proprî doveri in un af-
» fare che tocca il costume del soldato, e l'av-
» venire della sua vita. Ogni mia raccomanda-
» zione non potrebbe mai esser pari al valor di
» tali prescrizioni. Una sola osservazione ag-
» giungo, ed è quella detta e ripetuta sempre. La
» condizione isolata in cui trovansi talvolta gl'in-
» dividui del corpo per la natura del proprio ser-
» vizio rende men difficili i primi passi degli
» attaccamenti impuri, donde van poi trascinati
» ad aberrazioni compromessive, ed infine a ma-
» trimonî mal calcolati e di una necessità ri-
» paratrice. Sien vigili dunque i capi di brigate,
» gli uffiziali comandanti le luogotenenze, i ca-
» pitani delle compagnie, e doppiamente vigili
» i signori comandanti le divisioni, affinchè,
» ad un primo indizio, ad un primo sentore o
» di amore o d' illecita tresca, chi v' incorre
» sia subito mutato di luogo. E qui fo un' al-
» tra avvertenza: bisogna vegliar non solo su

» quelle relazioni che si contraggono con don-
» ne di abjetta condizione, e di mal affare,
» ma pur su quelle passioni che s' ispirano fra
» civili ed oneste relazioni, che si cercan le-
» gittimare con apparenza di buone intenzioni,
» e che finiscono non di rado in errori irre-
» parabili.

Ed a queste prescrizioni ne seguirono di nuove, emanate in altro ordine dello stesso Comando Generale de' 24 luglio 1854, e son queste:

« Per l' esatto adempimento, il Comando Gene-
» rale promulga all' ordine aver partecipato S. E.
» il Ministro della Guerra di essersi Sovranamente
» risoluto nello scopo di darsi freno alla impudica
» condotta de' giovani militari, i quali vivono ille-
» citamente con donne, con la speranza di conse-
» guire con siffatto procedimento il permesso di
» matrimonio; che i Capi de' Corpi ricordino le
» preesistenti ripetute disposizioni circa la sorve-
» glianza che debbono tenere su i loro dipendenti;
» che ad ogni costo procurino l' allontanamento
» delle donne di mal costume, onde così por fine
» alle scandalose loro tresche, e che in ultimo fer-
» mo dovrà tenersi che gl' individui ammogliati
» appena finito il loro impegno debbono conge-
» darsi.

E l' Ispezione e Comando vi aggiungeva queste ammonizioni:

« È noto qual sia attualmente l' eccessivo nu-
» mero di ammogliati nella gendarmeria, e pure
» non finisce la gran frequenza di domande di ma-
» trimonio, le quali tutte derivano (ed è ciò che
» più importa notare) da relazioni impunemente
» contratte, lungamente alimentate, e spinte infine
» fino a quel punto in cui si consumano fatti com-
» promessivi. La perdurazione di un tanto male dà
» argomento che i ripetuti ordini emessi in propo-

» sito sono trasandati, non potendosi addurre a
» scusa che le passioni, o il vizio sieno industri a
» celare i loro atti, poichè a me sembra non esser-
» vi cosa che possa meno sfuggire all'altrui sguar-
» do, e specialmente de'superiori immediati, quan-
» to questa specie di relazioni: e l'oscitanza spicca
» più grave al vedere che tutte le suppliche per
» permessi di matrimonio, le quali giungono per
» informo, risguardano gendarmi che stanziano
» più o meno ne' luoghi dove son le donne com-
» promesse.

» Dopo le tante cose altre volte scritte all'aspetto
» degl' inconvenienti che per ragion di tanti matri-
» moni si aggravano e sugl' inconsiderati, e sul
» servizio, io ripeto le più calde preghiere a' Si-
» gnori comandanti perchè vi portino la loro più
» severa vigilanza, e non intralascio di ripeter
» sempre: *che si allontanino gl'individui da' luo-*
» *ghi, dalle provincie de' loro nascenti amori.* »

Avrai riflettuto che fra le nostre cure non dobbiamo trasandar mai quella che dicesi una *buona tenuta*, vale a dire, un vestire netto, pulito, lindo, e che non offra cosa la quale si scosti da' modelli del nostro uniforme sia negli ornamenti, sia in tutt'altro. Questo studio di nettezza, di decenza e di forme esterne ti rivela l' uomo che ha coscienza di decoro, l'uomo bene educato. Guarda difatti quello spensierato che non vi bada, che la trascura, che si mostra sudicio e goffo, e guardalo al confronto del soldato vestito del suo uniforme tutto di modello sì, ma acconciamente e netto della persona, e dimmi, qual concetto fai dell' uno e dell' altro. La *buona tenuta* dev' essere pel gendarme una cura giornaliera, una abitudine anche per ragione delle relazioni di ufizio in cui vive, pel suo contatto co' funzionari di ogni ran-

go, e perchè questo suo decoro esterno gli cattiva il pubblico riguardo.

Ed in fatto di *tenuta*, vi sono certe particolarità, cui importa badare. Ascoltale, raccomandate in questi brani di ordini dell' Ispezione e Comando.

« 1.° Vi ha una parte della *tenuta* de' sotto-uffiziali e gendarmi, alla quale o punto non si
» bada, o assai poco; e questa parte è la loro
» pettinatura. Eglino portano per un vezzo di
» moda lunghi capelli e folti verso la fronte e le
» tempia, con un'acconciatura affettata che gran-
» demente disdice alla severità del militare. È que-
» sto uno sconcio che so non essere sfuggito allo
» sguardo Sovrano: e quando non altro, io pen-
» so che basti questa sola osservazione a far sen-
» tire ai signori comandanti, capitani ed uffiziali
» tutti qual dovere sia per loro il correggerlo, e
» badare attentamente che i capelli abbiano un
» garbo di tagliatura semplice, corto e per tutti
» uniforme.

» 2.° È stato oggetto di superiore osservazione
» quel colore fittizio e falso che col mezzo del-
» l' acqua forte si dà alle *placche*, ed agli orna-
» menti di ottone della gendarmeria. È quindi
» volere Sovrano che questo abuso cessi subito,
» e che invece vi si lasci il color naturale e sem-
» plice del metallo, dandogli bensì la sua lu-
» cidezza con una continua e diligente pulitura.

Or se questa che tu hai inteso debb'essere sotto tutti gli aspetti la impronta della nostra vita privata, e di quella del nostro ufizio; a fronte dell' importanza de' nostri doveri, bisogna annoverarne un altro, il quale è una specie di guarentia per tutti, ed è un dovere, che segnatamente dobbiamo avere a cuore allorchè negli stadì della nostra carriera cominceremo ad aver comando o

rango sugli altri, la condotta ed il contegno dei quali verrà a toccare la nostra responsabilità. Quando in mezzo a noi son trasgressioni, colpe, difetti, vizî, deviamenti di disciplina, atti indecorosi, tutto quanto in somma è male, dobbiamo con lealtà riferirlo a' nostri superiori. L'indulgenza verso l'errore è cristiano sentimento; ma il decoro, l'inviolabilità del Real servizio, l'onore del corpo son direi patrimonio comune, son bene solidale, che vuol dire di tutti; e però il silenzio ci farebbe complici della colpa altrui, responsabili delle sue conseguenze. Ci va della nostra coscienza, ma è pur dettame di ordinanza, carico di responsabilità smascherare ciò che è male nello interesse del servizio e della disciplina, e dar attestato solenne che la vigilanza è tanto severa sopra noi stessi, quanto lo è su gli altri. Il disdecoro è nella colpa, e non nella pena.

In tutte queste indicazioni, in questi suggerimenti, sappi che non vi è alcuna vanità d'insegnamento: sono parole di esperienza e di pratica del servizio, delle quali io sento il valor minimo, sento la pochezza a fronte di quanto resta, e di quanto altro da te stesso andrai man mano osservando ed imparando. Abbile solo come iniziamento d'istruzione, e tieni pur conto di queste altre:

In mezzo a tanti svariati servizî della gendarmeria ordinarî o straordinarî, più o men gravi, facciamo di evitar sempre tutto ciò che sa di millanteria e di jattanza. Questo mal vezzo, tu lo sai, anche nelle faccende più comuni della vita, eccita l'altrui derisione, e quel che è peggio, discredita per fino la stessa verità: un millantatore dica un fatto vero, non gli si aggiusta fede. Or pensa quanto sia grave per un gendarme questo che per altri è un gran difetto; per lui le di cui

parole, i di cui verbali, i di cui atti debbon essere la semplice e leale espressione de' fatti, per lui l'esagerazione e la vanteria han l'intensità di reato, sia che ve lo trascini un falso zelo, sia la speranza di dare alle sue operazioni un efimero carattere d'importanza, sia altro motivo, o mal fine, poichè e parole e verbali ed atti potranno essere attaccati di falso. La verità, sappi, ha una luce tutta propria: si può orpellarla, ma l'orpello ha la vita di un giorno, e l'onta e la pena ricadono sul capo di chi ha mentito, o esagerato.

Mi accorgo essermi di troppo dilungato in queste avvertenze. Confido che non ti verranno meno nella vita di gendarme. E fermiamoci adesso qui per introdurci domani nell'ordine de'nostri doveri di speciale istituzione.

Recl. Ogni vostra promessa è per me una lieta speranza, perchè, ve lo dico col cuore, intendo ad istruirmi. Voi accennavate ieri a'nostri doveri di gendarmeria, ed io ora so che son tanti!

Gend. Non ti sfuggano mai dalla mente, e dalla coscienza le cose che ti ho dette fino a questo momento, e rassicurati che, fermo ne' buoni principî e diligente nella pratica, non isbaglierai la tua via.

Io non debbo ridirti alla lettera la serie de' nostri doveri: un' occhiata alla nostra Reale ordinanza, e ne troverai il ragguaglio: dessi sono varî e tanti, quanti sono i diversi servizî a' quali possiamo essere destinati: la nostra guida nell' adempirli sta per un canto nelle parole della legge, e poi ne' regolamenti relativi a' servizî medesimi. Ecco dunque quel che andremo

man mano dilucidando, sempre però in quel limite in cui si contiene l'uffizio del gendarme: chè non oserei nè mi sentirei abile a toccar oltre. Due parole quì ti aggiungo, e ti valgan per sempre: poni studio a' doveri che diremo del gendarme, poni studio e memoria a quanto ti ho detto e ti dirò nei nostri trattenimenti, e ne ricaverai due beni: non ti troverai mai compromesso per isbagli d'ignoranza o d'imperizia; ed una discreta istruzione avvantaggerà la tua carriera.

Recl. Non sarò mai ingrato a' vostri avvertimenti.

Gend. Giova quì, e lascia che io ti ripeta ancora come la Real ordinanza definisce la gendarmeria, cioè: un corpo militare che, facendo parte integrante del Real esercito, è incaricato d'invigilare all'ordine pubblico, e di eseguire le disposizioni di polizia ordinaria, ed amministrativa. Perchè tu dunque comprenda bene l'estensione e l'indole dei nostri doveri, conviene che sappi che voglion significare questi diversi rami di polizia. Dopo averli definiti, secondo i dettami della legge, esamineremo in una veduta generale fino a qual punto la gendarmeria vi porti la sua azione; ed in fine diremo dei doveri attinenti a ciascun ramo.

La polizia ordinaria ha per oggetto la prevenzione de'reati, ed il suo carattere principale deve consistere e consiste nella vigilanza. Quando questa polizia prende di mira i reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello stato si chiama *alta polizia*.

La polizia amministrativa, che s'immedesima colla polizia ordinaria, ha per oggetto le calamità pubbliche, ed accorre quando sieno avvenute per impedirne i progressi.

La polizia giudiziaria è quella che investiga e discovre i reati, ne raccoglie le pruove, e ne rimet-

te gli autori ed i complici a' giudici incaricati della loro punizione.

La polizia militare è la polizia stessa in tutti i suoi caratteri, quando prende di mira i reati militari.

Come forza pubblica, la gendarmeria ha in questo ramo con ogni altra forza comune il dovere di assicurare i delinquenti alla giustizia, ma è un dovere che specialmente la riguarda come quella che, per particolare istituzione, essendo addetta alla polizia ordinaria, giudiziaria, e militare, vi s' imbatte o nell'esercizio stesso delle sue funzioni, o per effetto delle inchieste delle autorità rispettive.

E questi appunto sono i caratteri inerenti alla giustizia penale: prevenzione, cioè, vegliare a che i reati non avvengano: investigazione, cioè, assicurarne le pruove di esistenza, quando avvenuti, ed il riconoscimento de' delinquenti: infine punizione, la quale non può aver il suo effetto che dopo l'arresto di essi questo arresto appunto è al gendarme affidato.

E queste e non altre sono le funzioni attribuite alla gendarmeria dalle istruzioni de' 26 decembre 1827, le quali sono dopo la Real ordinanza un atto della sapienza e della bontà Sovrana per la gendarmeria.

Premesse queste nozioni, tu già vedi ad un colpo d'occhio quanto son gelosi e quanto importanti gli obblighi di un gendarme, che co' suoi mezzi concorre per tre vie allo scopo della giustizia, e può trovarsi nel caso di compiere in un momento solo tutti gli atti delle funzioni che ti ho indicate. Di fatti vediam la cosa con un esempio.

La gendarmeria si fa a perlustrare o la campagna, o l'abitato; il suo scopo è quello di mantener l'ordine mercè di una immediata vigilanza, e prevenire l'attuazione di qualsiasi reato; eccola dun-

que nelle funzioni di polizia ordinaria. Malgrado la sua solerzia, disgrazia vuole che il reato accada; la gendarmeria vi accorre, ne raccoglie le pruove, e riesce a scoprire il delinquente; in questo caso essa entra nelle funzioni di polizia giudiziaria. Nel punto stesso riesce colla sua prontezza ad arrestare il delinquente; ed eccola nelle funzioni di forza pubblica militare. Questi tre atti dunque quasi simultanei, e che nelle circostanze del nostro servizio non son rari, si confondono in un solo, ed in essi il gendarme presenta la pienezza della sua azione ne' varî caratteri che dianzi ti ho accennati.

Questa è l'idea generale delle nostre funzioni. Tutte le incumbenze a noi affidate si riducono a questa classificazione. Il punto dove dobbiamo fermarci in ogni ramo di polizia è quello che or ora andremo esaminando in un ragguaglio più minuto e specifico de' nostri doveri.

Recl. Pare dunque che i primi che per noi si presentano sono i doveri della polizia ordinaria.

Gend. E comincio da questi. Se la polizia ordinaria ossia amministrativa mira alla prevenzione de' reati, se il suo carattere principale è la vigilanza, sta in questa il dover nostro, e debbe esser vigilanza perenne solerte ed attiva. Vedi come il nostro ordinamento organico si rannoda all'oggetto della nostra missione, ed è quel che io ti dissi in sulle prime. Collocati in un gran numero di stazioni, in tutta la estensione del regno, chiamati dal servizio d'istituzione ad una mobilità che rende generale la nostra presenza, avvedutamente la legge coordina, nella prevenzione de' reati, la nostra azione ad ausilio della polizia ordinaria. E per dirti qual sia l'intimo significato, quale l'efficacia di questa prevenzione, sentilo da queste eloquenti parole, che ho lette e non obbliate.

« Finchè un progetto resta seppellito nel cuore
» di chi lo forma, finchè niun atto esteriore, niuno
» scritto, niuna parola l'ha manifestato al di fuori,
» esso non è che un pensiero, e niuno ha dritto di
» chiederne conto. Con tutto ciò gli uomini per lun-
» go uso esercitati a vegliare su i malvagi, e pene-
» trare le loro più occulte intenzioni, antiveggono
» sovente ben molti misfatti con una utile preveden-
» za, e per mezzo di espedienti salutari. Ecco uno
» dei primi oggetti della polizia amministrativa: po-
» lizia in qualche maniera invisibile, ma tanto più
» perfetta, quanto più è ignorata, e di cui noi go-
» dendo non pensiamo quante cure, quante pene el-
» la costi.

» La vigilanza di una buona polizia non lascia
» sovente nè la speranza del successo, nè possi-
» bilità di agire al malvagio che incontra quella
» per tutto senza vederla in alcuna parte, e che ar-
» rossisce degli ostacoli che sembrano essergli op-
» posti dal caso, senza dubitar mai che questo caso
» immaginato è diretto da una profonda saviezza.
» Un altro risultato di una buona polizia ammini-
» strativa è che l'uomo trovasi sempre inviluppato
» e scoverto al primo passo ch'egli fa per consu-
» mare il misfatto. Questo è l'istante, in cui la po-
» lizia giudiziaria deve mostrarsi; non vi è un mo-
» mento da perdere; il menomo ritardo può far
» scomparire il delinquente e le tracce del de-
» litto. »

La legge mettendoci dunque a parte di questa polizia, la nostra vigilanza non può dirsi mai troppa.

Recl. Favoritemi dire in qual modo precisamente dobbiamo esercitarla.

Gend. I modi vengono indicati dalla stessa nostra Real ordinanza, e sono

Assicurare l'ordine interno e quello delle strade pubbliche con frequenti perlustrazioni.

Invigilare su i vagabondi, e sulle altre persone, che dalle autorità ci devono essere indicate come degne di vigilanza.

Vegliare attentamente, perchè non si uniscano società segrete, o combriccole di qualunque specie vietate dalle leggi.

Assistere pel buon ordine nelle fiere, ne'mercati, e simili ricorrenze.

Fermare le persone sospette.

Farsi esibire da tutte le persone armate il permesso di armi ed arrestarle, non avendone.

Richiedere con decenza i passaporti agli stranieri, nel caso che per qualche motivo si rendessero sospetti, per esaminare se sono in regola ec. ec.

Dissipare con la prudenza, ed in caso di resistenza e di disubidienza, colla forza, ogni attruppamento contrario alle leggi.

Concorrere in fine in tutte le misure preventive che la polizia ordinaria abbia d'uopo di adottare per oggetti tendenti alla guarentia dell'ordine pubblico, ed alla sicurezza dei privati.

Son questi in generale i doveri, ne' quali si sviluppa tutta la nostra vigilanza intesa a prevenire il reato.

Recl. In che modo si assicura l'ordine interno e quello delle strade pubbliche colle perlustrazioni?

Gend. La vigilanza esige quella continua mobilità che la dilata dovunque occorra. Il ribaldo che macchina un reato deve temer sempre il sopraggiungere di un gendarme. Quindi l'obbligo di far continue pattuglie nell'interno dei comuni, e sulle strade pubbliche, specialmente di notte tempo.

Nell'interno, le pattuglie possono esser formate da due a tre uomini, secondo la forza stanziata nel comune. È utile, quando si può, formare più di una pattuglia così composta. Il dovere della forza in questo caso è di percorrere le vie ed i siti più so-

spetti, accorrere a qualunque strepito, rivolgere particolar attenzione a' luoghi dove sono le ricevitorie generali, percettorie, amministrazioni di posta. In somma la gendarmeria deve vegliar sola alla salvaguardia comune.

Ne' giorni festivi, essa deve cooperare all' esecuzione delle ordinanze di polizia relative alle bettole, cantine, e luoghi simili.

Giova avvertire che in quest' ultimo servizio occorre tutta la possibile prudenza. Lo zelo eccessivo può divenire talvolta sorgente di disordini. Trattasi di un servizio di polizia municipale; bisogna perciò andar di accordo col sindaco, o coll' eletto di polizia nelle misure che possa esigere la violazione de' regolamenti. Veniamo per maggior chiarezza all' applicazione di un fatto. Se in un comune la gendarmeria osservi qualche parziale trasgressione delle ordinanze di polizia che stabiliscono le ore ed i giorni in cui le bettole e le cantine debbono star chiuse, essa deve recarvi rimedio, e far che la trasgressione cessi. Ma supponi per semplice ipotesi che questa trasgressione fosse generale, invecchiata, fosse forse talvolta tollerata ed anche protetta da quegli stessi che dovrebbero reprimerla, allora l'abuso sarebbe men facile a scomparire, e l' intervento di una picciola frazione di forza che agisse bruscamente, potrebbe essere insufficiente ed anco pericoloso. Quindi sarebbe consiglio di prudenza che dopo aver esaurite le prime avvertenze, il capo della brigata ne rendesse immediatamente conto a' proprî superiori, e ne attendesse i provvedimenti. Un giorno di più o di meno in un affare di tal natura sarebbe tollerabile, non trattandosi di urgenza tale da poter porre in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica.

In ogni caso di trasgressioni siffatte, è dovere

stendere un verbale e rimetterlo all'autorità competente.

Le pattuglie interne debbono eseguire i loro giri con contegno e con calma, per non turbare, invece di guarentirlo, il riposo degli abitanti, i quali nella vigilanza della forza pubblica che li rassicura benedicono la provvida mano del Sovrano.

Per quanto alle pattuglie esterne, il loro oggetto dev'essere la sicurezza delle strade pubbliche, e la guarentia dal traffico. Questo servizio dev'essere regolato per le ore del giorno e della notte a seconda de' luoghi, de' tempi, e del terreno, sul quale possiam trovarci, ed a norma delle particolari disposizioni de' nostri superiori. Esso risguarda tanto la fanteria che la cavalleria nell'ambito affidato alle cure dell'una e dell'altra, e la responsabilità è comune. Il numero della forza di ciascuna pattuglia, il modo onde dev'esser combinata, i limiti che deve percorrere, tutto questo è un dettaglio variabile. Ma quel che vi ha di certo, e sempre, e da pertutto si è, che le pattuglie, spingendo le loro perlustrazioni sulle regie strade e su quelle contigue, convien che scorrano quei piccoli sentieri, quei luoghi reconditi e boscosi del tenimento delle stazioni rispettive, che sono per qualunque modo sospetti, che spesso si fermino alle imboccature delle strade tortuose, presso alle macchie; internandosi la fanteria fin dove più possa colle debite precauzioni, e prendendo la cavalleria le piccole alture.

Conviene che le pattuglie chieggan conto dai viaggiatori, e dalle persone in cui s'imbattono, se mai sia stato commesso alcun attentato ne'siti donde provengono, o se mai ne abbiano inteso a parlare. Nel caso affermativo, devono far tutte le possibili e più minute investigazioni per scoprire i colpevoli, conoscere il loro asilo, perseguitarli ed as-

sicurarli alla giustizia. Devono prendere conto se sieno stati veduti vagabondi, o altre persone sospette, domandar nelle osterie e nelle bettole qual gente vi sia pervenuta, e profittar delle notizie dei lumi e degl' indizi, che possan raccogliere per la ricerca de' malandrini, e per isventarne i progetti. In somma la vigilanza e la mano della gendarmeria debbono adoperarsi a colpir sì prestamente gli uomini ricercati dalla giustizia, da non lasciar loro nè tempo nè possibilità di segnare con nuovi delitti la loro carriera.

In una parola: sicurezza delle strade pubbliche, sicurezza del traffico: ecco quello che si attende da noi, e quel che, conseguito, ci dà vanto di onore. E per ottener ciò ben vedi che dobbiamo quasi avere il nostro soggiorno nelle strade e nelle campagne. Pazienti accorti zelanti, dobbiamo scoprire tutt' i disegni del maltalento, gli asili le unioni le abitudini, e perfino tutt' i segni convenzionali de' malviventi, e colla nostra attività moltiplicarci così che essi abbiano a temerci sempre presenti o vicini.

Le pattuglie trovando lungo le strade e le campagne cavalli morti, le di cui esalazioni infettan l'aria, debbon darne avviso all' autorità locale per le provvidenze convenienti.

Debbono altresì procurare di mantener libera la comunicazione delle strade maestre, ed obbligare perciò i vetturali ed i carrettieri di tenersi a fianco dei loro cavalli.

In tutto questo servizio la gendarmeria deve non meno aver costantemente presente, che essa è instituita per impedire tutto ciò ch' è male, e quindi non confondere l' adempimento de' proprî doveri co' soprusi e le soverchierie. Io non mi stancherò mai di ripeterti la medesima avvertenza. In qualunque nostro servizio, ci accompagni la severità del

contegno unita a quella decenza di maniere, mercè di cui si ritrae obbedienza e lode.

Deggio qui farti cenno di altro dovere. Comunque non generale, ma circoscritto ad alcuni luoghi, trovandoci a compierlo dobbiamo portarvi la più attiva vigilanza, e la maggior delicatezza. Intendo parlarti del dovere d'invigilare alla sicurezza delle Reali riserbe di caccia e pesca. Le nostre cure in tal caso devono essere dirette ad impedir con pattuglie e perlustrazioni ne' dintorni le violazioni di quei Reali siti, e le contravvenzioni de' particolari regolamenti agli stessi relativi. In tal incarico fa d'uopo regolarci a seconda delle istruzioni delle rispettive amministrazioni, e di accordo cogli agenti locali, cioè co' guardacaccia.

Dalle disposizioni regolamentarie non va esente per tua norma la stessa gendarmeria, allorchè vi pone il piede. Senti in fatti il tenore di alcuni articoli del regolamento per le Reali riserbe di caccia e pesca de' 20 aprile 1822.

« Art. 5.° Niuno, benchè munito del permesso » della polizia, potrà tener lo schioppo in tutta » la estensione delle Reali riserbe senza l'auto» rizzazione del cacciatore maggiore, o dell'am» ministratore, ciascuno per la riserba, che ne » dipende. Quindi nessuna persona potrà andare » armata di schioppo carico o scarico in dette » Reali riserve. Potranno però i passaggieri per » le pubbliche strade adiacenti passare con lo » schioppo purchè, comunque sarà carico a palle » o a pallini, o anche scarico, ne sia levata » dalla canna la piastrina del fucile.

» Art. 7.° Sono eccettuate dalle disposizioni » dell' art. 5 le sole partite di gendarmeria, e » gli uffiziali di polizia, qualora però essi mar» cino col capo posto, e nel numero non minore

» di tre, ed in disimpegno di attual servizio;
» nel qual caso si permetterà loro libero il passo,
» agendo di concerto con i Reali guardacaccia,
» laddove la circostanza lo richieda,
» sempre però col permesso del cacciator maggiore,
» o dell'amministratore, da cui la riserva
» dipende, o in caso di urgenza, del guardia
» maggiore o del caporale della riserva stessa.
» Se però gli esecutori di giustizia potranno fare
» la esecuzione senza schioppo, in tal caso non
» avranno bisogno del detto permesso.

» Art. 8.° Qualunque individuo di gendarmeria
» o di polizia, che sarà trovato solo con
» armi da fuoco nel recinto delle Reali riserve,
» verrà sempre riguardato come un contravventore ».

Siccome però il servizio de' gendarmi a cavallo non avrebbe potuto sempre conciliarsi colla intera esecuzione di queste norme, poichè sovente essi marcian soli o a due, atteso il ristretto numero e la ripartizione della loro forza, così con Sovrana prescrizione fu stabilito « che gl'individui
» della gendarmeria a cavallo possano anche nel
» numero minore di tre, andare armati nelle
» Reali riserbe, quante volte debbano eseguirlo
» per oggetto di Real servizio, il che dovrà farsi
» costare con la esibizione del passo spedito dai
» loro superiori ».

Recl. Compiacetevi dirmi come la gendarmeria deve esercitare la sua vigilanza su i vagabondi, e sulle altre persone degne di vigilanza.

Gend. La nostra vigilanza deve prendere di mira le persone sospette, gl'individui proclivi ai reati, siccome ci viene indicato dalle citate istruzioni, che d'ora in poi chiamerò nostre.

Or per esercitare efficacemente questa vigilanza

ci è necessario acquistare, per quanto più si possa, la conoscenza delle persone. Sapendone il carattere, le relazioni, il modo di vivere, noi avremo sempre un lume per rimontare alla sorgente degli attentati; imperocchè supponi che un furto accada, la gendarmeria deve cooperare col magistrato allo scoprimento del ladro, e perciò deve anche essa coltivare tutte le tracce del fatto.

Attentati di questa specie sono di consueto l'opra di coloro che vivon di ozio e di vizio. Or la gendarmeria conoscendoli, esplorandone gli andamenti e le mosse, potrà agevolmente, al bisogno, raccogliere pruove, indizi, i quali servano a diradare quell' oscurità che ogni delinquente cerca frapporre fra lui, e lo sguardo della giustizia.

È necessità dunque che la vigilanza si arresti spezialmente su talune classi di persone, come sono i vagabondi, i mendici, ed altri.

E questi io ho bisogno di definirti colle parole stesse delle nostre istruzioni.

Sono vagabondi o uomini senza stato gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente uffizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza. Un uomo ozioso è già un principiante di malvagità.

I mendici sono prossimi a' vagabondi, e son quelli o che van mendicando contro i regolamenti nei luoghi dov' esistono pubblici stabilimenti a favor de' mendici stessi, o quando son di valida salute, e che van mendicando per abito; o quando nell' esercitare la mendicità fanno uso di vie di fatto, o di minacce.

In mezzo a queste classi, ov' è corruzione, ed immoralità, sorgono di consueto, e si covano i pravi disegni, i progetti contro la pubblica o privata sicurezza, ed escono dal loro seno gli agenti de' reati.

E però attenti ad osservarli, e freddi in questa scrupolosa osservazione (alla quale non debbe sfuggire il male dov' esso è, ma non vederlo dove in fatti non è) noi dobbiamo, non appena ci si presentino motivi di sinistri sospetti, tenerne subito informati i nostri superiori, al concetto dei quali spetta la valutazione dei nostri rapporti per tenerne informate le autorità, dalle quali dipendono le provvidenze opportune.

Oltre a' vagabondi e mendici ti ho detto esservi altri da invigilarsi. E son quei tali ch' escono dalle prigioni per aver espiata una pena come ladri, o che son rimessi in libertà per mancanza di pruove. Un delitto fa sovente scala a molti altri, e perciò questa classe di persone non deve mai perdersi di mira.

Finalmente la nostra Real ordinanza prescrive che la gendarmeria deve vegliare sulle persone che dall' autorità le vengono indicate come degne di vigilanza. La qual disposizione mi porta alla seguente osservazione, che quando giungiam nuovi in un sito, o quando per la nostra breve permanenza ci sia mancato il necessario tempo ad acquistar conoscenza delle persone, dobbiam sempre attendere dall' autorità locale le indicazioni all' uopo, e quindi dobbiam andar con essa in ciò di accordo. Eccoti a questo proposito le parole delle nostre istruzioni:

» Per la vigilanza su i vagabondi, e su di altre
» persone che per ragioni di ordine pubblico deb-
» bono esservi sottoposte, la gendarmeria reale
» riceverà dalla polizia la designazione degl' indi-
» vidui, co' quali conviene tal misura per la loro
» immoralità e perniciosa condotta: riceverà dalla
» stessa anche le istruzioni per l' adempimento di
» questo dovere. »

Recl. Or vi rivolgo una domanda, il di cui oggetto io già sento quali doveri c' imponga, e di che gravezza. Intendo accennare a quella vigilanza, cui la gendarmeria è dalla Real ordinanza chiamata sulle società segrete, o combriccole di qualunque specie vietate dalle leggi.

Gend. Ed appunto perchè è argomento, di cui sensatamente tu hai presentita l' importanza, mi riserbo a parlartene domani.

Gend. Facciamo ad occuparci della tua domanda di jeri.

Comincerò dal dirti che voglia significare secondo la legge una associazione illecita.

Ogni associazione organizzata in corpo, il di cui fine sia quello di unirsi ogni giorno, o in certi giorni determinati, per occuparsi di oggetto qualunque, è un' associazione illecita, quante volte sia formata senza permesso della pubblica autorità, o sia senza le condizioni prescritte dalla medesima.

Quante volte poi l' associazione illecita organizzata in corpo, o comunque altrimenti formata, contenga promessa o vincolo di segreto, costituisce setta, qualunque ne sia la denominazione, l' oggetto, la forma, ed il numero de' componenti; o comunque venga artatamente combinata per comunicazioni ambulanti, e senza determinazione fissa di luoghi, di giorni, o di persone.

Chiunque scientemente conservi emblemi, carte, libri o altri distintivi di setta, incorre nel reato medesimo; reato, cioè, contro lo Stato.

Io non saprei trovar bastevoli parole a dimostrarti e tutta la gravezza dell' objetto, e tutta l' importanza de' doveri a cui per esso siam chiamati. Son certo aver tu già inteso a parlare di quanti mali, di quanti disastri furon sempre le

sette funesta e deplorabil sorgente! — Far guerra a quanto nel mondo vi ha di più sacro; ecco l'opra loro oramai non più arcana, poichè la storia l'ha mostrata a nudo, e noi l'abbiam visto palese negli sconvolgimenti che hanno scosso l'ordine sociale, ed in quella amara serie di calamità da cui rifugge il pensiere. Ma se noto è lo scopo, non però così tutte le occulte vie, le arti maligne, le pratiche nefande, con che al favor del mistero le sette non mai stanche, illudendo, seducendo, si agitano sempre ne' loro protervi disegni.

Or in mezzo alla provvida e potente vigilanza governativa, spetta alla gendarmeria lo star sempre desta, sempre solerte, in una tenace e costante osservazione verso gl'indizî, verso le pruove, verso quanto potesse dimostrarle criminosi fatti di questa specie, o illuminar lo sguardo al loro scoprimento. È un dovere che ci viene dalla legge di Dio, e dalle leggi del Re; è un dovere che sta in cima di tutti quelli della nostra missione; è un dovere la di cui guarentia è nella nostra fede, nella nostra devozione al Real Trono ed al quale fa suggello il nostro giuramento.

Io mi affido alla certezza che non vi sarà mai gendarme capace di peccar di oscitanza, di debolezza nel suo scrupoloso adempimento. In mancanze di tutt'altra specie ove non sia dolo o volontà, può trovarsi luogo, se non a giustificazione, almeno a scusa. Ma non vi sarebbe scusa, perchè gravissima ogni colpa, laddove toccasse il dovere del gendarme in questa delicatissima materia. Fo ricordo delle parole della nostra Real Ordinanza, e delle nostre istruzioni « L'oscitanza anche più » lieve nell'adempimento di questo dovere sarà » rigorosamente punita. »

Rifletti dunque come in questa parte di servi-

zio, la quale ci chiama alla più intensa ed operosa vigilanza, l'esercizio de'nostri doveri di polizia è in tutta la sua pienezza: e quanto si presenti di osservabile alla nostra vigilanza, debbe essere prontamente comunicato a'nostri Superiori, affinchè ne venga subito informata l'autorità competente; poichè in ordine di cose così importanti e gelose tutto è da farsi, bada a questa avvertenza, di accordo con essa, e secondo i suoi provvedimenti. Senti in proposito il tenore delle nostre istruzioni:

« La gendarmeria Reale renderà noti con rap-
» porti riserbati all' autorità di polizia ordinaria
» i risultamenti della sua abituale vigilanza, di-
» retta a prevenire la formazione di sette vieta-
» te, ed eseguirà sotto la propria responsabilità
» con zelo le disposizioni, che le perverranno
» dall' enunciata autorità. »

Ma se per disgrazia la debita vigilanza non giungesse a prevenire una unione settaria, le nostre cure debbono rivolgersi a sorprenderla. Ascolta quanto è stabilito nell' articolo 49 delle nostre istruzioni:

« Sarà soprattutto la gendarmeria vigilante per-
» chè non si uniscano società segrete, nè com-
» briccole di qualunque specie vietate dalla leg-
» ge. A compier tale oggetto userà la gendar-
» meria de' mezzi che, ove non giungessero a
» prevenire si fatte unioni criminose, fossero
» almeno efficaci per sorprenderle nel momento
» stesso di loro insidiose occupazioni, e di as-
» sicurare co' rei le pruove del loro grave mi-
» sfatto. »

Vedi dunque che in questo dovere, per passare dalle funzioni di polizia ordinaria a quelle di polizia giudiziaria, non abbiam che un passo dippiù a fare.

Rec. Siate certo che, meglio che ne'dettami di legge, io attingerò nel mio cuore e ne' miei sentimenti la forza maggiore in così sagro adempimento.

Gend. E non dubito che tu hai comune questa fede con quanti sono nostri camerati.

Or continuando la serie de'doveri di vigilanza preventiva, passiamo a dire del servizio della gendarmeria nelle fiere e ne' mercati.

Proteggere la vita e le proprietà delle persone, render sicuro il traffico; ecco in breve a che riduconsi i doveri della gendarmeria in queste ricorrenze.

Giungendovi, il capo della forza deve mettersi di accordo co' funzionarî locali per istabilire tutte le particolari misure le più convenevoli allo scopo, giusta l' articolo 58 delle nostre istruzioni, concepito così:

« La gendarmeria Reale che ha l' incarico di » assistere nelle fiere e ne' mercati, dove sogliono incontrarsi gli elementi perturbatori della » pubblica quiete, combinerà coll' autorità lo» cale rivestita della polizia ordinaria le misure » conservatrici del buon ordine, e non mancherà » di energica vigilanza, onde sieno le medesi» me poste con successo in azione ».

Esse possono variare a seconda dei tempi, dei luoghi, e delle circostanze, le quali devono essere calcolate dalla prudenza, e dall'avvedutezza di chi comanda. Ma sieno qualunque gli spedienti consigliati da particolarità locali, quelli che non dovran mai in generale trascurarsi sono i seguenti.

Tenere in sicurezza e tranquille le strade, per le quali i mercatanti ed i viandanti debbono giungere in fiera; il che debbesi conseguire con perlustrazioni continue eseguite col metodo, del quale abbiamo già tenuto parola.

Far pattuglie nell' abitato in guisa che la presenza della forza sia da pertutto, e con ispecialità ne' siti più sospetti.

Stabilire, di concerto colle autorità, un corpo di guardia temporaneo in sito centrale, ed il più conveniente dell' abitato, donde le pattuglie partano e poi rientrino, e donde una forza maggiore sia sempre a portata di accorrere a qualunque straordinario bisogno.

Impedire i giuochi vietati dalle ordinanze di polizia.

Badare che non succedano risse ed altercazioni.

Siccome poi le fiere e ricorrenze simili sogliono eccitare maggiormente l' avidità de' ladri, e servir di pretesto agli abboccamenti de' vagabondi, degli oziosi, e di uomini anche più perniciosi, così la gendarmeria dev' essere vigilantissima verso tutte le persone che v'intervengono, per prevenire qualunque sinistro progetto. Dove veglia il pensier del delitto, la gendarmeria non deve dormir mai.

Terminata la fiera o il mercato, deve la gendarmeria prender cura di guarentire la sicurezza de' negozianti e viandanti nel loro ritorno, del pari che lo avea fatto nel loro arrivo.

Trovo quì luogo a parlarti di un infortunio che può venir dovunque dal caso o dalla malizia umana, ma il di cui pericolo è maggiore dove è accumulamento di merci di ogni sorta, come in fiera; infortunio verso il quale il concorso della gendarmeria è un dovere: intendo dir degl' incendî.

Ecco una delle calamità, cui devesi provvedere co' mezzi di polizia amministrativa, della quale ti ho fatto già parola, per impedirne i progressi. Potrei anche indicarti i casi di un' al-

luvione, di un tremuoto, in cui è obbligo nostro di vegliare alla difesa delle proprietà, alla guarentia delle prigioni ove il timore, o il pretesto del timore dà motivo in siffatti disastri a tentativi di evasione. Ma, ti ripeto, ci fermeremo solamente al caso di un incendio, come quello che offre maggiori circostanze ad un attiva cooperazione. In tali emergenze dunque la forza deve immediatamente accorrere nel sito dove è scoppiato il fuoco, e dar opera a tutt'i possibili mezzi per arrestarne i progressi: ma è d'uopo sopra tutto che acconciamente si ripartisca, e vegli ad impedire l'involamento di qualsiasi oggetto; e però deve rimuovere la folla curiosa, ed inerte, nè permettere l'accesso che a quei soltanto che vengono operosi di soccorsi ed ajuti: deve proteggere tutte le operazioni del proprietario tendenti a mettere in salvo la sua fortuna: deve prender contezza dalle persone di casa e da'vicini delle circostanze dell'incendio per investigarne la causa, ed assicurarsi se l'avvenimento sia stato l'effetto del caso, dell'imprudenza, o della malizia: la gendarmeria infine non deve abbandonare il sito, fintantochè non sia spento il fuoco, e non siasi assicurata che la sua presenza non è più quivi necessaria. Laddove il disastro abbia chiamato l'intervento di funzionarî pubblici, o di altra truppa, va beninteso che la gendarmeria debbe agir di accordo con quelli e con questa.

Recl. Datemi qualche dilucidazione sul dovere di fermare le persone sospette.

Gend. Questo dovere è principalmente affidato alla prudenza ed all'accorgimento del gendarme. Senti come si spiega a questo riguardo l'articolo 51 delle nostre istruzioni:

« Non dovrà la gendarmeria usare indiscreta-

» mente di tal misura, che non conviene punto
» a persone, le quali allontanino prontamente le
» sinistre apparenze, che a lor carico si offeris-
» sero; ma è da riserbarsi la stessa misura con
» individui ignoti, o sospetti non guarentiti da
» passaporti, nè da altra carta equivalente, nè da
» persone conosciute. In questo caso verranno essi
» prontamente condotti all'autorità che nel comu-
» ne più vicino al luogo della sorpresa ha la poli-
» zia ordinaria ».

Di fatti non si possono definire le persone sospette, ed in generale son quelle indicate dai caratteri succennati. Ma possono anche le persone cadere talvolta in sospetto per ragione di luogo, di tempo, di circostanze. Per modo di esempio, se di notte tempo s'incontri taluno errante o impostato in luogo pericoloso; se talun altro venga sorpreso nel sito di un commesso delitto, senza saper dar ragione della sua presenza in quel punto; se presso ad un ricovero di malviventi si trovi taluno portar vitto o altro; ecco gente sospetta che la gendarmeria è autorizzata a fermare, e condurre subito alla presenza dell'autorità. E questi casi possono per noi verificarsi nell'esercizio di molte delle nostre funzioni. Perlustrando una campagna, pattugliando nel corso della notte, assistendo ad una fiera, accorrendo dove sia stato commesso qualche attentato, noi possiamo aver sempre scontri siffatti.

Bada quì a queste parole delle nostre istruzioni: *non si deve usare indiscretamente di questa misura.* Tutto deve offrirci la ragion del sospetto, le apparenze del male per poter fermare una persona. Che se leggermente, se con avventatezza il gendarme usasse di questa facoltà, si farebbe colpevole di soverchierie, e di soprusi, ed anzichè tutelare, molesterebbe la privata sicurezza,

ed incorrerebbe in una responsabilità legale, ed in reato punibile dalla legge.

E dalle persone sospette passiamo a dire delle persone illegalmente armate, che la legge prescrive di arrestare.

Essendo a chicchessia proibito di asportare o tenere armi vietate dalla legge, vediamo anzi tutto cosa si deve intendere per armi vietate. Io non saprei spiegartelo meglio, che ripetendoti le parole medesime delle nostre istruzioni nella nota dell' art. 55 :

« Finchè non sia pubblicato un regolamento » di polizia che fissi le specie diverse di armi » vietate, verranno sull'oggetto osservate le leggi » antiche.

» Tra le armi, di cui in forza di queste leg» gi è vietata l' asportazione, si contano le ar» mi da fuoco di qualunque specie, ogni ferro » puntuto, che portasi dentro qualunque mazza, » gli stilletti, i coltelli a fronda di oliva, i col» telli a scorciacapre, gli scannatoi, le baio» nette, i ferri denominati triangoli, i fusetti, » le sciable, i coltelli a piegatojo con molle.

» Le indicate leggi non comprendono nella » classe di armi vietate gli strumenti rurali, e » quelli di qualunque arte, quando si portino » per l' esercizio della medesima; purchè nel » portarsi per transito si portino palesi, o dentro » pelle, o astuccio, o ligati con lacci.

» Non si comprendono in tale classe neppur » le spade che si portano per ornamento ».

Per prevenire quindi le contravvenzioni al divieto delle armi, la gendarmeria imbattendosi in persone armate, deve domandar loro l' esibizione del permesso legale di asportarle, e si reputa legale il solo permesso che è rilasciato dal ministero della polizia generale, cui ne è

riserbata esclusivamente la spedizione, siccome è detto nell'articolo 56 delle nostre istruzioni.

La gendarmeria dovrà arrestare gli asportatori di armi, e metterli a disposizione del Regio giudice del circondario ne' seguenti casi, giusta le istruzioni medesime; cioè:

Quando si trovino sforniti di permesso legale.

Quando il termine del permesso sia spirato.

Quando si portino armi diverse da quelle indicate nel permesso: come, per esempio, se venga con quello autorizzata l'asportazione di un fucile, e l'asportatore sia armato di pistola o di stile.

Quando abbia egli violato le condizioni nel medesimo permesso prescritte; come sarebbe, se gli si fosse proibito di asportare il fucile in un dato luogo, ed in quel luogo appunto egli lo asportasse.

Coll' articolo 57 delle nostre istruzioni è prescritto pur quanto siegue:

» Verranno sottoposti all'arresto anche gl'individui di diversi corpi militari, ed ogni altra persona di pubblica forza, che fossero portatori di armi diverse da quelle stabilite dai regolamenti del corpo, cui essi appartengono, ovvero se portando le armi designate da questi regolamenti, l'asportazione avesse luogo fuori i casi nei medesimi determinati ».

Conseguentemente un militare armato di stile, un soldato di fanteria armato di pistola, un soldato in permesso o fuori servizio armato di fucile, sono guardati come trasgressori del divieto di asportazione di armi, ed assoggettati alle misure comuni a costoro.

L'asportazione delle armi, strumenti di disordini e di delitti, deve naturalmente richiamare la nostra maggiore attenzione. La tranquillità pubblica, le prescrizioni della polizia generale, quelle

de' nostri superiori, e le nostre istruzioni ce ne impongono rigorosamente il dovere, e ce ne rendono responsabili. Anco un avvertimento è qui necessario. Un asportatore di armi può esserlo legalmente, e può essere un contravventore. Il dover nostro, incontrandolo, è quello di chiedergli il permesso di armi con buoni modi, con urbanità, e senza quel tuono di asprezza, che qualche volta può divenire per puntiglio causa di un rifiuto, e quindi di altre dispiacevoli conseguenze.

Infine vi ha per noi un altro dovere verso le persone, l'adempimento del quale debbe essere accompagnato da tutte le forme di decenza, e di buon garbo. Questo dovere è quello di chiedere il passaporto agli stranieri. Non voglio intralasciare prima di tutto di citarti a questo proposito le parole dell' articolo 52 delle nostre istruzioni.

« Ne' casi determinati dell'articolo 86 num. 20
» della Real ordinanza della gendarmeria Reale,
» potrà tal arma richiedere con decenza agli stra-
» nieri il passaporto per esaminarsi se è in re-
» gola, e per assicurarsi dell'identità della persona.

« Baderanno i suoi agenti a non eccedere con
» rigori inopportuni e vessazioni indiscrete i con-
» fini, in cui è circoscritto l' esercizio di tal fa-
» coltà. I trasgressori incorreranno in un abuso
» di potere, che richiamerebbe a loro carico una
» punizione, che a seconda de'casi si troverà con-
» veniente.

» Tutte le volte che tal arma farà uso della
» enunciata facoltà per motivo che, a norma della
» Reale ordinanza della gendarmeria Reale, ne
» giustifichi l'esercizio, designerà espressamente
» questo motivo nel processo verbale, che dovrà
» nei casi speciali compilare. »

La nostra ordinanza c'indica (bada bene a questo) c' indica i principali casi, ne'quali dobbiamo

richiedere a' viaggiatori il loro passaporto, e son questi: quando ci venga così superiormente ordinato, o quando affidato a noi un arresto non ci fosse altrimenti possibile di eseguirlo, che scoprendo fra le persone straniere quella ricercata dalla giustizia.

Questa specie di vigilanza però debbe e può maggiormente dilatarsi, quando speciali circostanze la richiedano, come in questi casi (che al bisogno ci verrebbero sempre indicati con ordini speciali dalla competente autorità); cioè: se si vada in traccia di un inquisito straniero, o si abbia notizia ch' egli viaggi sotto nome e carattere mentito: se le condizioni di ordine pubblico esigano una particolare attenzione sulle persone che giungono o van via dal paese: se il contegno e l' andamento di un viaggiatore presenti qualche cosa di equivoco e di sospetto. In questi e simili casi è d'uopo che si facciano convenevoli indagamenti pe' quali sien chiariti la condizione e l'identità delle persone; e però è lecito non solo, ma è dover nostro di domandare al viaggiatore il suo passaporto, ovvero la carta di sicurezza, o il passo, trattandosi di persone che viaggiano per l'interno del Regno, non potendosene denegare alla gendarmeria l'esibizione. La nostra prudenza non deve nè può transigere co'sospetti e co'dubbi.

Uno straniero ha dritto a tutt' i possibili riguardi, e se per un motivo legittimo ed interessante deve andare per un momento soggetto ad una misura di precauzione, non deve trovar nel nostro procedere una rustichezza sconvenevole: te lo ripeto, quando si compie un tal dovere, il gendarme deve mostrarsi in un contegno temperato da modi di urbanità e cortesia, a' quali non vi ha chi volesse rispondere altrimenti.

Verificata la regolarità del passaporto o della

carta di sicurezza o del passo, e l'identità della persona, si deve subito restituirgli la sua carta, e non porre più ostacolo al suo viaggio. In caso di qualche fondato dubbio, è d'uopo che la persona si conferisca innanzi all'autorità.

Queste che ti do sono avvertenze generali. Le norme particolari poi da tenere in siffatti casi dipendono dalla natura dell'incarico, e queste vengono, ripeto, segnate volta per volta per l'organo de' nostri superiori.

Nel citato articolo delle nostre istruzioni hai inteso che nell'esercizio di questo dovere bisogna compilare un verbale. Locchè è necessario farsi, bada bene, per ogni viaggiatore straniero che si sia incontrato, ed a cui siasi richiesto il passaporto, giacchè trattandosi di un dovere molto geloso e delicato, conviene, a scanso di responsabilità, che la forza che lo ha esercitato possa dimostrare co' suoi verbali di non averne abusato. In questi verbali non devesi trascorrere alcuna particolarità. Il motivo pel quale si è agito, le risposte degli stranieri, l'esito della verificazione, tutto dev'essere con precisione e lealtà specificato.

Recl. Ora favoritemi qualche ragguaglio sul dovere di dissipare gli attruppamenti contrarî alle leggi.

Gen. S'intende, a tenore delle nostre istruzioni, per attruppamento sedizioso « l'unione di un » numero d'individui maggiore di dieci, diretta » ad eccitar il turbamento del buon ordine, sia » con parole che si profferiscono da uno, o da » più de' medesimi contro l'esazione delle pub» bliche imposte, o contro la esecuzione di atti » di pubblica autorità; sia con provocazione di » risse o di fatti che potrebbero alterare la quie» te pubblica e privata; sia con grida, schiamazzi, » o con altro modo qualunque ».

La Real ordinanza ci affida il dovere di dissipare colla prudenza, e nel caso di resistenza, o di disobbedienza, colla forza, questa specie di attruppamenti. Andiam chiarendo questo con un esempio di fatto.

Avviene in un comune o in un luogo qualunque un ammutinamento come quello di sopra indicato, cioè, di più di dieci persone con mira di disturbare l'ordine pubblico per qualsisia fine. Il dover nostro è di accorrere nel luogo del trambusto. Or se queste persone sono inermi, ordinariamente al solo apparir della forza si sciolgono e si dileguano. Ma supponiamo il contrario: la forza non avrebbe in sua presenza che persone senza armi, val quanto dire sfornite di mezzi di resistenza. La legge richiede in tal caso per canto nostro misure di prudenza; e perciò converrebbe richiamarle al dovere, e farle ritirare colle ammonizioni, coi rimproveri e con quell'accento di fermezza che lascia intravedere stanca la tolleranza, che avverte poter la minaccia mutarsi in atto, ed essere la resistenza temerità: questa fermezza debbe sempre accompagnare il nostro contegno. In questa circostanza però l' uso delle armi sarebbe una soverchieria: esse devono solamente servire ad incuter rispetto e timore. La gendarmeria avrà così esercitato la sua facoltà di prevenzione tutelare dell'ordine pubblico, arrestando il male ne'suoi primordî.

Diamo in vece l'ipotesi che in mezzo a questa gente inerme vi fosse taluno che trascorresse in oltraggi, con parole, in attentati con vie di fatto, contro la forza pubblica, allora deve la gendarmeria fermarlo e condurlo a disposizione del magistrato con un verbale compilato all' uopo.

Se poi fra le persone riunite se ne trovino di

armate, senti ciò ch' è detto coll'indicato articolo 59 delle nostre istruzioni:

« Nel caso che alcuno o più degl'individui uniti fossero portatori di arme vietate, o procedessero ad alcun atto che costituisca reato punibile colla prigionia, o con pena maggiore, la gendarmeria che in questo caso avrà sorpreso i colpevoli nella *flagranza*, non restringerà le sue cure a dissipar semplicemente l'attruppamento, ma arresterà ancora i colpevoli, a norma dell' articolo 20 di queste istruzioni. »

Il qual articolo parla de'reati punibili colla prigionia; e quali sieno tali reati lo sentirai fra poco in luogo opportuno.

Finalmente nello sciogliere gli attruppamenti sediziosi, la Real ordinanza ci dà la facoltà d'impiegare la forza delle armi in tre casi, cioè:

1.° Quando le violenze o le vie di fatto sien dirette contro di noi.

2.° Quando non possiamo in altro modo custodire le persone che abbiamo in consegna, o difendere i posti che occupiamo.

3.° In fine quando la resistenza sia tale da non potersi vincere che coll'uso della forza armata.

Ed in tutti e tre questi casi, la forza attaccata deve con sangue freddo ed accorgimento vedere anche di quali armi può meglio far uso, imperocchè ove basti un sol colpo di sciabla per far cessare ogni resistenza, è prudente di non adoperar le armi da fuoco.

In somma tendono in questa parte tutte le disposizioni della nostra Real ordinanza a ben accertare l'esecuzione delle leggi, ed a richiamare verso la forza pubblica che ne è incaricata, quell'obbedienza che si deve sempre alla truppa del Re. In fatti oltre a' nostri proprî mezzi per reprimere gli ol-

traggi o gli attacchi che ci si posson fare nell'esercizio delle nostre funzioni, la Real ordinanza ci somministra altri modi di guarentia. Tale è quello che alla nostra voce: *alto in nome del Re*, ogni forza ci deve prestar la mano per secondare il disimpegno di cui ci troviamo incaricati. Nè solamente la forza, ma bensì i funzionarî locali devono in questo caso impiegare la loro influenza, ed il concorso della loro autorità e del loro ascendente per far cessare gli ostacoli e i disordini.

Altri mezzi di guarentia son pur quelli che ogni persona militare o non militare che insulti, o usi della forza contro la gendarmeria in servizio, vien punita come se facesse lo stesso verso una sentinella; e che un gendarme in uniforme o travestito, per esser considerato in servizio, basta che sia munito della *placca* collo Stemma Reale.

E questa ultima condizione ti sia grandemente a cuore. — La sua omissione potrebbe sfigurare la legalità di un servizio. — Senti un brano di ordine dell'Ispezione e Comando.

» È stabilito coll'art. 127 della Real Ordinanza » che un gendarme in uniforme o travestito per » esser considerato in servizio debbe esser munito » di *placca* collo Stemma Reale.

» Badi seriamente il corpo a questa condizione di » legge, il difetto della quale può far sì che l'eser» cizio della forza pubblica in un emergenza qual» siasi perda la solenne legalità del suo caratte» re, e si tramuti in atto privato e forse in abuso » di potere. La qual avvertenza ricavasi da gravi » osservazioni elevatesi in una causa capitale, in » cui fu considerato mancar la circostanza di re» sistenza alla forza pubblica sol perchè il sottuf» fiziale in atto di servizio non era in compito » uniforme munito della sua *placca*.

« Abbian dunque i gendarmi questo di mira ogni

» qualvolta son chiamati all' esecuzione del loro
» dovere in qualunque servizio d' istituzione, di
» munirsi cioè della *placca* nel senso rigoroso e
» letterale del suddetto articolo di legge, dessa es-
» sendo e non altro il distintivo del gendarme in
» servizio. E sien diligenti altresì a dichiarar-
» lo specificatamente ne' loro verbali di esecu-
» zione ».

Ma in mezzo a tanti legali appoggi, in tutte l' emergenze che ti ho indicate, bisogna principalmente aver per iscudo il nostro coraggio, e la nostra fermezza. Gendarmi ben risoluti e ben decisi, rivestiti di tutta la forza che ad essi accorda la legge, pochi che sieno, impongono sempre al mal talento ordinariamente timido ed esitante, e fan giustizia degli sciagurati che ardiscano mancar di rispetto alla Real divisa. Ma guai se si mostra debolezza! Il gendarme soggiace, e sarà tacciato di codardia.

Mi resta a dir del dovere di concorrere in tutte le misure preventive della polizia ordinaria per lo mantenimento dell' ordine; ma in questa parte non potrei indicarti doveri specifici per parte nostra. Essi dipendono dalla natura de'casi ne'quali siam chiamati a secondare le operazioni della polizia ordinaria. Mi limito a qualche avvertenza che in seguito avrò motivo di ripeterti.

Affidate ad autorità diverse le varie parti del servizio pubblico, la gendarmeria deve nelle mutue relazioni, e nell' accordo reciproco, coadiuvarne, per quanto sta ne' suoi mezzi, il buon andamento: la sua azione dev' esser sempre cooperatrice de' varî poteri nello scopo della saggezza e del pensiere governativo, del che avrò luogo di tenerti anche una volta parola. Quindi non spirito di rivalità, o di vanità, non puntigli, non gelosie, ma amore verso l'augusto nostro Signo-

re debbe solamente ed in tutto ispirarci, in quel nostro contatto con ogni ramo di amministrazione pubblica provvidamente definito dalla nostra Real ordinanza, come vedrai in appresso.

Riserbiamoci a domani di parlare della polizia giudiziaria.

Gend. Io ti ho già indicato in che consiste la polizia giudiziaria; ma pazienta pur che te lo ripeta, per averne presente la prima idea, or che ci occupiamo a svilupparla. La polizia giudiziaria è quella che investiga e discovre i reati, ne raccoglie le pruove, e ne rimette gli autori ed i complici a'giudici incaricati della loro punizione. È questa una parte difficile e delicata dei nostri doveri. Nella polizia ordinaria, lo hai inteso, i nostri doveri son di continua vigilanza, di solerzia per antivenire possibilmente al male. Nella polizia giudiziaria vi vuol diligenza, accorgimento, perizia. Si tratta di non far rimanere occulto il delitto; si tratta di coltivarne le tracce per rimontare fino allo scoprimento del colpevole; si tratta in somma di fermar le pruove e gl'indizi con quel metodo, e quelle forme che le leggi prescrivono per salvaguardia dell' innocenza, e per guarentia della giustizia. In questa parte delle sue funzioni, la gendarmeria coopera alle nobili ed ardue cure della magistratura, ed è da questi doveri appunto che ne derivò al gendarme il titolo di *magistrato armato.* È da notare però che la polizia giudiziaria appartiene principalmente ai giudici istruttori, ed ai giudici di circondario, secondo la natura del reato, e che per la gendarmeria si restringe alle prime nozioni, ed a tutte le pruove che potrebbero alterarsi o disperdersi, se si attendesse l' uffiziale competente. Chiamata di

fatti ad un' attività perenne, ad un incessante movimento nelle campagne, nelle strade pubbliche, chiamata in somma in tutt' i punti dell' abitato e fuori a sviluppar la sua vigilanza, trova la gendarmeria in questo stesso ufizio il mezzo di esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, ma non altrimenti però che per assicurare le prime tracce degli avvenimenti. A misura che andrem parlando particolarmente di siffatte funzioni, avremo occasione di meglio osservarne i limiti.

Per procedere con chiarezza in queste spiegazioni, ti accennerò primamente quali sono gli atti che formano oggetto della polizia giudiziaria, a qual punto deve arrestarsi la ingerenza della gendarmeria in tali atti; e da queste nozioni tu vedrai naturalmente scaturire porzione di quei doveri che sono alla gendarmeria affidati dalla Real ordinanza. In queste spiegazioni saranno per noi di norma le nostre istruzioni.

Scoprire il reato, raccoglierne le pruove sono dunque gli oggetti della polizia giudiziaria. Gli atti di essa tendono a questo duplice oggetto. In fatti servono a presentare le prime notizie di un reato la *denunzia*, la *querela*, e la *flagranza*: servono a stabilire il fatto, *la pruova generica*, *e la pruova specifica*.

Tanto la denunzia quanto la querela tendono egualmente alla manifestazione di un reato e dei rei. Ma passa questa differenza fra l' una e l' altra: che il querelante dichiara alla giustizia di aver sofferto qualche ingiuria, danno, o altro eccesso per parte di alcuno; ed il denunziatore fa lo stesso, senza però aver sofferto verun danno personale. Così, per esempio, colui che dichiara di essere stato ferito, è un querelante; e colui che dichiara di essere stato ferito un tal altro, è un denunziatore.

La querela, e la denunzia possono essere scritte o orali. L'una e l' altra debbono contenere il nome, cognome, patria, condizione di colui che ne è l'autore, tutte le notizie che, per quanto è possibile, manifestino con precisione le qualità del fatto criminoso, ed i motivi di esso; il luogo, il modo, i mezzi di esecuzione, ed ogni altra circostanza che possa influire a determinare il grado d' intensità del reato, il come se ne è avuta conoscenza, il reo, i complici, ed i mezzi conducenti all' acquisto delle pruove.

Tu potresti forse dire che tutte queste condizioni riguardano chi fa la denunzia, o la querela, e non già la gendarmeria che la riceve. Ma importa che tu sappi come debbe formarsi quest' atto, uno de' principali della istruzione giudiziaria.

Bada che la denunzia quando è anonima non può esser ricevuta, meno che nel caso di attuale *flagranza*, benchè di reato di *fatto transitorio*, o nell' altro di reato di *fatto permanente*; il qual reato si ha quando siavi il soggetto materiale del fatto criminoso, o le vestigia, che ne mostrino l' esistenza.

Mi fo a chiarire queste eccezioni con qualche esempio. Una denunzia anonima è quella che non porta firma del suo autore: una denunzia di tal fatta non è atto legale, e non può essere un atto giudiziario. Ma se con tal denunzia si dichiari che nel sito *A* si stia commettendo o siasi nel momento commesso un furto (che è il reato di *fatto transitorio*) o si dia avviso che nel sito *B* si trovi celato un deposito di armi, o altri oggetti criminosi, ovvero siavi il cadavere di un uomo assassinato (che sono i reati di *fatto permanente*) in questi casi, trattandosi di cose verificabili nel medesimo istante, la denunzia, benchè anonima, debb'esser ricevuta.

La *flagranza* si verifica quando il delinquente sia sorpreso in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo, ed in luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, o cogl' istrumenti che faccian presumere di esserne egli l' autore, o il complice. Così, per esempio, un uomo colto in atto di ferire un altro a colpi di stile, o raggiunto in atto di fuggire ed armato, o indicato dalla voce degli astanti come il feritore, sarà sempre un delinquente in *flagranza*. E da queste indicazioni tu vedi, che in tal modo si acquista non solo conoscenza del reato e del reo, ma si hanno pure ordinariamente gli elementi, e le pruove di reità che colla maggior accuratezza si debbono raccogliere.

Qui deggio però soggiungerti che, oltre alla denunzia, alla querela, ed alla *flagranza*, vi può essere un altro mezzo per aver conoscenza di un reato, e questo mezzo è la *notizia*.

La *notizia* può derivare dalla fama pubblica, o da qualche orma che abbia lasciato lo stesso reato. Di fatti avviene sovente che si divulghi nel pubblico il rumore di un avvenimento, e che se ne vada ventilando il grido, quale tu trovi nella bocca di tutti, senza poter sapere chi lo abbia detto il primo, nè per qual guisa si sia così diffuso. *È stato ucciso, o rubato un tale*, sentirai a dir da molti; e questa appunto è la pubblica fama. Alcuna altra volta poi si verranno a scoprire in una campagna, per esempio, tracce di sangue, armi insanguinate; ecco le orme di un delitto commesso.

Tali notizie non devono giungere indifferenti ad un funzionario di polizia giudiziaria, ed alla gendarmeria spezialmente, la quale nella sua mobilità, tutto deve vedere, tutto deve sentire, e deve profittar di tutto.

Ciò premesso, vengo a parlarti della prova generica, e della pruova specifica.

La *pruova generica* è quella destinata a dimostrare che il fatto criminoso ha avuto luogo, ed esige che assicuri, per quanto è possibile, ciò che ne sia stato l' oggetto materiale, o che ne indichi l' esistenza, o che ne mostri le reliquie, ovvero ciò che ne sia stato lo strumento, il mezzo, o il prodotto.

La *pruova specifica* poi tende a palesare l'autore del reato.

Ed occorre qui dirti, che qualunqne carta, qualunque oggetto materiale che dà notizia, spiegazione, argomento, sia del fatto che costituisce il delitto, sia delle circostanze che lo scusano, o l' aggravano, sia della veracità o menzogna dei testimoni, si chiama *documento.*

Quell' atto legale poi, con cui il *documento* vien sorpreso ed assicurato, si chiama *reperto.*

Recl. Così dilucidati gli oggetti della polizia giudiziaria, vorrei sapere fino a qual punto essa ci riguardi.

Gen. Sì; e cominceremo dalla denunzia, o querela.

Quando un sotto uffiziale o gendarme riceve l' una o l' altra deve formare un processo verbale di tal atto. Se la denunzia o querela è fatta a voce, egli deve stenderne il tenore. Se poi è scritta, egli la trascrive nel suo verbale. Io ti ho detto quali circostanze deve contenere una denunzia o querela. Quando alcuna ne manca, è d' uopo domandarne al denunziatore o querelante il dettaglio, e farsi somministrare tutte le possibili dilucidazioni, che debbono essere nel verbale specificate. Il verbale dev'esser firmato tanto dal sotto uffiziale che lo stende, quanto dal denunziatore o querelante, e dagli altri gendarmi

che possono trovarvisi presenti. Se il verbale è composto di più fogli, ciascun foglio dev' esser munito delle corrispondenti firme. Questo verbale dev' essere rimesso al Regio giudice del circondario, in cui si dice commesso il reato, o pure a chi lo supplisce: può essere egualmente inviato al giudice d'istruzione, se questi risiede nel luogo dell' avvenimento, o in altro vicino.

Finalmente in quei circondarî, in cui la polizia ordinaria non si esercita dai giudici regî, ma da commissarî, o ispettori commissarî, o ispettori di polizia, verrà inviato a questi un duplicato del verbale, purchè si tratti di reati contro lo Stato, di associazioni settarie, di concerto di comitive armate, di *brigantaggio*, di sommosse popolari, e di fatti in somma concernenti l' ordine e la sicurezza pubblica.

Comincio qui a farti osservare come la gendarmeria si ferma nella polizia giudiziaria alle prime nozioni del reato. Di fatti tu vedi che dopo aver accolta la denunzia o la querela, non procede oltre, ma rimette questo atto alla conoscenza del giudice competente a procedere.

Trattandosi di denunzia anonima di un reato di attuale *flagranza*, sia di *fatto transitorio*, sia di *fatto permanente*, de' quali ti ho dianzi parlato, la gendarmeria deve accorrere sopra luogo, e far le convenienti indagini nel modo che le viene dalla legge indicato per casi simili, come vedremo or ora.

Avendo infine conoscenza di un avvenimento per via di *notizia*, non è meno nel dovere di informarne l' autorità competente, ed i superiori immediati.

Non passerò oltre però senza darti qui un avvertimento. La legge proibisce che si ricevano le denunzie anonime, e ciò vuol dire che non si può cominciare un processo sopra un atto di tal

natura. Ma se mai un sotto uffiziale o un gendarme riceva una denunzia anonima, nella quale gli venga indicato qualche colpevole intrigo, qualche progetto di delitto, una trama qualunque, un sospetto di settaria riunione, la prudenza vuole che non disprezzi interamente l'avviso, che non laceri la denunzia, ma che la mandi a' rispettivi superiori, affinchè possa esser meglio ponderata, e valutata co' lumi dell' autorità, e quindi tenuta in quel conto che merita.

Veniamo al caso di *flagranza*.

Appena la gendarmeria riceve avviso che si stia commettendo, o sia stato commesso un reato qualunque, deve senza perdere un istante recarsi nel luogo dell' avvenimento, conducendo seco due testimoni, o chiamandoli sul luogo medesimo. Un tal dovere non saprebbe adempirsi per parte della forza con abbastanza di celerità. Protettrice della pubblica e della privata sicurezza, la gendarmeria deve comparire dovunque l' una o l' altra si trovi in pericolo. I suoi doveri in tal caso son questi:

Impedire che il reato si commetta, o almeno che si compia.

Assicurare alla giustizia i colpevoli.

Porre in salvo gli oggetti relativi all' avvenimento criminoso.

Acquistare sullo stesso reato esatte e complete nozioni.

Noi andremo dilucidando un per uno questi doveri, per quanto si possa meglio, in termini generali.

L' impedire che il reato si commetta o si compia, suol essere ordinariamente l'effetto della sola presenza della forza. Di fatti uno o più ladri che voglian commettere un furto, un assassino che attenti all' altrui vita, persone in atto di rissa

fuggono e si disperdono all' apparir della gendarmeria.

Motivo questo impellente perchè questo apparire sia istantaneo, sia rapido. Un ora dippiù o di meno può costare o evitar una sventura. Non debbesi quindi porre in mezzo un solo istante d'indugio all' avviso, al sentore di ammutinamenti, di moti popolari, di assembramenti tumultuosi. La gendarmeria non debbe allora bilanciar pericoli, non guardare a numero di persone, non a luogo di avvenimento, cioè, se fuori ambito di giurisdizione, ma da una sola ispirazione deve esser mossa, da quella del suo immediato intervento, della sua pronta azione, dal pensiere che più presto arrivando ed inaspettata, sarà per essa meno incerto l' intento, dall' idea consolante di aver impedito il misfare, aver risparmiato qualche lagrima, e qualche vittima, e di potere, colla soddisfazione della propria coscienza, offrire allo sguardo superiore un bel fatto degno pur di premio.

Bada esser convenevole, esser prudente in tali casi, che il capo di una brigata (che è il primo avvertito, ed il primo a muoversi) ne renda subito consapevole la forza più vicina.

Il secondo dovere è di arrestare i colpevoli. Avverti però che non sempre la gendarmeria può procedere a questo atto, benchè si tratti di *flagranza*.

L'arresto può aver luogo, quando il reato che si sta commettendo sia punibile o colla prigionia o con pena maggiore, e tali sarebbero i seguenti, giusta la nota all' articolo 21 delle nostre istruzioni.

« 1.° Disturbo, impedimento, offesa con vio-
» lenza o con atto scandaloso della celebrazione

» de'Divini misteri, del culto Divino nelle Chiese,
» o ne' luoghi pubblici.

» 2.° Eccitamento di una guerra civile fra
» popolazione e popolazione, o fra gli abitanti
» di una stessa popolazione, armandoli, o indu-
» cendoli ad armarsi gli uni contro gli altri.

» 3.° Associazioni settarie, conservazione di
» emblemi, carte, libri, e di altri distintivi, o
» oggetti settari.

» 4.° Asportazione, fabbricazione, o spaccio
» di armi vietate senza licenza per iscritto della
» polizia.

» 5.° Omicidio, ferita o percossa grave.

» 6.° Ferita o percossa lieve commessa con
» arma da fuoco, o con qualunque arma *propria:*
» sono *armi proprie* quelle, la di cui destina-
» zione principale ed ordinaria è la difesa pro-
» pria, o l' altrui offesa.

» 7.° Attacco o resistenza con violenza, o
» vie di fatto contro gli agenti ministeriali, con-
» tro gl'incaricati legittimamente di un pubblico
» servizio, contro gli agenti della pubblica fo.
» za, commesso in atto che alcuno di essi agi-
» sca per l'esecuzione di leggi, o di ordini della
» pubblica autorità.

» 8.° Violenza, o vie di fatto contro il mi-
» litare in sentinella.

» 9.° Furto.

» 10.° Contrabbando di sale o di tabacco,
» fabbricazione senza permesso di polvere da spa-
» ro, o di carte da gioco ».

Dopo aver la gendarmeria proceduto all' arresto, conviene che impedisca agli arrestati di tener abboccamento fra loro, o aver colloquio con altri, per prevenire così ogni intrigo ogni raggiro, cui si ponesse studio per inorpellare il vero.

Tutta la diligenza, tutto l'impegno di un buon

gendarme dev'essere in tali casi di non dar campo al colpevole a porsi in salvo. Il suo arresto è un eloquente argomento dello zelo e dell'accorgimento della forza. Un verbale o un rapporto che narra l'avvenimento, e che conchiude trovarsi il reo in mano della giustizia, è il più onorevole documento per un gendarme. Ed all'opposto, sono verbali e rapporti quasi insignificanti quelli in cui, dopo una lunga e qualche volta ampollosa narrativa, non si annunzia che la fuga del reo.

Il terzo dovere è quello di porre in salvo gli oggetti relativi all'avvenimento criminoso; quelli, cioè, che ne mostrano l'esistenza, o ne palesano i mezzi di preparamento, o di esecuzione, o ne additano il prodotto, o contribuiscono a designarne l'autore. Così un' arma da fuoco di fresco sparata, uno stile insanguinato, un arnese, un brano di abito, una lettera, son tutte cose ch' entrano nella categoria di quelle che debbono esser poste in salvo. Esse costituiscono le prime prove dell' esistenza del reato : spetta dunque alla gendarmeria di assicurarle colla più scrupolosa diligenza, come quelle che valgono a non far perdere le tracce del fatto, e deve dimostrare che quegli oggetti sono gli stessi trovati in poter degl' incolpati, o nel luogo dell' avvenimento.

Conseguentemente fra le misure che la prudenza detta alla gendarmeria in tali casi, giusta le nostre istruzioni, vi sono quelle d' impedire che nel sito della sorpresa intervengano persone estranee agli atti a' quali si deve procedere ; di far eseguire da alcuno de' testimoni le ricerche sulle persone degli arrestati, e di custodire cautamente gli oggetti e le vestigia del reato per impedirne l' alterazione o la perdita. E però se gli oggetti sien tali da potersi alterare o corrompere,

conviene che se ne facciano le corrispondenti perizie, che sieno minutamente descritti nel processo verbale, il quale dev'essere firmato da' testimoni, conservandosi quella parte di oggetti che può rimanere. Se sono suscettivi di ricevere caratteri di scrittura, in parte o in tutto, dovranno essere segnati tanto dagl'individui della gendarmeria che da'testimoni, ed indi avvolti in una carta o tela: se non sono suscettibili di scrittura, devono esser riposti in un vaso, o in un sacco, o in una cassa, o in una camera, e quivi chiusi alla presenza di tutti. L'involto, il vaso, la cassa, la camera debbono essere suggellati, ed assicurati con strisce di tela, o di carta egualmente suggellate e segnate dal capo della forza e da'testimoni. Il suggello verrà riconosciuto da tutti gl'intervenuti, e depositato nelle mani di un testimone. Tutto ciò dev'essere minutamente descritto nel processo verbale.

Quando fra gli oggetti del *reperto* vi sia una carta criminosa o relativa al reato, per assicurarne l'identità è opportuno che, oltre alle firme del capo della forza e de'testimoni, vi sia quella dell'incolpato. S'egli non sa, o non vuol firmare, se ne deve far menzione nel verbale.

Il quarto dovere è quello di raccogliere sul reato tutte le possibili nozioni. Quindi deve la gendarmeria interrogare gli arrestati del loro nome, cognome, età, patria, domicilio, condizione, ed inserire le loro risposte nel verbale: laddove gli arrestati entrassero in ragguagli relativi all'avvenimento, deve del pari inserirli nel verbale: deve domandare da'vicini, dagli astanti tutte le dilucidazioni e le notizie che possan mettere nel suo pieno giorno la verità.

E quì pure mi occorre di farti osservare:

1.° Che nell'adempimento de' doveri di sor-

presa di reati di *flagranza*, la gendarmeria non oltrepassa il confine delle prime nozioni, poichè nell' atto in cui si occupa ad assicurar queste, deve darne avviso ad uno de' funzionarî che ti ho già indicati, cioè, o al giudice Regio, o al suo supplente, o al commessario, Ispettore commessario, o Ispettore di polizia, dove questi però esercitano la polizia giudiziaria. Il funzionario che riceve tal avviso, deve immediatamente recarsi sopra luogo, e la gendarmeria deve attenderne l' arrivo, custodendo bene le persone arrestate, e le prove del reato.

2.° Che le operazioni dianzi descritte restano a cura esclusiva della gendarmeria, quando questa agisce sola; ma quando poi trovasi con essa uno dei funzionarî succennati, quelle medesime operazioni sono a lui attribuite, e la gendarmeria come pubblica forza si limita a secondarne il ministero.

Potrebbe avvenire che la gendarmeria sorprendesse taluno nella *flagranza* di un reato, ma senza oggetti che abbian bisogno di tutte le indicate formalità : ed anche questo caso è per noi frequentissimo. Un uomo che avesse percosso un altro gravemente, o che lo avesse ferito; uno che con atti scandalosi disturbasse la celebrazione dei Divini misteri; un asportatore di arma vietata, colti in *flagranza*, debbono essere dalla gendarmeria immediatamente arrestati : ma in questi fatti, non essendovi bisogno di ulteriori operazioni, il dovere della forza è quello di metter subito gli arrestati a disposizione dell' autorità competente con un processo verbale, che dica tutte le nozioni, e le particolarità dell' avvenimento.

Recl. Se riesca al reo di rifuggirsi in una casa, può la gendarmeria arrestarlo?

Gen. La casa di ciascun abitante è un asilo che non dev' essere violato. Quindi la forza pubblica può introdurvisi ne' soli casi contemplati dalla legge. Questi casi sono i seguenti specificati nelle istruzioni.

1.° Quando un individuo colto nella *flagranza* di un reato e perseguitato dalla forza, s'introducesse in una casa nel momento stesso della persecuzione, sia solo, sia colla vittima delle sue violenze.

2.° Quando un individuo richiedesse dall' interno della propria abitazione il soccorso dell' autorità, e della forza pubblica per una circostanza qualunque di bisogno.

Siccome il dover primo della gendarmeria è quello di proteggere la pubblica e la privata sicurezza, e di serbare il colpevole alle pene prescritte dalla giustizia, così tanto nell' uno quanto nell' altro caso non deve esitare ad entrare nella casa, dove il fuggitivo sorpreso in *flagranza* siasi introdotto, per impedire che consumi il suo attentato, o arrestarlo se lo abbia eseguito; o in quella, dove la voce stessa del capo di famiglia o di altri abbia invocato la protezione della forza.

In cosiffatte eventualità la gendarmeria deve primamente impedire che persona alcuna esca di casa, o che ve ne entrino altre fuori di quelle che debbono prender parte agli atti da eseguirsi: ed in secondo luogo deve prender conto dell' avvenimento, e procedere poi a tutte quelle operazioni che sono di sua competenza, per assicurare le prime nozioni del reato, che ti ho già di sopra specificate.

Vi ha un altro caso in cui è permesso alla gendarmeria d' introdursi nell' altrui abitazione, cioè, quando sappia che si trovi in essa ri-

fuggito un individuo che deve arrestare: non può però penetrarvi in tempo di notte, ma deve attendere che sopraggiunga il giorno. Intanto il capo della forza deve circondare alla meglio la casa, farne custodire tutti gli aditi, e prendere le convenienti misure di precauzione, affinchè l'inquisito non possa sottrarsene.

Qualora poi circostanza urgente esiga il pronto arresto dell'inquisito, senza che si possa attendere la sopravvenienza del giorno, allora anche di notte può la gendarmeria entrare in casa altrui: ma in questi due ultimi casi, sia di notte sia di giorno, l'ingresso della gendarmeria debbe seguire in compagnia del commessario o dell'ispettor-commessario, o dell'ispettor di polizia, o del giudice del circondario, o del suo supplente, o del sindaco comunale, o di uno degli eletti.

Il processo verbale che dalla gendarmeria verrà compilato in tal servizio, deve indicare i motivi pe' quali non si è potuto, quando ciò avvenga, differire l'ingresso in casa altrui fino al giorno vegnente. Il verbale deve essere segnato in ogni pagina, e sottoscritto in fine anche dall'autorità alla presenza della quale si è proceduto all'arresto dell'imputato. Bada però che quest'autorità non interviene che per autorizzare l'ingresso della gendarmeria, alla quale sono esclusivamente riserbati tutti gli atti correlativi, e la responsabilità della esecuzione.

In fine per rintracciare le persone che deve arrestare, la gendarmeria ha la facoltà di visitare gli alberghi, le osterie, le locande così di giorno che di notte. In tempo di notte però deve chiamare uno de'funzionarî sopra indicati, ed in mancanza di essi due testimoni, i quali devono pure firmare il verbale. Siccome in questo caso la forza deve prender contezza del-

le persone che sono in locanda, della loro provenienza, e delle particolarità in somma che possano contribuire all'indicazione dell'uomo che si va ricercando, così gli osti, e gli albergatori di qualunque specie sieno non possono ricusarsi all'esibizione dei loro registri, quante volte ne sono richiesti.

Quanto finora ti ho detto si riferisce, come ben vedi, all'esecuzione degli arresti in *flagranza*, o non *flagranza*, che è uno degli atti della polizia giudiziaria, della quale siamo ora occupati. Io non saprei trovare miglior luogo per parlarti in generale delle visite domiciliari.

Questa misura può non solamente aver per oggetto la ricerca di un inquisito in casa propria, o in casa altrui, ma bensì il rinvenimento di oggetti criminosi, come sarebbero armi, carte settarie, o altro.

Le visite domiciliari sono fra i doveri di vigilanza della gendarmeria, in linea di polizia, quando essa abbia notizia, o fondato sospetto che possa ricavarne scoperte utili alla giustizia. In tali operazioni essa deve aver presenti le norme sopra indicate concernenti l'ingresso in casa altrui, ed i *reperti*. Alle norme generali si posson aggiunger queste: che le ricerche comincino dalla camera esteriore, e così di mano in mano fino alle più interne; che dal cominciar dell'atto fino al suo termine le camere sieno sgombre da ogni persona estranea; che si adoperino tutt'i possibili mezzi di diligenza e di accortezza, affinchè non sieno involati, nè in tutto, nè in parte gli oggetti che si van cercando; che infine la forza si guardi da qualunque violenza contro le persone, a meno che non vi sia obbligata da legittimo motivo.

Qui finisce tutto ciò che per canto mio io avea

a dirti riguardo a' modi che nella polizia giudiziaria servono a dare le prime notizie di un reato. Passiamo adesso a quei che servono a stabilire il fatto, cioè la *prova generica* e la *prova specifica.*

Ti ho detto che mentre la gendarmeria si occupa ad assicurare le prime nozioni di un reato in *flagranza,* in guisa che non si abbia a temere alterazione o involamento di alcuno degli oggetti di convinzione, ne porge avviso all'autorità competente, la quale deve recarsi sopra luogo per procedere appunto *alla prova generica e specifica.*

Ripeto qui la definizione dell'*ingenere,* il quale consiste nell'assicurare, per quanto è possibile, l'oggetto materiale che indica l'esistenza, o gli avanzi del delitto, o quel che ne fu l'istrumento, il mezzo, o il prodotto. La gendarmeria restringe la sua ingerenza al principio, *che nella polizia giudiziaria deve limitarsi alle prime nozioni, che potrebbero alterarsi, o disperdersi.* Or dunque assicurandole ne'modi sopra descritti, e fermandosi a quel segno, non fa altro realmente che preparare la prova generica, riserbata poi all'autorità che deve sopraggiungere.

Una importante eventualità per la gendarmeria in questa linea di doveri è il rinvenimento di un cadavere nelle strade o nelle campagne. Essa deve compilare all'uopo un verbale, ed indicare in esso il tempo preciso, ed il luogo in cui lo ha trovato, il sesso, la statura, l'età approssimativa della persona estinta, il color de'suoi capelli, gli abiti, gli oggetti rinvenuti vicino al cadavere, che, nel caso di morte procurata, potessero contribuire allo stabilimento della prova generica, ed allo scoprimento del reo. Di fatti quante volte uno stile, una scure, un vestimento, e financo

un cencio trovato presso all' estinto non han servito alla scoperta del delinquente?

La gendarmeria deve rimetter subito il verbale di questo rinvenimento ad una delle autorità, che abbiamo tante volte accennate.

Laddove poi il cadavere si trovasse sul lido del mare, allora si presenta alla gendarmeria un'altra considerazione di rilevanza maggiore.

Poni mente a questa eventualità, come quella che ci chiama a scrupolosa diligenza, ed a severe precauzioni. Potrebbe quel cadavere appartenere a persona morta di pestilenza o provenire da contrada infetta, o sottoposta per sospetto ad interdizione contumaciale: il rigore delle cautele non debbe venir meno a fronte di qualunque incentivo di seduzione, come sarebbe quello d'impadronirsi di oggetti, sien pure preziosi, che potessero rinvenirsi sul cadavere. Qualunque contatto potrebbe costar la vita all'incauto, e sparger poi un germe di desolazione e di lutto! — La gendarmeria debbe in tali casi attenersi strettamente alle leggi sanitarie.

Veniamo alla *prova specifica*. Io ti ho detto che essa tende a palesare l'autore del reato. Può dunque dedursi tanto dagli oggetti del *reperto*, quanto dalle deposizioni de' testimoni. A che dunque è obbligata la gendarmeria in questa parte di procedimento? Sempre e poi sempre alle prime nozioni. Per quanto al *reperto*, ne abbiamo abbastanza parlato. Per riguardo all' esame dei testimoni, la gendarmeria deve procedervi quando non può attendersi l' arrivo dell' uffiziale competente, come, per esempio, se la persona che deve sentirsi fosse vicina a morire, o in tutt'altra circostanza, in cui l' indugio renderebbe impossibile il ricevimento delle sue testimonianze.

Tal esame dev'esser fatto in regola, ed in mo-

do che possa formare conveniente elemento della istruzione giudiziaria. Quindi prima di procedervi, il capo della partita di gendarmeria deve far allontanare le parti, e qualunque altra persona; poi domandare al testimone il suo nome, cognome, stato, professione e domicilio; chiedergli del pari se sia familiare dell' offeso, se ne sia parente, o affine, e dopo averlo avvertito di parlare senza timore, e di avergli rammentato l'obbligo di dir la verità, deve interrogarlo sull'avvenimento. Questo interrogatorio deve essere a forma di dialogo, cioè, domanda e risposta. Le risposte debbono essere trascritte fedelmente, e tali quali si danno. Le domande debbono esser pronte e precise. Il testimone non avrà così neppure il tempo di pensare a nascondere la verità.

Il sotto uffiziale che interroga deve farsi spiegare dal testimone ad ogni fatto il modo come gliene è pervenuta notizia, e fargli parimente manifestare gli elementi e le fonti, dalle quali potrebbero attingersi le prove delle circostanze dal testimone medesimo dichiarate.

Terminata la deposizione, si deve dargliene lettura, colla domanda se ha cosa da aggiungere, togliere, o variare, e si deve prender notamento della sua risposta.

Se si tratti di reati contro lo Stato, o in materia di sette, la dichiarazione del testimone dev' essere giurata.

Questi chiarimenti, queste norme, che tu hai intese finora, sono chiarimenti, sono norme di procedura legale particolarmente indicateci dalle nostre istruzioni, e bastevoli a farti comprendere le funzioni del gendarme nella polizia giudiziaria. Or nel ragguaglio che ti ho esposto (mi piace fartelo riflettere) non ti sarà sfuggito andar compresi varî di quei doveri che sono specifi-

cati dalla Real ordinanza, e fra'quali si possono annoverare :

Il prendere informazione de'reati, e darne cognizione all'autorità competente.

Il perseguitare i delinquenti.

L'arrestare quelli colti nella *flagranza* del reato.

L'arrestare i ladri, ed i perturbatori della tranquillità pubblica.

L'arrestar tutti quelli che recassero disturbo agli esercizî degli atti pubblici di Religione.

Il compilare i verbali di rinvenimento di cadaveri nelle strade, o nelle campagne.

Fin qui dunque per oggi, e la continuazione a domani.

Gend. Dopo esserci intrattenuti delle nostre funzioni di polizia ordinaria e giudiziaria, ci resta a parlar di alcune attinenti alla polizia militare. Noi dicemmo come nell'esercizio dei suoi doveri il gendarme, in una circostanza medesima, passa sovente da quei della polizia ordinaria agli altri della polizia giudiziaria, e notammo come in questi rami procede, sia per ragione delle proprie funzioni, sia per apposita inchiesta dell'autorità, a quegli atti esecutivi, che lo riguardano come agente di pubblica forza militare. Or nel numero di tali atti si annoverano :

L'esecuzione dell'arresto di persone imputate.

Il trasferimento de'detenuti.

L'accompagnamento delle reclùte di leva.

La scorta de' procacci.

La somministrazione delle guardie alle prigioni.

Il servizio presso i tribunali per lo mantenimento del buon ordine nelle sedute.

*

il proteggere l'esazione delle pubbliche imposte.

Recl. Ma se voi mi avete già indicato i casi, nei quali la gendarmeria procede ad arresto, di quali altri intendete ora parlarmi?

Gend. Eccoli: quando un individuo, anche fuori della *flagranza*, sia sorpreso con oggetti appartenenti a reato:

Quando l'incolpato, contro il quale si procede in contumacia, si trovi inserito nell'*albo* de'rei assenti:

Quando i sotto uffiziali e soldati son disertori, o lontani da' loro corpi senza esser muniti di passi o congedi in regola.

Recl. Per dimostrarvi come io mi faccia studio de'vostri insegnamenti, e come questi si vadano ordinando nella mia memoria, permettete che, a maggior chiarezza, vi richieda io medesimo di tutti questi casi. Favorite dirmi cosa s'intende per un mandato di giustizia.

Gend. I mandati sono o di deposito, o di arresto.

Il mandato di deposito è quello che si rilascia da'Giudici di circondario, da'Giudici d'istruzione, e loro Supplenti, dal Procurator generale del Re presso la gran corte criminale, dal Presidente, dai Giudici di essa, allorchè esercitano funzioni di polizia giudiziaria, dagli agenti di polizia ordinaria, nel caso di reato, pel quale hanno l'esercizio delle funzioni medesime.

Il mandato di arresto si rilascia dalle gran Corti criminali, e da ogni Corpo giudiziario, cui è attribuita l'amministrazione della giustizia punitiva.

La Polizia può anche rilasciare mandato di arresto, attesa quella pronta ed afficace previdenza, con cui dev'esser tutelata la pubblica quiete.

Un mandato di arresto, o di deposito dev'es-

sere rilasciato in iscritto, e deve portare la designazione dell'articolo di legge, per la di cui esecuzione è ordinato.

I mandati di arresto della polizia ordinaria portano solamente la clausola *per misura di polizia*.

In taluni de' nostri doveri l'adempimento va sottoposto all'eventualità, vale a dire, ne siamo responsabili quando quel tal caso si presenta nell'ordine de' nostri servizi. Ma qui vi ha un dovere, una responsabilità che, direi così, sempre c'incalza, e che chiama di continuo la nostra azione, e la ragione si è questa: la giustizia penale emette alla giornata i suoi mandati, i quali vanno affidati alla gendarmeria delle provincie rispettive. Ve ne ha dunque sempre un numero più o meno esteso ad eseguire, perchè coloro che ne son colpiti pongono ogni studio a sottrarsi alla mano della legge, ed alle ricerche della gendarmeria; i mandati inadempiti restano quindi presso le brigate di circondario, cui per patria appartengono gl'inquisiti. Or tu vedi bene che quanto più esteso è il loro numero in una brigata, tanto maggiore debb' essere lo zelo, l'operosità de' capi e de' gendarmi che ne fan parte, alla ricerca ed all'arresto de' latitanti, e fin tanto che un sol mandato resta ad eseguire, non si debbe desistere da tal operosità. Il che ti spiega ciò che dianzi io diceva, che la gendarmeria non può mai ristarsi da questo dovere, il di cui pensiere, il di cui impulso le sta tuttodì sotto lo sguardo in quel registro di mandati che sono in serbo nelle brigate. Ed in questo servizio, bada bene, come in ogni altro, e più che in ogni altro, probità, delicatezza, coscienza! Il gendarme potrebbe imbattersi in gravi pericoli di seduzione: guardi il

Cielo che alcuno vi sia così venale, così vile da vendere il proprio dovere!

L'esecuzione dei mandati è tanto nell'interesse della giustizia penale quanto in quello della tranquillità pubblica. Vi ha fra gl'inquisiti, fra i latitanti di quelli cui un primo reato è scala a reati novelli; ed in breve fra simpatie ribalde, nella conformità dell'indole, sotto lo stimolo degli stessi bisogni, si avvicinano l'un l'altro, si uniscono, e fan di quegli assembramenti armati che si danno a scorrere arditamente le campagne, e che rendono più gravi le nostre cure, e maggiori a cento doppî le nostre fatiche per farne giustizia.

Il prospetto de' mandati eseguiti, e non eseguiti in una provincia, è uno degli argomenti del servizio del nostro corpo: e non mi starò mai dal ridirti che quando individualmente un gendarme può dire: un tal reato è stato commesso, il colpevole è stato assicurato alla giustizia; in queste poche parole egli dà di sè il più bello ed il più eloquente attestato di onore.

Nell' esecuzione di un mandato poi il gendarme dev'esser fermo, ed impassibile quanto la legge. Ma debbe guardarsi dal recar menomo oltraggio sia con parole sia con fatti all'arrestato. Il gendarme deve comportarsi così, che colui, se non rassegnato alla propria condizione, abbia almeno a scorgere che la pubblica forza, nel compiere il suo dovere di legge, non trascorse in modi ed atti che sapesser di sopruso.

Gli arrestati devono essere al più presto possibile trasferiti nelle prigioni locali. Il capo della forza che li accompagna deve farne prender notamento nel registro delle prigioni medesime, che egli sottoscrive insieme col custode. Questi deve altresì dargli carta di consegna de' detenuti, nè può negarla.

Ne' luoghi dove mancano le prigioni, è d'uopo che i detenuti sieno custoditi in caserma; ma il meno possibile, bada bene, perchè la costruzione delle caserme spesso è favorevole all'evasione, ed un avvenimento di questa sorta peserebbe nella nostra responsabilità.

Avverti pure che non si può mai rilasciare un detenuto di privata autorità, ma dev' esser sempre messo a disposizione del magistrato competente.

Recl. Ditemi qualche cosa dell' arresto da eseguirsi fuori caso di *flagranza*.

Gend. Ciò vuol dire che, oltre a' casi di *flagranza* e di mandato di arresto o di deposito, un individuo può e dev' essere arrestato quando è sorpreso con oggetti appartenenti a reato, purchè questo reato porti alla prigionia, come a suo luogo ti dissi. Una carta settaria, per esempio, un' arma vietata, un qualche oggetto di contrabbando dan motivo immediatamente all' arresto del detentore.

E qui trovo luogo di far particolarmente parola di uno de'nostri più importanti doveri, qual si è quello di arrestare i contrabbandieri colti in *flagranza*, ed assicurarsi del contrabbando. Questo servizio è coordinato con regolamenti speciali, e qualche contezza dobbiamo averne, perchè, incaricati di vegliare in questa parte alla guarentia de' Reali interessi, con tali norme e non altrimenti dobbiam condurci in caso di arresto di contrabbandi e contrabbandieri.

Incorre nel contrabbando chiunque sia trovato in opposizione alle leggi, ed ai regolamenti dei dazî indiretti.

Quando dunque a noi riesce di sorprendere un contrabbando, se si tratti di oggetti doganali, come sono, per esempio, le telerie, i

panni esteri, i generi così detti coloniali, e cose simili, debbono essere trasportati nella più vicina officina doganale. Se si tratti poi di generi di privativa, come sono il tabacco, le carte da giuoco, devono esser trasportati nel fondaco più vicino; e vi si devono pure trasportare le vetture, le carrozze, gli animali su i quali trovansi caricati que' generi.

Nel caso in cui l'officina doganale si trovasse troppo lontana dal luogo della sorpresa, allora anche i generi doganali possono esser portati nel più vicino fondaco. Il conduttore dei generi in contrabbando dev' essere intimato ad intervenirvi. La gendarmeria può arrestarlo quante volte la natura del contrabbando, o altro reato da cui venisse questo accompagnato, portino alla pena della prigionia. Così sarebbe l'asportazione di armi vietate, o la resistenza alla pubblica forza per canto del conduttore medesimo.

Potrebbe pure accadere che la gendarmeria si trovasse nella impossibilità di far trasportare i generi nella più vicina dogana o fondaco; ed in questo caso deve stendere un rapporto dettagliato della frode, unendovi le bollette, o altre carte rilasciate dalle officine dei dazî indiretti, da cui fossero i generi accompagnati, ed inviarlo fra le 48 ore colle merci, e co' mezzi adoperati, al ricevitore del circondario, nel quale è avvenuta la sorpresa. Questi deve farne per iscritto la corrispondente ricevuta, e compilare alla presenza almeno di due testimoni il processo verbale, inserendo in esso il suddetto rapporto. Questo verbale deve esser firmato dagl' individui della gendarmeria che hanno arrestato il contrabbando, e fra due giorni poi, dal dì della citazione fatta alla parte incolpata, eglino debbono ratificare con giuramento

innanzi al sindaco i loro rapporti, e le loro dichiarazioni.

Per lo scoprimento di un contrabbando si possono anche fare delle visite domiciliari: ma bada bene che la legge protettrice della sicurezza domestica ha, per questa specie di reati, circoscritta la facoltà di tal atto, riserbandola agl'impiegati de' dazî indiretti di un grado non inferiore a quello di tenente, a'ricevitori dei dazî indiretti, a' giudici di circondario, ai sindaci, a' nostri uffiziali, ai funzionarî della polizia di un grado non inferiore a quello d'ispettore, ed in generale ad ogni altra autorità costituita. I sotto uffiziali ed i gendarmi non hanno dunque il dritto di fare da sè soli visite domiciliari per iscoprimento di contrabbandi, ma debbono intervenirvi, quando da una delle autorità suddette vi son chiamati a prestar braccio forte.

E per semplice intelligenza, giacchè giova non essere del tutto inconsapevoli di certi disimpegni a' quali si deve prender parte, sappi che le visite domiciliari pe' contrabbandi si fanno dallo spuntare al tramontar del sole, e colle norme stabilite per quest' atto. In tali visite è da osservarsi la massima decenza. I bauli, le casse, gli armadî debbono essere aperti dagl'individui stessi della famiglia, a meno che questi non si ricusino, e da essi debbono essere aperti all' ingrosso gli oggetti che vi sono riposti. I piccoli scrigni non devono essere aperti, a meno che la perquisizione non cada sopra oggetti preziosi sforniti del bollo di garantia.

Il prodotto de' contrabbandi, e delle contravvenzioni vien diviso in otto parti, quattro delle quali spettàno alla forza autrice della scoperta, e dell' arresto. La ripartizione però non ha luo-

go che dopo spirati tutt' i termini, che le leggi concedono contro i giudizî.

Alla voce del dovere che ci chiama a portar tutta la nostra vigilanza per prevenire questa specie di reati, i quali offendono grandemente gli interessi del Real tesoro, tu ben vedi che per noi si unisce un incitamento, qual è quello della certezza di un premio di legge.

Avverti che in caso di sorpresa di un contrabbando, oltre alle comunicazioni sopraindicate, la gendarmeria deve darne contezza, con processo verbale, al giudice del circondario, ed al rispettivo superiore.

Recl. Datemi qualche lume sull'arresto di quelli iscritti nell' *albo* de' rei assenti.

Gend. È superfluo che io ti spieghi in che modo la giustizia procede contro i rei contumaci. Per quanto all' adempimento de' doveri che ci riguardano, a te basta il sapere che l' *albo* dei rei assenti si tiene sempre affisso nelle sale di udienza delle gran corti criminali, in quelle di tutte le giustizie di circondario, e nelle cancellerie de' giudici d' istruzione: che quando un individuo si trova inscritto in quell' *albo*, la gendarmeria può arrestarlo, benchè non abbia contro di lui mandato di arresto o di deposito: e che in fine, quando alla dichiarazione di reo assente, la giustizia aggiunge la caratteristica di pubblico nemico, la gendarmeria nel procurarne l'arresto, per qualunque leggiera resistenza anche presunta che il condannato opponesse, può ucciderlo.

E qui mi occorre aggiungerti, che le liste definitive di fuorbando date fuori dalle commissioni incaricate di formarle, autorizzano non solo l'arresto, ma l' uccisione de' fuorbanditi che vi sono iscritti.

Per questi servigi, è dovuto alla forza esecutrice il prezzo del taglione, dopo il giudizio delle rispettive commissioni.

Recl. Datemi in fine qualche dilucidazione sul dovere di arrestare i disertori.

Gend. I capi dei corpi cui appartengono i disertori, mandano le filiazioni di essi ai nostri capitani, e da questi poi giungono a noi. Le filiazioni sono il titolo che ci guida all'esecuzione dell' arresto. Esse vengono ordinariamente affidate al capo della brigata o frazione stazionata nella patria o nel circondario de'disertori. Da quel momento egli deve rivolgere tutte le sue cure, e adoperare tutt' i possibili mezzi per conseguirne l' arresto. Verificando che un disertore si trovi in altro sito, il capo della brigata deve subito darne riserbato avviso all'altro di quella stazione, comunicandogli al tempo stesso i connotati del disertore, perchè non possa sfuggire alle ricerche della forza.

È nostro dovere altresì di arrestare quei sotto uffiziali e soldati che trovansi lontani da' corpi, non muniti di passi o congedi in regola, ed obbligare quelli, di cui sia spirato il permesso, a raggiungere le proprie bandiere. Perciò vuole la Real ordinanza che ogni militare dal grado di primo sergente in sotto faccia ostensivo al gendarme, laddove ne sia richiesto, il suo passo o permesso per giustificare la propria assenza dal corpo.

Nè creder già che da questo dovere andiamo esenti noi medesimi, trovandoci in circostanza simile. Un gendarme in permesso, o in altra missione di servizio, va sempre munito di un passo del proprio capitano, nel quale è prescritto l'itinerario da seguire. Non si deve dunque deviar mai dalla strada indicata; altrimenti la stessa gen-

darmeria ti ferma, e te ne chiede conto. Arrivando nel luogo pel quale si è ottenuto permesso, se è in Napoli, fa d'uopo presentarsi subito all'Ispezione e comando del corpo; e se altrove, al comandante la gendarmeria locale per indicare il motivo del viaggio.

Noi esercitiamo in quest'incarico uno de'primi doveri della polizia militare, ma lo esercitiamo verso individui che vestono come noi la divisa del Re nostro augusto Signore. È questo dunque un motivo dippiù, per usar maniere temperate, ed urbane.

Ci sovvenga che se l'arresto de' disertori è nell'ordine de'nostri doveri, noi ne siamo responsabili verso l'esercito, che dalla gendarmeria attende il ricuperamento de' traviati per farne giustizia; e verso la tranquillità pubblica, a cui tali uomini possono qualche volta divenir perniciosi.

Non è superfluo ricordarti ch'eseguendo l'arresto di un disertore, si deve formare un apposito verbale, siccome la gendarmeria pratica già in tutti gli atti di sua competenza. Questo verbale poi inserito nel processo che deve compilarsi pel giudizio del disertore, tien luogo di primo interrogatorio pei gendarmi catturanti, vale a dire, che non sono questi tenuti a fare personalmente le loro deposizioni presso il consiglio di guerra competente.

A proposito di questa serie di doveri, giova darti conoscenza di due disposizioni della Real ordinanza pel servizio delle truppe nelle piazze.

« Allorquando per circostanze autorizzate dallo » statuto penale una forza qualsivoglia arresti » un uffiziale, non potrà per conto alcuno pre» tendere che egli deponga le armi: potrà la » detta forza toglierle nel solo caso che egli ne » abusi ».

» Ogni persona non militare che indossi di-
» visa o insegna militare, potrà essere arrestata
» da qualsivoglia militare sciente del travesti-
» mento.

Bada però che per procedere a quest'atto, conviene essere ben certi del travestimento.

Ed in tutti i due casi è d'uopo, bada bene, aver anticipatamente dalla competente Autorità le disposizioni convenevoli, ed è per l'organo de' nostri Superiori che dobbiamo riceverle.

Recl. Datemi ragguaglio del dovere di condurre i detenuti.

Gend. Questo servizio è d'uopo considerarlo sotto due aspetti, cioè, quanto alla gendarmeria stessa, e quanto ai detenuti. Parliamo dapprima per quanto ci concerne.

Noi abbiamo un servizio così detto di *corrispondenza.* Questo consiste nello scambievole e periodico incontro di brigata con brigata in alcuni giorni di settimana determinati da' nostri superiori, ed in taluni siti intermedî delle rispettive stazioni. Or questo servizio ha un doppio oggetto, quello, cioè, di farsi una mutua comunicazione di lumi, e di avvisi in tutto ciò che interessa la pubblica tranquillità, di parteciparsi i connotati degl'inquisiti, di combinare le misure di vigilanza, e le operazioni che esige il mantenimento dell'ordine nella sfera de' nostri doveri: e l'altro appunto è il trasferimento de' detenuti. Un servizio di tal natura, come vedi, è della maggior rilevanza, e della più grande responsabilità per quelli cui è affidato. Ragion vuole dunque che sia convalidato in una maniera irrefragabile a scanso d'incovenienti. Perciò i capi delle partite addette a tal incarico devono rilasciarsi scambievolmente un attestato dell'ora dell'arrivo al luogo prefisso, e di poi della partenza,

e della consegna fattasi. Questa dichiarazione dev' essere notata in apposito libro di servizio, di cui è d' uopo che sia munito ciascun comandante di brigata, e che questi rimette a' capi delle partite di corrisponpenza.

L'indicato libretto è presso a poco stabilito nella seguente forma.

. . . . Divisione . . . . . . Compagnia

» Libretto dimostrativo delle corrispondenze or-
» dinarie e straordinarie della compagnia suddet-
» ta, composto di... fogli, segnato, e vistato da
» me capitano comandante la compagnia medesi-
» ma, ed incominciato il giorno.... del mese di....

I capi delle partite di corrispondenza debbon farvi presso a poco la trascrizione seguente:

Oggi..... del mese....

Noi Caporale N. N..... e gendarmi N. N. della stazione di... ne siam partiti ad ore... del mattino per lo servizio di corrispondenza, ed essendo arrivati a.... alle ore... abbiam trovato (o abbiamo aspettato i gendarmi N. N... della stazione di... ai quali abbiamo rimesso (indicar quì i nomi dei detenuti, le loro imputazioni, a chi diretti; far parola delle lettere, dei pacchetti, danaro, o altro che si consegna): Dagl' indicati gendarmi abbiamo poi ricevuto (indicare nello stesso modo le persone, o le cose ricevute) ed abbiam formato il presente verbale, che tutti abbiam firmato al momento di separarci.

NN. NN.

Il metodo delle corrispondenze, nell' atto che rende le marce proporzionate alle nostre forze fisiche, dilata la vigilanza della gendarmeria in tutti i punti.

Un servizio urgente ed imperioso richiede non di rado esecuzione si pronta da non permettere che si attendano i giorni stabiliti per le corri-

spondenze ordinarie, ed in questi casi si fan delle corrispondenze straordinarie, citate nel libretto indicato, e le quali si eseguono da brigata a brigata, senza punto fermarsi fino all'ultima destinazione.

Ed in fatto di queste corrispondenze straordinarie, senti come avvertimento parte di un ordine dell'Ispezione e Comando :

» Sono stato informato che in qualche punto
» del Regno, in caso di corrispondenza straor-
» dinaria per trasferimento di detenuti, i gen-
» darmi addetti alla scorta si faccian lecito ri-
» scuotere una regalia.

» È questo un abuso derivante dalla mala in-
» terpetrazione che ha potuto finora darsi a tale
» specie di servizio : si esegue il trasferimento
» di un detenuto da una prigione ad un'altra
» per corrispondenza ordinaria : quella straordi-
» naria può aver luogo o nello interesse della
» giustizia, dietro indicazione della competente
» autorità, o per imperiose circostanze dell' ar-
» restato. Nel primo caso è dovere di prestarvisi
» come per ogni altro disimpegno d' istituzione ;
» e nel secondo, dando il detenuto i mezzi di
» trasporto, null' altro si può volere. Deviando
» per poco da queste norme, che son quelle del
» servizio e del decoro del gendarme, sarebbe
» venalità, sarebbe un' arbitraria vessazione.

Un ordine per trasferimento di detenuti deve indicar sempre il loro numero non solo, ma quelli fra essi verso di cui le precauzioni di custodia devono esser maggiori.

Quanto poi al dover nostro verso i detenuti, è nella responsabilità del capo della scorta di prendere tutte le misure necessarie alla loro custodia. La principale di queste misure consiste nell'uso delle manette. Si deve esser cauti a frugare nelle tasche

e negli abiti de' detenuti per assicurarsi che non tengan celati coltelli, altre armi o strumenti atti ad aprir le manette, ed agevolar la fuga, e nelle marce è d'uopo ordinar le scorte in modo che non possa sfuggire il menomo de' loro movimenti alle osservazioni della forza, la quale deve spezialmente raddoppiar di vigilanza ne' siti e nelle circostanze favorevoli ad un' evasione come sono, i boschi, i trivi, le vie tortuose ec. ec.

Avvenendo per alcun disgraziato accidente l'evasione di un detenuto, il capo della scorta deve subito darne avviso all' autorità, ed al comandante la gendarmeria del luogo più prossimo per potersi subito prendere le opportune misure a ricuperarlo. La nostra diligenza dev' essere però intenta sempre ad evitar questo inconveniente che è indizio di disaccortezza o negligenza, e che ci richiama sul capo i rigori delle leggi, e dei nostri superiori. Se poi qualche detenuto si ammali, via facendo, è dovere rivolgersi al sindaco del luogo più vicino, perchè lo provveda di un mezzo di trasporto, e da quel momento bisogna aver tutt' i possibili riguardi di carità per l' infermo, conciliandoli colle precauzioni di custodia. Se la malattia sia tale da impedirgli di viaggiare, conviene consegnarlo nell'infermeria della prigione più prossima, prendendone ricevuta. Ciò non deve ritardare il trasferimento del resto del convoglio.

Giungendo nelle stazioni della gendarmeria, i detenuti debbon esser depositati nelle prigioni del luogo, e, non essendovene, nella stanza più sicura della caserma, per rimanervi sotto la custodia della forza di quella stazione, dovendo l' altra che ve gli ha condotti rientrare in residenza.

Allorchè la forza è obbligata a depositare nei luoghi di riposo i detenuti in carcere, per ripren-

derli nel momento di proseguire il cammino, il foglio che contiene la richiesta scritta pel trasporto de' detenuti medesimi deve farsi vistare dal giudice del circondario o dal funzionario locale che lo supplisce, e portarsi al custode delle prigioni, perchè possa riceverli, e far menzione nel registro delle medesime della disposizione di trasferimento, del giorno e dell'ora, in cui i detenuti vengono consegnati, ed in cui saran poi riconsegnati. Nel caso di riposo, al processo verbale di trasporto de' detenuti debbono aggiungersi tutti siffatti ragguagli.

Nel depositare i detenuti nelle prigioni, il capo della scorta deve esigere la corrispondente carta di consegna da' custodi, e questi non possono negarla. Ne' luoghi dove non esistono prigioni, è la gendarmeria che deve somministrare la sussistenza giornaliera a' detenuti, cioè, di grana dodici trattandosi di militari giudicabili dai Consigli di guerra per reati puramente militari, e di grana tre, e decimi nove trattandosi di pagani o di militari giudicabili da' Tribunali ordinari: a meno che i Corpi rispettivi non facciano economicamente anticipazioni maggiori.

Vi ha talvolta a condurre detenuti poveri in virtù di ordini di polizia; e per costoro i mezzi di sostentamento van provveduti dalla stessa amministrazione con norme speciali. Non saprei meglio ridirtele che leggendo un ordine dell'Ispezione e Comando, il quale contiene la comunicazione di una circolare diretta dal Ministero della polizia generale alle autorità civili in proposito.

« Con la circolare di questo Ministero del 31
» maggio 1849, num. 1609, ebbi ad inculcare
» la osservanza del Real rescritto del 3 agosto
» 1847 per la sussistenza de' detenuti di po-
» lizia, ed ingiunsi che nel caso in cui il viag-

» gio di essi s'interrompesse per circostanze
» imprevedute si somministrasse la spesa biso-
» gnevole per continuarlo.

« Nel fine poi di ovviare ad ogni sorta di
» malinteso a tal riguardo, e perchè il servi-
» zio regolarmente proceda, e non si aggravi
» la condizione de' detenuti poveri appartenenti
» alla polizia, io trovo utile determinare a chia-
» rimento maggiore, che l'ammontare della sus-
» sistenza sia anticipato all'uffiziale comandante
» della forza nel capoluogo, il quale provveder
» debbe perchè l'abbia il capo della scorta;
» anticipazione che dovrà farsi da'cespiti di po-
» lizia del distretto, donde i detenuti partono mu-
» niti del regolar foglio di via.

« La sussistenza di ciascun detenuto di po-
» lizia povero esser dovrà uguale a quella sta-
» bilita da'regolamenti pe'detenuti giudicabili ap-
» partenenti al ramo penale, e dovrà essere cor-
» risposta dal luogo di partenza fino al conti-
» guo capoluogo di distretto, ritirandosi dal-
» l'uffiziale comandante cui l'ammontare delle
» somme si passa, un documento di quietanza
» ch'ella rimetterà a questo Ministero per l'ap-
» provazione degli esiti, e così dovrà praticarsi
» da capoluogo a capoluogo fino al punto di de-
» stinazione de' detenuti in discorso.

« Siccome poi durante il cammino possono
» bisognare a' detenuti che per caso infermassero
» i mezzi di trasporto e di giacitura, io la pre-
» go di autorizzare i sindaci lungo la via che
» percorrer devono i detenuti a somministrare
» ad essi tali mezzi, e farne a' sindaci stessi il
» rimborso da' medesimi cespiti di polizia, ri-
» tirando de' documenti consimili a quelli che si
» formano pe' detenuti del ramo giudiziario. In

» vista di tali documenti questo Ministero approverà gli esiti fatti all' uopo ».

« Tali provvide disposizioni, aggiunge l'Ispezione e Comando, nel dare unità di forma a questo ramo di pubblico servizio, rimuovono la possibilità di qualche inconveniente cui è andato incontro per l'addietro; si coordinano co' dettami di regolamento relativi alla sussistenza de' detenuti di altre categorie; ed infine agevolano i doveri della forza incaricata delle scorte.

» Importa però far qui ricordo che fra questi doveri, dopo quello di una esatta scrupolosa somministrazione del giornaliero emolumento, vi ha quello di legalmente dimostrarla: e questo dovere risguarda specialmente i capi delle scorte. È necessario che eglino notino ne' fogli di via la somma pagata giorno per giorno dal luogo di partenza a quello di arrivo, indicandosi sempre quella che si consegna al capo della brigata successiva. Questi fogli di via saranno presso i capitani delle compagnie il titolo dell' eseguito pagamento.

« Saranno puniti que' capi di brigata che mancheranno a queste ritualità.

E perchè nulla fosse mancato a queste provvide disposizioni, a norma della gendarmeria fu significato altresì che sugli ordini dell' autorità per lo accompagnamento di tali detenuti venisse sempre indicata la loro condizione di povertà.

Recl. Qual debbe essere il nostro contegno accompagnando le reclute di leva?

Gend. Queste devono essere condotte sciolte, e trattate con maniere miti ed urbane. Esse devono vedere nel contegno della gendarmeria non già una forza coercitiva che le intimorisca, ma una forza tutelare che loro guarentisca la sicurezza

del viaggio. In somma debbono ne' primi passi della carriera militare incontrare motivi di incoraggiamento, e non di disgusto. La religiosa somministrazione della loro sussistenza, affidata giornalmente alle cure della scorta, è un dovere delicato che tocca la puntualità e l'onore del gendarme.

Siccome le reclute debbono ricevere per via il pane sopra *boni* rilasciati dal capo della scorta, così è dovere indicare in tali *boni* i nomi delle reclute, ed i corpi ai quali son destinate. Non adempiendosi a tali formalità, la somministrazione resta a carico del comandante la scorta.

I soli refrattarî devono esser condotti legati, a tenore degli ordini Sovrani.

Tenendoci tuttavia nell' ordine di questa specie di servizio in generale, debbo quì farti menzione di un' altra classe di detenuti di frequente affidati alla nostra scorta, e son dessi i presidiarî. La somministrazione della loro sussistenza in viaggio, la preservazione degli oggetti di cui son portatori van regolate con disposizioni speciali per quanto si riferiscono a' doveri della forza addetta ad accompagnarli. Ascolta tali disposizioni in due ordini dell' Ispezione e Comando:

1.° N.° 286

» Eravi ambiguità ed incertezza nelle norme regolatrici della diaria sussistenza che la gendarmeria deve somministrare a'presidiarî affidati alla sua scorta. Epperò fattone dubbio al Ministero della Guerra, e chiesto che vi si fosse provveduto con un sistema opportunamente diretto al doppio scopo di non far mancare quanto spetta a questa classe di detenuti, ed assicurarne il rimborso alle casse del Corpo, il Ministero sudetto con foglio

de' 9 del corrente, 4.° Ripartimento, 2.° Carico, N.° 2094, ha stabilito quanto siegue: »

» Ad oggetto di assicurare la sussistenza de' presidiari che passano da una in un' altra destinazione, analogamente al parere esternato da cotesta Ispezione e Comando col foglio de' 26 febbrajo ultimo, num. 798, e dall' Intendente Generale dell' Esercito, questo Reale Ministero ha stabilito quanto siegue:

» 1.° Che dalla gendarmeria Reale incaricata della scorta de' presidiari transitanti sia anticipata a ciascuno di essi la diaria sussistenza di grana nove nei giorni di transito, e grana cinque pei giorni in cui rimarranno nelle prigioni comunali, quali somme si compongono di grana due e centesimi trenta per prest, grana due e centesimi ottanta per pane, e grana quattro per la nota gratificazione, dovendo i dieci centesimi che si somministrano in meno ai ripetuti presidiari versarsi nel fondo di mantenimento del Deposito Generale.

» 2.° Che il foglio di passo da rilasciarsi agli enunciati servi di pena destinati a passare da una ad altra destinazione debba essere in doppia spedizione, per consegnarsene dalla gendarmeria una al Comandante del luogo di arrivo de' servi di pena, e l' altra dal Delegato del Corpo al Consiglio di Amministrazione di detto Deposito Generale, per riscuotere dallo stesso le somme somministrate agli espressi individui.

» 3.° Che dalla Regia Scrivania di Razione debbano essere bonificate negli aggiusti del ridetto Deposito Generale, in vece del pane in natura, ai servi di pena che passeranno da una in un'altra destinazione, le descritte grana due e centesimi ottanta, per quanti giorni essi impie-

» gheranno per giungere alla detta nuova desti-
» nazione.

» Si attenga dunque la gendarmeria, aggiunge l'Ispezione e Comando, esattamente alle succennate disposizioni, per l'adempimento delle quali i capi di brigata, incaricati di tal servizio dovranno indicare su i fogli di via giorno per giorno la sussistenza pagata a' presidiarî affidati alla loro scorta, e ciò sotto la più stretta responsabilità di essi capi di brigata.

Nel foglio stesso dovranno notare i generi di vestiario che indossano i presidiarî suddetti, non che il ferro da consegnarsi alla gendarmeria, la quale rimane responsabile di farne la consegna a quell' autorità, a cui i mentovati servi di pena sono diretti, ritirandone la debita cautela: e ciò per evitare che essi giungano sprovveduti or di un oggetto or di un altro, e specialmente mancanti di scarpe, camicie e ferro.

Finalmente siccome il foglio di via sarà rilasciato sempre in doppia spedizione, così una di esse dovrà essere inviata, come sopra è detto, al Delegato del Corpo, per le cure del Capitano della Compagnia, nell'ambito della quale è il deposito dove saranno stati trasferiti i presidiarî. »

2.° N.° 299

» In seguito alle disposizioni emanate coll'or-
» dine dell'Ispezione e Comando num.° 286,
» relative al modo di pagamento della sussi-
» stenza giornaliera de' presidiarî affidati alla
» scorta della gendarmeria, son pervenute ri-
» mostranze le quali danno a divedere non esse-
» re state quelle disposizioni con eguale esattez-
» za ed uniformità eseguite da per tutto, e con
» ispecialità da' capi di brigata. Quindi per an-

» divenire nuovi sbagli, e renderne più semplice
» e facile l'adempimento dispongo quanto siegue:
» La sussistenza de' presidiarî invece di som-
» ministrarsi partitamente dalle Divisioni per
» l'ambito delle quali debbono viaggiare, sarà
» fornita per intero dal comando della gendar-
» meria di quel punto donde muovono, calco-
» landosi approssimativamente la somma bisogne-
» vole in tutt'i giorni di viaggio e di riposo fino
» a quello dell' arrivo al luogo di destinazione.
» Questa somma sarà rimessa al capo della for-
» za che il primo riceve in consegna i presidia-
» rî, e poi passerà di mano in mano a tutti gli
» altri capi di corrispondenza per servire alla dia-
» ria somministrazione dovuta ad essi presidiarî.
» In somma si praticherà per questo verso come
» si pratica per l'accompagnamento delle reclute
» di leva; ed in tal guisa un solo sarà il Con-
» siglio che anticipa la sussistenza, e che deve
» riscuoterne il rimborso.

» Si ripete come fu detto nell' indicato ordine
» num. 286 che il pagamento dev'essere di nove
» grana per ciascun de' presidiarî in ogni giorno
» di transito, e di grana cinque per ogni giorno
» che resteranno nelle prigioni comunali.

» Questa somministrazione dev' essere notata
» giorno per giorno ne'fogli di via: indicandosi
» altresì la somma che si consegna al capo della
» brigata successiva colla seguente dicitura: *Ho*
» *pagato per* (qui il numero delle giornate)
» *giorni di transito ad un presidiario grana*
» (qui la somma scritta per esteso, e non già
» in abaco) *e per giorni* . . . *di riposo grana*
» . . . *ed ho consegnato al capo della scorta*
» *N. N. duc.* (qui la somma che si consegna
» per esteso) *N. N. Caporale della* . . . *Com-*
» *pagnia del* . . . *Battaglione.*

Mi son riserbato di tenerti parola di altro ordine di persone che talvolta è debito della gendarmeria di accompagnare: e se da ultimo mi fo ad intrattenertene si è perchè rari son tali casi, e sì perchè intendo tutta richiamare la tua attenzione sopra un dovere, il quale, in questo servizio, è d'uopo che per canto nostro prenda le forme le più delicate, le più riguardose, le forme del maggior rispetto. Queste mie prime parole accennano alle persone ecclesiastiche. Adempiendo l'obbligo che ci è imposto, non dobbiamo dimenticare per un momento la dignità del sagro carattere onde son rivestite. Non mai sono eglino da confondersi con altri detenuti, ed è da evitarsi scrupolosamente ogni apparenza che potesse per poco destar lo scandalo. Opportunamente sono state dalla superior saviezza ordinate le norme alle quali la gendarmeria debbe in tali casi attenersi, e sono negli ordini che mi fo a leggerti dell' Ispezione e Comando:

1.°

» Con varie circolari per *trasferimento di*
» *detenuti* fu inculcato con quali modi e norme
» doveano essere condotte le persone ecclesiasti-
» che affidate alla custodia della gendarmeria; ri-
» manendo stabilito che verificandosi questo caso
» sia nella capitale sia nelle provincie, gli eccle-
» siastici non doveano esser confusi con altri de-
» tenuti secolari, ma andar soli, ed il più che
» possibile di notte tempo, specialmente al loro
» ingresso nell' abitato: che sempre poi doveano
» esser circondati da tutte le distinzioni dovute
» al loro sagro carattere, e trattati coi più ri-
» spettosi riguardi. Aggiunsi che avrei con tutto
» rigore puniti quei capi di scorta che per poco

» avesser deviato da queste norme, al di cui
» scrupoloso adempimento richiamai la più severa
» vigilanza di tutti gli uffiziali.

» Indi a maggior conferma di tali misure furon
» comunicate alle autorità competenti le disposi-
» zioni del Ministero degli affari ecclesiastici,
» colle quali fu detto che, accadendo il caso di
» doversi condurre in prigione qualche ecclesia-
» stico del Clero secolare già asceso negli ordini
» Sacri, e del Clero regolare, ciò dovea aver luo-
» go di notte tempo, e che qualora doveasi inevi-
» tabilmente effettuire di giorno, fossero gli ec-
» clesiastici condotti in vettura o in portantina;
» che se nè l'una nè l'altra si fosser trovate, in
» tal caso il loro trasferimento si fosse eseguito
» nel modo che potesse riuscire il più decente e
» convenevole al sacro loro carattere ».

» Nel riandare siffatte prescrizioni io intendo
» rinnovare alla gendarmeria, per quanto la con-
» cerne, tutta la responsabilità del loro più stretto
» e rigoroso adempimento.

» Avverto poi che quando si affideranno d'og-
» g'in poi alla forza del Corpo detenuti ad accom-
» pagnare, i comandanti di essa dovranno sem-
» pre domandar se nel numero di quelli vi sia al-
» cun ecclesiastico, e nel caso affermativo chie-
» dere l'esecuzione di quanto trovasi dal prelo-
» dato Ministero stabilito: e laddove incontras-
» ser rifiuto o difficoltà dovranno sospenderne il
» trasferimento e riferirne subito a questa Ispe-
» zione e Comando per ordinanza espressa.

2.°

» In seguito alle varie disposizioni date per
» l'accompagnamento delle persone ecclesiasti-
» che detenute ed affidate alla scorta della gen-

» darmeria, fo noto che una convenzione con-
» chiusa tra la Santa Sede, e la Maestà del Re
» (N. S.) riguardante varie discipline da osser-
» varsi in riguardo agli ecclesiastici, porta, fra
» le altre prescrizioni, quelle che seguono:

» Art. 1.° In avvenire gli ecclesiastici ed i re-
» ligiosi non saranno più condotti sia in una casa
» di arresto sia in una prigione che in tempo di
» notte, o in legno, e coperti di mantello per na-
» scondere agli occhi del pubblico il loro abito
» ecclesiastico.

» Art. 2.° Gli ecclesiastici saranno detenuti in
» prigioni particolari per quanto lo permetteran-
» no le località; ed i condannati saranno chiusi
» in un ergastolo destinato a riceverli.

» Art. 3.° Non si faranno mai arresti nelle
» Chiese durante il servizio Divino, nè senza pre-
» venirne il Curato, il Priore, in una parola il Su-
» periore della Chiesa nella quale si fosse rifugia-
» ta la persona colpevole ».

» I capitani incaricati della direzione centrale
» pel servizio nelle provincie si metteranno di ac-
» cordo colle autorità rispettive per gli analoghi
» provvedimenti tutte le volte che si verificheran-
» no casi della natura di quelli sopra indicati.

Fermando qui le avvertenze intorno alle scorte di detenuti di varie maniere, non passerò oltre senza ripetertene una di quelle con che non mi stancherò mai di premunirti avverso qualunque deviamento da' sentimenti di onore, di decoro, di responsabilità di servizio. Non si accettino mai doni di qualsiasi specie da' detenuti, si compia il proprio dovere, e si rispetti da noi l'austerità del proprio ufizio, temperato co' possibili riguardi dovuti alle condizioni di umana sventura: ci sia guida il precetto della nostra Reale ordinan-

za: che la giustizia vuole unicamente la custodia degli imputati.

Reel. Ditemi in qual modo la gendarmeria debbe far sicuri i procacci, ed i trasporti dei fondi regî.

Gend. Laddove dovessi indicarti le parole della nostra Reale ordinanza, ti direi che desse accennano ad un tempo di perfezionamento, e di progressive condizioni del corpo. Ma al presente questo servizio si adempie dalla gendarmeria per via di apposite scorte. E queste son regolate con norme generali, oltre quelle che in alcun caso eccezionale possono esser giudicate opportune e necessarie dall' accorgimento e dalla responsabilità de' nostri superiori. Ascolta in proposito le disposizioni emanate con ordini appositi dell' Ispezione e comando:

» La scorta de' procacci non dev'esser mai minore di sette uomini, giusta gli stabilimenti.

» Quando in un rilievo manchi questo numero di gente, la forza del rilievo anteriore deve continuare la sua marcia, finchè non possa essere rimpiazzata.

» Ne' luoghi pericolosi, la scorta dev' essere portata ad un numero competente da poter far fronte a' sinistri eventi. Questa stessa precauzione deve usarsi, quando il procaccio porta quantità maggiore di fondi. In questo caso l' uffiziale comandante la gendarmeria nel distretto deve porsi egli stesso alla testa del distaccamento. L' uffiziale è responsabile allora della sicurezza del procaccio ne' limiti della propria giurisdizione.

» Quando cade sospetto di unione di malviventi e di progetti contro la sicurezza del procaccio, l' uffiziale del distretto non deve mancare egli stesso di mettersi al comando della scorta.

» In ogni rilievo i comandanti le brigate de» vono specificare sul foglio di *parte* del procac» cio il numero della forza, dalla quale è accom» pagnato nel partire.

» Ciò cui si deve in ogni caso badare è che » le scorte non marcino nell' abbandono e nel » disordine, ed aggruppandosi presso i carri. È » importante, che qualche uomo a piedi preceda » il convoglio, a guisa di esploratore, che siegua » quindi innanzi alle vetture, ed a 100 passi al» meno, una parte della forza con un gendar» me a cavallo, se non più, di sostegno, e che » siegue dietro la rimanente forza, anche a 100 » passi almeno, con qualche altro gendarme a » cavallo, che chiuda la scorta ».

A queste disposizioni bisogna aggiunger quella che colla scorta de' procacci non vada mai framischiato il trasferimento de' detenuti. Se ciò avvenisse, in una emergenza di pericolo la forza sarebbe grandemente imbarazzata fra il doppio dovere di difendere un procaccio, e custodire gli arrestati.

Vi ha infine un altro servizio di scorta affidato alla gendarmeria, e si è quello delle vetture corriere, il quale esclusivamente risguarda la cavalleria del nostro corpo.

Debbo qui anzi tutto farti notar cosa che avrai certamente osservato da te stesso. L' istituzione della gendarmeria è una, e comprende fanteria e cavalleria; una è l' essenza del servizio; comuni son le facoltà di legge, comuni i doveri quando sono identici i casi, in cui l' una e l' altra possano esser chiamate ad agire. Se non che la gendarmeria a cavallo, per ragione del suo stesso servizio di cavalleria, per ragion del suo ordinamento organico e della sua ripartizione, ha un incarico tutto proprio, tutto speciale qual si è quello, come io ti dicea, di gua-

rentir la sicurezza delle vetture corriere, e perlustrare le strade regie lungo le quali sono appunto stanziate le sue brigate. È questo delle scorte un dovere importante, continuo, che non ammette nè eccezione nè ritardo, e che, atteso il numero de' regî corrieri i quali muovono dalla capitale verso le provincie e viceversa, non lascia neppur un giorno la cavalleria inattiva, e la fa responsabile di ogni eventualità, cui, per difetto di accompagnamento, potrebbe una vettura corriera andar incontro. È un servizio, di cui la fatica debbe esser comune a'gendarmi come a' capi di ciascuna brigata.

Indipendentemente poi da questo servizio tutto speciale, non sono infrequenti taluni altri, in cui, a guarentia di sicurezza, la gendarmeria a cavallo è destinata a prestar sussidio alla fanteria.

Recl. Ditemi come van regolate le guardie delle prigioni.

Gend. La gendarmeria debbe somministrare la guardia alle prigioni de' capoluoghi di provincia e di distretto, esclusi Napoli e Palermo; ma non altro che la guardia esterna; poichè è d' uòpo che sappi esservi altresì una guardia, una vigilanza interna destinata nelle così dette *corsee*, *vagli*, *recinti*, ove sono rinchiusi i detenuti. Per ben fondate ragioni di convenienza e di servizio la Real ordinanza esclude i gendarmi da tali luoghi, e da tal guardia. Quella esterna va regolata, per le cure de' nostri superiori, con opportune norme e precauzioni, adottate alle circostanze ed alle località delle prigioni.

In questo servizio ci è affidato di portar la vigilanza su quanto possa risguardare la sicurezza delle carceri. Così ci è dovere dare uno sguardo

alla loro solidità materiale, alle porte, a' cancelli, affin di osservare se siavi facilità o possibilità di evasione; vedere se il numero degl'imprigionati superi la capacità del luogo, e se questo ingombramento sia sorgente d'inconvenienti, o di pericoli: non debbono sfuggire alle nostre osservazioni, per quanto possibile, le azioni de' detenuti e le loro relazioni colle persone che frequentano le prigioni laddove ne traspirino sinistri disegni, o macchinazioni di fuga: ed infine se il contegno e la condotta de'custodi non sia quella de' proprî doveri, è pur cosa che non debbe rimanere estranea alla nostra vigilanza. E di tutto quanto avremo veduto ed osservato che fosse degno di attenzione, dobbiamo render subito minuto conto a' nostri superiori, perchè possano da per sè verificare le cose riferite per quindi renderne consapevoli le competenti autorità, dalle quali dipendono le provvidenze bisognevoli.

Recl. Datemi qualche lume sul servizio della gendarmeria presso i tribunali.

Gend. La gendarmeria è addetta al servizio dei tribunali per lo mantenimento del buon ordine nelle sedute, per la custodia ed il trasferimento de' detenuti dalle prigioni alle udienze, e viceversa.

La polizia delle udienze in ogni tribunale o corte è affidata al presidente, o a colui che ne fa le veci.

Gli astanti debbono stare nell' udienza col capo scoperto.

È vietato prorompere in voci indicanti approvazione o disapprovazione, o turbare in qualunque modo l' attenzione de' giudici o degli astanti.

Il capo della forza è responsabile delle disposizioni, che in quell' atto riceve dal presidente,

tanto per l'adempimento di tali discipline, quanto per la sicura custodia, e pel trasferimento degli imputati.

La forza incaricata di tal servizio deve serbare il più dignitoso contegno, mostrarsi in perfetta *tenuta*, tener la bajonetta al fucile nel condurre i detenuti, vegliare al buon ordine della sala, e starsi in piedi e col cappello in testa.

Recl. Voi mi parlaste già di quel nostro servizio di coazioni che tocca la riscossione delle pubbliche imposte. Or perchè me lo avete di nuovo indicato in altro ordine di doveri?

Gend. Tenevamo in allora proposito della parte amministrativa, e ti dissi degli emolumenti ritratti da tal servizio. Venendo ora a considerarlo nei modi della sua esecuzione ho d'uopo di aggiungerti che per essa entriamo fra le domestiche mura delle famiglie: quindi è un dovere da compiersi con fermezza, ma con buoni modi. La fermezza ricorda al debitore moroso l'obbedienza alla legge; i buoni modi richiamano l'onesta accoglienza: e però dobbiamo evitar il tuono dell'alterigia del pari che la bassa familiarità: e se talvolta venga a suonarci all'orecchio qualche meschina petulanza, una qualche indocile parola donnesca, sarebbe inopportuno colpevole procedimento trascorrer nell'ira, ed usar di quelle maniere violente ed aspre fatte per irritare, e provocare anche la debolezza. È conveniente, è degno di un buon gendarme temperare in questi casi la fermezza colla moderazione, e con quel decente e generoso contegno che persuade, e vale a correggere qualche momentanea impazienza.

Laddove si debba dar luogo a pignoramento, debbe questo rimaner nelle cure dell'agente incaricato dell'esecuzione.

Bada che a questa specie di servizio va sempre destinato un sol gendarme: ragion dippiù perchè gli sieno a cuore queste norme, e sappia attingerle da' suoi proprî sentimenti di disciplina militare, e dalla scuola di gendarme.

Mi sembra aver soddisfatte, per quanto mi era dato, le tue domande. Se alcun dubbio ti resta intorno alle cose dette, palesalo francamente.

Recl. Nessuno, e mi reputerei fortunato di non mai dimenticarle.

Gend. E quanto a me, sarò del pari contento se intorno a' nostri doveri di maggior importanza ti avrò dato dilucidazione che basti. Altre per certo ne restano, perchè svariati sono gli obblighi del gendarme, come svariati ed impreveduti sono i casi nei quali può imbattersi nelle varie diramazioni del servizio. Ma le vedute generali ben apprese, la pratica congiunta all' insegnamento, il buon volere e la coscienza del bene suppliranno al non detto, e daranno insegnamento in qualsiasi eventualità.

Ora passeremo a dire qualche parola de' nostri rapporti colle autorità, poichè è cosa su cui versano i dettami della Real ordinanza, ed a questo punto arrestandoci, toccheremo in altro giorno di quanto possa riguardarci in servizio generale di piazza.

Scorrendo tanti nostri doveri mi occorse più volte a toccare delle nostre relazioni colle autorità. Fermiamoci a dirne qualche cenno. E premetto che quando è in tutti la fede e l'amore verso il Re nostro Augusto Padrone, ed il pensiere del pubblico bene, la volontà comune s'immedesima nell' unanimità di un solo sentimen-

to ; ed in questo sentimento vanno di conseguenza a confondersi ed alimentarsi siffatte relazioni. Non son mai in questo caso a temere nè divergenze nè dissenzioni, e se per avventura ne sorga alcuna verrà subito a dissiparsi innanti al desiderio ed all'intento comune del bene, e non altro che del bene del servizio.

Ma perchè o un errore o un equivoco non divenga mai sorgente di menoma perturbazione, vi ha ne' provvidi dettami della nostra Real ordinanza segnato un limite alle facoltà ed alle ingerenze dispositive, il quale non è lecito varcare e che dà norma a' nostri doveri di dipendenza.

Così un autorità non può far domanda che oltrepassi i limiti di sua giurisdizione, e le competenze della propria carica: e ciò significa che non sarebbe lecito ad un funzionario civile voler cosa che fosse nelle facoltà dell' autorità militare, come un militare non potrebbe esigere quel che sta nel potere giudiziario, e così via via discorrendo. Vi ha in queste disposizioni la previdenza della legge, vi ha nel senno delle autorità la loro guarentia: ma laddove avvenisse ad un capo di brigata d'imbattersi in una violazione, è suo dovere la negativa avvalorata dall'articolo corrispondente della Real ordinanza, ma presentata con quei modi onesti ed urbani che le aprono la miglior via di accoglienza.

Tutte le domande debbono essere in iscritto, sia qualunque l' autorità da cui provengono, e verrebbe punito quel comandante di distaccamento che non esigesse questa formalità, la quale è lo scudo della responsabilità di un comandante di brigata. Di fatti una disposizione data colla parola potreb-

be essere mal intesa o sfigurata, l' esecuzione potrebbe essere più estesa, o più ristretta delle intenzioni dell' autorità che ha fatto la domanda; ed in tali casi, essendo difficile verificare da qual parte sarebbe stato il torto, gli eventi di una mala riuscita cadrebbero sulla forza esecutrice. Provvida la legge vuole perciò le domande scritte che in ogni tempo sono un documento irrefragabile del buono, o del cattivo operato.

Qui però un avvertimento. Vi son casi di moltissima urgenza, in cui può mancare ad un funzionario il tempo di scrivere la sua domanda, ed in cui l' indugio necessario a questa formalità potrebbe mandare in fallo l'esecuzione. Or in emergenze di tal fatta il rifiuto a prestarvisi sarebbe censurabile: bisogna agire, e poi far che alla momentanea domanda orale succeda la scritta. Si appartiene alla prudenza, ed al discernimento del capo della forza il valutare l'esigenza di tali casi.

Nessuna autorità può distrarre un sotto-uffiziale o gendarme, ed addirlo ad incarichi estranei a' proprî doveri.

Dessi sono indicati dalla legge: laddove si volesse commetterci incarichi che si scostassero dalla via da quelli tracciata, il rifiuto diverrebbe legittimo.

La legge, se provvidamente ha valutato così la gravezza ed il numero de' doveri di nostra missione, se ha voluto chiuder le vie all' arbitrio, se ha così aggiunto una salvaguardia al decoro individuale ed alle ragioni del servizio, tu vedi bene quanta per canto nostro debbe essere la sollecitudine, quanta la cura a ben rispondere allo scopo della legge.

Le autorità civili che han fatto una richie-

sta hanno dritto di conoscerne il risultato, ma debbono lasciare alla gendarmeria il dettaglio della esecuzione. Ciò vuol significare che quando si affida alla gendarmeria, a modo di esempio, un mandato di giustizia, una disposizione di arresto, il mantenimento dell'ordine ove che sia, il rintracciare i malviventi, l'autorità può favorirla di tutte le contezze, di tutt'i lumi che valgano a facilitarle il servizio che le è commesso: ma non potrebbe del pari prescrivere numero di forza a condurre, ora, tempo, norme con che abbia ad agire. Tutti questi son mezzi i quali risguardano il capo della forza, al di cui accorgimento spetta esaminar le difficoltà, ed avvisare a più opportuni e convenevoli modi di riuscita.

All' autorità egli debbe poi conto sia del servizio eseguito, sia di quanto ha operato senza successo, e di quei possibili ostacoli, a vincere i quali occorressero i provvedimenti dell' autorità medesima.

Nè supporre già esser questa una di quelle facoltà date a titolo di prerogativa. È una facoltà che aggiunge peso alla responsabilità della gendarmeria. Chi dunque ne assume l'incarico rimane l' arbitro di scegliere l' ora, il tempo, il luogo, fissare il numero degli uomini, prendere in somma i mezzi che crede più efficaci, e più convenienti al suo scopo, domandar quelli che possan dipendere dall'autorità, e per questo stesso motivo la sua responsabilità è senza scuse. Diversamente vi potrebbe essere chi nel caso d'irregolare condotta cercasse giustificazione nelle restrizioni che gli sono state imposte, e si spoglierebbe della propria colpa, dandola altrui. No: la legge colle sue disposizioni dice implicitamente ad un capo di distaccamento: *Questo è*

il tuo incarico, adopera i legali mezzi che sono in tuo potere; ma eseguilo.

Mentre la Real ordinanza allontana la possibilità delle ingerenze discrezionali ed abusive di mezzo a' doveri della gendarmeria, intima ad essa quella sommissione che deve alle richieste legali dell' autorità; avvertendola che un rifiuto non fondato a siffatte richieste sarebbe punito con severità, e secondo le conseguenze che potrebbe produrre. Per parte nostra, la via di dipendenza va tracciata con brevi parole. Quando si domanda ciò che la nostra Real ordinanza prescrive, e le domande derivano da chi ne ha il dritto, la gendarmeria debbe assolutamente, e sempre prestarvisi.

Ma indipendentemente da quei doveri che derivano dalle relazioni colle autorità di qualsiasi ramo, e dalle loro domande, rileva il por mente che la gendarmeria ha nel servizio di sua istituzione un' azione legale tutta propria, un'azione per ragion della quale deve portar l' opra della sua forza materiale o morale dovunque sieno di quell'emergenze che turbano la tranquillità e l'ordine, dovunque siavi alcun pericolo avverso la sicurezza pubblica, o la privata. All' apparire di scorridori di campagna, alla notizia di un commesso misfatto, di un disordine di qualsiasi specie, di un incendio, di un avvenimento straordinario, la gendarmeria, e dirò meglio, la nostra forza, qualunque ne sia il numero, non è d' uopo che attenda chi ve la chiami, ma debbe spontanea rapida accorrere sia a perseguire i malviventi, sia a ricercare gli autori del delitto, sia a frenare il mal talento, sia, come in casi d' incendio, a soccorso dell' infortunio ed a guarentia della proprietà privata. In casi di tal fatta non debbe la gendarmeria attendere che

le si dica : accorrete ; ma debbe alla sua missione l' esservi accorsa pria che la parola dell' autorità , pria che la parola della sventura si volga ad essa.

Vi ha di quei casi in cui all' intervento della forza si unisce quello dell'autorità, del funzionario competente , e va ben inteso che allora è dovere della gendarmeria andar con essi di accordo nell' adottamento degli spedienti, de' mezzi i più convenevoli i più opportuni al bisogno.

In tutti i casi però debbe il gendarme aver animo eguale al pericolo. In somma , pria che ad ogni altra voce, il gendarme deve muoversi alla voce degli avvenimenti.

Noto quì che potrebbe talvolta aver la gendarmeria bisogno del sussidio di altra truppa: ed allora , ove questa siavi , può il capo della nostra forza richiederne in iscritto l' assistenza per le vie regolari. I superiori della truppa stessa (dice la nostra Real ordinanza) sono nell'obbligo di prestarvisi , o far conoscere anche per iscritto le ragioni della negativa. E siccome nel caso dell affermativa, il comandante la frazione di altra truppa dev' essere di grado inferiore al comandante la frazione di gendarmeria , così quest' ultimo assume la direzione del servizio, e conserva conseguentemente tutta quella responsabilità, che va legata all'adempimento del disimpegno affidato principalmente alle cure della gendarmeria stessa.

Brevissimamente quì pur ti accenno che a sussidio di taluni servizî della gendarmeria vi ha in ogni comune una forza interna qual è la guardia urbana : è dessa destinata a coadjuvarci al bisogno, ne' limiti però del rispettivo tenimento. Intendo per altro dirti questo, meno col pensiere di tener conto di questo au-

silio, prestato spontaneo e con devozione al Real Trono, ma per farti avvertito esser dovere, esser nelle convenienze del servizio, e nel sentimento del bene, di tenere il nostro procedimento verso le guardie urbane ne'termini della miglior buona intelligenza, di non mai dare dal canto nostro indebito motivo di dissidenza, e rendere giustizia al loro zelo quando ne danno argomento, ed alle loro azioni di merito.

Per ogni maniera di avvenimenti, sia che chiamata dall' autorità, sia dall' azione spontanea del proprio ufizio, sia che abbia agito sola, sia secondata da altra forza, la gendarmeria e dirò (per ragion di quel limite in cui si contengono questi nostri trattenimenti) ogni capo di brigata debbe immediatamente renderne conto a' proprî superiori, affinchè per loro mezzo ne sieno le autorità competenti, e l' Ispezione e comando informati. Sentinella vegliante, siccome va chiamata, di ordine e di sicurezza, la gendarmeria debbe esser pronta a riferir quanto sente e quanto osserva, che toccar possa questi interessanti oggetti di sua vigilanza. Se inconsapevole di quel che accade intorno a sè, se inerte o lento a darne comunicazione, un capo di brigata manca al suo dovere, sconosce la sua responsabilità, è reo e punibile innanti alla disciplina del corpo.

Restringendo, come dal principio ti dissi, questi deboli insegnamenti a quell'ordine di doveri che non vanno più in là del nostro rango, mi sembra aver esauriti, se non tutti, quelli almeno che sono in cima a tutti, e che per la loro importanza esigeano una qualche dilucidazione. È tempo di darvi compimento, e questo compimento io vorrò rannodarlo con

quanto compie e concreta la maggior parte de' servizî della gendarmeria, vale a dire i suoi processi verbali. E ti prego a por mente e seria riflessione a ciò che son per manifestarti su questo proposito.

Comincio dal definirti, secondo le parole della legge, quel che è un verbale.

Per processo verbale, o semplicemente per verbale, s' intende l'atto che la gendarmeria distende, secondo le forme stabilite dalla legge, o dai regolamenti, per attestare ciò che ha fatto nell'esercizio delle proprie funzioni, o ciò che è accaduto, eseguito, e detto in sua presenza.

I. processi verbali della gendarmeria debbono essere scritti in carta non bollata.

Or per ogni atto di sua competenza dovendo stendere un verbale, tu vedi bene che son dessi così svariati quanto lo sono i fatti, benchè tuttutt' i diversi verbali abbiano, per le loro intrinseche qualità, una forma comune.

Non potendosi dunque stabilire tanti modelli di verbali per quanti sono i casi possibili, le parti de' processi verbali possono in generale ridursi a questi:

1.° Designazione, nella sommità del foglio, della gendarmeria Reale: *a sinistra*, del numero del battaglione (o squadrone) e della compagnia, cui appartiene il compilatore del processo verbale, non che della provincia, e del circondario, in cui è accaduto l' avvenimento che dà luogo al processo verbale: *a destra* 1.° Designazione dell'oggetto, cui il processo verbale si riferisce. 2.° Epoca precisa, e luogo in cui è compilato il processo verbale. 3.° Nome cognome e grado dell' individuo della gendarmeria che presiede all' atto, e che compila il processo verbale, non che degli altri interve-

nuti nell' atto medesimo. 4.° Designazione del modo come si è avuta notizia dell'avvenimento. 5.° Designazione precisa della natura, e delle circostanze dell' avvenimento. 6.° Designazione delle facoltà, in forza delle quali la gendarmeria procede, de' provvedimenti, e delle operazioni ne' casi particolari della forza. E qui ti aggiungo che per la designazione della facoltà, in virtù della quale la gendarmeria agisce, è necessario citare l'analogo articolo della Real ordinanza, e delle altre disposizioni di legge. 7.° Chiusura del processo verbale. 8.° Soscrizione in ogni pagina, ed in fine del processo verbale, di coloro che sono intervenuti nell'atto allo stesso relativo. Ove alcuno di essi non sappia, non possa, o non voglia soscriversi, dev' esserne fatta espressamente parola nel processo verbale.

Io mi riserbo di porti sotto lo sguardo i modelli di tali verbali coordinati cogli atti di polizia ordinaria, giudiziaria, e di funzioni militari.

Stendendo un verbale, dobbiamo ripiegar la mente nel fondo della nostra coscienza per ricordarci sempre che se ci riuscisse ingannare con fallaci scritture i tribunali della terra, dovremmo poi renderne conto al Tribunale di Dio. All' istante dunque di scrivere un verbale la collera la vendetta le passioni tutte debbono tacere. La verità sola, e null' altro che la verità, deve dettarci la narrazione degli avvenimenti, e di tutte le più minute particolarità di essi. Abbiam sempre presente che un detto esagerato, forse una frase ampollosa gittata qualche volta anche senza il pensiere di nuocere, ma per vaghezza di frasi o per isfoggio di stile, può far torto all' innocenza.

Quanto all' invio de' verbali da farsi alle au-

torità competenti, abbi per norma che questo invio si deve conciliare coll'ordine di militar gerarchia da serbarsi in ogni specie di corrispondenza. Quindi se il sotto uffiziale o gendarme si trovi a comandare isolatamente una brigata o frazione in un circondario, spetta a lui di rimettere direttamente il verbale al funzionario locale cui è dovuto, giusta quanto abbiam già detto, spedendone al tempo stesso e subito una copia al proprio immediato superiore. Ma in tutt'altro caso poi, il sotto uffiziale o gendarme non deve far altro che rimetter subito il verbale al proprio superiore, a cura del quale resta di farlo giungere alla competente autorità.

Sappi accader non di rado che nel procedimento de' giudizî il gendarme, chiamato dal magistrato, è interrogato e debbe deporre intorno al fatto o a' fatti consagrati nel suo verbale. Or la lealtà la veracità che ha accompagnato la compilazione di quell'atto, debbe ispirare le sue parole, le deposizioni che la giustizia richiede. La verità, e non altro che la verità parli alla sua coscienza.

E poichè è nelle esigenze del servizio, nella necessità della permanente tradizione de' rapporti e dei verbali che ti ho indicato, nella responsabilità individuale, la esatta conservazione materiale di essi; una importante cura entra all'uopo negli obblighi di ogni capo di brigata, e di frazione di forza stanziata ne' circondarî, e si è quella di tenere sempre in perfetta regola tutte le sue carte di servizio, i registri, e ciò che forma il piccolo archivio del suo comando. L'esatto adempimento di questo dovere, mentre è una pruova di attenzione e d' intelligenza, è pur nell' interesse di ogni capo di brigata che deve ad ogni occorrenza dimostrare

come abbia corrisposto al servizio di propria istituzione. I registri possono ridursi a'seguenti:

1.° Un copia lettere.

2.° Un registro del servizio giornaliero.

3.° Il libro del servizio delle corrispondenze reciproche fra brigate e brigate.

4.° Un registro de' processi verbali.

5.° Un registro de'mandati di giustizia, i quali si devono conservare con esso : e questo registro debbe esser tenuto in riserba dal capo della brigata.

6.° Un registro delle fillazioni de' disertori.

7.° Un registro degl' introiti delle coazioni.

8.° La collezione di tutti gli ordini dell'Ispezione e comando, la lettura de'quali è un continuo ricordo delle norme del servizio ed una scuola d' istruzione.

Recl. Se dopo i vostri insegnamenti io non saprò divenir gendarme utile al Real servizio ed a me stesso, non potrò certamente sfuggire la taccia di soldato di mala volontà.

Gend. Confido che non sarà così. Intanto mi resta a dirti di quell'ultima parte che, nell' iniziare i nostri trattenimenti, io ti accennai dover essere considerata fra le condizioni regolatrici di un corpo militare : intendo dire della giustizia penale applicata a' reati del gendarme sia nelle vie delle leggi militari, sia delle leggi comuni, sia della disciplina.

Ma pria di giungere a quest'ultimo stadio delle cose spezialmente nostre, è d' uopo introdurci anche una volta in talune del servizio puramente militare, la conoscenza delle quali è parte essenziale della scuola del soldato, è parte della sua istruzione, è parte di quei doveri a' quali lo chiama il mestiere delle armi: e quel gendarme che ne fosse ignaro, buon gendarme che sia, non potrebbe onorarsi del titolo di militare.

Io non vorrei che tu avessi a dirmi un qualche giorno: *che volete? queste cose non le so, perchè ho fatto sempre il gendarme.*

Le cognizioni di cui ti parlo son relative al servizio delle piazze, servizio alle di cui prescrizioni generali, se non in tutto e sempre, in parte e talvolta, la gendarmeria debbesi attenere.

Ma riteniamo questo argomento a domani.

Gend. Il servizio di nostra istituzione non ci lascia luogo generalmente a tutte quelle regole, e quelle discipline che costituiscono il servizio di piazza. Ciò però non deroga in menoma parte quell' eminente carattere militare di cui ci onoriamo, ma mostra soltanto un bisogno di eccezione che deriva dalla natura dei nostri doveri come gendarmi, i quali nulla han di comune, come ti dissi, coi doveri generali e puramente militari. Di fatti la gendarmeria, secondo la sua Real ordinanza, non vien riguardata come parte integrante delle guarnigioni; ma bensì nell' atto che adempie a' suoi obblighi speciali, va soggetta ai dettami generali pel servizio delle piazze in quanto alla disciplina ed all' ordine interno delle medesime. La qual eccezione, stabilita per la gendarmeria che stanzia nelle piazze chiuse, va con più di ragione applicata a quella stanziata nelle piazze aperte. Ed in questo modo, tu lo vedi, ogni dettame di Regolamento riferma quel principio che il gendarme, in qualunque posizione si trovi, non abbia mai a soffrire inciampo nell' adempimento del servizio di cui è per sua missione responsabile. Questa norma primeggia in tutte le disposizioni della Real ordinanza delle piazze relative alla gendarmeria.

» La gendarmeria Reale (è questo un dei suoi
» articoli) senza venir distratta dal servizio che
» rende alla polizia ordinaria, giudiziaria, ed
» amministrativa, ai sensi della sua speciale or-
» dinanza, sarà per lo servizio militare dipendente
» dai comandanti territoriali, come ogni altro
» corpo dell' esercito.

Indi, confermando ciò che in quella della gendarmeria è stabilito, prosiegue così :

» Gli uffiziali, e le truppe della gendarmeria
» Reale in istato di pace saranno esenti da qua-
» lunque servizio di piazza, meno che da quello
» de' consigli di guerra: dovranno non pertanto
» conformarsi a quanto è prescritto pel governo,
» per la disciplina, e polizia delle piazze e delle
» truppe, e pel servizio interno, con le modifi-
» cazioni proprie alla qualità dell' arma, ed ai
» regolamenti speciali da Noi dati.

Le quali prescrizioni riguardano la disciplina, la subordinazione, il carattere militare.

Così dobbiamo rispetto ed ubbidienza a quelli del Reale Esercito che sono di noi più graduati.

Un sotto uffiziale che in una piazza ricevesse l' ordine di provvedere in tutto o in parte al servizio della guarnigione, dovrebbe rispettosamente rassegnare tutti gl' inconvenienti che da tal ordine deriverebbero alle incumbenze d' istituzione della gendarmeria, ma non perciò rimarrebbe dispensato dall' eseguire immediatamente l' ordine medesimo, dandone parte subito ai proprî superiori.

Il capo della brigata in una piazza deve al comandante di essa la situazione periodica della sua forza.

Ogni mattina all'ora della parata un sotto uffiziale debbe recarvisi a prendere il Santo.

La gendarmeria entrando in una piazza, o

uscendone per ragione dei proprî disimpegni, il capo della forza deve rassegnarlo al Governatore o Comandante rispettivo, il quale non può recarvi impedimento, nè esigere che gli sieno palesati i motivi dell'entrata o dell'uscita, nè la durata dell'assenza. E da ciò puoi trarre novello argomento dell'importanza di quel segreto che debbe sempre coprire le nostre operazioni di servizio, e del dover nostro di essere sempre riserbati, discreti e silenziosi.

Arrivando la gendarmeria in una piazza, il capo di essa debbe adempiere a' doveri comuni ad ogni altra truppa. Per questa tali doveri sono molti, in quanto che van congiunti alle sue condizioni di doveri e servizio puramente militare. Per la gendarmeria, che nel suo servizio ordinario è divisa in picciole frazioni, che ha le sue caserme a carico delle provincie, questi doveri stanno in una linea più breve.

Il sotto uffiziale capo della frazione, giungendo nella piazza, debbesi presentare al comandante di essa per dargli conoscenza del suo arrivo: laddove sia di passaggio, ed abbia bisogno di alloggio come truppa di passaggio, debbe rassegnarne al Comandante la domanda.

La gendarmeria non può introdursi in una piazza di guerra per eseguire disimpegni del suo istituto senza la intelligenza del Governatore o Comandante la piazza stessa. In caso di allarme, la gendarmeria che non si trovi occupata in qualche dovere di sua istituzione, deve prendere le armi ed eseguire quanto le venga ordinato dal Governatore o Comandante la piazza. Debbe a questi far mensilmente rapporto dei principali avvenimenti che possono interessare la tranquillità pubblica, e rapporto straordinario, quando si tratti di casi urgenti.

Subito che una piazza di guerra, una cittadella, un forte o castello sarà dichiarato in istato di guerra, la gendarmeria ivi stanziata, o nei paesi che ne dipendono, eseguirà completamente le prescrizioni de' Governatori o Comandanti, per quanto potrà contribuire alle misure da prendersi per la sicurezza del luogo forte. In istato di assedio poi, gli uffiziali e le truppe della gendarmeria dipenderanno esclusivamente e direttamente da' Governatori o Comandanti suddetti, egualmente che tutte le altre truppe della guarnigione.

Trovandosi in piazze di guerra in caso di sedizione o rivolta, o di avvicinamento di truppe nemiche, la gendarmeria, avendone notizia, debbe darne avviso ai Governatori, o Comandanti rispettivi.

Mi resta a dirti di un altro caso, in cui un sotto uffiziale può essere in una piazza dal Comandante chiamato a prestare la sua assistenza; cioè, quando accada la morte di un uffiziale del corpo, e che manchi altro uffiziale del corpo stesso per assistere al suggellamento delle carte, e della sua roba: dovrà in questo caso intervenirvi il maggior graduato dei sotto uffiziali.

Ma misurando la vastità del servizio delle truppe nelle piazze, non mi potrebbe certamente sorger pensiere di percorrerlo in tutti i suoi ragguagli: sarebbe impresa questa più che lunga, superiore alla mia capacità, e sopra tutto superiore ed estranea a quelle nozioni in cui fin qui ci siamo ristretti, le quali sono quel corredo di cose limitate che debbono valere alla nostra istruzione di gendarmi, e di sotto-uffiziali quando sarem giunti a questo stadio della nostra carriera.

Quindi attenendoci sempre a questo primo proponimento, ti dirò solamente di alcuni servizi primordiali di piazza, di quelli, che come dian-

zi io ti accennava, entrano propriamente nella scuola del soldato. E parmi, nella mia poca intelligenza, che tali sono i seguenti:

1.° Modo come si forma una guardia.

2.° Modo con cui una guardia dee recarsi a rilevarne un'altra.

3.° Consegna da darsi e riceversi allo smontare di una guardia.

4.° Doveri di un capoposto dopo montata la guardia.

5.° Doveri del caporale di posa e delle sentinelle.

6.° Modo di spedire i rapporti di un posto, e di ricevere il Santo.

7.° Doveri di un posto al tocco della generale, in caso di allarme, e d' incendio.

8.° Doveri del comandante una guardia alle porte circa l'ingresso de' forestieri, de' militari, delle vetture.

9.° Doveri del comandante una guardia alle porte circa i parlamentarî e disertori.

10.° Doveri del comandante una guardia alle porte circa l' apertura, e chiusura ordinaria e straordinaria delle porte.

11.° Doveri del comandante una guardia alle porte circa la scoperta, ed in caso di allarme, e d' incendio.

12.° Modo di riconoscere ed introdurre una truppa nella piazza.

13.° Doveri delle pattuglie, loro composizione, modo di eseguirle.

14.° Doveri delle pattuglie che s' incontrano: modo in cui si riconoscono da' posti.

15.° Oggetto delle ronde, loro composizione, loro specie, modo di eseguirle.

16.° Modo di ricevere le ronde, prescrizioni circa le ronde che abbiano il Santo errato.

17.° Oggetto della guardia di polizia, sua composizione, suoi doveri.
18.° Onori da rendersi da una guardia.
19.° Onori da rendersi da una truppa in marcia.
20.° Onori diversi.
In tali ragguagli, io non avrò spiegazioni o chiarimenti a darti. Si tratta di servizî puramente militari definiti dalla legge; e quanto è da farsi sta nelle precise parole della legge. Son le sue prescrizioni dunque, le prescrizioni della Real ordinanza pel servizio delle Reali truppe nelle piazze che io mi fo a recarti nel loro letterale tenore, ed appunto colla indicazione de' rispettivi numeri, affinchè ti servano al confronto quando l'una delle disposizioni si riferisca ad altra.

Modo onde si forma una guardia.

» 527. Le guardie, nel prendere l'armi, saranno disposte nel seguente modo: quelle di fanteria di sette uomini o meno si porranno in una riga, quelle da otto a diciassette, non compresi i sotto uffiziali, in due, ed in tre quelle da diciotto in sopra. Le guardie poi di cavalleria a piedi od a cavallo di cinque uomini o meno si formeranno in una riga, e tutte le altre in due.

» 528. Ogni comandante di posto si situerà sempre a due passi innanzi al centro della sua guardia, e se vi sarà tamburo, piffero, o trombetta si porrà questi alla destra della guardia.

» 529. Qualunque sia la forza di una guardia, essa verrà sempre ripartita in due o quattro suddivisioni, affinchè in caso di azione non resti priva in una volta di tutto il suo fuoco.

Modo con cui una guardia dee recarsi a rilevarne un'altra.

495. A misura che le guardie oltrepasseranno di cento passi il governatore o comandante la piazza, i rispettivi comandanti faranno loro mettere le armi al braccio, e le condurranno al posto per la strada la più breve, eseguendo il prescritto per le truppe in marcia.

» 530. Quando la nuova guardia sarà a 50 » passi dal posto che dee rilevare, il coman» dante di essa le farà portar le armi, o porre » sciabla in mano.

Consegna da darsi e riceversi allo smontare di una guardia.

» 532. Giunta una guardia a fronte o a fianco » di quella che deve rilevare, i comandanti di » esse si avanzeranno l'un verso l'altro, e si da» ranno la consegna: ritornati al loro posto chia» meranno al fronte i sotto uffiziali di consegna.

» 533. Il sotto uffiziale di consegna sarà sem» pre il più antico tra quelli che montano, e » nelle piccole guardie comandate da un capo» rale, sarà egli stesso il sotto uffiziale di con» segna.

» 534. Il sotto uffiziale di consegna della nuo» va guardia prenderà possesso e consegna del » corpo di guardia: a qual oggetto, di unita a » quello della guardia che smonta, ne visiterà le » porte, il mobilio, le tabelle, e tutti gli altri » utensili confrontandoli con l'inventario, onde » assicurarsi se sieno in buono stato, e se ab» biano sofferto qualche deteriorazione; in que» sto caso il comandante del posto ne darà con-

» to al maggiore della piazza, che ne farà av-
» vertito il governatore o comandante di essa,
» per darvisi riparo a spese del comandante, e
» dei sotto uffiziali della guardia smontante, se
» la deteriorazione sia avvenuta per loro colpa,
» o se per negligenza non se ne sia fatto rap-
» porto. I sotto uffiziali di consegna verranno inol-
» tre puniti, qualora si trovi deteriorazione ne'ge-
» neri consegnati loro.

» 535. Partiti i sotto uffiziali di consegna, i
» comandanti delle guardie comanderanno *sotto*
» *uffiziali al fronte*. Quello della guardia che
» monta, se ha più caporali, disporrà che si di-
» vidano tra loro il tempo della guardia in mo-
» do che abbiano un servizio uguale di giorno
» o di notte. Regolerà similmente il tempo della
» guardia de' soldati in maniera che ognuno ab-
» bia a fare, per quanto è possibile, lo stesso
» numero di ore di sentinella.

» 536. Il caporale incaricato di situare le sen-
» tinelle sarà denominato *caporale di posa*. Esso
» dovrà prendere la consegna da quello che avrà
» fatto la posa precedente, e perciò anderanno
» entrambi a rilevare, colle nuove, le sentinelle
» che smontar debbono.

» 537. Mentre si va facendo la visita del posto
» da' sotto uffiziali di consegna delle due guar-
» die montante e smontante, il comandante la
» prima, se il caporale di consegna non è quello
» stesso di posa, destinerà le sentinelle di pri-
» ma posa e darà loro il comando *Prima posa*
» *in avanti*: ed allora il caporale ed i sol-
» dati della medesima si formeranno in una
» riga un passo innanzi alla guardia. Il co-
» mandante ne farà la ispezione per assicurar-
» si se le armi sian cariche o scariche a te-
» nore degli ordini; e guarnite di pietre ben

» situate e sicure, ed assegnerà il posto in cui » ciascuna sentinella dovrà essere situata. Ordi» nerà poi di rilevarsi le sentinelle. Allora il » caporale di posa della guardia smontante si » situerà a sinistra di quello della nuova, e con » la posa marceranno entrambi a far la muta » delle sentinelle; eseguendola coll' ordine pre» scritto ai numeri 562, 563, 564, visitando » le garitte, e gli altri oggetti che esser pos» sano in consegna delle sentinelle. Ove queste » siano molte, si destineranno più caporali di » posa, ed il numero ne sarà fissato nella con» segna particolare del posto. Se poi il caporale » di consegna è anche di posa, se ne attenderà » il ritorno, e si eseguirà in seguito quando è detto » di sopra.

» 538 Spedita la prima posa, i sotto uffiziali » rimasti al fronte saranno rimandati a' loro po» sti, le due guardie si porranno pel fianco drit» to, quella che monta prenderà il posto di quella » che smonta, e questa si situerà, o sul terreno » lasciato dall' altra, o vicino ad essa.

» 539. Mentre si smonteranno le sentinelle, i » comandanti le due guardie visiteranno insieme » gli aditi del posto, e quello che dovrà mon» tare prenderà dall'altro tutt' i lumi e le dilu» cidazioni necessarie pel servizio dello stesso po» sto. Durante queste operazioni le guardie sta» ranno coll' arme al braccio.

Doveri di un Capoposto dopo montata la guardia.

» **543. Entrata la truppa nel corpo di guar» dia, il comandante leggerà con accuratezza » tutte le consegne generali e particolari del » posto, istruirà i sotto uffiziali di tutto ciò che**

» dovranno eseguire, manderà uno di essi a vi» sitare le sentinelle, ed invigilerà che la ta» bella degli obblighi generali de' sotto-uffiziali » e soldati sia letta loro almeno una volta du» rante la guardia.

» 544. I sotto uffiziali di consegna formeranno » un piedilista nominativo degli uomini di guar» dia ripartiti per pose: essi, col permesso del » comandante, manderanno all'ora stabilita dal » maggiore di piazza, alcuni soldati della guar» dia a prendere le legna, il carbone, l'olio e » le candele, che debbono somministrarsi al cor» po di guardia: i soldati per questo travaglio » sorteggeranno tra loro, e coloro a' quali sarà » spettato, lo eseguiranno in berretto, conser» vando la giberna come segno di servizio; ma » non porteranno giammai le legna o altro sulle » spalle, dovendo esister sempre in ogni posto » de' cesti o panieri destinati a questo uso, e la » cui spesa si farà di Real conto.

» 546. Ne' corpi di guardia dei sotto uffiziali » e soldati si situeranno de' tavolati proporzio» nati alla forza del posto, de' tinelli, delle » panche per sedere, e dei recipienti per l' ac» qua. Ove manchino i tavolati si darà la paglia » di giacitura. Tutti gli oggetti summentovati » saranno somministrati di Nostro conto.

» 547. È vietato a qualunque capoposto di te» ner conversazione, di giuocare nel corpo di » guardia, o di permetterlo ad altri. Egli proi» birà severamente che ciò si faccia dagli altri » sotto uffiziali, dai soldati, è nelle prigioni di» pendenti dal posto.

» 548. Il comandante di un posto, durante il » periodo della sua guardia, invigilerà che i » soldati di essa adempiano ai lori doveri, pas» seggerà sovente al di fuori del corpo di guar-

» dia, per osservare meglio ciò che occorra, ma
» non dovrà mai allontanarsene. Farà prendere
» spesso le armi alla guardia, purchè una piog-
» gia dirotta non lo impedisca, per avvezzare i
» soldati a formarsi prontamente, e punirà quei
» che si mostrassero pigri. Non permetterà agli
» uomini di guardia di allontanarsene sotto qua-
» lunque pretesto, dovendo i rispettivi compagni
» portar loro il vitto dal quartiere fino al posto,
» semprechè occorra. Vieterà che i sotto uffiziali
» e soldati tolgansi alcuna parte del vestiario o
» del cuojame, o depongano le armi da fianco:
» i comandanti poi delle guardie di cavalleria
» manderanno ad abbeverare i cavalli alle ore
» fissate, ma ad una divisione alla volta.

» 549. Semprequando la guardia deve mostrar-
» si prenderà le armi, ed ogni soldato si por-
» terà immediatamente al suo sito nella posizio-
» ne di *portate l' arme o di sciabla in mano.*
» Quando inopinatamente si griderà *all' arme*,
» essi non saranno obbligati a prendere la pro-
» pria arme, ma bensì la prima che venga loro
» alle mani, e si disporranno immediatamente
» come sopra nel massimo ordine, ed in per-
» fetto silenzio. I comandanti delle guardie ba-
» deranno che i soldati, nel rimettere le armi
» sulla rastrelliera, tanto in simili circostanze
» che in qualunque altra, la facciano sempre
» con ordine.

» 550. Tutta la guardia prenderà le armi ogni
» volta che debba farsi la muta delle sentinelle,
» purchè però non piova, o piovendo vi sia un
» luogo ove riunir la truppa al coperto: se però
» il tempo sarà cattivo e si mancherà del sudetto
» comodo, il comandante della guardia si limi-
» terà a visitarla senz' arme nel corpo di guar-
» dia, e quivi farsi presentare armata la sola

» posa montante. Nel corso della notte si limi-
» terà poi a visitare soltanto la posa che monta.
» 551. Mezz' ora dopo il tramontare del sole
» la guardia prenderà le armi : il comandante
» di essa comanderà *al piedi l' arma* e ne chia-
» merà o farà chiamare la visita ; indi coman-
» derà : *alla preghiera l' arma* , ed in questa
» posizione farà toccare la preghiera, se ha tam-
» buro o trombetta. Al termine di questo tocco,
» o dopo un tempo proporzionato alla sua dura-
» ta , domanderà nuovamente , *al piede le armi*,
» indi farà rientrare la gente , situando dappri-
» ma le armi al luogo ove debbono tenersi la
» notte. Durante la preghiera le sentinelle a vi-
» sta del posto presenteranno le armi. Lo stesso
» dee praticarsi anche a mezzo giorno.
» 552. Allo spuntar del sole la guardia pren-
» derà le armi , e sarà accuratamente ispezio-
» nata dal capoposto onde i soldati sian bene in
» assetto; indi si faran riporre le armi al luogo
» ove debbono tenersi durante il giorno , e la
» gente disfarà le righe. Il caporale di consegna
» farà poi ripulire il corpo di guardia.
» 553. Le guardie prenderanno le armi sem-
» pre quando si approssimerà ad esse folla di
» popolo , processioni, o altra cerimonia di con-
» corso straordinario di gente. Le prenderanno
» pure all' avvicinarsi di una truppa armata co-
» mandata da uffiziale. Le prenderanno del pari
» al passaggio di una truppa disarmata in molto
» numero , e le terranno alla posizione *dell' ar-
» me al braccio.* Le prenderanno infine per ren-
» dere gli onori.
» 555. I sotto uffiziali o soldati di guardia che
» meriteranno di essere puniti per mancanze lie-
» vi , lo saranno , i primi cogli arresti o con
» altre punizioni , dopo però che saranno smon-

» tati, ed i secondi con esser condannati a fare
» i travagli della guardia: per mancanze poi
» più gravi verranno dal comandante del posto
» fatti arrestare, dandosene subito conto al co-
» mandante della gran guardia, o del posto da
» cui dipende per la intelligenza, e le provviden-
» ze del governatore o comandante della piazza.
» Dopo smontata la guardia, il capoposto ne darà
» parte benanche al comandante del proprio
» corpo.

» 556. I militari che sono di guardia non po-
» tranno esser puniti se non per ordine del go-
» vernatore o comandante della piazza, ovvero
» del proprio capoposto, cui dovrà dirigersi chiun-
» que avesse motivi di dolersi di alcuno di essi:
» essendo a vista del corpo di guardia non po-
» tranno essere arrestati se non per ordine del
» comandante del posto.

» 557. Se un sotto uffiziale o soldato di guar-
» dia, allontanatosi dal posto sia arrestato per
» qualsivoglia mancanza da lui commessa, sarà
» condotto alla gran guardia, ed il comandante
» di questa, mentre prenderà le misure, ed i prov-
» vedimenti convenienti al caso, ne informerà il
» comandante del di lui posto.

Doveri del Caporale di posa e delle sentinelle.

» 536. Il caporale incaricato di situare le sen-
» tinelle sarà denominato *caporale di posa.* Esso
» dovrà prendere la consegna da quello che avrà
» fatto la posa precedente, e perciò anderanno
» entrambi a rilevare, colle nuove, le sentinelle
» che smontar debbono.

» 562. Il caporale di posa, non che i soldati da
» esso lui condotti, tanto montanti, che smontanti
» le sentinelle anderanno fino al luogo designato

» tenendo l'arme al braccio, nè alcuno di essi po-
» trà prendere una strada più breve per andare
» ad attendere il caporale là dove sà di dovere
» esser situato, o precederlo al corpo di guardia,
» eccetto la sentinella innanzi alle armi.
» 563. Le pose saranno formate sempre in due
» righe, e nell'andare a mutare le sentinelle o
» ritornare al posto renderanno gli onori nel mo-
» do prescritto per ogni truppa in marcia: mentre
» poi si cambiano le sentinelle, nè queste, nè le
» pose renderanno onori ad alcuno.
» 564. Il caporale di posa comincerà dal situa-
» re la sentinella innanzi alle armi, e questa sarà
» la sola non obbligata a seguirlo dopo di essere
» stata rilevata. Continuerà poi a far lo stesso con
» le altre sentinelle più lontane, che lo seguiranno
» coll'ordine prescritto ne' numeri precedenti.
» 565. Quando il caporale di posa sarà arrivato
» a distanza dei sei passi dalla sentinella che do-
» vrà essere smontata, comanderà a voce bassa:
» 1°. . . . . . . *Alto.*
» 2.° . . . . . . *Marcia.*
» 3.° . . . . *Presentate l'armi.*
» 4.° . . . . . . *Sinistra, dritta.*
» Al primo comando la posa si fermerà.
» Al secondo la sentinella che deve montare
» avanzerà, e si situerà al lato sinistro ad un pas-
» so di distanza da quella che dee rilevare.
» Al terzo ambedue le sentinelle presenteranno
» le armi.
» Al quarto faranno fronte l'una verso l'altra,
» e si daranno la consegna con voce bassa, ma
» chiara e distinta, senza muover la testa o le
» braccia. Il caporale si avanzerà per sentirla, e
» farla ripetere dall'individuo che l'ha ricevuta.
» Data la consegna, il caporale di posa co-
» manderà:

» 1.° . . . . *Fronte.*
» 2.° . . . . *Portate le armi.*
» 3.° . . . . *Marcia.*
» 4.° . . . . *Marcia.*

» Al primo comando le sentinelle faranno fronte.
» Al secondo porteranno le armi.

» Al terzo la sentinella rilevata marcerà per
» seguire il caporale, e si unirà col rimanente
» della posa.

» Al quarto partirà la posa per continuare la
» muta, o per ritornare al posto. Allontanata la
» posa, la sentinella nuova si situerà ove era la
» prima, e porrà l'arma al braccio.

» Per rilevare una vedetta di cavalleria il ca-
» porale di posa comanderà:

» 1.° *Alto.*
» 2.° *Marcia.*

» Al primo comando la posa si arresterà. Al
» secondo la vedetta che dee montare si avanzerà
» e si situerà al lato sinistro di quella che esser
» dee rilevata, ed a contatto: girando poi le teste
» l'una verso l'altro, verrà data la consegna, che
» sarà udita e fatta ripetere dal caporale di posa
» siccom' è detto: indi questa comanderà:

» 1.° *Marcia.*
» 2.° *Marcia.*

» Al primo comando la vedetta rilevata marce-
» rà e si unirà alla posa. Al secondo la intera po-
» sa marcerà per la sua destinazione.

» 567. Nel situar le sentinelle, il caporale esa-
» minerà se nelle garitte o al lato di esse si trovi-
» no nascoste corde o altre cose atte a favorire la
» diserzione, o vi siano pietre da sedersi, o in fi-
» ne se le feritoje ne siano otturate: in questi casi
» farà togliere le funi, le pietre e gli altri oggetti,
» ed aprire le feritoje. Tornato poi dal suo inca-
» rico, presenterà al comandante del posto le sen-

» tinelle rilevate, e gli farà rapporto di ciò che
» avrà scorto, onde le sentinelle che avessero
» commesso falli fossero punite.

Modo di spedire i rapporti di un posto, e di ricevere il Santo.

» 599. Tutti i sotto uffiziali e soldati impiegati
» a recare rapporti a voce o in iscritto, porte-
» ranno l'arme da sotto uffiziale, non si ferme-
» ranno in alcun luogo se non per rendere gli
» onori prescritti al num. 2182, e sceglieranno
» sempre la strada più breve, tanto nella gita,
» che nel ritorno. Essendo incaricati di un foglio
» baderanno che non si bagni o maltratti, non
» lo leggeranno, nè lo faranno leggere ad alcuno.
» 600. Allorquando il luogo, cui si spedisce
» l'ordinanza sia molto lontano, il comandante
» del posto le consegnerà un biglietto ove sarà
» segnato l'ora ed il minuto di sua partenza. La
» persona cui l'ordinanza è diretta, nel riman-
» darla segnerà sul biglietto medesimo, che le re-
» stituirà, l'ora ed il minuto dell'arrivo, e della
» spedizione.
» 601. Le ordinanze suddette, quando saranno
» prossime alla persona cui dovranno fare il rap-
» porto, si fermeranno, e tenendosi quadrate al-
» la posizione del portate l'arme di sotto uffizia-
» le, senza muovere le mani o la testa, espor-
» ranno il rapporto a voce chiara e distinta, ov-
» vero consegneranno il foglio. Quando il supe-
» riore lo concederà eseguiranno un mezzo giro
» a dritta, marcando i tempi, e partiranno al
» passo ordinario. Giungendo al posto si presen-
» teranno nello stesso modo al comandante di
» esso, per fargli rapporto dell'eseguito.
» 603. I piccoli posti sulle mura, o nell'inter-

» no della piazza dipenderanno dal posto più vi-
» cino comandato da un uffiziale, o sotto uffi-
» ziale superiore in grado: a questo posto dovran-
» no inviare i rapporti ordinarî e straordinarî,
» i quali verranno compresi nel rapporto, che
» il posto principale li farà al comandante della
» gran guardia; tali piccioli posti manderanno
» un caporale armato al far della sera a pren-
» dere gli ordini ed il Santo dal detto posto prin-
» cipale; ma quelli ne'quali vi sia un solo ca-
» porale dovranno riceverlo dal posto da cui di-
» penderanno, che glielo spedirà per mezzo di
» un sotto uffiziale anche armato.

» 606. Ogni capo posto invierà costantemente
» tre rapporti al posto da cui dipende o alla gran
» guardia: essi saranno spediti dopo l'apertura
» delle porte o alla diana, alle dieci antimeri-
» diane, e dopo chiuse le porte o battuta la ri-
» tirata.

Doveri di un posto al tocco della generale in caso di allarme e d'incendio.

» 611. Al tocco della generale tutte le guar-
» die prenderanno le armi, e quelle di cavalle-
» ria monteranno a cavallo: se le armi non son
» cariche si caricheranno, ed essendovi tamburo
» o trombetta si ripeterà immediatamente il toc-
» co. Sarà inoltre accresciuta la vigilanza, e ver-
» ranno raddoppiate o aumentate le sentinelle,
» secondocchè si crederà necessario.

» 612. In caso di allarme, sedizione o com-
» mozione popolare, si eseguirà il prescritto nel
» numero precedente.

» 613. In caso di allarme ogni capoposto man-
» derà subito, secondo la forza del posto, un
» sotto uffiziale o soldato di ordinanza alla gran

» guardia, o al posto da cui dipende; e questi » per evitare ogni equivoco, o confusione porrà » sul suo caschetto, elmo, o cappello un car» tello col nome iscritto del posto cui appartie» ne. Queste ordinanze resteranno nel corpo di » guardia del posto ove sono state spedite per » ricevere gli ordini, e non ne usciranno se non » per disposizione del comandante di esso.

» 614. In caso di allarme i comandanti delle » guardie alle porte faranno chiudere i rastrelli, » le barriere delle avanzate, ed alzare il primo » ponte levatojo, vietando assolutamente l'ingres» so a chicchessia.

» 615. Se l'allarme sia ad una porta o ad un » posto, i comandanti delle guardie men lonta» ne vi spediranno soccorso senza attenderne l'or» dine, avendo però cura di non indebolire trop» po il di loro posto. I distaccamenti spediti si » ritireranno allorquando l'allarme sarà cessato, » o che il posto soccorso abbia ricevuto rinforzi » sufficienti a metterlo al sicuro. Il comandante » del posto ove l'allarme si è manifestato, in» vierà subito ad avvertirne il comandante della » gran guardia, ed il governatore o comandante » della piazza per mezzo dell'ordinanza stabilita » al numero 613.

» 616. In caso d'incendio il comandante del » posto che se ne accorgerà il primo, manderà » subito due soldati, ed un caporale per osser» vare se il fuoco sia pericoloso; e se questi lo » crederà tale ne farà avvertire immediatamente » il comandante medesimo, che vi spedirà un al» tro sotto uffiziale con sei uomini o più, secon» do la forza del posto, e ciò per impedire il » disordine e per facilitare i primi soccorsi. Non » si lasceranno avvicinare al luogo d'incendio se » non coloro che porteranno secchj, trombe,

» scale od altri strumenti atti ad estinguere il
» fuoco. I suddetti uomini distaccati faranno ri-
» torno al di loro posto appena arrivati i rinforzi
» della guarnigione al sito dell'incendio.

» 617. Il comandante del posto che ha scoperto
» l'incendio, nel dare le indicate disposizioni
» ne avvertirà pure il governatore o comandante
» della piazza non che il comandante dei pom-
» pieri e quello della gran guardia, il quale vi
» spedirà immediatamente un distaccamento più
» o meno considerevole, secondo la forza del suo
» posto, per unirlo a quello già mandatovi dal-
» l'altra guardia, perchè, di concerto, impe-
» discano il disordine. Anche questo distaccamen-
» to tornerà al suo posto quando i soccorsi della
» guarnigione saranno arrivati al luogo incen-
» diato.

Doveri del Comandante una guardia alle porte circa l'ingresso de' forestieri, de' militari e delle vetture.

» 633. Il sotto uffiziale di consegna o di pian-
» tone sarà autorizzato ad arrestare e visitare
» le carrette o i carri di qualunque specie che
» usciranno carichi dalla piazza, come pure le
» carozze ed altre vetture chiuse, e ciò per os-
» servare se qualche sotto uffiziale o soldato vi
» si nasconda per evadere dalla piazza: visiterà
» egualmente le vetture, ed i carri coperti ch'en-
» treranno, per esaminare se contengano cose
» tendenti alla sorpresa. Dovrà pure esaminare
» le scritture, ed i passaporti di tutt'i sotto-uf-
» fiziali o soldati, che si presenteranno alla bar-
» riera, e vigilerà attentamente, onde alcuno di
» essi non entri o esca furtivamente dalla piazza
» senza presentarsi al comandante della guardia,

» conformandosi inoltre a quanto verrà prescritto
» nel seguito.
» 656. Il sotto uffiziale di consegna o quello
» di piantone allorchè si presentino forestieri,
» o gente che viene dall' estero, militari che non
» appartengono alla guarnigione, o che vi ritor-
» nano dopo un' assenza, o altre persone per
» le quali abbia ricevuto particolari istruzioni,
» dopo di averne presi e notati i nomi li farà
» condurre da una delle due sentinelle della bar-
» riera al comandante della guardia. Questa or-
» dinanza giungendo a convenevole distanza dalla
» sentinella innanzi alle armi, griderà: *coman-*
» *dante fuori della guardia*, voce che sarà ri-
» petuta dalla sentinella stessa, e l' ordinanza
» farà trattenere coloro che scorta infino a che
» il comandante uscito dal corpo di guardia ab-
» bia secoloro parlato: indi ritornerà al suo po-
» sto. Se i forestieri fossero in carrozza od a ca-
» vallo, detta ordinanza impedirà loro di andare
» più sollecitamente del suo passo, ed all'oggetto
» precederà sempre la carrozza o il cavallo: du-
» rante questa fazione avrà l' arme al braccio.
» 657. Quando una delle persone indicate nel
» numero precedente sarà stata condotta al co-
» mandante della guardia della porta, questi le
» farà le seguenti domande.
» Chi siete?
» Qual' è la vostra condizione?
» Donde venite?
» Dove andate?
» Resterete in città?
» Dove pensate di alloggiare?
» Il comandante trascriverà le risposte per dar-
» ne conto nel rapporto, e poi farà accompagnare
» da un'ordinanza al comandante della gran guar-
» dia quelle fra esse persone che avrà istruzioni
» di spedirvi, congedando le altre.

» 658. I sotto uffiziali ed i soldati d'ordinanza, che condurranno le sopraccennate persone alla gran guardia o da una guardia all'altra, non terranno secoloro discorso, ed interrogati da' forestieri su cosa qualunque, risponderanno di esser loro proibito il favellare. Non permetteranno inoltre che entrino in veruna casa o si fermino per istrada, e lungi dall'esigerne la minima cosa, non dovranno neanche accettare quel che spontaneamente venisse loro offerto, e ciò sotto le pene le più rigorose.

» 659 I forestieri di considerazione non saranno spediti alla gran guardia, ma dall'uffiziale di guardia alla porta si manderà immediatamente al comandante di essa gran guardia un rapporto che contenga le risposte date alle domande loro fatte, affinchè questi possa senza perdita di tempo informarne il comando della piazza. L' uffiziale di guardia alla porta conserverà la minuta del rapporto suddetto per potersene fare il confronto in caso di bisogno.

» 660. I comandanti delle guardie alle porte delle piazze di guerra dopo di aver interrogati i sotto uffiziali e soldati com'è detto al numero 657 si faran presentare il passo o la licenza, e disporranno l'arresto di tutti coloro, che non ne saranno muniti o che non l'abbiano nelle regole; e se questi siano in sì gran numero che senza indebolire i rispettivi posti non si possa dar loro scorta sufficiente per condurli alla gran guardia, ne avvertiranno il comandante di questa, il quale li manderà a prendere con una proporzionata forza, e nel tempo stesso ne renderà conto al governatore o comandante. Quelli poi che avranno le loro carte in regola, saranno inviati alla gran guardia. Se taluno de' succennati individui si presenti

» senza uniforme, il governatore o comandante
» lo farà porre in prigione, e lo rimanderà scortato al suo corpo, informandone il comandante
» di esso.

» 661. Gli uffiziali dopo di aver risposto alle
» interrogazioni suindicate si recheranno essi medesimi ad eseguire il prescritto nel num. 833.

» 662. Le persone di minore considerazione
» verranno semplicemente esaminate da'sotto uffiziali di consegna fissa o di piantone, all'entrare ed all' uscire nel modo prescritto nel numero 657; le risposte da esse date verranno
» registrate.

» 663. I comandanti delle guardie alle porte
» si faranno esibire dalle consegne i registri ch'esse tengono; verificheranno se sono in regola,
» e nel caso che non lo siano, dovranno passarne l'avviso ne' loro rapporti al comandante
» della gran guardia.

» 668. Nelle piazze di guerra prima di permettere l'ingresso a' carri o vetture che si presentino per entrare, la sentinella della barriera
» griderà *ferma là basso*, il che sarà ripetuto
» da sentinella in sentinella sino a quella della
» porta della piazza. Quest' ultima impedirà allora l' uscita ad altri carri o vetture, e non essendovene tra le porte griderà *marcia*, il che
» sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a
» quella dell' avanzata: questa allora farà sfilare
» le vetture alla distanza di trenta passi l' una
» dall' altra, affinchè i ponti non sieno tutti imbarazzati nello stesso tempo, e possa sempre
» alzarsene uno ove bisogni.

» 672. Quando una vettura od un carro cagioni
» danno nel suo passaggio, il comandante la guardia ne ordinerà l' arresto, e ne farà subito rapporto. Il comandante la piazza ordinerà, che

» un uffiziale del genio assistito da un altro di » piazza, e coll' intervento di un perito comune, » qualora l' interessato lo esiga, esamini i danni » prodotti : ove dall' esame risulti ch' essi danni » siano stati cagionati da incuria o disavvertenza » del conduttore e che debbano quindi gravitare » a suo carico, il governatore o comandante an- » zidetto disporrà che la vettura non sia rilasciata » se non dopo soddisfatto l' importo della ripa- » razione, o data competente malleveria. Di tali » misure faranno rapporto per le vie ordinarie » il comandante la piazza, e quello del genio.

Doveri del Comandante una guardia alle porte circa i parlamentari e disertori.

» 664. Presentandosi alla barriera di una piaz- » za di guerra qualche tamburo o trombetta » provveniente dall' inimico, il comandante del » posto lo farà entrare nel corpo di guardia » dell' avanzata, e ne darà conto al comandan- » te del posto da cui dipende, e questi al co- » mandante della gran guardia, che praticherà » lo stesso verso quello della piazza, il quale » spedirà subito un uffiziale a prender contez- » za da esso trombetta o tamburo del motivo » di sua venuta, senza però permettere che en- » tri nella piazza nè che parli ad alcuno.

» 665. Se si presenti uffiziale parlamentario il » comandante della barriera lo farà scortare a » quello di guardia alla porta, il quale esegui- » rà il prescritto al numero precedente, e si » tratterrà seco lui nel corpo di guardia in at- » tenzione degli ordini del governatore o co- » mandante della piazza.

» 666. Quando si presenteranno disertori del- » le potenze vicine o inimiche, non si permet-

» terà loro di confabulare con alcuno, e sa-
» ranno immediatamente condotti al corpo di
» guardia della gran guardia, il comandante
» della quale ne informerà subito quello della
» piazza pe' provvedimenti analoghi.

» 667. I disertori dell'estero saranno sempre
» disarmati prima di essere introdotti nella piaz-
» za, e giungendone gran numero, i coman-
» danti delle porte li faranno disarmare e trat-
» tenere alla prima barriera la cui guardia pren-
» derà le armi, e manderanno subito ad avver-
» tire il comandante della gran guardia, che
» ne farà rapporto a quello della piazza.

Doveri del Comandante una guardia alle porte circa l' apertura e chiusura ordinaria, e staordinaria delle porte.

» 673. Le porte di una piazza di guerra co-
» sì in tempo di pace che di guerra, si chiu-
» deranno mezz' ora dopo il tramontare del so-
» le, e si apriranno mezz' ora prima del suo
» spuntare, qualora una necessità assoluta di
» cui dovrà darsi conto non obblighi ad altera-
» re questa prescrizione.

» 674. Un' ora prima di chiudersi le porte
» di una piazza di guerra si suonerà la cam-
» pana della città, quando ve ne sia, e non
» essendovene, i tamburi o trombetti delle guar-
» die alle porte batteranno o suoneranno la
» chiamata sulle mura per avvertire coloro,
» che vorranno entrare in città ed uscirne.

» 675. Se vi sarà ordine di lasciar le porte a-
» perte per qualche persona, non si ometterà per-
» ciò di chiudere sempre la prima barriera, e
» di alzare il primo ponte levatojo: l'uffiziale

» di guardia spedirà pertanto il suo rapporto
» all' ora prescritta per la chiusura regolare, fa-
» cendone poi uno straordinario dopo la chiusu-
» ra effettiva.

» 676. Le guardie delle porte mezz' ora pri-
» ma della loro chiusura manderanno al corpo
» di guardia della gran guardia un sotto-uffi-
» ziale con due uomini armati, ed un terzo sen-
» z' armi per prendere e scortare le rispettive
» chiavi. Se poi la guardia di una porta non
» fosse comandata che da un caporale, questo
» vi manderà due soldati de' quali un solo ar-
» mato.

» 677. Questi sotto-uffiziali e soldati nel ri-
» condurre le chiavi alla gran guardia di sera
» o di mattina recheranno i corrispondenti rap-
» porti del comandante del loro posto.

» 678. Prima della chiusura delle porte sarà
» dal posto della porta da cui dipende l' avan-
» zata, quando si creda necessario, spedito al-
» l' avanzata stessa un aumento di forza, che
» sarà detto guardia di notte. Questo aumento
» sarà proporzionato a' bisogni di essa avanza-
» ta, ed al servizio che far dee all' apertura o
» chiusura delle porte, non che alla sua sicu-
» rezza, e si ritirerà il mattino dopo aperte,
» le porte stesse.

» 679. Allorquando i sotto-uffiziali e soldati
» di scorta al capitano di chiavi giungeranno
» alla porta, il capoposto farà prendere le ar-
» mi alla sua guardia, ne manderà la metà sul-
» le mura per difendere i ponti in caso di bi-
» sogno, formando il rimanente in battaglia
» accanto alla porta: farà in pari tempo avan-
» zare due soldati verso il ponte levatojo, e
» dopo ciò si procederà all' apertura, o alla
» chiusura delle porte.

*

Doveri del comandante una guardia alle porte circa la scoperta, ed in caso di allarme, ed incendio.

» 685. Prima dell' apertura delle porte si man-
» deranno a prendere le chiavi nel modo già detto,
» ed allorchè giunge il capitano di chiavi, la
» guardia di ciascuna porta prenderà le armi e
» si situerà nella maniera prescritta per la chiu-
» sura di esse.

» 686. Se la guardia a cavallo somministra sot-
» to uffiziali e soldati montati per la scoperta,
» questi distaccamenti si recheranno dapprima
» sulla piazza d' armi onde il comandante della
» gran guardia possa dar loro le convenevoli istru-
» zioni.

» 687. Il comandante della guardia alla porta
» fornirà sempre un distaccamento proporzionato
» alla sua forza onde accompagnare gli uomini
» a cavallo di scoperta, e sostenerli in tale ope-
» razione. Non essendo però stato comandato di-
» staccamento a cavallo per la scoperta, il co-
» mandante anzidetto vi supplirà facendo uscire
» col capitano di chiavi un sotto uffiziale, e qual-
» che soldato della sua guardia, ed istruendoli
» di ciò che dovranno praticare.

» 688. Il capitano di chiavi seguito da'soldati
» necessarî per aprire le porte, e da' distacca-
» menti comandati per fare la scoperta, a misura
» che passerà i ponti levatoî e le barriere per
» giungere alla più avanzata, farà alzare dietro
» a sè gli uni, e chiudere le altre.

» 689. Se il capitano di chiavi dovrà aprire
» le porte in tempo di notte, non essendovi guar-
» dia sulle opere esteriori il comandante di quella
» porta lo farà scortare all' avanzata da un pic-

» colo distaccamento, che vi starà sotto le ar-
» mi sulla banchetta del parapetto di fianco alla
» prima barriera finchè non sia terminato il dis-
» simpegno della scoperta, ed il passaggio delle
» persone, che aspettavano alla barriera per in-
» trodursi.

» 690. Giunto il capitano di chiavi alla barriera
» più avanzata l'aprirà, ed appena uscito il di-
» staccamento incaricato della scoperta la chiu-
» derà di nuovo.

» 691. Se nell'atto di questa prima apertura
» di porte e barriere, il cui oggetto è la sco-
» perta, si presenteranno abitanti o altre persone
» per uscire dalla piazza o per entrarvi, ciò non
» sarà loro permesso senza ordine in iscritto del
» governatore o comandante della medesima, ma
» si faranno stare a trenta passi indietro del cor-
» po di guardia coloro che vogliono uscire, e
» a circa cento distanti dalla barriera coloro i
» quali si presenteranno per entrare, attendendo
» che la scoperta sia terminata senza novità,
» e le barriere e le porte interamente aperte.

» 692. In tempo nebbioso si accresceranno pre-
» cauzioni nella scoperta e non si apriranno in-
» tieramente le barriere se non dopo dissipata
» la nebbia ed eseguita nuova scoperta. Intanto
» la metà della guardia dell'avanzata rimarrà col
» suo comandante di fronte, e presso la prima
» barriera, e l'altra metà starà sulla banchina
» del parapetto a dritta, ed a sinistra della me-
» desima.

» 693. Rientrata la scoperta il comandante di
» essa farà conoscere al capitano di chiavi cioc-
» chè avrà osservato. Non essendovi cosa che
» interessar possa la sicurezza della piazza esso
» capitano di chiavi aprirà la barriera e le por-
» te, e farà abbassare i ponti. Il comandante

» della scoperta farà rapporto delle sue opera-
» zioni al comandante della guardia alla porta,
» e questi lo inserirà nel rapporto da fare al co-
» mandante della gran guardia.
» 694. Se la scoperta annunciasse cosa che in-
» teressa la sicurezza della piazza, il capitano
» di chiavi fattala rientrare richiuderà la bar-
» riera, e farà passare avviso circostanziato del-
» l'occorrente al comandante della porta, il quale
» darà le disposizioni che stimerà convenevoli,
» ovvero senza permettere l'apertura delle porte
» farà rapporto straordinario al comandante della
» gran guardia, ed attenderà le di lui dispo-
» sizioni.
» 695. Aperte le porte e ricondotta dal capi-
» tano di chiavi al corpo di guardia la sua scor-
» ta, fatte entrare ed uscire le persone e le vet-
» ture che attendevano sullo spalto o nella città,
» il comandante della porta ispezionerà la sua
» gente, e fattala rientrare nel corpo di guar-
» dia, farà dare assetto a ciò che potrà occor-
» rere nel vestiario, nel corredo e nella com-
» postezza.
» 696. In caso di allarme i comandanti delle
» guardie situate alle porte delle piazze di guerra
» eseguiranno quanto è prescritto ai numeri 611,
» 612, 613 e 614. Quando l'allarme venga dal
» di fuori della piazza e che ciò abbia luogo
» in tempo di notte, manderanno la metà delle
» loro guardie sulle mura, tenendosi col rima-
» nente in battaglia innanzi al corpo di guar-
» dia: se poi l'allarme avvenga di giorno, si
» condurranno con metà della forza all'avanza-
» ta, faranno chiudere immediatamente le bar-
» riere ed alzare i ponti levatoi, e disporran-
» no che parte della forza lasciata alla porta sal-
» ga sul parapetto onde proteggere il posto. Pro-

» cedendo poi l'allarme dall'interno della piazza,
» si terranno in battaglia innanzi al corpo di
» guardia , e faran chiudere la prima barriera:
» se in fine l' allarme nasca ad un posto vicino
» alla porta il comandante di essa non invierà
» il soccorso prescritto al num.° 615 onde non
» isguernire la porta stessa. In ogni caso spe-
» diranno immediatamente rapporto dell'avvenuto
» al comandante della gran guardia ed al go-
» vernatore o comandante della piazza.

» 697. I comandanti delle guardie alle porte,
» in caso d' incendio si regoleranno come si è
» stabilito ne' numeri 616 e 617, ed ordineranno
» ai sotto uffiziali comandanti de' distaccamenti
» che spediranno al fuoco di restituirsi al posto
» appena arrivati quelli della guarnigione al luo-
» go incendiato.

Modo di riconoscere, ed introdurre una truppa nella piazza.

» 704. La sentinella dell'avanzata di una piazza
» di guerra scoprendo truppa griderà *all'arme* e la
» guardia si situerà in una riga dietro al parapet-
» to : quando la suddetta truppa armata o non ar-
» mata sarà giunta a trecento passi circa dallo spalto
» o dalla barriera, il comandante del posto man-
» derà quattro soldati con un sotto uffiziale, a
» riconoscerla: questo si avanzerà sino a tren-
» ta passi innanzi alle sentinelle, e dietro di
» lui si chiuderà la barriera. Quando la truppa
» da riconoscersi sarà a portata di sentirlo egli
» farà preparare le armi ai suoi soldati senza
» però montare il cane, indi griderà: *alto là* ed
» in seguito *chi viva*? e rispondendogli *Napoli*
» dimanderà *che corpo*? dopo di che qualunque

» sia stata la risposta griderà per la seconda vol-
» ta *alto là*.
» 705. Se la truppa anzidetta si ferma e si
» annuncia di un corpo qualunque della guar-
» nigione, o delle Nostre truppe di terra o di
» mare, il sotto-uffiziale si avanzerà solo onde
» riconoscerla da vicino, non dovendosi fidare
» dell' uniforme soltanto, nè dei distintivi: egli
» sarà nell' obbligo di esaminarla accuratamen-
» te, dopo di che condurrà il comandante di
» detta truppa, o l' uffiziale che questi all'uopo
» destinerà dal suo capoposto, il quale esami-
» nerà egli stesso il detto uffiziale, e poscia lo
» manderà al comandante della gran guardia, ac-
» compagnandolo con rapporto circostanziato, e
» per iscritto. I soldati che avranno accompa-
» gnato il sotto-uffiziale al riconoscimento det-
» to di sopra, si ritireranno con esso lui onde
» riunirsi alla propria guardia dietro il parapet-
» to, chiudendo di nuovo la barriera appena
» rientrati, e la indicata truppa resterà ov'è sta-
» ta fermata, finchè il governatore o comandan-
» te della piazza non abbia mandato il maggio-
» re, o un uffiziale dello stato maggiore di es-
» sa per farla entrare. Il comandante del po-
» sto farà allora aprire la barriera, situerà la
» sua guardia, innanzi al corpo di guardia ove
» la terrà sotto le armi finchè la mentovata trup-
» pa non sia passata.
» 706. Se il sotto-uffiziale inviato a ricono-
» scere una truppa dopo aver gridato tre vol-
» te *alto là* scorga che la truppa continui a
» marciare, farà fuoco su di essa con la sua gente,
» e poscia ripiegherà sul posto, e chiusane la
» barriera, si riunirà sollecitamente alla propria
» guardia, che dietro al parapetto terrà fermo
» fino all' ultimo estremo. Frattanto il coman-

» dante la guardia alla porta farà subito batter
» tere la generale, ed eseguirà il prescritto al
» num.° 696 per gli allarmi che provengono dal
» di fuori.

» 707. Il governatore o comandante di una piaz-
» za di guerra emetterà le necessarie disposi-
» zioni perchè le truppe della guarnigione, che
» ne saranno uscite per gli esercizî o per le
» manovre, rientrino senza soffrire ritardo: in
» questo caso il sotto-uffiziale che anderà a ri-
» conoscerle non dovrà condurre al corpo di
» guardia della porta l' uffiziale che le coman-
» da, ma dopo di averle riconosciute si riuni-
» rà subito colla sua scorta alla guardia, ed
» il comandante di essa farà aprire la barrie-
» ra e situerà la gente innanzi al corpo di guar-
» dia, ove resterà sotto le armi, finchè la trup-
» pa non sia passata.

» 708. Allorquando per superiore disposizio-
» ne, qualche truppa debba introdursi in una
» piazza di guerra in tempo di notte, il gover-
» natore o comandante di essa ne passerà l'or-
» dine a quello della gran guardia, il quale lo
» comunicherà al comandante del posto situa-
» to alle porte corrispondenti. All' avanzata di
» tali porte si situerà un uffiziale dello stato
» maggiore della piazza coll' incarico di rico-
» noscere ed introdurre la detta truppa. La ri-
» conoscenza ne sarà fatta colle regole di so-
» pra prescritte, colla differenza però che di u-
» nita alla scoperta marcerà il suddetto uffizia-
» le di piazza accompagnato da uomini mu-
» niti di fanali. La truppa da introdursi si ar-
» resterà a trecento passi dalla barriera, ed il
» comandante di essa si avanzerà con due o
» tre uomini armati ond'essere riconosciuto; po-
» tendo, nel caso che sia un uffiziale generale,

» inviare all'uopo un uffiziale superiore in sua
» vece.

» 709. I tamburi e i trombetti delle truppe che
» entreranno in una piazza di giorno batteranno
» o suoneranno la marcia sin dai posti avanzati
» o dalla prima barriera, ma taceranno in tem-
» po di notte.

Doveri delle pattuglie, loro composizione, modo di eseguirle.

» 723. Le pattuglie sono incaricate del buon
» ordine, e della tranquillità della piazza, non
» che della polizia delle persone militari. Esse
» porranno mente su di ciò che vedranno o ascol-
» teranno, camminando all'uopo lentamente, ed
» arrestandosi ad ogni rumore. I comandanti di
» esse faranno circostanziato rapporto di ogni co-
» sa che avranno scoperta ai comandanti de' ri-
» spettivi posti, i quali ne faranno menzione nel
» primo tra quelli a spedirsi da loro al coman-
» dante della gran guardia; ma se si tratti di
» cose importanti glie ne daranno parte all'istante.

» 724. Se le pattuglie rimarchino cosa che lor
» sembri di rilievo, prescindendo dal rapporto or-
» dinario, ne avvertiranno subito il comandante
» del posto il più vicino, il quale ne farà passa-
» re immediatamente l'avviso al comandante del-
» la gran guardia.

» 725. Arresteranno coloro che troveranno in
» rissa, o commettendo disordini, e li condur-
» ranno alla gran guardia, dopo di che ripren-
» deranno la strada che loro sarà stata indica-
» ta, e nel ritorno al rispettivo posto ne rende-
» ranno conto al comandante.

» 726. Arresteranno parimenti i sotto uffiziali
» e soldati che dopo la ritirata si trovassero nel-

» le strade senza esser muniti di biglietto vi» stato dal governatore o comandante della piaz» za, a meno che fossero di ordinanza: arre» steranno in fine i sotto uffiziali e soldati che » all'ora indicata rinvenissero nelle taverne, quan» do anche non vi facessero rumore.

» 727. Incontrando un sotto uffiziale o solda» to preso dal vino, lo condurranno o faranno » condurre al corpo di guardia il più vicino, » ove resterà finchè ne durino gli effetti, per » indi essere inviato alla gran guardia per le » provvidenze del Governatore o Comandante di » Piazza.

» 728. Gl'individui non militari che, nelle piaz» ze di guerra le cui strade non siano illu» minate, si trovassero dopo battuta la ritirata » de' paesani senza fuoco o lume, ovvero in atto » di commettere disordini, saranno arrestati dalle » pattuglie, e condotti alla gran guardia, dove » verranno custoditi, finchè dopo il rapporto che » ne sarà fatto al Governatore o Comandante della » piazza non giungano provvedimenti sul conto » loro.

» 729. Se il numero delle persone arrestate » fosse tanto significante da non potersi senza » rischio condurre dalla pattuglia fino alla gran » guardia, verranno consegnate al posto più vi» cino, ove saranno custodite: il comandante » di questo posto ne trasmetterà rapporto a quello » della gran guardia, il quale manderà subito » sufficiente scorta per farle tradurre al suo corpo » di guardia.

» 730. I comandanti delle pattuglie, così nella » gita, che nel ritorno baderanno attentamente » alla vigilanza in cui debbono essere le senti» nelle situate sulla strada da esse battuta, ed » informeranno subito il comandante del posto

» di quelle, che si trovassero in mancanza, affin-
» chè, date le immediate sue provvidenze, ne
» faccia indi rapporto. Nel caso poi che alcuna
» ne fosse sorpresa in atto di volere abbandona-
» re il posto, il comandante la pattuglia la farà
» guardare da due uomini, e si porterà subito
» a darne parte al comandante del posto cui la
» sentinella appartiene, e questi manderà a rile-
» varla immediatamente, dopo di che i due uo-
» mini raggiungeranno la pattuglia.

» 731. Se il comandante di una pattuglia tro-
» verà che una sentinella abbia abbandonato il
» suo posto, vi situerà un soldato, ed avverti-
» rà o farà avvertire immediatamente la guardia
» cui la sentinella apparteneva, affinchè ve ne
» sostituisca un' altra.

» 732. Subito che il comandante di una guar-
» dia sarà stato avvertito della mancanza di una
» sentinella, manderà un caporale con un sol-
» dato a rilevare quella situata dalla pattuglia,
» ed il sotto uffiziale o soldato della pattuglia
» stessa che sarà andato a darne ragguaglio al
» posto, riprenderà l' uomo lasciato, ed anderà
» a raggiungere la pattuglia al luogo che gli sarà
» stato indicato.

Doveri delle pattuglie che s'incontrano; modo con cui si riconoscono da' posti.

» 733 In tempo di notte, nell'avvicinarsi una
» pattuglia ad un posto, sarà riconosciuta sic-
» come una ronda ordinaria, in conformità del
» prescritto co' numeri 765, 766, e 767; se la
» pattuglia però è comandata da un uffiziale,
» la guardia intera prenderà le armi: il coman-
» dante della pattuglia, essendo uffiziale darà
» il Santo al comandante del posto che, trovatolo

» esatto, gli darà il contrassegno: essendo sotto
» uffiziale darà il Santo al caporale avanzatosi
» a riconoscerlo, dal quale riceverà ugualmente
» il contrassegno.

» 734. Se il comandante di una pattuglia non
» dia il vero Santo, si eseguirà quanto è pre-
» scritto ne' numeri 769, e 770 per gli uffiziali
» o sotto uffiziali di ronda in egual caso: dovrà
» però vietarsi alla pattuglia di avvicinarsi al
» posto, e tanto le sentinelle, che la guardia
» intera, se la pattuglia è numerosa, l'obblighe-
» ranno a trattenersi alla distanza in cui era
» quando è stata riconosciuta, sino all' arrivo
» delle disposizioni del comandante della gran
» guardia. Ove per altro con la pattuglia sia ri-
» masto uno, o più sotto uffiziali, il coman-
» dante del posto prescriverà al comandante della
» pattuglia di farla ritornare donde è uscita.

» 735. Quando le pattuglie s' incontreranno
» in tempo di notte, la prima a scorgere l' al-
» tra griderà *Alto chi va là?* questa risponderà
» *Pattuglia*, indicando il corpo cui appartiene
» e la sua qualità, cioè se di uffiziale o sotto
» uffiziale: indi la prima si annuncierà egual-
» mente. Ciò verrà praticato in tutt' i casi, sia
» qualunque la specie delle pattuglie. Avvenen-
» do però la incidenza non ordinaria, che due
» pattuglie abbiano gridato in un sol tempo, al-
» lora, non essendo di corpo e specie diverse,
» il meno antico de' due comandanti risponderà
» il primo: se poi di diversi corpi risponderà
» prima colui che appartiene al corpo posteriore
» in rango: finalmente se le pattuglie saranno
» di specie differente, il comandante inferiore
» in grado risponderà prima del superiore.

» 736. Qualora però le pattuglie che batteran-
» no la stessa strada debbono passarsi accanto,

» allora si riconosceranno col Santo nel modo
» prescritto per le ronde nel num.° 771, ed i
» comandanti, nell' avvanzarsi per darlo o rice-
» verlo, saranno scortati da due uomini ch'ese-
» guiranno quanto quivi è prescritto. Se poi la
» pattuglia incontrerà una ronda, questa rice-
» verà il Santo da quella, e trovatolo esatto gli
» darà il contrassegno, e se fosse una ronda
» maggiore, il comandante della pattuglia, dopo
» di averla personalmente riconosciuta, gli darà
» l' intero Santo.

» 737. Se una pattuglia darà ad un' altra il
» Santo o il contrassegno non esatto, il coman-
» dante di quella che lo riceve avvertirà l'altra
» di essere in errore, e non ricevendone il
» Santo o il contrassegno corretto, la condurrà
» al posto più vicino per darne conto al coman-
» dante di esso. Questo assicuratosi dell' errore,
» tratterrà nel corpo di guardia il comandante
» della pattuglia che non ha il vero Santo o il
» vero contrassegno, ed eseguirà quanto è pre-
» scritto col num.° 734.

» 738. Se una pattuglia darà alla ronda il San-
» to non esatto, colui che va di ronda la con-
» durrà al corpo di guardia più vicino, ove sarà
» praticato quanto è prescritto nel numero pre-
» cedente; e se la ronda dia il contrassegno non
» esatto alla pattuglia, il comandante di questa,
» dopo averla avvertita dell'errore, eseguirà pure
» le anzidette prescrizioni.

» 739. I distaccamenti e le altre truppe arma-
» te, che di notte dovessero percorrere la piazza,
» saranno riconosciute dalle guardie siccom'è detto
» per le pattuglie; ed incontrandosi con una pat-
» tuglia, ronda, o altro distaccamento, esegui-
» ranno egualmente quanto per le prime è pre-
» scritto.

Oggetto delle ronde, loro composizione, loro specie, modo di eseguirle.

» 743. L'oggetto delle ronde si è di visitare » durante la notte i posti o le sentinelle, onde » esaminare se gli uni e le altre eseguono con » precisione, e vigilanza il servizio affidato loro, » e di spiare inoltre tutto quello che può avere » rapporto alla sicurezza della piazza.

» 744. Il governatore o comandante della piazza » stabilirà per ciascuna ronda di uffiziale il posto » donde dee partire, la strada da percorrere, » ed il posto ove dee terminare il giro. Nelle » piazze di grande estensione tal giro potrà es» ser regolato in modo che ogni uffiziale non deb» ba scorrere se non la metà o il terzo dei posti.

» 745. L'uffiziale di ronda prenderà il Santo » dal comandante del posto donde ha l'ordine » di uscire per cominciare la ronda. Il suddetto » comandante gli darà una scorta di due uomini » armati, ed un terzo disarmato con un fanale: » questi verranno rilevati di posto in posto: ove » però un posto non abbia sufficiente forza a po» terlo fare, continueranno gli uomini medesimi » ad accompagnare la ronda sino al primo posto » che sia nel caso di dar loro la muta. L'uffi» ziale di ronda starà in completo uniforme e con » la sciarpa, ed ancorchè fosse di cavalleria la » eseguirà a piedi.

» 746. I sotto uffiziali di ronda non anderanno » che da un posto all'altro nell'ora che verrà » loro indicata, saranno armati, e non avranno » scorta, ma soltanto un soldato pel fanale: il » Santo sarà dato loro dal comandante del posto, » ed anche se siano di cavalleria anderanno a » piedi. In caso di necessità, gli stessi sotto uffi-

» ziali potranno essere più volte, in una notte
» medesima, comandati a questa specie di ser-
» vizio.

» 747. I governatori o comandanti delle piazze,
» quando lo giudicheranno necessario, a dippiù
» delle ronde, comanderanno delle controronde:
» queste prenderanno una direzione opposta a
» quella delle ronde, onde incontrarle nel cam-
» mino. Le contro-ronde potranno essere di uffi-
» ziali, e di sotto uffiziali, ma non si faranno
» che in tempo di guerra, in circostanze straor-
» dinarie o per istruzione.

» 748. Il maggiore della piazza nel registro di
» cui è parola al num.° 418 noterà i nomi ed i
» gradi degli uffiziali di ronda, le ore nelle
» quali dovranno incominciarle, il posto da cui
» dovranno partire, e la strada da percorrere,
» v'inscriverà benanche i nomi de' posti che
» debbono somministrare sotto uffiziali di ron-
» da, l' ora nella quale sarà stata rispettiva-
» mente ordinata la loro uscita, ed il posto ove
» debbono recarsi.

» 749. Il numero degli uffiziali di ronda sa-
» rà comandato a ciascun corpo, che dovrà
» fornirli all' ordine del mattino che precede
» la notte in cui la debbono eseguire: il mag-
» giore della piazza rimetterà a quello di set-
» timana di ciaschedun corpo altrettanti getto-
» ni, su' quali sarà impressa l' ora della ron-
» da, per quante sono le cassette situate sul-
» la strada assegnata a ciaschedun uffiziale di
» ronda. Nella borsa in cui si racchiuderanno
» tali gettoni si porrà un biglietto suggellato,
» che indichi il posto da cui la ronda dovrà
» partire, l'ora in cui dovrà incominciare, la stra-
» da da percorrere ed i posti ove dovrà lascia-
» re i gettoni, o firmare il foglio di cui è pa-

» rola al num.° 751. Il maggiore del corpo
» manderà poi le borse de' gettoni a' primi ser-
» genti delle compagnie o degli squadroni cui
» apparterranno gli uffiziali da essolui nomina-
» ti di ronda, affinchè gliele consegnino, e fa-
» rà in pari tempo conoscere al maggiore del-
» la piazza i nomi di tali uffiziali.

» 750. Il maggiore della piazza, o l'ajutante
» maggiore presente alla parata, prima che questa
» sfili, darà tanti pacchetti o borse di gettoni
» ai comandanti de' posti che dovran sommini-
» strare uffiziali o sotto uffiziali di ronda nel corso
» della notte, per quante saranno le ronde da
» farsi: in ogni borsa o pacchetto vi sarà la nota
» indicante i posti, ne'quali i detti uffiziali o sotto
» uffiziali dovranno recarsi, quelli in cui deposi-
» tar debbon i gettoni o firmare il cennato fo-
» glio, l'ora della loro uscita, e la strada da
» percorrere. I comandanti de' posti non conse-
» gneranno agli uffiziali o sotto uffiziali gli og-
» getti anzidetti, nè daranno loro la debita istru-
» zione che nel momento preciso in cui li fa-
» ranno uscire di ronda.

» 751. Per vieppiù assicurarsi dell' esattezza
» delle ronde, verranno destinati dei corpi di
» guardia in dove gli uffiziali e i sotto uffiziali
» di ronda saranno obbligati di firmare un fo-
» glio all' uopo somministrato ai comandanti dei
» posti dal maggiore della piazza. Ne' corpi di
» guardia però, dove saran collocate le sole cas-
» sette, le ronde vi lasceranno soltanto i cor-
» rispondenti gettoni. I fogli e le cassette sud-
» dette staranno nel corpo di guardia del coman-
» dante del posto.

» 752. Le cassette ed i fogli suddetti saran por-
» tati ogni mattina da un sotto uffiziale o solda-
» to di ordinanza del rispettivo posto, insieme

» al rapporto della diana, al comandante della
» gran guardia, il quale diunita al proprio rap-
» porto manderà gli uni e le altre al Maggiore
» della piazza, affinchè verifichi se le ronde sieno
» state esattamente eseguite, e ne renda conto
» al Governatore o Comandante.

» 753. Gli uffiziali e sotto uffiziali di ronda
» nelle piazze di guerra seguiranno nel loro cam-
» mino la banchina del parapetto delle opere per
» cui passeranno. Di tempo in tempo saliranno
» sul parapetto per osservare ed ascoltare ciò
» che accade al di fuori della piazza, e ne'fossi
» sottoposti.

» 754. Se gli uffiziali di ronda scopriranno
» cosa che interessi la sicurezza della piazza;
» ne avvertiranno il posto più vicino, il quale,
» occorrendo, vi spedirà un sotto uffiziale accom-
» pagnato da sufficiente numero di uomini, e
» tale da non indebolire di molto il posto; quin-
» di ne informerà subito il comandante della gran
» guardia, affinchè questo possa dare le conve-
» nienti disposizioni: gli uffiziali poi di ronda
» si condurranno immediatamente in casa del
» Governatore o Comandante della piazza per in-
» formarnelo; ma se ciò che avranno scoperto
» offenda solo il buon ordine e la polizia, ba-
» sterà che ne prevengano il comandante del
» posto più vicino, affinchè questi vi dia riparo.

» 755. I sotto uffiziali di ronda, ne'casi pre-
» veduti al numero precedente, dopo di averne
» avvertito il posto più vicino, ritorneranno im-
» mediatamente al proprio posto, e ne daranno
» conto al comandante di esso, il quale ne farà
» rapporto a quello della gran guardia, ed anche
» direttamente al comandante della piazza, se
» l'oggetto sia di rilievo od urgente: in caso
» contrario lo eseguirà col rapporto del mattino
» seguente.

» 756. Se un uffiziale di ronda sorprenderà
» una sentinella che manchi ai suoi doveri, ne
» avvertirà il comandante del posto cui quella
» appartiene: se poi la sentinella porga sospetto di
» diserzione, lascerà i due soldati della sua scorta
» vicino ad essa per impedirne la fuga, e ne
» avvertirà parimente il posto onde sia rileva-
» ta e punita. Se egli dee passar di nuovo in-
» nanzi al posto cui la suddetta sentinella ap-
» partiene, ripiglierà i soldati della sua scor-
» ta ivi rimasti, e seguiterà la ronda; ma se
» non dee ripassarvi ed avrà presa altra scor-
» ta, i soldati anzidetti aspetteranno il ritorno
» di quello munito del fanale, e di unita ad
» esso si ritireranno al proprio posto. Se poi
» troverà che una sentinella abbia abbandona-
» to il posto, vi lascerà momentaneamente un
» solo invece de' due soldati di scorta.

» 757. Un sotto uffiziale di ronda, trovando
» una sentinella che manchi a' suoi doveri, ne
» avvertirà il comandante del posto, com'è detto
» nel precedente numero. Se poi la sentinella
» porga sospetto di diserzione, si tratterrà vici-
» no ad essa, e chiamerà *alla guardia*. Que-
» sta voce passerà di sentinella in sentinella sino
» al posto cui la sentinella sospetta appartiene,
» affinchè il caporale accorra subito in confor-
» mità del prescritto al num.° 576. Trovando
» infine una sentinella mancante, il detto sotto
» uffiziale griderà pure *alla guardia*, e si trat-
» terrà nel posto della sentinella mancante fin-
» chè vi giunga il caporale della guardia, il
» quale vi porrà una nuova sentinella.

Modo di ricevere le ronde, prescrizioni circa le ronde che abbiano il Santo errato.

» 759. Quando la ronda maggiore si avvicinerà
» a 30 o 40 passi da un posto, la sentinella si-
» tuata innanzi alle armi griderà *alto chi va là?*
» Al che la ronda si fermerà, e risponderà *ronda*
» *maggiore:* allora la sentinella griderà *caporale*
» *di guardia fuori della guardia, ronda mag-*
» *giore.* Il caporale ne avvertirà subito il coman-
» dante del posto, il quale farà prendere le ar-
» mi a tutta la guardia, e la formerà nell' istes-
» so ordine che in tempo di giorno. Intanto il
» caporale armato e scortato da due uomini ar-
» mati, in una riga alla sua sinistra, ed ac-
» compagnato da un soldato disarmato e con
» un fanale, si porterà senza indugio verso la
» ronda fermata, e giunto a sei passi da que-
» sta, comanderà *alto*, *preparate l' arme;* ciò
» si eseguirà anche da lui stesso senza montare
» il cane, rimanendo in questa positura finchè
» il comandante del posto, formata la guardia,
» non gridi *ronda avanzi all' ordine.* A questa
» voce il caporale comanderà alla sua scorta *mez-*
» *zo giro a dritta*, *marcia*, e rimanendo nella
» posizione precedente, con la scorta anderà a
» situarsi quattro passi dietro al comandante della
» guardia, che si avanzerà otto passi innanzi
» alla medesima, e quivi il caporale comanderà
» nuovamente *mezzo giro a dritta*, che eseguirà
» anch' esso. Nel tempo stesso la ronda maggiore
» si avvicinerà al comandante del posto, il qua-
» le, dopo di averne riconosciuto personalmente
» l' uffiziale, gli darà il Santo ed il contrassegno.
» 760. Dato il Santo, il comandante del po-
» sto, rivolgendosi alla guardia dirà, *ronda ri-*

» *conosciuta*; allora il caporale comanderà ai
» soldati di scorta: *portate l'arme*, e li con-
» durrà sull'ala destra, o sinistra della guar-
» dia, secondo che la ronda sia giunta al po-
» sto per la sinistra o per la destra, e sempre
» sull'allineamento della prima riga, dopo di che
» riprenderà il suo posto nella guardia formata.
» I suddetti due soldati armati, non che quello
» che porta il fanale, attenderanno che la ronda
» parta dal posto per servirle di scorta.

» 761. I soldati che han servito di scorta alla
» ronda maggiore si fermeranno con essa alla
» voce della sentinella, porteranno le armi, e
» rimarranno dietro la ronda medesima finchè
» questa non riceva il Santo; dopo di che l'uffi-
» ziale di ronda, se non debba esserne ulterior-
» mente scortato, comanderà loro *mezzo giro a*
» *dritta*, ed essi, eseguitolo, ritorneranno al
» proprio posto.

» 762. L'uffiziale di ronda maggiore esaminerà
» se alcuno manchi dalla guardia, e se vi è tutto
» in regola. Sarà in diritto, anche quando fosse
» inferiore di grado all'uffiziale comandante un
» posto, di prendere e domandare tutte le di-
» lucidazioni necessarie onde assicurarsi che la
» guardia sia nello stato in cui dev'essere, e qua-
» lora vi rilevi mancanze, ne renderà conto il
» mattino seguente al Governatore o Comandante
» della piazza, o pure gliene farà immediato
» rapporto, ove si tratti di cosa urgente.

» 763. Se dopo questa prima ronda il mag-
» giore, o gli ajutanti maggiori della piazza ne
» faranno altre, esse saranno ricevute come
» semplici ronde di uffiziale.

» 764. Ogni volta che gli uffiziali generali im-
» piegati in una piazza, i governatori o coman-
» danti di piazza, ed i tenenti di Re, giudi-

» cheranno di fare delle ronde, saranno sempre
» ricevuti siccome *ronda maggiore*: l'egual cosa
» si eseguirà rispetto agli ufficiali superiori d'i-
» spezione che faranno la visita de' posti dopo
» tramontato il sole. Tutte le anzidette autorità
» potranno far la ronda a cavallo, e nell'ese-
» guirla saranno scortate com'è detto nel n.° 745.
» Esse, nel rispondere al *chi va là?* specifi-
» cheranno pure la ronda, cioè, ronda di go-
» vernatore o comandante di piazza, di tenente
» di Re, di tenente generale, di maresciallo
» di campo, o di brigadiere, oppure di colon-
» nello, di tenente colonnello, o maggiore d'ispe-
» zione.

» 765. Le ronde ordinarie di uffiziali saranno
» ricevute in pari modo che la ronda maggiore,
» ma la guardia non prenderà le armi. Il capo-
» rale, scortato come si è detto, si avanzerà ad
» otto passi dal corpo di guardia, e preparerà
» le armi senza montare il cane: il capoposto
» uscirà dal posto ed anderà a situarsi quattro
» passi innanzi al suo caporale, indi griderà *ron-*
» *da avanzi all'ordine*. L'uffiziale di ronda darà
» sempre il Santo al comandante del posto, an-
» che se il di costui grado fosse inferiore al suo,
» e ne riceverà il contrassegno. Il comandante
» del posto condurrà in seguito l'uffiziale di ronda
» al suo corpo di guardia, onde sottoscriva il
» foglio, o depositi il gettone nella cassetta delle
» ronde, secondo che vi sia l'uno o l'altra, e
» i due uomini armati, di unita all'altro col
» fanale, attenderanno per iscortare la ronda:
» gli altri che l'aveano scortata, eseguiranno
» il prescritto al numero 761.

» 766. Se la ronda è di sotto uffiziale, il ca-
» porale di guardia, scortato com'è detto di so-
» pra, si avanzerà ad otto passi dal corpo di

» guardia, quivi preparerà le armi di unita ai
» suoi soldati, senza montare il cane, e poscia
» griderà *ronda di sotto uffiziale avanzi all'or-*
» *dine:* questi avanzerà e darà il Santo al ca-
» porale che si avanzerà pure di quattro passi.
» Rinvenuto esatto il Santo, il caporale darà il
» contrassegno, e condurrà la ronda al corpo di
» guardia del comandante del posto per la fir-
» ma del foglio anzidetto, o per depositare il
» gettone nella cassetta, qualora vi sia l'uno
» o l'altra: altrimenti il caporale, senza alcuna
» formalità, la lascerà passare.

» 767. Ne' piccoli posti di otto uomini, ed an-
» che meno numerosi, comandati da sotto uf-
» fiziali, le ronde saranno trattenute dalla sen-
» tinella invece del caporale: questa si avanzerà
» alquanto verso la ronda preparando *l' arme*
» per impedirle di giungere sul posto prima che
» la guardia siasi posta sotto le armi, il che
» si eseguirà per qualunque ronda: al coman-
» do poi di *ronda avanzi all' ordine* che darà
» al capoposto, la detta sentinella farà *mezzo*
» *giro a dritta*, *porterà l' arme* e ritornerà
» al suo posto.

» 768. Se una ronda maggiore riconoscerà er-
» roneo il Santo o il contrassegno che gli darà
» il comandante di un posto, si farà esibire il
» biglietto speditogli dalla gran guardia, o dal
» posto dal quale dipende, per verificare donde
» nasca lo sbaglio, e se troverà che sul biglietto
» non sia notato il Santo distribuito all'ordine,
» correggerà l'errore, dando il vero Santo al
» comandante del posto: di ciò ne farà rapporto
» al governatore o comandante della piazza, fi-
» nita la ronda, e questi punirà coloro la di
» cui colpa abbia causato l'errore. Il comandante
» del posto ne renderà conto nel tempo stesso

» a quello della gran guardia, o del posto dal
» quale dipende, inviandogli in un biglietto sug-
» gellato il nuovo Santo ricevuto.

» 769. Quando il comandante di una guardia
» troverà erroneo il Santo datogli da un uffi-
» ziale di ronda, lo avvertirà della inesattez-
» za, lo farà entrare nel corpo di guardia, e
» ne informerà il comandante della gran guar-
» dia, che all'istante ne renderà conto a quello
» della piazza, dal quale riceverà ordine, o di
» dare il vero Santo all'uffiziale di ronda, affin-
» chè continui il suo giro, o di farlo tradurre
» al suo posto sotto custodia. Lo stesso prati-
» cherà il detto capoposto allorquando l'uffiziale
» di ronda creda aver da esso lui ricevuto non
» giusto il contrassegno, onde si possa cono-
» scere donde parta l'errore, corregerlo o pu-
» nire l'autore.

» 770. Avvenendo quanto è detto di sopra ad
» una ronda di sotto uffiziale, il caporale che la
» riceve la condurrà al comandante del posto,
» il quale la esaminerà, e farà rapporto al co-
» mandante della gran guardia, od a quello della
» guardia dalla quale dipende, osservando ciò
» ch'è prescritto al numero precedente.

Oggetto della guardia di polizia, sua composizione, suoi doveri.

» 1815. In ogni quartiere vi sarà una guar-
» dia, che sarà detta di polizia, e la di cui
» forza, proporzionata alle località, verrà fissa-
» ta dal capo del corpo, in essa vi sarà sem-
» pre un secondo sergente: questa guardia non
» farà mai parte della parata della piazza, nè
» terrà le armi cariche se non per ordine e-
» spresso.

» 1816. La guardia di polizia dipenderà specialmente dal maggiore di settimana, dall'ajutante maggiore, e dal capitano di picchetto, e verrà comandata dall' uffiziale subalterno di picchetto fisso il quale si metterà alla sua testa da capo posto quante volte prende le armi o si formi. Le consegne di questa guardia verranno stabilite dal capo del corpo, e l'uffiziale che la comanda eseguirà pure quelle che gli verranno prescritte dagli anzidetti uffiziali, o comunicate dall' ajutante di settimana.

» 1817. La guardia di polizia renderà gli onori, ed eseguirà i doveri generali prescritti ad ogni altra guardia. Passando innanzi ad essa il capo del corpo, la sentinella alle armi griderà *Guardia in riga*, e la guardia si formerà senz' armi, e prenderà la immobilità al comando di attenzione.

» 1818. Le sentinelle alle porte del quartiere, oltre a' doveri generali specificati nell' Art. 3.° Cap.° 3.° Tit.° 2.° avranno altresì per consegna : 1.° D' impedire ch' entrino venditori di frutta, o altre cibarie senza il permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, che dovrà prima di accordarlo visitarne la qualità : 2.° Di non fare introdurre bevande spiritose, donne non conosciute e generi immondi : 3.° Di vietar la uscita a qualunque persona che abbia seco involti o fardelli : 4.° Di non permettere che alcun sotto uffiziale o soldato esca dopo la ritirata, o prima dell' ora stabilita per l'uscita comune ; e di far presentare al capo posto tutti coloro che rientrassero dopo la ritirata qualora il sotto uffiziale di piantone trascurasse di avvertirneli : 5.° Di non permettere l' uscita ne' corpi di cavalleria ad alcun soldato col

» cavallo: 6.° Di badare che dalle finestre del
» quartiere non si getti roba, avvertendone, se
» ciò avvenga, il caporale: 7.° E di vietare l'usci-
» ta ai sotto uffiziali e soldati consegnati, ed
» alle reclute senza scorta.

» 1819. Un tamburo o trombetto di picchetto
» sarà addetto alla guardia di polizia per suo-
» nare all'ordine del capoposto tutt' i tocchi pre-
» scritti nell' orario, o che verranno ingiunti dai
» superiori del corpo.

» 1820. Il secondo sergente della guardia di
» polizia vigilerà che i caporali ed i soldati ese-
» guano i loro doveri.

» 1821. Il detto sergente terrà le chiavi della
» prigione, e della sala di disciplina, che non con-
» segnerà se non per ordine dell'uffiziale comman-
» dante il posto cui dovransi dirigere i superio-
» ri incaricati della ispezione de' detenuti; ad es-
» so si dirigerà puranco il prevosto tutte le vol-
» te che l' esercizio del suo dovere comporti di
» avvicinarsi a' presi. Egli non riceverà nè farà
» uscire alcuno da tali luoghi senza l' ordine del-
» l' anzidetto uffiziale. Allorquando li dovrà a-
» prire, sarà sua cura di apporvi un numero com-
» petente di sentinelle. Baderà che sian portati
» a tempo debito i ranci a' detenuti, e che que-
» sti stiano tranquilli, non manchino di acqua,
» e che si faccia la necessaria pulizia nella lo-
» calità di loro detenzione, visitandoli perciò il
» mattino e la sera. Impedirà che si dia loro vi-
» no, non potendone avere che parcamente al-
» l'ora del rancio. Se qualche detenuto chiegga
» di parlare a' superiori, esso sergente curerà
» d' inoltrare la domanda per mezzo dell' uffizia-
» le comandante la guardia medesima. Prima che
» il prevosto faccia uscire i presi, pe' motivi ad-
» ditati al num.° 1166 esso sergente ne chiame-

» rà la visita; come pure avvertirà il chirurgo
» se taluno ne sia ammalato. Praticherà la stes-
» sa visita allorquando il prevosto li ricondurrà.
» Vieterà infine a chicchesia di trattenersi in col-
» loquio co' detenuti senza permesso dell' uffizia-
» le comandante il posto.

» 1822. Dopo la ritirata, scortato da qualche
» uomo della guardia, chiuderà le porte ed i can-
» celli del quartiere, lasciando aperti i soli
» sportellini ne' siti prescritti dal capo del cor-
» po, ed aprirà poi le porte ed i cancelli allo
» sveglio.

» 1823. Nel caso che debbansi chiudere le scu-
» derie, il secondo sergente di guardia ne cu-
» stodirà le chiavi per indi farle aprire nell'ora
» prescritta. Baderà che nell'annottarsi si accen-
» dano le lampadi nelle scuderie, e che duran-
» te la notte non si estinguano.

» 1824. Di buon mattino il secondo sergente,
» dietro richiesta del prevosto, e col permesso
» dell' uffiziale di guardia riunirà i detenuti, quel-
» li che sono a' servizi ignobili, e gli uomini di
» travaglio onde la pulizia del quartiere venga
» eseguita: l'uffiziale di picchetto fisso potrà as-
» segnar loro se fia d' uopo una scorta.

» 1825. Battuta la uscita ispezionerà gli uo-
» mini che escono, onde assicurarsi della loro
» tenuta e proprietà, e li confronterà con le li-
» ste firmate da' rispettivi uffiziali di settimana,
» delle quali il sotto uffiziale che li conduce de-
» v'essere ostensore.

» 1826. Esaminerà diligentemente ogni estra-
» neò che si presenti per entrare in quartiere,
» e non permetterà che vi abbiano ingresso per-
» sone sospette, vagabondi, venditori, o donne non
» conosciute. Farà accompagnare le persone che
» chiedono di uffiziali dimoranti nel quartiere,

» e le persone di riguardo che volendo entrar-
» vi ne facciano domanda.
» 1827. Dopo la ritirata farà porre i berret-
» ti di quartiere alla guardia.
» 1828. Dopo il silenzio farà chiudere le oste-
» rie, e spegnere i fuochi.
» 1829. Nella notte il comandante del posto
» farà fare al sergente di guardia delle ronde nel-
» l'interno del quartiere onde assicurarsi della
» tranquillità e del buon ordine, non che della
» vigilanza delle sentinelle: tali ronde saran fatte
» come quelle di piazza.
» 1830. Il subalterno di picchetto fisso farà ese-
» guire le anzidette prescrizioni da tutti gl'indi-
» vidui componenti la guardia di polizia di suo
» comando, e presiederà a tutte le operazioni
» del secondo sergente. I rapporti della sua guar-
» dia saranno diretti al capitano di picchetto.
» Egli passerà la notte nella stanza del picchetto,
» o se questa disti assai dal corpo di guardia
» de' soldati di polizia, starà in altra stanza pros-
» sima ad esso; ivi potrà fare uso di un letto
» da campo con materasso, ma non potrà spo-
» gliarsi.
» 1831. Allorquando si situeranno de' sotto uf-
» fiziali di piantone per vigilare su di un qualche
» sito, per adempire dappresso ad una parte de'do-
» veri assegnati al sergente della guardia di po-
» lizia, per riconoscere gl'individui ch' entrano
» o escono, o per altr' oggetto, egli baderà che
» conoscano la loro consegna, sian rilevati o
» tolti via alle ore stabilite, e ne riceverà i rap-
» porti che inserirà in quello della guardia di po-
» lizia. Tali rapporti saranno inviati al capitano
» di picchetto, che unendovi quello del picchetto
» stesso, e quando riguarda il dissimpegno di
» sue funzioni lo passerà al maggiore di settima-
» na per unirlo al rapporto generale.

» 1832. L' offiziale di picchetto fisso disporrà
» che alle ore stabilite dall' orario sian battuti
» o suonati dal tamburo o trombetto di polizia
» i tocchi prescritti.

» 1833. Nella stanza di picchetto si terrà un
» registro in cui saranno trascritti tutt' i rapporti
» ordinarî e straordinarî che s' invieranno alla
» piazza, o ad altre autorità.

» 1834. Il subalterno di picchetto fisso riunirà
» i rapporti delle compagnie, o degli squadroni
» alle varie visite, e ne formerà il rapporto ge-
» nerale che dopo averlo presentato alla firma
» dell' autorità corrispondente, spedirà alla piazza
» com' è detto a' numeri 1840, e 1837.

» 1835 Nella stanza del picchetto sarà la nota
» delle lavandaje non mogli di sotto uffiziali e
» soldati; la nota de' travagliatori di piazza, e
» quella degli assistenti degli uffiziali.

» 1836. Vi sarà inoltre un foglio che verrà
» fornito dall' ajutante di settimana com'è detto
» al num.° 1407 in cui saranno notati i nomi
» di tutti coloro cui è concesso l'uscir di quar-
» tiere dopo la ritirata: l' uffiziale di picchetto
» fisso vi annoterà l'ora in cui ciascuno di essi
» rientrerà.

» 1837. L' uffiziale anzidetto terrà pure la nota
» di tutti i presi nelle prigioni, o sale di disci-
» plina, copia della quale, colle corrispondenti
» alte e basse avvenute dall' ora in cui è mon-
» tata la guardia fino a quella della compilazione
» del rapporto, unirà al rapporto stesso.

» 1838. Delle mutazioni che succeder possono
» nell' intervallo che passa dall' ora della compi-
» lazione del rapporto, a quella della nuova guar-
» dia di polizia, l' uffiziale smontante ne infor-
» merà per iscritto quello montante nel conse-
» gnargli i presi e la nota, e questi le riassu-

» merà in quella di cui è parola al numero pre-
» cedente.
» 1839. Nel caso d' incendio o di allarme par-
» ziale, ricevutone appena l'avviso ne darà no-
» tizia al capitano di picchetto se presente, e
» glie la spedirà s' è assente, dando in quest'ul-
» timo caso tutte le disposizioni analoghe al pre-
» scritto nel num.° 1811. Lo stesso praticherà
» al tocco della generale.

Onori da rendersi da una guardia.

» 2102. Quando il SS. Sacramento passerà a
» vista di una truppa schierata, avvenga ciò di
» giorno o di notte, dovrà questa portare le ar-
» mi, presentarle, e far quindi all'orazione l'ar-
» me: quando poi la truppa sia a cavallo farà
» sciabla in mano, e dai tamburi o trombetti,
» o dalla banda si batterà o suonerà la marcia.
» Gli uffiziali generali o superiori saluteranno
» tre volte colla sciabla, e trovandosi a piedi
» faranno quindi all' orazione l' arme. Le ban-
» diere, e gli stendardi saluteranno tre volte,
» indi i portabandiere faranno all' orazione, e
» lo eseguiranno puranco i portastendardi se a
» piedi. La truppa riprenderà la sua primitiva
» posizione allorquando il SS. ne abbia oltre-
» passato di 50 passi una delle sue ali.
» 2103. Le truppe in marcia si schiereranno
» in battaglia per rendere gli onori succenna-
» ti al Santissimo.
» 2104. Quando il SS. Sacramento passerà a
» vista dei posti di fanteria o di cavalleria, es-
» si prenderanno le armi, e gli renderanno gli
» stessi onori prescritti al num.° 2102.
» 2105. Il primo posto innanzi a cui passe-
» rà il SS. Sacramento somministrerà secondo

» la propria forza, un caporale e due, o quat-
» tro uomini armati per accompagnarlo: questi
» uomini marceranno su i lati del SS., e por-
» teranno le armi da sotto uffiziali, ed essen-
» do di cavalleria vi anderanno sempre a pie-
» di; essi verranno rilevati da posto in posto,
» onde il SS. sia accompagnato fino al ritor-
» no nella chiesa.
» 2106. Le sentinelle a vista delle quali pas-
» serà il SS. presenteranno le armi, ma non
» faranno all'orazione, non dovendo tralascia-
» re la cura della propria consegna.
» 2112. Le sentinelle presenteranno le armi.

Onori da rendersi da una truppa in marcia.

» 2109. Quando Noi passeremo innanzi ad una
» truppa schierata, essa presenterà le armi, e
» s'è a cavallo porrà la sciabla in mano: gli
» uffiziali generali, o superiori, le bandiere e
» gli stendardi saluteranno tre volte, e la ban-
» da, i trombetti o i tamburi suoneranno, o bat-
» teranno la marcia: la truppa riprenderà la pri-
» miera sua posizione dopo che Noi avremo ol-
» trepassato di 50 passi una delle sue ali.
» 2110. Le truppe in marcia si arresteranno,
» e si schiereranno in battaglia per renderci gli
» onori suddetti.
» 2164. Le truppe in marcia porteranno le ar-
» mi senza fermarsi, allorchè incontrino una pro-
» cessione, de'Principi o delle Principesse del san-
» gue, e degli uffiziali generali o superiori: es-
» sendo però le truppe suddette comandate da un
» uffiziale generale, o superiore, esse renderanno
» quest'onore solamente alle persone di grado ad
» esso lui superiore.
» 2165. Porteranno parimenti le armi nell'in-

» contrarsi con altre truppe armate, ma quelle » comandate da uffiziale o sotto-uffiziale inferiore » in grado, ed a gradi uguali quelle del corpo di » rango posteriore saranno le prime ad eseguirlo. » Se ambe le suddette truppe abbiano tamburi o » trombetti batteranno, o suoneranno in pari tem» po la marcia.

» 2166. Essendo comandate da uffiziali porteran» no le armi, e batteranno o suoneranno la marcia » nel passar avanti ad una guardia o altra truppa » schierata in battaglia che sia egualmente co» mandata da uffiziale, ma porteranno solamen» te le armi se la guardia, o truppa suddetta sia » comandata da un sotto-uffiziale.

» 2167. Ove poi le truppe suddette sieno coman» date da sotto-uffiziali porteranno le armi alle » sentinelle, alle guardie ed a qualunque truppa » schierata in battaglia.

» 2169. Tutte le truppe che per qualsivoglia ca» gione dovranno prendere le armi nei giorni di » giovedì, venerdì e sabato Santo avranno l'arma » al funerale e i tamburi o le trombette scordate » come è detto nel num.° 554: esse rimarranno in » questa posizione nel rendere gli onori, ed i tam» buri, ed i trombetti non batteranno nè suone» ranno.

» 2170. Quando le truppe in marcia siano al » seguito del SS. Sagramento non renderanno al» cun onore, ma si porranno all' orazion' arme » tutte le volte che si farà la benedizione.

» 2172. Le scorte de' detenuti non renderanno » onori che al SS. Sagramento, uniformandosi » però al prescritto per le sentinelle circa al do» ver esse solamente presentare le armi.

» 2173. Le truppe che accompagnino de'convo» gli funebri non renderanno alcun onore, ma lo » riceveranno dalle guardie, e dalle truppe schiera» te o in marcia.

» 2129. La Regina, il Real Principe Eredi-
» tario, e la Reale Principessa Ereditaria, ri-
» ceveranno dalle truppe schierate, o in marcia,
» dalle guardie, e sentinelle, e dalle guarni-
» gioni al giungere o nel soggiornare in una
» piazza, ed al partirne, gli stessi onori pre-
» scritti per la Nostra Persona, eccetto la pre-
» sentazione delle chiavi: il prescritto però ne'nu-
» meri 2124, 2125 si eseguirà soltanto pel Real
» Principe Ereditario.
» 2130. I Principi e le Principesse Reali, cioè
» i Fratelli Germani, le Sorelle Germane, ed
» i Figli del Re, o del Principe Ereditario, ri-
» ceveranno dalle truppe schierate o in marcia,
» e dalle guardie, e sentinelle innanzi a cui pas-
» seranno gli stessi onori prescritti per Noi ne'nu-
» meri 2109, 2110, 2111 e 2112: però le ban-
» diere, gli stendardi, e gli uffiziali generali
» o superiori saluteranno una sola volta.
» 2131. Ove nella piazza si trovi la Nostra
» Persona, la Regina, il Real Principe, o la
» Reale Principessa Ereditaria, le truppe, o
» guardie non presenteranno le armi pe' Prin-
» cipi, e per le Principesse Reali, e le ban-
» de, ed i trombetti o tamburi suoneranno o
» batteranno la chiamata in vece della marcia.
» 2134. I Principi e le Principesse del San-
» gue, cioè i discendenti da' Principi Reali da
» Maschio in Maschio, non che i Principi, e
» le Principesse dell' Augusta Casa di Borbone
» di Francia, Spagna, e Parma nello stess'or-
» dine di discendenza, riceveranno dalle truppe
» schierate, dalle guardie e dalle sentinelle in-
» nanzi a cui passeranno gli onori prescritti ne'nu-
» meri 2130 e 2131 pe' Principi Reali, ed al

» modo prescritto al num.° 2132 saranno trattati » al solo giungere in una piazza; ma soggior» nandovi, non avranno che una guardia co» mandata da un capitano, e composta di 86 » uomini con una bandiera. Tale guardia sarà » fornita con le norme prescritte nell'antecedente » numero.

» 2136. Ai capitani generali impiegati si ren» deranno dalle truppe schierate o in marcia, » da' posti, e dalle sentinelle innanzi a cui pas» seranno, e dalle guarnigioni nel giungere o » soggiornare nelle piazze, gl'istessi onori che » a' Principi del Sangue, ma la salva sarà di » soli quindici colpi di cannone. Essi avranno » un primo tenente di ordinanza da ciascun corpo » della guarnigione.

» 2138. A' tenenti generali comandanti in capo » un esercito di operazione, o che abbiano un » comando militare straordinario in una regione » qualunque de' Nostri dominî, ed a quelli che » si troveranno quivi destinati al comando ge» nerale delle armi, sempre però ne' limiti del » rispettivo loro comando, si renderanno dalle » truppe schierate, da' posti e dalle sentinelle, » innanzi a cui passeranno, e dalla guarnigio» ne, al loro giungere in una piazza gli stessi » onori, che ai capitani generali, ma saranno » salutati con soli tredici colpi di cannone; le » truppe ed i posti non presenteranno le armi, » e la musica, i trombetti, ed i tamburi suo» neranno, o batteranno sempre la chiamata. » Nel soggiornarvi poi si darà loro una guar» dia di 43 uomini senza bandiera, comandata » da un primo tenente, ed avranno un uffiziale » subalterno di ordinanza da ciascun corpo della » guarnigione.

» 2139. I Nostri consiglieri segretarî di sta-

» to, e ministri segretari di stato con diparti» mento che si rechino per espresso Nostro ser» vizio in una piazza, vi riceveranno gli onori » prescritti nell'antecedente numero, ma non avran» no alcuna ordinanza: dimorando poi nella piaz» za non riceveranno alcun onore, a meno che » siano rivestiti di grado militare; dovendo in » questo caso esser considerati siccome in atti» vità di servizio nel grado militare suddetto.

» 2144. Per tutti gli altri tenenti generali im» piegati, qualunque sia la commessione o fun» zione di cui esser possano incaricati, al di » loro giungere in una piazza le truppe non pren» deranno le armi; ma avranno però la guar» dia di un primo tenente, e di 40 uomini, » che situerà due sentinelle alla porta principale » della loro abitazione, ed un uffiziale subalterno » di ordinanza da tutt'i corpi che nella guarni» gione dipendono da essi: non essendovi per» tanto alcuno di tali corpi, avranno un solo » uffiziale subalterno di ordinanza nominato per » giro tra quelli ivi in guarnigione. Se poi do» vessero dimorare nella piazza, avranno, in » ragione di quanto è detto di sopra, de' ser» genti di ordinanza in vece de' subalterni, e » solo due sentinelle alla porta d'ingresso. Pas» sando per innanzi a truppe schierate in bat» taglia, esse porteranno le armi, i tamburi, » i trombetti o le bande batteranno o suoneranno » la chiamata, e gli uffiziali generali, o supe» riori faranno un saluto con la sciabla: le guar» die renderanno loro gli stessi onori.

» 2145. I marescialli di campo impiegati, nel » giungere in una piazza avranno una guardia » di un secondo tenente o alfiere, e di 28 uo» mini, che situerà una sentinella alla porta » principale della loro abitazione; avranno inol-

» tre un sergente di ordinanza da ciascuno de'cor-
» pi della guarnigione da esso loro dipendenti,
» e qualora non vi sia alcuno di tali corpi, avran-
» no un solo sergente di ordinanza da cambiarsi
» per giro tra quelli della guarnigione : se poi
» vi debbano dimorare avranno in vece della so-
» praddetta guardia la sola sentinella, continuan-
» do a ricevere l'ordinanza. Passando innanzi
» a truppe schierate queste porteranno le armi,
» ed i tamburi batteranno tre brevi rulli, o i
» trombetti suoneranno altrettante brevi chiama-
» te : gli uffiziali generali, o superiori faranno
» un saluto con la sciabla : le guardie rende-
» ranno gli stessi onori.

» 2146. I brigadieri impiegati, al loro giun-
» gere in una piazza avranno una guardia di un
» sergente, e 20 uomini, che situerà una sen-
» tinella alla porta principale della loro abita-
» zione, ed un caporale di ordinanza da ciascuno
» de'corpi che nella guarnigione dipendono dai
» loro ordini, e non essendovi alcuno di essi
» avranno un solo caporale di ordinanza da no-
» minarsi per giro tra quelli degli altri corpi:
» se poi vi debbano dimorare, avranno in vece
» della sopraddetta guardia la sola sentinella,
» continuando a ricevere l'ordinanza. Passando
» per innanzi a truppe schierate, esse porteranno
» le armi, i tamburi batteranno un rullo, ed
» i trombetti suoneranno una breve chiamata :
» gli uffiziali generali o superiori faranno un sa-
» luto con la sciabla: le guardie praticheranno
» quanto è detto per le truppe.

» 2147. Gli uffiziali generali non impiegati,
» siano essi al ritiro, graduati od onorari, ri-
» ceveranno dalle truppe schierate, o in mar-
» cia, e dalle guardie gli stessi onori prescritti
» per quelli che sono in attività di servizio; e

» facendo residenza in una piazza avranno la sola
» ordinanza corrispondente al proprio grado.

» 2154. Le guardie, le sentinelle e le truppe
» schierate o in marcia renderanno a' cardinali
» arcivescovi gli onori di tenenti generali, agli
» arcivescovi quelli di marescialli di campo, ed
» a' vescovi quelli di brigadieri; sempre però nel
» perimetro delle loro diocesi. Al cappellano mag-
» giore si renderanno dovunque gli onori di ar-
» civescovo.

» 2155. Quando gli uffiziali generali, o le per-
» sone contemplate nel numero precedente, nel
» passare avanti ad una guardia, faranno un
» segno con la mano, essa non prenderà le ar-
» mi, ma gli uomini di guardia staranno alza-
» ti, e piantati, e le guarderanno in fronte sen-
» za muoversi finchè non siano passate. Se nel
» passare innanzi ad una truppa schierata fac-
» ciano il segno medesimo, o avvertano di non
» volere gli onori, la truppa si asterrà dal ren-
» derli.

» 2156. Durante il tempo che le guardie si
» stanno rilevando non renderanno onori se non
» al SS. Sagramento, ed alle Persone Reali.

» 2157. Le guardie alle chiese, non che quelle
» al Nostro palazzo, alle Reali abitazioni ed a'siti
» Reali, ed alle abitazioni dei Principi e delle
» Principesse Reali, e del Sangue non rende-
» ranno onori che al SS. Sagramento, alle Per-
» sone Reali, e del Sangue, alle bandiere ed
» agli stendardi, ed alle truppe che passeranno
» innanzi di loro.

» 2158. Le guardie di onore agli uffiziali ge-
» nerali, o superiori renderanno gli onori pre-
» scritti come per le altre guardie.

» 2159. Battuta la ritirata, le guardie, le sen-
» tinelle, e le truppe schierate, o in marcia non

» renderanno onori se non al SS. Sagramento.
» 2161. Una truppa schierata eseguirà al pas-
» saggio di altra truppa quanto è stato prescritto
» per le guardie ne' numeri 553 e 554.
» 2162. Semprequando le bandiere o gli sten-
» dardi passino per innanzi una truppa schie-
» rata, questa presenterà le armi e toccherà la
» marcia: gli uffiziali generali o superiori salu-
» teranno tre volte. Se però la truppa abbia le
» bandiere o gli stendardi porterà solo le armi,
» e toccherà la marcia: lo stesso eseguiranno le
» guardie. Le sentinelle presenteranno le armi
» alle bandiere ed agli stendardi.
» 2163. Quando una truppa si troverà schie-
» rata per servire di accompagnamento o fare
» spalliera al SS. Sagramento, ad una proces-
» sione, ad una persona Reale o del Sangue,
» ad un capitan generale, o ad un tenente ge-
» nerale che debba ricevere onori di capitan ge-
» nerale, non renderà onori se non al SS. Sa-
» gramento, alle Persone Reali o del Sangue,
» ed a' generali suindicati. Lo stesso eseguiranno
» le truppe schierate per servir di convoglio, o
» di ala ad un convoglio funebre.
» 2168. Le truppe in marcia o schierate che
» per pioggia dirotta abbiano le armi sotto al brac-
» cio, nel render gli onori rimarranno coll'armi
» nella stessa posizione, ammeno che pel SS. Sa-
» gramento.
» 2171. Quelle al seguito di qualunque altra pro-
» cessione, o di un personaggio Reale, o del
» Sangue, non renderanno onore che al SS. Sa-
» gramento, ma li riceveranno dalle guardie o
» dalle truppe schierate.
» 2174. Le truppe a cavallo metteranno la scia-
» bla in mano, ove l'abbiano nel fodero, in tut-
» t' i casi in cui le truppe a piedi portar debbono
» le armi o presentarle.

» 2176. Le truppe senz'armi per rendere gli o-
» nori al SS. Sagramento si schiereranno, ed al
» comando *All'orazione* metteranno il ginocchio
» dritto a terra, e si scuopriranno il capo come
» alla orazione l'arme :- si rialzeranno al coman-
» do *Rimettetevi.* Si schiereranno poi per Noi,
» per la Regina, pel Principe Ereditario, e per
» la Principessa Ereditaria, e pei Principi, e per
» le Principesse Reali. I tamburi o trombetti, e le
» bande di esse truppe renderanno gli onori dovuti.

» 2177. Le truppe riunite per la parata della
» guardia, o che stassero manovrando, passando
» riviste, o eseguendo qualunque altra particolare
» funzione, renderanno gli onori solamente al SS.
» Sagramento, ed a' Personaggi contemplati nel
» precedente numero. Se esse però non avranno il
» tempo di schierarsi in battaglia renderanno gli
» onori suddetti nell' ordine in cui si trovano.

» 2178. Presentandosi avanti di tali truppe un
» uffiziale di grado superiore a colui che le co-
» manda, questi gli si avvicinerà, ed abbassando
» la sciabla, domanderà il permesso onde conti-
» nuare la sua particolare incumbenza.

» 2179. Le truppe schierate o in marcia dopo
» la ritirata non renderanno onori se non al SS.
» Sagramento.

» 2182. Ogni sotto-uffiziale o soldato armato di
» moschetto o carabina, ed isolato renderà gli
» stessi onori prescritti per le truppe armate ed in
» marcia.

» 2183. Ogni altro sotto-uffiziale o soldato ren-
» derà al SS. Sagramento, e alle Persone Reali
» gli stessi onori prescritti per gli uffiziali nel
» num.° 2181. Si quadrerà poi, e porterà la mano
» dritta al cappello, caschetto o elmo per ogni
» Principe o Principessa del Sangue, e per ogni
» uffiziale generale, o superiore, e saluterà sol-

» tanto con la mano senza fermarsi qualunque al-
» tro uffiziale, cappellano, o sotto uffiziale ad esso
» lui superiore in grado, e qualunque sentinella
» innanzi a cui passerà.

» 2184. Il prescritto a' numeri 2181, e 2183 si
» praticherà di giorno e di notte.

» 2185. I sotto-uffiziali ed i soldati che indos-
» sano la giberna per essere di servizio, nel salu-
» tare com' è di sopra prescritto non porteranno
» la mano al caschetto, elmo, o cappello.

Gend. Eccoci arrivati a quel punto ove i nostri trattenimenti son per chiudersi con quella parte che risguarda la giustizia penale in quanto, come ti dissi, sia a noi applicabile in alcuni de' suoi dettami. Questo argomento non consente altre indicazioni che le parole stesse della legge, e son queste verso le quali debbesi la tua attenzione raccogliere or che ci faremo a discorrerne. Ed apriremo in primo luogo le pagine dello Statuto penale militare per quanto in generale si tratti di reati militari: ma siccome ve ne ha di quelli che non vanno in esso considerati, e son giudicabili secondo le leggi comuni, noi di queste pur toccheremo in quel brevissimo confine a cui si attagliano le nostre conoscenze, ed i bisogni delle nostre condizioni. Uno sguardo daremo da ultimo alla nostra Reale ordinanza, e vi scorgeremo, anche sotto questo rapporto, i tratti della sapienza e della degnazione Sovrana verso la gendarmeria.

Recl. Avendo a sentire di reati e di pene, la mia attenzione alle vostre parole, siate certo, sarà eguale al mio sentimento di avversione alla colpa.

Gend. Regolatrici della giustizia penale sono le leggi comuni nell' ordine generale de' giudizî,

tranne pe' reati militari. Questa eccezione è una esigenza del servizio militare, l'essenza del quale sta nella rigorosa osservanza degli ordini, nella subordinazione e nella disciplina. La vitalità di questi principî è inviolabile, e però il menomo atto che vi rechi offesa, infrazione, è d'uopo che sia sollecitamente represso. La riparazione debbe seguir pronta la colpa. La procedura de'giudizî ordinarî non sarebbe compatibile con questo imperioso bisogno degli ordinamenti della milizia. La giurisdizione militare è dunque una eccezione alla giurisdizione ordinaria in quanto che la sua azione debbe essere pronta e severa riparatrice di ogni perturbazione della disciplina militare.

Noi andremo attingendo allo statuto penale militare (in generale però ed in quel limite di nozioni che ci occorrono) quali sono i reati che diconsi militari: indi la significazione di tali reati e delle contravvenzioni militari; e la indicazione delle pene applicabili agli uni, de' castighi applicabili alle altre.

Reati militari sono dunque :

Quelli che ogni militare commette contro la disciplina e la subordinazione militare, e contro le leggi speciali della milizia.

Quei reati e quelle contravvenzioni che si commettono da' militari nei limiti della propria guarnigione, per la persecuzione de'qnali non si può, ai termini delle leggi, esercitare l'azione pubblica senza la istanza della parte privata. Ed il motivo di questa disposizione è in un salutare principio di legge militare, cioè, che non si può far dipendere dalla volontà degli offesi il castigo de'delitti, e delle contravvenzioni, poichè si verrebbe così ad infievolire la disciplina militare.

E finalmente i reati de'militari contro i militari in qualsivoglia luogo vengan commessi.

Si chiama poi reato militare ogni violazione

delle leggi particolari della milizia, punita con pene militari pronunciate da' tribunali militari, e si chiama contravvenzione militare ogni violazione della disciplina punita con castighi militari da'superiori del corpo.

Le pene militari pe'sotto uffiziali e soldati sono:

1.° La morte.

2.° L'ergastolo, il quale consiste nella reclusione del condannato nel forte di un' isola, vita durante.

3.° I lavori forzati, ossia de' ferri perpetui, o temporanei. Questi ultimi hanno tre gradi, cioè, da cinque a dieci anni, da undici a venti, e da ventuno a venticinque.

4.° La reclusione, che consiste nel far chiudere i condannati in una casa di forza, e che ha la durata da cinque a dieci anni.

5.° La degradazione, la quale produce la privazione del cingolo militare, e la perdita di ogni decorazione e pensione rimuneratoria.

6.° I servizî ignobili, che consistono nell'esercizio de' lavori necessarî al servizio delle caserme, degli ospedali, ed altri stabilimenti militari pel tempo non più di un anno, nè meno di un mese. Questa pena porta con sè la destituzione pe' sotto uffiziali.

7.° L'aumento di tempo di servizio, che non è mai maggiore di otto anni.

8.° Le bacchette, che non eccedono mai i 15 giri per 200 uomini.

I castighi militari sono i seguenti:

Le bacchette, che non eccedono 5 giri per 100 uomini.

La sospensione o destituzione pei sotto uffiziali.

Gli arresti semplici, che si subiscono nella propria caserma, e gli arresti di rigore, che si subiscono nelle prigioni destinate a tal fine.

I servizî ignobili da sei giorni ad un mese.

Recl. Potreste dirmi a quali reati sono applicate queste pene?

Gend. Per poter appagare la tua domanda, dovrei percorrere tutt' i fatti imputabili, quella categoria di reati, ne' quali può un militare sventuratamente trascorrere. Ma io farò al solito; dirò di quèl che fa alle nostre condizioni, di quel che c'importa conoscere e, quì aggiungo, per ragion d'istruzione, e non già perchè il timor della pena dovesse per noi tener luogo di quelle ispirazioni, di que' precetti che ci debbono venir dalla coscienza e dal cuore.

Ti terrò parola dunque:

Delle mancanze di subordinazione, delle mancanze di servizio, dell' infedeltà in amministrazione, de' furti militari, della diserzione, e ti farò conoscere le pene correlative tali quali son comminate dallo statuto penale militare.

Andiam chiarendo la natura di questi reati.

Per definirti la mancanza di subordinazione debbo premettere che un militare vien considerato superiore di altro militare non soltanto quando ha grado maggiore, ma tutte le volte che pel suo incarico ha comando su di lui, benchè non di grado maggiore.

Si chiama dunque mancanza di subordinazione ogni offesa fatta dall'inferiore al superiore sia con gesti, sia con vie di fatto, e qualunque resistenza agli ordini ricevuti dai superiori in materia di servizio e disciplina militare.

Queste gradazioni di colpa andremo or ora dilucidando.

Come si offende la subordinazione co' detti?

Il linguaggio dell' inferiore verso il superiore deve sempre ed in ogni luogo portare il carattere del rispetto, dell' ossequio, e della venerazione. Perciò ogni espressione contraria a questi senti-

menti profferita parlando o scrivendo, è una mancanza di subordinazione. Queste espressioni possono essere per sè stesse più o meno gravi, ed accrescer di gravezza anche per ragione del sito in cui vengono profferite: conseguentemente le pene stabilite dalla legge sono proporzionate a tali circostanze. Così un sotto uffiziale, il quale parlando o scrivendo ad un superiore adoperi parole poco rispettose, vien punito colla destituzione: se poi le parole sieno offensive ed insultanti, allora oltre alla destituzione deve soffrire 10 giri di bacchette per 200 uomini: quando il colpevole sia un semplice soldato, deve subire nell' una e nell'altra circostanza 15 giri di bacchette per 200 uomini: ma se gl' Insulti avesser luogo mentre l' inferiore ed il superiore sono sotto le armi e di servizio, in questo caso, se il colpevole è un sotto uffiziale, è condannato alla reclusione ed a 10 giri di bacchette per 200 uomini; e se è un soldato la pena che gli spetta è il primo grado di ferri e 15 giri di bacchette per 200 uomini.

Come si offende la subordinazione co' gesti?

Questo accade quando per isventura un impeto di collera acciecasse tanto in un disgraziato il senno da eccitarlo a quegli atteggiamenti di mano, di testa, di corpo, da' quali, anche tacendo, trapela la minaccia. Or l'inferiore che in tal guisa divenga reo verso un superiore, se è fuori di servizio, vien punito co' ferri in 2.° grado, e se è in atto di servizio, vien punito col 3.° grado di ferri.

Della mancanza di subordinazione per via di fatto non ho che breve parola a dirti: è punita colla pena di morte.

Recl. Permettetemi un dubbio: se mai qualche provocazione venisse dal superiore all' inferiore, sarebbe il reato di costui attenuato?

Gend. Nè molto nè poco. Il rigor delle leggi militari parla sempre lo stesso linguaggio verso la disciplina, la subordinazione, la cieca e muta obbedienza agli ordini, sostegno, come ti dissi, e vita della milizia.

Ma la giustizia della legge non si smentisce mai, nè vien meno a sè stessa in questo caso. E supponiamo che un caporale si renda colpevole d'insubordinazione verso il suo 2.° sergente in seguito di qualche provocazione; allora l'uno e l'altro vengono assoggettati al giudizio del consiglio di guerra. Se il caporale provocato è condannato alla destituzione, il 2.° sergente provocatore riceve un'ammonizione coll'ordine del giorno, cioè, la di lui colpa viene indicata a tutto l'esercito. Se la destituzione del caporale è accompagnata dalle altre pene che già ti ho indicate, il 2.° sergente è punito cogli arresti di rigore. Se il caporale subisce il 2.° grado di ferri, il 2.° sergente è punito co' servizî ignobili, e se col 3.° grado di ferri, il 2.° sergente è punito colla reclusione. Infine se il caporale vien condannato a morte, il 2° sergente è punito coi ferri in 1.° grado.

In fine mi resta a dirti della resistenza agli ordini superiori, che è pur mancanza di subordinazione.

Ciò accade quando ad un ordine superiore riguardante il servizio o la disciplina, si risponde col rifiuto e la disubbidienza, e la pena è diversa secondo che la disubbidienza vien commessa in servizio, o fuori servizio. Nel primo caso il sotto uffiziale o soldato disubbidiente vien punito col primo grado di ferri, e dieci giri di bacchette per 200 uomini. Nel secondo caso il castigo al commesso mancamento vien proporzionato in li-

nea di disciplina dal superiore, dal quale dipendono il dissubbidiente, ed il disubbidito.

Ma la gravezza della disubbidienza può crescere pe' mezzi da' quali è accompagnata, per le circostanze in cui ha luogo, e per le consegnenze che può produrre.

Così, per esempio, se si uniscono sette individui per disubbidire i superiori intorno ad oggetti di servizio, la resistenza si chiama rivolta, e quando trattasi di truppa che trovasi in attualità di servizio, basta la riunione di tre soli individui per costituire la rivolta.

Ed in questo caso quelli che hanno eccitato la rivolta, sono puniti colla pena di morte. Quelli poi che si uniscono a'rivoltosi, se sono sotto uffiziali, son puniti colla morte, e tutti gli altri colla pena dei ferri in primo grado.

Se una truppa abbandona tutta intera e senza ordine superiore il posto ad essa affidato, i sotto uffiziali della medesima son puniti colla morte. Quando non vi sono sotto uffiziali, i sei soldati più anziani di servizio son puniti col terzo grado di ferri, meno che non isvelino i veri autori del reato; nel qual caso questi solamente son puniti colla morte.

Nella stessa guisa vien punita ogni truppa, che essendo comandata per marciare ed attaccare il nemico, o per qualunque altro servizio ordinato dal capo, ricusi di obbedire.

Del pari è punito di morte ogni militare disubbidiente al comando superiore di marciare al nemico, o che in presenza del nemico, ed in una azione ricusasse di eseguire ogni altro servizio ordinatogli.

Può anche avvenire che si dia luogo ad una riunione per disubbidire i superiori in materia

di servizio, o disciplina militare, ma che poi la disubbidienza non avvenga. In questo caso la legge non punisce meno la colpevole riunione formata coll' idea di un delitto, benchè il delitto non sia stato consumato.

I capi ed autori della riunione son puniti col primo grado di ferri. I sotto uffiziali che ne fan parte son sempre puniti come capi. Se poi la riunione sia di semplici soldati, e che gli autori ed i capi non sieno conosciuti, sono tutti puniti colla reclusione, meno che non disvelino gli autori; nel qual caso costoro solamente vengon puniti col primo grado di ferri.

Finalmente cresce di gravezza la resistenza nel caso, in cui un militare si difendesse colle armi alla mano contro un uffiziale, o distaccamento che venisse ad arrestarlo. Quindi se avrà ferito alcuno della forza armata, o che solamente abbia fatto fuoco, vien punito colla morte Se poi la resistenza non sia stata accompagnata da ferite, nè da colpi di arma da fuoco, il reo è punito colla pena de' ferri in secondo grado.

Recl. Ma ditemi, se per motivo qualunque, ma reale, un inferiore avesse a dolersi del superiore, come deve regolarsi ?

Gend. Trovandosi un militare nella dispiacevole necessità di produrre lagnanza contro un altro militare che abbia autorità o comando su di lui, deve prima ottenerne il permesso dal medesimo.

Niun superiore può impedire al subordinato di ricorrere al superiore comune, anzi deve vistare il ricorso, o pure consegnare all'inferiore un foglio da lui sottoscritto, che spieghi il motivo del suo rifiuto. Questo foglio tien luogo di *visto*, e l'inferiore deve esibirlo unitamente al ricorso.

Nel caso in cui negasse l'una o l'altra formalità, è lecito all'inferiore di ricorrere al superiore maggiore, *per denegata giustizia*, apponendo queste parole sul ricorso, ed enunciando in esso quella negativa.

Passiamo ora a dir delle mancanze di servizio, e delle pene correlative.

Bada bene, che si tratta di mancanze puramente militari, poichè in fatto di servizio di gendarmeria ve ne possono essere altre di ben diverso carattere, e quindi punibili con diverse pene. Di queste seconde mancanze io mi riserbo farti parola a tempo ed a luogo.

Commette mancanza di servizio un comandante di una guardia, o di un distaccamento, in tempo di pace, il quale nello smontar dalla guardia, o nel ritornare dal distaccamento, fa un rapporto equivoco o falso sopra quanto è accaduto nel tempo del di lui comando. Or in caso di rapporto equivoco, la pena contro il sotto uffiziale è la destituzione; ed in caso di rapporto falso, alla destituzione si aggiungono i servizî ignobili.

È mancanza di servizio quella di un soldato che in tempo di pace abbandona il posto, nel quale sia stato collocato in vedetta, sentinella, o fazione senza esserne rilevato dal caporale o da quello che ne fa le funzioni: il colpevole è punito in tal caso con 10 giri di bacchette per 100 uomini. Se poi l'abbandono del posto venga seguito dalla diserzione, allora entrano le pene prescritte contro questo reato, delle quali ti parlerò in breve.

È mancanza di servizio quella di un soldato che si addormenta, o si ubbriaca mentre sta in sentinella, o vedetta, in tempo di pace. Nel primo caso la pena è di cinque giri di bacchette per 100 uomini, e nel secondo di tre giri per 100 uomini.

E qui aggiungi, che se si prova che il soldato era ubbriaco prima di montare in sentinella, allora, siccome la colpa è del sotto uffiziale che ve lo ha posto, così vien questi punito colla destituzione.

Finalmente commette mancanza di servizio un comandante di posto, il quale si fa lecito di cangiar la consegna ricevuta senza renderne conto al suo superiore. La pena in questo caso è anche quella della destituzione.

Ora mi fo a dirti della infedeltà in amministrazione e de' furti militari.

I militari ed altri individui addetti all'esercito ed al suo seguito, convinti di aver dissipato, o di essersi appropriati danari, effetti ed altri generi loro affidati per oggetti di Real servizio, dalla tesoreria generale, da un'amministrazione, o da un capo militare, son puniti colla pena de' ferri in secondo grado.

Il militare che ruba vestiario, *correame*, armamento, o averi di altri militari, è punito colla reclusione.

Il militare che reca danno a' suoi superiori, compagni, o inferiori, appropriandosi danari, o effetti di privata ragione affidatigli da' medesimi, è punito co' servizi ignobili.

Il militare convinto di aver venduto una, o più armi bianche somministrate a lui, o a' suoi compagni, di Real conto, è punito colla pena de' ferri in primo grado.

Il furto di utensili, armi e munizioni di artiglieria nelle armate, negli arsenali, ne' magazzini, nelle conserve delle piazze e de' forti, ed in tempo del trasporto di tali generi, è punito colla pena de' ferri perpetui.

Il furto di altri attrezzi militari è punito colla reclusione.

Il soldato, o sotto-uffiziale che, senza permesso del suo superiore, vende tutto, o parte degli effetti somministratigli di Real conto, è punito col castigo delle bacchette, ed obbligato a rimpiazzare co' suoi averi i generi mancanti.

Quei militari che, senza permesso de' loro superiori, comprano tali generi da altri militari, son puniti co' servizî ignobili, e perdono il prezzo, restituendo la cosa comprata.

Quel militare, o altro individuo impiegato all' esercito, o al suo seguito, che forma e presenta uno stato di situazione al di sopra del numero degl'individui effettivamente presenti, è punito colla reclusione, e condannato a restituire ciò che avrà preso di più di quello, ch' era dovuto in ragione degl' individui presenti.

Qualunque individuo appartenente all'esercito, ed incaricato, per ragion del suo impiego, di verificare gli stati di situazione per la somministrazione degli averi, convinto di connivenza con colui che avesse fatto o presentato uno stato di paga o di distribuzione, portato al disopra del numero effettivo presente, è punito colla reclusione, ed obbligato a risarcire quello che per suo mezzo sarà somministrato al di là di quanto era dovuto alla truppa, o agl' individui compresi in detto stato.

Il militare, che in qualunque modo concorre, o fa delle agevolazioni, perchè in una rivista producente paga o altro avere vi fosse incluso alcun individuo non appartenente al corpo, o distaccamento che passa in rivista, è punito co' servizî ignobili.

Il militare, o altro individuo impiegato all'esercito, che fa passare in rivista producente paga o percezione di foraggio a' cavalli ed altri animali non appartenenti a'corpi a'quali per dritto

sia dovuto, è punito in conformità dell'articolo precedente.

Quel soldato che sotto qualunque pretesto si lascia indurre a passare rivista in un corpo, al quale non appartiene effettivamente, è condannato alla pena di quindici giri di bacchette per dugento uomini.

Qualunque furto commesso da' militari, o da altri individui attaccati all' esercito ne' quartieri, campi, fortezze, arsenali, accantonamenti, bastimenti da guerra, o altri luoghi militari, vien considerato come furto che un domestico commette in qualunque luogo a danno del suo padrone; e come tale punito.

Da ultimo veniamo alla diserzione.

La diserzione, siccome ogni altro reato, cresce o diminuisce di gravezza, a seconda delle circostanze, dalle quali è accompagnata; così il modo, il tempo, il luogo può darvi un carattere più criminoso: va del pari con siffatte circostanze il rigor della legge.

Noi andremo esaminando tutti questi casi.

Si chiama disertore ogni soldato o sotto uffiziale il quale, senza permesso de'superiori, abbandona le sue bandiere ed il suo corpo, e non avendovi fatto ritorno ne' due giorni successivi a quello in cui avrà mancato, seguita a mancare all' appello del mattino del terzo giorno.

Questa diserzione, se non è accompagnata da circostanze aggravanti, è punita con cinque giri di bacchette per 100 uomini.

È disertore ogni soldato o sotto uffiziale che, essendo di servizio, si allontana da un posto in cui è di guardia, o da un corpo, o da una porzione di truppa in marcia o distaccata, e che manca all'appello del mattino del seguente giorno.

Questa diserzione, senz' altra qualificazione, è

punita con 10 giri di bacchette per 100 uomini: ma se il disertore stesse in sentinella o vedetta quando diserta, vien punito con 15 giri di bacchette per 200 uomini. La pena in queste circostanze diventa più grave per ragion delle conseguenze che può produrre il reato.

È disertore ogni soldato o sotto uffiziale che, senza un impedimento insormontabile, non si presenta al suo corpo o destino ne' dieci giorni, che succedono al termine di un congedo.

Questa diserzione è punita con 5 giri di bacchette per 100 uomini.

Se però ne' tre suddetti casi il disertore venga ricuperato prima che spiri il termine indicato, allora vien punito economicamente con castighi militari dalla disciplina del corpo. E se ritorna volontariamente non va soggetto ad alcuna pena corporale.

La diserzione cresce di gravezza, e si chiama qualificata:

1.° Se il disertore porti via il suo cavallo o quello di qualunque militare. La pena è in tal caso quella de' ferri in secondo grado.

2.° Se porti via la sua arma o le sue armi da fuoco, o alcun' arma di questa specie appartenente ad un altro militare. In questo caso la diserzione è punita colla morte.

3.° Se il disertore porti via un' arma bianca appartenente a lui o ad altro militare. In questo caso la pena è quella della reclusione,

4.° Se il disertore porti via il sacco con generi di vestiario, o altri oggetti appartenenti ai suoi compagni. Egli vien punito in questo caso con 12 giri di bacchette per 200 uomini.

5.° Se il militare resiste alla forza pubblica, o commette qualunque altra violenza per eseguire la diserzione, è punito di morte.

6.° Se la diserzione si esegue con *complolo*, il quale consiste nel concerto di tre individui almeno, che abbiano combinato il modo ed il giorno per disertare. Questa diserzione vien punita col secondo grado de' ferri nel capo *complolo*, e con 10 giri di bacchette per 200 uomini ne' complici.

Quel militare che abbia notizia di un *complolo*, e non lo riveli, è punito coi servizi ignobili.

Il complice di un *complolo*, rivelandolo, è esente da qualunque punizione, ed ottiene il congedo se lo desidera. Da tal beneficio è escluso il capo del *complolo*.

In caso di recidiva la pena della diserzione è sempre aumentata.

Le pene delle diserzioni sono condonate pel ritorno volontario del disertore, che ripara al suo fallo con più o meno anni di servizio.

Lo stesso individuo non può godere più di una volta di questo beneficio.

Il ritorno volontario non si presume: ed ogni disertore che non giustifichi di essersi presentato spontaneamente ne' modi e termini prescritti dalla legge, è punito colla pena stabilita per la diserzione.

Il beneficio del ritorno volontario è accordato soltanto in tempo di pace. Esso si gode pel termine di un mese a cominciare dal giorno dell'abbandono delle bandiere, e dall'undecimo giorno dopo il termine di un permesso.

Quando però il disertore abbia portato via le proprie o le altrui armi da fuoco, non ha che dieci giorni di tempo per godere del ritorno volontario.

Un disertore, per profittare di tal beneficio deve, infra il termine or indicato, presentarsi all' autorità militare, amministrativa, o giudiziaria

del luogo ove si trova, dichiarando il corpo cui appartiene, il luogo della diserzione, e la sua volontà di ritornare alle bandiere.

Ne' casi di ritorno volontario, la diserzione è punita con un accrescimento di anni di servizio.

Un disertore che nel termine del ritorno volontario stabilito per la diserzione da lui commessa, prenda servizio in altro corpo, in qualunque tempo dichiari spontaneamente la sua diserzione, gode del beneficio accordato a' disertori che ritornano volontariamente alle bandiere nel periodo segnato dalla legge.

Un disertore che, dopo il termine del ritorno volontario corrispondente alla diserzione, prenda servizio in altro corpo, dichiarando la sua diserzione spontaneamente, vien considerato come disertore presentato dopo il termine prescritto dalla legge.

Un disertore che in qualunque tempo abbia preso servizio in altro corpo, se invece di dichiararsi spontaneamente, venga scoperto o riconosciuto qual disertore, va soggetto a giudizio come disertore arrestato, e punito col *minimum* della pena corrispondente alla commessa diserzione.

A questo rapido cenno di alcuni fra' reati militari, ne aggiungerò altro anche per noi utilissimo a sapere di reati non militari; e ne faremo l' argomento di altro giorno.

Gend. Fra'reati non militari ne andrem vedendo alcuni che nella loro specie debbono richiamare più particolarmente la nostra attenzione, come quelli in cui, nelle varie diramazioni del nostro servizio e, direi meglio, nella trasgressione dei nostri speciali doveri, potremmo disgraziatamente

incorrere. E però diremo degli arresti illegali; della falsa testimonianza; del falso nelle scritture pubbliche, che equivale al falso ne'nostri verbali; della rivelazione de' segreti del servizio; della concussione e corruzione de' pubblici funzionarî; delle illegali visite domiciliari; delle negative fatte alle inchieste legali delle autorità civili; e della colpa qualunque nella fuga de'detenuti e dei condannati.

Ma pria di tal ragguaglio, occorre attingere al tenor della legge la definizione de'reati, colla indicazione delle pene corrispondenti.

I reati comuni si dividono in misfatti, delitti, e contravvenzioni.

Il misfatto è quello che va soggetto a pene criminali che sono:

La morte.

L'ergastolo, di cui abbiam parlato.

I ferri, i quali si espiano o ne' bagni, dove i condannati strascinano a piedi una catena, soli o uniti a due: o nel presidio, dove il condannato è addetto a' lavori di un forte con un cerchio di ferro nella gamba destra. Questa pena ha quattro gradi, cioè, da sette anni a dodici, da tredici a diciotto, da diciannove a ventiquattro, e da venticinque a trenta.

Giova qui avvertire che quando un militare vien condannato, secondo lo statuto penale militare, alla pena dei ferri s' intende sempre quella de' bagni.

La reclusione, di cui pure facemmo parola.

La relegazione, che consiste nel trasferimento del condannato in un' isola.

L' esilio dal Regno, che si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del Regno per non rientrarvi durante il tempo della pena.

L' interdizione da' pubblici uffizî, che consiste

nell' esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pe'suoi figliuoli, e col voto del consiglio di famiglia.

L' interdizione patrimoniale, la quale porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio.

Il delitto poi è quello che va soggetto a pene correzionali, le quali sono:

La prigionia, che si esegue in una casa di correzione, e che ha tre gradi, cioè, da un mese a sei, da sette mesi a due anni, da due anni ed un mese a cinque anni.

Il confino, che consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un designato comune.

L' esilio correzionale, il quale consiste nell'allontanare il condannato dal proprio distretto.

L' interdizione a tempo, la quale consiste nel vietare al condannato per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, l' uso di qualcheduno de' suoi dritti civili.

La contravvenzione infine è quella che va soggetta a pene di polizia, le quali sono:

La detenzione che si espia come la prigionia.

Il mandato in casa, che consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella propria abitazione per un dato spazio di tempo.

L' ammenda di polizia, che è il pagamento di una data somma.

Premesse queste nozioni, vediamo ora quella breve serie di reati che ti ho dianzi cennati: primi fra questi son gli arresti arbitrarî.

Quando tenemmo parola de' nostri doveri, ti dissi in quali casi è data al gendarme la facoltà di arrestare. Or se, fuori di quei casi, si facesse egli lecito l' uso di tal facoltà, abuserebbe di autorità, commetterebbe arresto arbitrario.

La pena che in generale colpisce questo rea-

to è il primo grado di ferri nel presidio: ma se fosse stato accompagnato da circostanze aggravanti, in ragion di queste si aggraverebbe la pena.

Così se la detenzione fosse durata per più di venti giorni; se l'arresto fosse stato eseguito con un falso ordine di un'autorità pubblica, come sarebbe un falso mandato, una falsa lettera di un funzionario di polizia; o finalmente se l'individuo arrestato fosse stato offeso nella persona; in ciascuno di questi tre casi la pena de' ferri sarebbe del secondo al terzo grado.

Se le offese poi fosser di tal natura da costituire un misfatto, come sarebber percosse o ferite produttrici di storpio o di mutilazione, o fossero state eseguite con tormenti di corpo, il colpevole verrebbe punito col quarto grado di ferri.

La pena contro l'arresto arbitrario si riduce al terzo grado di prigionia, se il detenuto sia stato rilasciato in libertà prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell'arresto; purchè però in questo frattempo il detentore non abbia conseguito l'intento, per lo quale la persona trovavasi arrestata.

Recl. Desidererei meglio spiegata questa restrizione di legge.

Gend. Ti recherò all'uopo un esempio.

Supponi che un gendarme arresti e trattenga taluno col fine di carpirgli danaro, e che, prima del compimento del terzo giorno della detenzione, il detenuto ceda alle pretese, e venga rimesso in libertà: l'abbreviazione dell'arresto non attenua in questo caso il reato; ed il gendarme vien punito colla pena già indicata del primo grado di ferri nel presidio.

E poichè siamo a parlare de' modi co' quali la

legge protegge la sicurezza individuale, cade acconcio di aggiungere che se nell' atto della esecuzione di un arresto si adoperino contro le persone, violenze che abbiano il carattere di delitti o di misfatti, il colpevole è punito, in caso di delitto, col massimo della pena stabilita dalla legge contro il delitto medesimo; ed in caso di misfatto, con un grado di più della pena dello stesso misfatto.

Vedi da ciò quanto importi che verso le persone arrestate un gendarme non usi altri mezzi se non quelli necessarî alla loro custodia, e voluti dalla propria responsabilità.

Passiamo al reato di falsa testimonianza.

Giova riandare quelle mie parole di avvertenza nell' importante dovere di esser leali sinceri nelle manifestazioni cui potremmo esser chiamati in fatto di giudizî penali. Ma, laddove disgraziatamente prevalesse un fine privato, una seduzione, e la coscienza venisse meno, sappi che la falsa testimonianza in materia criminale andrebbe incontro a pene proporzionate alle sue conseguenze.

Laonde la falsa testimonianza sia contro, sia a favor dell'imputato, è punita col primo grado di ferri.

Ma se l' accusato sia stato condannato ad una pena più grave del primo grado di ferri, il falso testimone che ha deposto contro di lui soggiace alla pena medesima.

Quegli poi che, in materia correzionale o di polizia, si rende colpevole di falsa testimonianza sia contra l' imputato, sia in favor di lui, vien punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Se un falso testimone si ritratti prima della decisione o sentenza, quante volte per la falsità avrebbe riportato una pena criminale, per ragione della ritrattazione vien punito col primo al secondo grado di prigionia.

E qui è opportuno parlarti dopo la falsa testimonianza, del reato di falsità in un verbale.

Sovvengati di tutta l'importanza di questo atto, e di quella severa imparzialità, di quell'amor del vero con che debbe esser compilato, come quello che è storico documento di legge de'nostri adempimenti di servizio, ed elemento d'istruzione giudiziaria. Or la legge scende tanto più rapida sulla menzogna che potrebbe essere invalsa in tal documento, quanto più sagri sono i principî all' inviolabilità de' quali si attenta. E però quando in un verbale si dichiarano come veri fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non son tali, s'incorre nella pena del 2.° al 3.° grado nel presidio.

Andiamo a' reati di concussione, e corruzione.

Ed anche in questo, ci valgan le cose dette, e l'esempio. Se, dimenticando conculcando quei principî d'integrità e di onore che son l'anima de' nostri doveri, uno di noi cedesse ad una promessa, ad una offerta seduttrice, ad una prevaricazione, sia per fare, sia per non fare un atto voluto dal proprio ufizio, la pena onde questo reato è colpito è quella della interdizione del proprio impiego da due a cinque anni: per la qual pena un sotto uffiziale, un gendarme cessano affatto dall' esercizio delle loro funzioni, e conseguentemente dal godimento degli averi.

Tale pena poi si aggrava ove l'esazione si cangi in estorsione, cioè, quando si faccia uso di minacce o di abuso di potere per ottenere quel che si pretende. Il colpevole è in tal caso punito colla relegazione.

E finalmente se, pel conseguimento dell'oggetto dell' estorsione, si trascorra a commettere un attentato contro la libertà di un individuo, come sarebbe quello di metterlo in istato di detenzio-

ne, il colpevole è punito col primo grado di ferri nel presidio.

Ora delle illegali visite domiciliari.

Noi dicemmo a suo luogo in quali casi, e con quali forme è permesso l'ingresso della forza pubblica in casa altrui. Se fuori di tali casi o violando tali forme, un sotto uffiziale o un gendarme si permette una visita domiciliare, incorre nella pena dell' interdizione della carica da' due mesi ad un anno.

Vediamo come va punita una negativa alle legali richieste dell' autorità civile.

Nell'esaminare i rapporti della gendarmeria colle autorità, abbiamo osservato come la Real ordinanza ha messo in salvo la nostra responsabilità, e tolto la possibilità degli abusi. La legge poi ha stabilito che quando un sotto uffiziale, o capo di partita richiesto legalmente dall' autorità civile ricusi di far agire la forza che sta sotto i suoi ordini, sia punito col primo grado di prigionia.

Bada però che la severità della legge può crescere anche in ragione delle conseguenze del rifiuto.

Diciamo delle pene per evasione di detenuti.

In caso di fuga di detenuti o condannati affidati alla custodia della gendarmeria, variano le pene, secondo che variano le condizioni degli uni e degli altri, o secondo il motivo che ha potuto dar luogo all' evasione, cioè, se negligenza o imprudenza; se connivenza o corruzione delle scorte.

La proporzione delle pene è in tali casi la seguente.

Se il fuggitivo sia imputato, o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione, o pure si trovi legalmente prigione per ogni altra

causa che per reato, la pena contro la scorta negligente o imprudente è del primo al secondo grado di prigionia: se poi vi sia stata connivenza o seduzione, la pena stessa cresce dal secondo al terzo grado.

Se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene criminali, eccetto l' ergastolo, o la morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali, eccetto le due anzidette, la pena contro la scorta negligente o imprudente è del secondo al terzo grado di prigionia: in caso di connivenza o corruzione è quella della reclusione.

Se il fuggitivo sia condannato all' ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, la pena contro la scorta negligente o imprudente è della relegazione: se vi sia stata connivenza o seduzione, la pena è del primo al secondo grado di ferri.

Avverti che le pene di prigionia sopraindicate contro le scorte cessano se i fuggitivi vengono arrestati o si presentano, purchè ciò accada fra i quattro mesi dell'evasione, e purchè non siano arrestati per altri reati commessi posteriormente alla fuga.

Veniamo da ultimo al reato di rivelazione de'segreti di servizio.

Ti dissi come al gendarme si addica la riserba ed il silenzio. Or se per violazione di questo dovere va messo a disposizione della giustizia ordinaria, la pena che lo attende è il primo grado di prigionia o di confino, e l'interdizione a tempo dell' offizio, con un' ammenda correzionale.

Recl. Riflettendo a' varî reati che mi avete indicati, mi sorge un dubbio. Se uno, se due gendarmi cadano in colpa, la legge ne fa giu-

stizia. Ma vi sono casi, a me sembra, in cui il fatto colpevole debbe ascriversi a chi avea la facoltà del comando, al sotto uffiziale, per esempio, che dirigea la forza, e le sue operazioni.

Gend. E questo caso fu nella previdenza della legge, la di cui disposizione è questa: « quando » una frazione di gendarmeria in servizio incor» rerà in procedimento giudiziario, cadrà in » istato d'imputabilità il solo capo della forza, » salvo però ciò che potrebbe emergere dallo » sviluppo delle indagini.

Dopo queste brevi contezze in fatto di reati e di pene, occorre altresì che tu sappi quali sono gli effetti che queste lasciano sul militare che vi soggiace.

La pena correzionale produce la sospensione del cingolo militare pel tempo soltanto della sua durata, la quale compiuta, il militare rientra in servizio.

Laddove però riporti egli questa pena per reati di furto, o falsità, resta per sempre escluso dall'onore di servir nella milizia.

Ma quando vien condannato per misfatto, e di conseguenza a pena criminale, il militare si ha come di fatto, e senza alcuna formalità, già degradato.

Ti aggiungerò qui qualche altra nozione, men come parte dalla quale possiam noi, in quanto ci riguarda, trarre insegnamento, o ammonizione; ma come compimento delle brevi cose che ti ho indicate intorno alla giustizia penale, perchè tu conosca chi sono i nostri giudici se per disgrazia cadiamo in colpa, e perchè avrò pure fra poco a ritornare su questa specie di competenza.

Pe' reati puramente militari, procedon sempre i consigli di guerra nella pienezza della giurisdizione militare.

Procedono pure i consigli di guerra, ma nella dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, ne' seguenti casi:

1.° Pe' reati commessi in atto di servizio dai gendarmi addetti ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione.

2.° Pe' reati commessi in atto di servizio per oggetti relativi allo stesso, quando siavi complicità di pagani.

3.° Pe' reati commessi contro la subordinazione, qualora vi sia la stessa complicità di pagani.

Ogni altro reato, fuor di quelli sopra indicati, entra nella competenza de' tribunali ordinarî.

Recl. Non mi sfugge avervi inteso a dire che vi ha per noi nella nostra Real ordinanza qualche disposizione eccezionale di favore.

Gend. Ve ne ha talune, ma intendiamoci: non son desse eccezioni di che possa avvantaggiarsi il colpevole; bensì di quelle onde la sapienza Sovrana ha voluto tutelare il decoro del Corpo, ed il suo Real servizio. Così è il gendarme escluso dai castighi delle bacchette, e de' servizî ignobili, poichè, se nel suo carattere, se nelle sue funzioni di agente della giustizia e della polizia, la disciplina o la legge lo colpissero col rigore di tali sanzioni, produrrebbe questo fatto tal impressione che dalla persona rifletterebbe un sinistro riverbero sull' ufizio. Ma questo provvido pensiere della legge non include già l'impunità del colpevole. Dal momento in cui il gendarme si fa reo di colpa che lo renda meritevole di castighi di tal natura, vi soggiace, ma va espulso dal corpo, nè può mai farvi ritorno: e mi permetterei qui dire, che le norme le quali ne regolano l' istituzione, furono con tal senno stabilite e con tal previdenza considerate da poter dare luogo alla nobile fiducia che i gendar-

mi, elevando la loro condotta ed il procedere all'importanza de' proprî doveri, ed ispirandosi nella coscienza del loro decoro, sarebber sempre rifuggiti da colpe in quella guisa punibili.

Più: se un gendarme incorre nel reato di diserzione, e va sottoposto a giudizio, qualunque siasi la sanzion penale, esce dal Corpo. La gendarmeria che fra i suoi doveri ha quello di perseguire i disertori, potrebbe tollerare in mezzo ad essa un colpevole di questo reato?

In queste prescrizioni sono altrettante guarentie conservatrici della istituzione del nostro Corpo.

Ma il più importante provvedimento dalla Real sapienza stabilito a presidio di questa istituzione è l' applicazione alla gendarmeria della legge di guarentia che copre i funzionarî pubblici. Questa legge risguarda i reati commessi in oficio, e per oficio; e ciò per noi sia più chiaramente detto, pe' reati commessi in atto di servizio, e per ragion di servizio. Mi studierò di farti debolmente, ed in breve comprendere la significazione di questa legge. Nell' adempimento de' doveri che ci sono affidati quali agenti degli ordini governativi, non sempre ci è dato di trovar le vie facili all' intento, e conseguirlo qual è stato disposto: vi ha servizî le di cui emergenze, le di cui complicazioni imprevedute rendono alcuna volta necessario, indispensabile l'uso de'mezzi proprî a superar gli ostacoli, o dar forza al legittimo potere ed alla voce della legge, ed a raggiungere lo scopo. Il risentimento, la vendetta possono allora ascriverci a colpa quegli atti, e farne oggetto di querela e di accusa. In questi casi ci copre la legge di guarentia. Tocchiamo un qualche esempio. Un gendarme ha in suo potere un mandato di arresto, e rinviene l' uomo che ne è colpito: un altro si av-

viene in un malvivente: sono amendue in dovere di servizio, la loro volontà è senza passione: le circostanze e la fortuna possono riuscir favorevoli all' opra loro, ed allo scopo della giustizia e della tranquillità pubblica, coll'esecuzione del mandato, coll'arresto del malfattore. Ma supponiamo che questi scontri sieno accompagnati da resistenza, e la resistenza debbe esser vinta, ed a vincerla, ed a difender la propria sicurezza, e rendere efficace il potere della legge, i gendarmi sieno obbligati a far uso de' mezzi di che la legge medesima riveste nel suo interesse la forza pubblica; le possibili conseguenze di tali fatti a primo aspetto imputabili sono appunto quelli che copre la guarentia.

E di tali esempî io potrei prolungare di molto la serie, poichè non soltanto sono in gran numero i casi di tal sorta, nei quali il gendarme può trovarsi impegnato per effetto d'incarico speciale, ma è da notare che il gendarme, quando vestito del suo uniforme, o munito del suo budriere e della placca, va considerato sempre, e dovunque si trovi, in servizio.

Ma in luogo di questi, poniam mano ad altri esempî. Un gendarme in atto pur di servizio s'imbatte in un suo privato nemico, e ne fa vendetta in un modo qualunque: un altro procedendo ad una visita domiciliare invola un qualche oggetto, trascorre in un attentato di dissolutezza: questi son fatti commessi, è vero, in atto di servizio, ma che nulla han di comune col servizio, son fatti che appartengono all'individuo, e non all'agente del potere: quindi rimangono estranei alla guarentia. Tu vedi bene adunque che la guarentia non è accordata qual privilegio, ma qual provvedimento inteso a dar maggior efficacia a'mezzi governativi.

Recl. Per quanto limitata sia la mia intelligenza, vedo che il favore di questa legge vale ne' cimenti del servizio ad incuorar lo zelo, e la necessaria fermezza a compiere il dovere che ci è affidato. Ma ditemi che fa la giustizia in tali casi ?

Gend. La guarentia ha il suo confine. Non credere già che a' fatti succeda il silenzio, e la immunità del gendarme. Dessi van sottoposti ad inquisizione giudiziaria, perchè alla luce delle indagini la giustizia penale possa scorgere nelle loro particolarità e nelle circostanze i due estremi, cioè, che il gendarme abbia agito in servizio e per ragione di servizio, e che abbia fatto quel che dovea, qual agente della legge e, ripeto, con una volontà senza passione.

Si apre quindi l' istruzione giudiziaria a carico del gendarme imputato, ed il procedimento si appartiene a quei consigli di guerra che dianzi io ti dissi esser nella dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia. Di tale istruzione due possono essere i risultati ; cioè, porre in evidenza che il gendarme non era nelle condizioni volute dalla legge di guarentia; ed in questo caso continua il regolar procedimento fino al giudizio, senza bisogno di superiore autorizzazione : ovvero dimostrare l' esistenza di quelle condizioni, ed in questo secondo caso, laddove vi sieno ragioni a dar luogo all' arresto dell' imputato, il consiglio non procede oltre, ma all' uopo domanda lo scioglimento di guarentia. Questa domanda si eleva a' Ministeri competenti, richiama il parere del Generale ispettore del corpo, e va rassegnata alla Maestà del Re (D. G.), al di cui Sovrano potere è serbato decidere se l' incolpato debba o no restar coperto di guarentia.

La guarentia si estende a' correi ed a' com-

plici., e siegue il gendarme pur congedato, se si aggravi su di lui imputazione di reato commesso in oficio, e per oficio nel tempo del suo servizio.

Bada però che sono affatto estranei alla legge di guarentia i reati commessi nell' ordine puramente militare. Quindi una contesa per via di fatto fra gendarmi, o fra gendarmi ed altri militari, un atto d'insubordinazione, una infrazione de'doveri di sentinella, in somma i tanti fatti imputabili di servizio militare van sottoposti alla giurisdizione militare, e nulla han di comune col benefizio della guarentia.

Recl. Vi rendo grazie di questo chiarimento, ma non mi fate il torto di supporre che non avessi da me compresa questa distinzione.

Gend. Ma io non l'ho creduta superflua, perchè mi è accaduto talvolta di sentire fra' nostri di quelle parole dette proprio alla ventura appunto su questo argomento, e per reati, ne'quali appariva come la luce del giorno la mancanza delle due condizioni volute dalla legge, si cercava por mano alla legge di guarentia.

Per non omettere nelle cose della giustizia penale qualche nozione utile da parte nostra a sapersi, ascolta quest' altra.

Quando un gendarme è condannato a pena correzionale, l' effettuazione della condanna rimane sospesa, e per l' organo de' Ministeri competenti, chiestosi il parere del generale Ispettore del Corpo per quel che meglio convenga alla disciplina ed al Real servizio, sia che debba il colpevole esser congedato ed eseguirsi la pena, sia che possa invocarsene la commutazione, il caso si rassegna alla Maestà del Sovrano, alla di cui Real saggezza è serbata la decisione.

Esaurito tutto ciò che io potea dirti in ordine

a' giudizî militari, mi occorre ritornar con poche e brevi parole sull'azione della disciplina di Corpo verso di noi. Di quei castighi che sono in facoltà de' Superiori in generale in virtù dello statuto penale militare, e dell'eccezioni che la nostra Real ordinanza ha stabilite a favor della gendarmeria, io t' intrattenni a luogo opportuno. Ora ho d'uopo di aggiungerti che questa disciplina interna è un potere tutelare il quale tien conto sì de' nostri fatti di merito, come di quei di demerito. I nostri servizî distinti da un lato, i nostri mancamenti dall' altro non van perduti di memoria, non si dileguano col tempo, ma son notati in un registro che dicesi di disciplina, il quale è tenuto e serbato nel comando della compagnia. Le pagine di quel registro sono le pagine della nostra condotta, della nostra vita militare, e vale a stabilire il concetto di ciascun di noi nel giudizio superiore. A capo delle due vie del bene e del male stanno la ricompensa, e la pena; ma in amendue questi casi possono i fatti sia di merito, sia di demerito, ed in altri termini, i servizî non ordinarî, e le colpe gravi presentarsi in una luce dubbia, con un carattere non ben definito, talchè il giudizio della disciplina debbe arrestarsi innanti alla loro incertezza. Or in questi casi vi sono per noi i Consigli d'interna disciplina, formati da quegli stessi Superiori onde son composti i nostri Consigli di Amministrazione, e sono, Consigli, come dicesi, di famiglia. È ad essi affidata l'investigazione de' fatti, la disamina delle loro particolarità, la prima valutazione delle nostre azioni sia commendevoli, sia di biasimo: e di certo in via economica non potremmo avere giudici di fatto più competenti come quelli, il di cui sguardo è più vicino agli avvenimenti, e che per ragion di comando han tuttodì contezza

del nostro contegno, de' nostri diportamenti, e dirò pure, di tutte le tendenze della nostra indole. È in questi casi appunto che si aprono i registri di disciplina, ed il passato si rannoda al presente: il più recente fatto di merito può col favor de' precedenti divenir titolo di special considerazione: un ultimo mancamento può colmar la misura de' passati. Messa nel suo lume la verità, i Consigli d' interna disciplina la riferiscono con parere al Generale ispettore pei provvedimenti di sua facoltà, o che egli creda domandare dall' Autorità Superiore.

Gend. Oggi han fine i nostri trattenimenti, e parmi aver con essi compita la mia promessa; percorrendo con te, per quanto debolmente io potea farmi tua guida, le varie parti dell' argomento che ci occupava. Possiamo, lode al Cielo, salutare questo giorno come l'ultimo de' nostri colloquî.

Recl. Avete, è vero, durato fastidio, e ve ne ringrazio; ma non sono così discreto che avessi a dirvi la parola: *basta*.

Gend. Ed io, benchè avessi ancora tanto desiderio di conversar con te quanto hai tu buona volontà di ascoltarmi, sento dal mio povero talento quest'altra parola: *fermati*.

Recl. Ma ditemi; potrò io esser così felice o così abile da ritenere alla memoria tutte le cose che mi avete dette?

Gend. Ebbene; tutti questi chiarimenti che hai intesi non sono nuovi: se non che io mi sono studiato di toglierne o modificarvi quel che ne ha tolto o modificato un tempo assai lungo: di portarvi miglior ordine che il bisogno incalzante di pronta parola non consentì una prima volta: di ag-

giungervi quel che tuttodì è dato attingere all'esperienza, e sopra tutto a quella serie di provvedimenti che scendono dalla sapienza Sovrana nella parte militare e nel servizio pubblico: ed in tal guisa, ridotti e coordinati in un lavoro collettivo, avran la forma che varrà sempre e per te e per quanti ci son compagni di armi nel Corpo di *MANUALE DI GENDARMERIA*.



MODELLI
DE' PROCESSI VERBALI
PER ATTI
DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

MODELLO PRIMO.

PROCESSO VERBALE SULLA DENUNCIA DI UN REATO.

GENDARMERIA REALE.

. . . DIVISIONE	PROVINCIA
(*o squadrone.*)	*di*
. . . COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Denuncia fatta da N. B. relativamente al sequestro con violenza e percosse, di persona ignota commesso da due individui armati non conosciuti.

L' anno mille ottocento ventisette, il dì otto ottobre alle ore due pomeridiane (8 ottobre 1827 alle due pomeridiane) nel luogo . . . . (*designazione del luogo, in cui si è redatto il processo verbale*).

Noi A. D. (*Designazione del nome, cognome, grado dell' individuo della gendarmeria Reale, che presiede all'atto e redige il processo verbale*) andando in questo giorno medesimo in colonna mobile coi gendarmi . . . . nella contrada di .... si è a noi presentato alle ore .... nel luogo ..... un individuo, che ha detto chiamarsi N. B. (*Designazione del nome, cognome, età, condizione, e domicilio del denunziante*) ci ha egli manifestato di aver pochi momenti prima veduto, che nel luogo . . . . . . due individui da lui non conosciuti , dopo avere aggredito un individuo , che del pari gli è ignoto, e dopo averlo percosso a colpi di . . . . . . lo han con violenza condotto con loro nella direzione di . . . . Ha soggiunto esso N. B. che uno de' due aggressori è di statura . . . . vestito (*designazione della foggia di vestire, del colorito degli abiti*) e che l' altro ha la statura . . . . vestito . . . . e che ambidue andavano armati di schioppo. (*Quante volte portassero altre armi, verrà del pari detto nella denuncia*).

La persona poi aggredita ha la statura . . . . vestito. . . . .

In vigore delle facoltà a noi conferite dall'articolo 18 delle Leggi di procedura penale, e dall'articolo 86 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale de'30 agosto 1827 (1) abbiam per la

---

(1) Legge di procedura penale.

« Articolo 18. In ogni specie di reati, la gen-
» darmeria, i fucilieri Reali, ed i soldati delle
» compagnie de'capitani d'armi, egualmente che
» gli uffiziali della polizia ordinaria, ne'casi per-
» messi dalla Legge, esercitano la polizia giu-
» diziaria, *limitata però alle prime sole nozioni*

sorpresa, e per l' arresto degli aggressori, non che per la liberazione della persona da essi sequestrata, fatto in compagnia di N. B. . . . . . nei luoghi . . . . delle ricerche; ma son le medesime riuscite inutili.

Richiesto da noi . . . . N. B. . . . . a manifestarci se vi sono persone che possono somministrare notizie sull' avvenimento enunciato, ha risposto (*Designazione delle risposte del denunciante*).

Fatto, e chiuso oggi soprascritto giorno alle ore . . . . il presente processo verbale.

(*Seguono le soscrizioni del denunciante, dell' individuo della gendarmeria Reale, che ha preseduto all' atto, e redatto il processo verbale, non che degli altri, che vi sono intervenuti*).

» *ed a tutte le pruove, che potrebbero alte-*
» *rarsi, o disperdersi, se si attendesse l' uf-*
» *fizial competente.*

Ordinanza della gendarmeria Reale.

» Articolo 86. I doveri principali della gen-
» darmeria sono:

» 1. Assicurare l'ordine interno, e quello delle
» strade pubbliche con frequenti perlustrazioni.

» 2. Prendere informazione de' reati, e darne
» cognizione all' autorità competente.

» 3. Perseguitare i delinquenti.

» 4. Arrestare quelli colti nella flagranza, o
» quasi del reato.

» 5. Arrestare i ladri, i malfattori ed i per-
» turbatori della pubblica tranquillità.

MODELLO II.

PROCESSO VERBALE SULLA DENÙNCIA ANONIMA RELATIVA AL CASO DI ATTUALE FLAGRANZA.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE (*O SQUADRONE*)

... COMPAGNIA.

PROVINCIA *DI*

CIRCONDARIO DI

Sorpresa di DC, EF, e GH fatta in seguito di denuncia anonima nell atto che con armi hanno aggredito in pubblica strada una persona non conosciuta.

L' anno (*Designazione dell' anno, mese, ed ora, non che del luogo, in cui si è redatto il processo verbale, come nel primo modello*).

Noi AB. (*Designazione del nome, e del grado dell' agente della gendarmeria Reale, che presiede all' atto*) abbiamo ricevuto per mezzo della posta (*se ricevasi la notizia per altro mezzo, deve indicarsi*) un viglietto anonimo a noi diretto del tenor seguente: «Signore. Debbo manifestarvi, che gl'individui CD. EF. GH. » soglion condursi nella contrada di .... » a lavorare i territorî, che essi posseggono ri- » spettivamente in affitto. Portano seco delle ar- » mi, che ascondono in tali territorî; ed allorchè

» fan passaggio in quella contrada persone, essi
» seguendo il concerto, in cui sono di rubare
» dopo un segno tra loro combinato, prendono
» le armi, le assaliscono, e le rubano, come
» han fatto nelle persone di. . . . . . È a mia no-
» tizia che nella giornata di domani torneranno
» gli anzidetti individui nella contrada medesi-
» ma col disegno di eseguir furti. Stimo di ren-
» derne voi consapevole, perchè possiate sorpren-
» dere, ed assicurare alla giustizia quei malva-
» gi, e prevenirne gli eccessi, cui hanno il di-
» segno di dar luogo. Io serbo nel segreto il
» mio nome per timore di essere esposto alla
» vendetta degli enunciati facinorosi, dei con-
» giunti, ed amici loro ».

In vigore delle facoltà a noi conferite dall'articolo 18 delle leggi di procedura penale, e dall'art. 86 della Real ordinanza della gendarmeria Reale, abbiam per la sorpresa nella flagranza, e per l'arresto de'malfattori ordinato di seguirci ai gendarmi . . . . ed a' testimoni. . . . . .
Ci siamo condotti nel luogo . . . . per osservare da colà senza essere veduti dagl'incolpati le loro operazioni. In effetti abbiamo veduto, ch' essi stavano in diversi punti della contrada di . . . . . Dopo l' elasso di circa un' ora abbiamo osservato, che gl' individui stessi si sono riuniti, ed armati degli schioppi che tenevano rispettivamente ascosi ne'territorî, in cui essi trovavansi, si son diretti verso la vicina strada pubblica, per la quale camminava un individuo. Assalendo il medesimo colle armi impugnate, han fatto delle ricerche sulla di lui persona. Allora abbiamo noi (*designazione delle operazioni militari messe all' uopo in attività, e del risultamento delle medesime. La gendarmeria Reale sentirà la persona offesa, e segnerà nel pro-*

cesso verbale la sua dichiarazione: nel caso di arresto degli aggressori, o di alcuni di essi, si farà a ciascuno la domanda del suo nome, cognome, età, condizione, e del suo domicilio, e si noteranno nello stesso processo verbale tutte le risposte, che saran da lui date. Sul proposito veggasi il modello N.° V. relativo al caso di flagranza) Fatto, e chiuso . . . (*Seguono le soscrizioni degl' individui della gendarmeria Reale, e di tutti gli altri intervenuti all' atto*) (1).

---

(1) L'articolo 28 delle Leggi di procedura penale permette di ricevere la denuncia anonima nel solo caso di *attuale flagranza*, *o di fatto permanente.* Negli articoli 15 e 18 delle istruzioni per la gendarmeria Reale è designato ciascuno di questi casi.

L'articolo 18 delle leggi di procedura penale, e l'articolo 86 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono trascritti nella nota sul modello I.

MODELLO III.

PROCESSO VERBALE SU DI UNA DENUNCIA ANONIMA NEL CASO DI FATTO PERMANENTE.

GENDARMERIA REALE.

. . . DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
. . . COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Denuncia anonima, con cui si manifesta, che gl'individui AD. e CD. conservano sotto terra un deposito di armi, e di oggetti settarj nel luogo di . . . .

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi CD. (*designazione del nome, cognome e del grado dell'agente della gendarmeria Reale, che presiede all'atto, e che redige il processo verbale*) abbiamo ricevuto un biglietto anonimo per mezzo (*designazione del mezzo pel quale è pervenuto tal biglietto*) L'enunciato biglietto è del seguente tenore: « Signore. Nel luogo di » campagna . . . . . . vi è un deposito di armi, » e di oggetti settarî (*o di altri oggetti cri-* » *minosi*) che appartengono a . . . . . Per met- » tere al sicuro siffatto deposito è necessario di » accorrere subito nell'enunciato luogo, in cui » conservasi, giacchè si ha notizia, che a mo- » menti sarà da colà tolto ».

A norma delle facoltà conferiteci dall'articolo

18 delle Leggi di procedura penale, e dall' articolo 86 della Real ordinanza della gendarmeria Reale, ci siam condotti co' gendarmi . . . . nell'additato luogo di campagna ad impedire l'involamento delle armi, o degli oggetti designati nella denuncia anonima, e di tutto ne abbiamo diretto avviso al Giudice del Circondario di. . . . (*o al supplente, che risiede nel comune di*) . . . perchè si conferisse nel luogo medesimo per procedere agli atti d'istruzione a norma della legge (1).

Essendosi tal funzionario condotto alle ore . . . di questo giorno medesimo nell' additato luogo, accompagnato dal suo cancelliere, e da testimonî, si è per sua disposizione proceduto a . . . . (*Designazione delle operazioni eseguite, e dei loro risultamenti.*) Il funzionario stesso si è occupato degli atti pel riperto delle armi.

Fatto, e chiuso . . . . .

(*Seguono le soscrizioni degl' individui della gendarmeria.*)

---

(1) Come le funzioni di polizia giudiziaria possono esercitarsi dalla gendarmeria Reale nel solo caso, che *potessero alterarsi o disperdersi le prove se si attendesse l' uffiziale competente*; così fuori di questo caso deve essa lasciare a tale uffiziale la esecuzioue di atti d'istruzione, soprattutto quelli, che riguardano la pruova generica.

Quante volte la denuncia non offre la necessità di accorrere subito sul luogo dell' avvenimento affin d' impedire che s' involino le orme del reato, l' individuo della gendarmeria cui la denuncia anonima è pervenuta, ne darà subito notizia all'autorità competente per le disposizioni, che la stessa stimerà di prendere sull'oggetto.

Gli articoli citati in questo modello, son trascritti nella nota sul modello I.

MODELLO IV.

PROCESSO VERBALE SU DI UNA QUERELA.

GENDARMERIA REALE.

. . . DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
. . . COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Querela di . . . . . per una ferita cagionatagli a colpo di. . . . . da . . . .

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi AB. sergente della gendarmeria Reale mentre andavamo di colonna mobile coi gendarmi . . . . . . si è a noi presentato alle ore nove in circa antimeridiane di questo medesimo giorno un individuo, che ha detto chiamarsi. . . . . Era egli ferito nel braccio sinistro (*se in altro luogo s' indicherà*).

In vigore delle facoltà a noi conferite dall'articolo 18 delle leggi di procedura penale e dall'articolo 86 della Raale ordinanza della gendarmeria Reale gli abbiamo fatto delle domande sulle circostanze dell' avvenimento, ed ha egli risposto . . . . (*designazione di ciò, che il querelante dichiara circa la persona feritrice, la causale del reato, l' istrumento, con cui si è ferito, le particolarità del reato, cioè se commesso in rissa, o con premeditazione; la*

tracce, e gli elementi, che menano alla prova del reato, e della reità, e si dirà infine, se l'offeso voglia la punizione del colpevole. Ove il querelante omettesse nella sua dichiarazione alcuno degli enunciati oggetti, dovrebbe esser segnata la risposta che egli darà). In seguito di questa dichiarazione, abbiamo noi diretto il ferito al giudice del circondario di . . . . (*o al suo supplente giudiziario esistente nel comune più vicino a quello dell' avvenimento*) per l' ingegnere e per gli atti ulteriori a norma della legge. (*Quante volte per la gravità della ferita, non fosse il ferito nella possibilità di camminare, allora il capo della forza, mentre farà giungere subito al giudice di circondario, o al di lui supplente, la notizia dell' avvenimento, darà le disposizioni convenevoli affinchè fino al di lui arrivo, si abbia del ferito la cura necessaria. Non lascerà il capo della forza di esigere per sua cautela il riscontro dal giudice del circondario, o dal suo supplente in pruova dell'avviso direttogli. Tutte le operazioni espresse verran designate nel processo verbale*).

Fatto, e chiuso oggi soprascritto giorno. . . .
(*Seguono le soscrizioni*).

MODELLO V.

PROCESSO VERBALE RELATIVO AL CASO DI FLAGRANZA DI UN REATO.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Sull'arresto di.... colto nella flagranza di percosse vibrate a colpi di.... alle persone di...

L'anno (*come nel modello n. 1.*)

Noi AB. sergente della gendarmeria Reale alle ore ...... di questo giorno medesimo per oggetto di servizio eravamo di passaggio nel luogo di ...... co' gendarmi .... Abbiam colà sentito le grida di più persone, e diretti verso il luogo, da dove tali grida venivano, siamo giunti nel sito .... in cui abbiam veduto un individuo, che vibrava su di un altro colpi di bastone (*se i colpi son vibrati con istromento si enuncierà.*)

. Attesa la *flagranza* di reato, in cui abbiam colto l'offensore, ci siamo in virtù delle facoltà conferiteci dall' articolo 101 delle leggi di procedura penale, e dall' articolo 86 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale, assicurati

dello stesso, non che dell' istrumento, con cui ha delinquito (1).

Abbiamo in seguito sentita la persona offesa, che alle nostre domande ha risposto chiamarsi (*designazione di tutto ciò, che l' offeso dirà circa il suo nome e cognome, non che circa l' avvenimento, e le sue circostanze, come nel modello IV. sulle querele.*)

Abbiam richiesto l' incolpato del suo nome, cognome, della sua età, della sua condizione, e del suo domicilio; ed ha egli risposto (*designazione di tutto ciò che l'incolpato enuncia.*)

In seguito abbiam menato esso NC. . . . . . . incolpato al giudice del circondario di . . . . . . (*o al supplente giudiziario esistente nel comune più vicino*) cui abbiam dato notizia dell' avvenimento e de' motivi dell' arresto, conse-

---

(1) Leggi di procedura penale.

» Articolo 101. Ogni depositario di forza pub-
» blica sarà tenuto di arrestare l'incolpato colto
» nella flagranza di misfatto o delitto, portante
» almeno a pena di prigionia, e lo menerà in-
» nanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria com-
» petente senza che vi sia bisogno di alcun
» mandato.

» Questi lo interrogherà immediatamente e lo
» invierà al giudice competente, e lo riterrà
» a sua disposizione.

Reale ordinanza della gendarmeria Reale.

» Articolo 106. La gendarmeria dovrà esigere,
» ed i custodi delle prigioni non dovranno ne-
» garle, carta di consegna de' detenuti, che
» la prima fosse nel caso di depositarvi.

» Articolo 86 della stessa Reale ordinanza.
» (*Veggasi la nota sul modello I.*)

gnando al funzionario medesimo il bastone, col quale l'arrestato ha vibrato de' colpi a . . . . . . Tal bastone è lungo (*designazione dell' istromento , con cui si è cagionata l' offesa.*)

Quel funzionario dopo aver dato all' arrestato l' interrogatorio , ci ha consegnato un mandato per iscritto, in forza del quale, a sua richiesta, abbiam condotto l' incolpato nelle prigioni di quel circondario , dov' è stato ristretto ; ed abbiam fatto consegnarci dal custode delle medesime la carta della consegna del detenuto.

Fatto , e chiuso. . . . . .

(*Seguono le soscrizioni dell' offeso , dell'arrestato , e degl' individui della gendarmeria Reale*).

MODELLO VI.

ALTRO PROCESSO VERBALE RELATIVO AD INDIVIDUI COLTI NELLA FLAGRANZA DI REATO.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE	PROVINCIA.
(*O SQUADRONE*)	*DI*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Sull' arresto di ..... colti nella flagranza di aggressioni con armi, di percosse, sequestro delle persone di ....

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi ...... di gendarmeria Reale, andando in colonna mobile co' gendarmi .... siam giunti alle ore ...... di questo giorno medesimo nella contrada ...... da dove abbiam veduto, che due individui armati di.... dopo impugnate le armi, e percossa una persona, che trovavasi nel luogo .... si sono impadroniti della stessa, e l'han condotta con loro nella direzione di..........

Ci siam noi dati alla persecuzione degli aggressori, ed osservando cautamente la loro marcia, abbiam veduto, che i medesimi sono entrati insieme colla persona sequestrata in una casa rurale colà esistente. Allora abbiam richiesto i testimoni AB. e CD., i quali erano in poca distanza da noi, a seguirci, ed in vigore

delle facoltà conferiteci dall'art. 101 delle leggi di procedura penale, e dall'art. 86 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale, abbiam circondato la enunciata casa rurale, e dopo le convenevoli precauzioni siamo entrati nella medesima, ad oggetto di sottrarre la persona sequestrata dalla violenza de' suoi aggressori ed assicurar costoro alla giustizia.

Abbiam veduto. (*Designazione distinta di quanto si è osservato circa la condotta dei colpevoli nell' atto della sorpresa, il trattamento della persona aggredita, la qualità speciale delle armi, di cui i colpevoli sono rispettivamente portatori, gli oggetti criminosi, che fossero colà esistenti, ed ogni altra circostanza, che si riferisca al reato*).

In seguito ci siamo assicurati de' due aggressori, che abbiam fatto custodire separatamente.

Quindi abbiam sentito la persona sequestrata la quale ha dichiarato. (*Dichiarazione di ciò, che sarà detto dall' offeso relativamente al suo nome; cognome, ec., alle violenze, ed al trattamento ricevuto, ed a tutte le circostanze del reato*).

Richiesto da noi ciascuno de' due arrestati del suo nome, del suo cognome, della sua età, della sua condizione, del suo domicilio, uno di essi ha risposto. (*Designazione delle risposte. Si farà altrettanto per l'altro individuo.*)

Colle ricerche eseguite per nostra disposizione sulle persone degli arrestati dal testimone AB, si son trovate in quella di . . . . (*Designazione precisa di ciascuna arma, e di ciascuno degli oggetti rinvenuti colle perquisizioni sopra agnuno degli arrestati.*)

Trattandosi d'individui sorpresi nella flagranza di reato, abbiam disposto, che siano essi tra-

sportati colle armi, con cui sono stati sorpresi, al giudice del circondario di........ e che i testimoni di flagranza AB. e CD. si presentino al funzionario medesimo, al quale compete di procedere agli atti ulteriori.

Fatto, e chiuso......

(*Seguono le soscrizioni*)

NOTE

1. Nel caso di sorpresa degli aggressori senza che nel luogo della medesima vi siano degli oggetti, che rendan necessario l'intervento colà dell'uffiziale competente per atti generici, o di reperto, la gendarmeria Reale condurrà allo stesso gli arrestati. In contrario dovrebbe fargli giungere subito notizia dell'avvenimento ed attendere la di lui venuta, a norma dell'articolo 24 delle istruzioni per la gendarmeria Reale.

2. Tutte le volte, che si tratti di assicurare oggetti di reperto, l'uffiziale di polizia giudiziaria dovrà essere assistito da due testimoni, che li condurrà seco, o li chiamerà sul luogo stesso dell'avvenimento. Gli oggetti di reperto incapaci di alterazione, o corrompimento saran suggellati dall'uffiziale competente. Il modo di procedere al suggellamento di tali oggetti è determinato dall'articolo 71 delle leggi di procedura penale così concepito:

» Ne' reperti, oltre le osservazioni de' periti, » dei quali si è parlato negli articoli precedenti:

» 1. L'uffiziale di polizia giudiziaria dovrà es» sere assistito da due testimoni.

» 2. Se gli oggetti sono di loro natura capaci » di alterazione, o corrompimento, se ne for-

» meranno le convenienti perizie, e le più esatte » descrizioni a' termini degli articoli precedenti; » quella parte di oggetti, che può rimanere, » sarà conservata.

» 3. Se l'oggetto in tutto, o in parte con» servato sia nello stato di ricevere caratteri » di scrittura, dovrà essere segnato col nome » dell' uffiziale di polizia giudiziaria e di tutti gli » assistenti all'atto, e quindi avvolto in una carta, » o in una tela.

» 4. Se non sia nello stato di ricevere carat» teri di scrittura, verrà riposto in un vase, in » un sacco, in una camera, e quivi verrà chiuso » alla presenza di tutti coloro, che intervengono » all' atto.

» 5. L'involto di carta, o di tela, o la bocca » del vase, o del sacco saranno assicurati con » istrisce di carta, o di tela, e quindi suggella» ti, e segnati dall' uffiziale di polizia giudizia» ria, e da tutti gl'intervenuti nell' atto. Il co» perchio della cassa, e la porta della camera, » oltre la chiusura ordinaria, saranno egualmente » assicurati con istrisce di carta, o di tela, o » con pezzi di legno; e saranno anche suggel» lati, e segnati dall' uffiziale di polizia giudi» ziaria, e da tutti gli assistenti al reperto.

» 6. Il suggello verrà riconosciuto da tutti gl'in» tervenuti.

MODELLO VII.

PROCESSO VERBALE RELATIVO AL CASO, IN CUI S'INVOCHINO I SOCCORSI DELL'AUTORITA' PUBBLICA DALL' INTERNO DI UNA CASA, NELLA QUALE LA GENDARMERIA S' INTRODUCE.

GENDARMERIA REALE.

. . . DIVISIONE	PROVINCIA .
(*O SQUADRONE*)	*DI*
. . . COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Ferite pericolose di vita a colpi di . . . . . in persona di . . . . . . incolpate a . . arrestato nella casa del ferito, dall' interno della quale si son chiesti i soccorsi della pubblica autorità.

L' anno *(come nel modello I.)*

Noi. . . . . all' ora. . . . . di questo giorno medesimo andavamo in giro per la conservazione del buon ordine nell'abitato del comune di . . . . co' gendarmi . . . . Giunti nel luogo . . . . . . abbiamo sentito farsi delle grida nella casa di . . . . dall' interno della quale invocavasi l' aiuto dell' autorità pubblica. Ad oggetto di prevenire la esecuzione di alcun reato, e di assicurar-

ne, ove fosse stato commesso, le pruove, ed arrestarne gli autori, siamo entrati in tale casa assistiti dai testimoni (*designazione de' testimoni*) a norma delle facoltà attribuiteci dall'articolo 31 delle istruzioni per la gendarmeria Reale (1).

Dopo prese le convenevoli precauzioni per impedire che uscisse dalla casa indicata alcuna delle persone, che vi erano, o ve ne entrassero delle altre, abbiam nell'interno di tale abitazione chiesto conto dell'avvenimento. Si è a noi mostrato un individuo che giacea insanguinato a terra. Questi, alle nostre richieste, ha risposto (*designazione della risposta sul nome, cognome, sull'età, condizione dell'offeso, e sulla natura, e circostanze dell'avvenimento*). In seguito di questa dichiarazione, abbiamo (*designazione delle operazioni eseguite per assicurare alla giustizia il colpevole, e gli oggetti relativi al reato*).

---

(1) Istruzioni per la gendarmeria Reale.

» Articolo 31. Potrà primieramente tal arma penetrare nell'altrui casa, quando gl'individui colti nella flagranza di reati, e perseguitati dalla forza medesima s' immettessero nell'atto stesso della persecuzione colla vittima della loro violenza nell'enunciata casa: come pure quando qualunque di casa richiegga dall'interno della medesima il soccorso dell'autorità, e della forza pubblica.

» La necessità di proteggere sollecitamente in ciascuno di questi casi l'uomo in pericolo, e di serbare alla punizione il colpevole, dovrà impegnare la gendarmeria ad accorrere con celerità sul luogo dell'avvenimento.

Il giudice del circondario di . . . . cui abbiamo fatto giungere sollecitamente notizia dell' avvenimento, si è condotto insieme col cancelliere nella enunciata casa, ed ha proceduto ad atti d' istruzione. Quindi, a richiesta del funzionario medesimo abbiam fatto tradurre l' incolpato. . . . . nelle prigioni di questo circondario da' gendarmi . . . . che han riscosso dal custode delle medesime la carta in prova della consegna dell' arrestato.

Fatto, e chiuso . . . . . .

(*Seguono le soscrizioni*)

MODELLO VIII.

PROCESSO VERBALE SULLA INVENZIONE DI UN CADAVERE.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE (*O SQUADRONE*)	PROVINCIA *DI*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Invenzione di un cadavere di NB., o di un uomo non conosciuto. . . .

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi (*come nel modello stesso*) avvertiti da . . . che nel luogo . . . . . trovavasi disteso sul suolo un cadavere, ci siam condotti colà coi gendarmi. (*se è diversa l' occasione in cui si è avuta notizia della esistenza del cadavere, verrà la medesima espressa nel processo verbale, invece di quella designata nel modello*).

Arrivati nell' enunciato luogo, vi abbiamo effettivamente ritrovato un cadavere di sesso maschile (*o femminile*) di statura . . . . con capelli di color. . . . . . . vestito (*designazione de' vestiti trovati sul cadavere. Se fosse lo stesso senza vestimenta, sarà nel processo verbale enunciato*). Ci è sembrato, che la persona estinta sia dell' età di circa anni. . . .

In vigore dell' articolo 86 numero 13 della

Reale ordinanza della gendarmeria Reale (1) abbiamo fatto giungere avviso dell' invenzione del cadavere al giudice del circondario di . . . . . (*o al supplente giudiziario del comune più vicino, o al giudice d' istruzione a norma dell' articolo 16 delle istruzioni per la gendarmeria Reale*) affinchè possa egli procedere agli atti d'istruzione. Intanto, fino al di lui arrivo, abbiam curato la custodia del cadavere, avendo all' uopo disposto (*designazione delle misure prese per tal custodia. Essendovi oggetti, o vestigia, che possano contribuire allo scovrimento della verità, verran del pari messi al sicuro e le precauzioni all' uopo prese saran pure designate nel processo verbale*).

Fatto, e chiuso . . . . . , . .

(*Seguono le soscrizioni*).

---

(1) Reale ordinanza della gendarmeria Reale.

» Articolo 86. I doveri principali della gendar-
» meria sono :

» Num. 13. Redigere i processi verbali de' ca-
» daveri ritrovati nelle strade, e nelle campa-
» gne, e renderne intesa l' autorità ».

MODELLO IX.

PROCESSO VERBALE SULLA INVENZIONE DI UN CADAVERE GITTATO DALLE ONDE NEL MARE SUL LIDO.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE	**PROVINCIA**
(*O SQUADRONE*)	*DI*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Invenzione di un cadavere di persona ignota nel luogo . . . . gittato al lido dalle onde.

L'anno (*come nel modello I.*)

Noi (*come nel modello stesso*) andando in colonna mobile co' gendarmi . . . . alle ore . . . . . di questo giorno medesimo, siam giunti nel luogo. . . . abbiamo veduto, che giacea vicino al lido del mare un cadavere, e ci è sembrato che vi sia stato gittato dalle onde. Uniformandoci ai provvedimenti legislativi in materia sanitaria, ci siam tenuti lontani dal cadavere, e perchè niuno vi avesse contatto, abbiam disposto. (*Designazione delle misure prese per impedire tal contatto. Quante volte la gendarmeria Reale trovasse, che alcuno fosse stato vicino al cadavere gl' impedirà di aver comunicazione coi suoi componenti, e con altri. A quale effetto non gli per-*

metterà di allontanarsi dal luogo in cui trovasi, fino all' arrivo della deputazione di salute, cui appartiene di prendere i provvedimenti diretti a preservar da' pericoli la pubblica salute).

Inoltre uniformandoci alla determinazione dell' art. 1. del Decreto dei 19 settembre 1826 (1)

---

(1) Il Decreto dei 19 settembre 1826 è concepito così :

» Art. 1. Chiunque avrà notizia di generi gittati » al lido dalle onde, dovrà immediatamente ren» derne consapevole la deputazione di salute sotto » pena dell' ammenda correzionale non maggiore » di ducati cinquanta.

» Art. 2. È vietato di aver contatto, e traspor» tare gli enunciati generi, che a norma delle » leggi debbono esser sottoposti dalla deputazione » di salute a trattamento sanitario; al trasgressore » sarà applicata la pena, che a seconda dei casi è » determinata ne' seguenti articoli : salvo le dispo» sizioni di legge, ove, in forza delle medesime, » il trasporto, e l' approvazione de' generi portas» sero pene maggiori.

» Art. 3. Se i generi gittati al lido dalle onde » sono insuscettibili di contagio, il semplice con» tatto si punirà con pene di polizia, uniforme» mente all'art. 464 delle leggi penali; ed il tra» sporto col primo al secondo grado di prigionia, » e coll' ammenda correzionale.

» Art. 4. Se i generi sono suscettibili di conta» gio, e si verificherà, che sian venuti al lido da » un legno, che proviene, o si considera di pro» venire da luogo infetto, sospetto o sospeso, la » punizione sarà quella determinata dall' articolo

abbiamo noi inviato subito notizia dell' avvenimento alla deputazione di salute residente in ...... non che al giudice del circondario di .... (*ovvero al supplente giudiziario, che risiede nel più vicino comune*) ed abbiamo atteso l' arrivo di tali autorità, che han proceduto agli atti, che sono rispettivamente a loro cura. (*Ove la gendarmeria Reale, a richiesta delle indicate autorità, avesse proceduto ad operazioni, dovranno essere le medesime designate nel processo verbale. Vi dovran del pari esser designate le notizie sopra tutto ciò, che si è fatto, e verificato in presenza di tal arma*).

» 16 dello statuto penale per le infrazioni delle » leggi, e de' regolamenti sanitarî.

» Art. 5. Se però non sappiasi il legno, da cui » i generi suscettibili di contagio son venuti al li» do, o s' ignorino le circostanze della sua navi» gazione, la pena sarà del primo al secondo gra» di prigionia nel caso di semplice contatto, e del » primo grado de' ferri nel caso di trasporto.

» Art. 6. Se i generi suscettibili di contagio ven» gono da luogo libero, e con legno provveniente, » o che si considera provvenire anche da luogo li» bero, il contatto si punirà coll' ammenda corre» zionale non maggiore di ducati cinquanta, ed » inoltre potrà applicarsi la detenzione. Nel caso » di trasporto, la pena sarà del secondo al terzo » grado di prigionia, dell' ammenda correzionale » non maggiore di ducati cento ».

Art. 7. Il nostro ec.

MODELLO X.

PROCESSO VERBALE PER L'ARRESTO DI PERSONA COLTA IN CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DELLE ARMI.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE (*o squadrone*)	PROVINCIA *di*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Sull' arresto di MP . . . . . sorpreso con uno schioppo senza che sia munito del permesso di asportarlo.

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi . . . . andando in pattuglia coi gendarmi . . . . ci siamo incontrati in questo giorno stesso, alle ore . . . . nel luogo di . . . . con un individuo , che ha detto chiamarsi MP. Era egli portatore di uno schioppo del calibro (*designazione delle qualità specifiche dell' arma*).

A norma del dovere impostoci dall'art. 86 n. 19 della Reale Ordinanza della Gendarmeria(1) abbia-

---

(1) La facoltà di accordare il permesso di asportare le armi è riserbata esclusivamente al ministro della polizia generale. Quindi il solo permesso, che da esso è rilasciato , vale ad esentare il portatore di armi vietate dall' arresto e dalle pene san-

mo ad esso MP. richiesto l'esibizione del permesso di asportar l'arma con cui l'abbiamo sorpreso, ed ha egli risposto di non esserne munito. (*Dando altra risposta, verrà con precisione iscritta nel processo verbale*).

Dopo di avergli noi dichiarato ch'egli è in contravvenzione alla legge, abbiam proceduto al di lui arresto, in forza dell' enunciato articolo, e lo abbiam condotto innanzi al giudice del circondario di . . . . . Tal funzionario ha proceduto all'interrogatorio dell'incolpato, che per di lui disposizione è stato da noi tradotto nel carcere del circondario medesimo.

Fatto, e chiuso oggi soprascritto giorno alle ore . . . il presente processo verbale, che abbiamo fatto pervenire al giudice dell' enunciato circondario.

(*Seguono le soscrizioni*).

---

zionate per contravvenzioni al divieto delle armi. Veggasi al proposito l'articolo 55 delle istruzioni per la gendarmeria Reale.

» L'articolo 86 N. 19 della Reale ordinanza » della gendarmeria Reale è del tenor seguente.

» I doveri principali della gendarmeria sono:

» Farsi esibire da tutte le persone armate il per» messo di asportazione di armi, ed arrestarle » non avendone ».

MODELLI
DE' PROCESSI VERBALI
IN MATERIA
DI POLIZIA ORDINARIA.

MODELLO XI.

PROCESSO VERBALE CIRCA IL TRASPORTO DI PERSONA SOSPETTA ALL'AUTORITA' DI POLIZIA ORDINARIA.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE	PROVINCIA
(O SQUADRONE)	*DI*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Sul trasporto di NB . . . . qual persona sospetta all' uffiziale di polizia ordinaria.

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi . . . . accompagnati da' gendarmi . . . ci siamo incontrati in questo giorno medesimo alle ore . . . . in campagna, e propriamente nel luogo . . . . . con un individuo a noi ignoto. Egli nel vederci ha deviato dalla strada pubblica, per la quale noi camminavamo, come uomo che pa-

venta l'incontro colla pubblica forza. Per tal circostanza lo abbiam fatto venire alla nostra presenza. Alle richieste da noi fattegli, ha egli risposto di chiamarsi . . . . (*designazione delle altre risposte circa il luogo di sua pervenienza, e di quello cui era diretto, circa i motivi del suo viaggio, e del tentativo di sfuggire l'incontro della gendarmeria. Se nella sorpresa, e nelle risposte, avesse l'individuo mostrato segno di timore e di confusione, verrà del pari designato con qualunque altra circostanza propria a giustificare il sospetto, che la sua condotta ha risvegliato verso di lui.*)

Richiesto ad esibirci il passaporto, ha risposto di non averne. Risvegliando le circostanze espresse de' sospetti contro l'enunciato individuo, lo abbiam noi a norma delle facoltà conceduteci dall'articolo 86 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale (1) fatto condurre al giudice del circondario di . . . . . (*ovvero al commessario, all'ispettor commessario, o all'ispettore di polizia, o al sottointendente del distretto*) insieme col presente verbale all'uopo compilato.

Fatto, e chiuso. . . . .

(*Seguono le soscrizioni*).

---

(1) Reale ordinanza della gendarmeria Reale.
» Articolo 86. I doveri principali della gendar-
» meria sono:
» N. 18. Fermare le persone sospette, e con-
» durle innanzi alle rispettive autorità ».

Sull'adempimento di questo dovere veggasi l'articolo 51 delle istruzioni per la gendarmeria Reale.

MODELLO XII.

PROCESSO VERBALE RELATIVAMENTE ALLA SORPRESA DI PERSONA STRANIERA SENZA PASSAPORTO, OVVERO CON PASSAPORTO, IRREGOLARE, E FALSO.

GENDARMERIA REALE.

. . . BATTAGLIONE (*O DIVISIONE*)

. . . COMPAGNIA.

COMPAGNIA *DI*

CIRCONDARIO DI

Sorpresa di NB. di . . . . . . senza passaporto (ovvero con passaporto irregolare, o falso).
L' anno (*come nel modello I.*)

Noi . . . . in questo giorno medesimo alle ore . . . accompagnati da' gendarmi . . . . . . andavano in giro pel buon ordine nel luogo di . . . Ci siamo incontrati colà con una persona, che si è renduta a noi sospetta, perchè (*designazione dei motivi, che han risvegliato il sospetto*) alle nostre richieste, ha la medesima risposto di chiamarsi NB di . . . . . .

Abbiamo domandato ad esso NB. con modi urbani, e decenti l' esibizione del passaporto, ed egli ha risposto di non averne (*Quante volte lo straniero avesse un passaporto, e la gendarmeria non lo trovasse in regola, dovrà esser designata nel processo verbale la irregolarità. Inoltre se il passaporto fosse richiesto per incarico pervenuto alla gendarmeria da au-*

torità , alle disposizioni della quale deve essa prestarsi ; ovvero perchè non potrebbe altrimenti scoprire qualche persona ricercata dalla giustizia , dovrebbe del pari farsene menzione nel verbale).

Essendo NB. in contravvenzione alla legge, lo abbiam noi in vigore delle facoltà attribuiteci dall' articolo 86 numero 20 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale (1), condotto al giudice del circondario di . . . . . *ovvero al commissario di polizia , o ad altro agente di polizia ordinaria residente nel vicino comune di* . . . . .

Fatto , e chiuso . . . .

(*Seguono le soscrizioni*).

---

(1) Reale ordinanza della gendarmeria Reale.
» Articolo 86. I doveri della gendarmeria sono:
» N. 20 Richiedere con decenza i passaporti
» agli stranieri, nel caso in cui per qualche mo-
» tivo si rendessero sospetti , per esaminare se
» sono in regola. Non si potrà negare alla gen-
» darmeria l' esibizione di passaporti. Essa però
» dovrà usare di questa facoltà con oneste ma-
» niere e quando ne riceverà un apposito inca-
» rico , o quando non altrimenti potrebbe sco-
» prire qualche persona ricercata dalla giustizia.
Veggasi sull'adempimento di questo dovere l'articolo 52 delle istruzioni per la gendarmeria Reale.

MODELLO XIII.

PROCESSO VERBALE PER ATTRUPPAMENTO DISSIPATO SENZA BISOGNO DELLA FORZA DELLE ARMI.

GENDARMERIA REALE.

...DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
...COMPAGNIA	CIRCONDARIO DI

***Sull' attruppamento di più persone nel comune di......... dissipato senza far uso della forza delle armi* (1).**

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi...... informati da AB. di esistere un attruppamento di persone nel luogo di...... ci siamo condotti colà co' gendarmi........ Vi abbiam trovati riuniti circa...... individui senz' armi (*designazione delle operazioni di alcuno, o di più di tali individui, le quali potrebbero turbare il buon ordine*).

Abbiam noi rilevato, che tale attruppamento avea per oggetto (*designazione de' motivi dell' attruppamento*).

---

(1) Questo processo verbale è relativo allo scioglimento di attruppamento, che non costituisce reato, ossia ad una semplice misura di prevenzione; altrimenti dovrebbe procedersi all'arresto de' delinquenti sorpresi nella flagranza.

A preservare la pubblica, e privata tranquillità da' pericoli, in vigore delle facoltà a noi attribuite dell' articolo 86 numero 13 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale (1) abbiamo invitato gl' individui uniti a separarsi, e ritornare tranquillamente alle loro occupazioni rispettive, colla minaccia, che in caso di disubbidienza, e di resistenza, si sarebbero da noi impiegati i mezzi di rigore che ha la legge messi in nostro potere. A tale invito, ciascuno degli individui riuniti è andato via, senza che siasi dato luogo ad alcun inconveniente.

Fatto, e chiuso........

(*Seguono le soscrizioni*).

---

(1) Reale ordinanza della gendarmeria Reale.
» Articolo 86. I doveri principali della gendar-
» meria sono:
» N. 13. Dissipare colla prudenza, ed in caso
» di disubidienza e di resistenza, colla forza ogni
» attruppamento contrario alle leggi.

Veggasi su tale attruppamento l'articolo 59 delle istruzioni per la gendarmeria Reale.

MODELLO XIV.

PROCESSO VERBALE DI ATTRUPPAMENTO DISSIPATO COLLA FORZA DELLE ARMI.

GENDARMERIA REALE.

. . . DIVISIONE	**PROVINCIA**
(*O SQUADRONE*)	***DI***
. . . COMPAGNIA	**CIRCONDARIO DI**

Arresto di . . . . i quali richiesti a sciogliere l' attruppamento , che con altri formavano, han diretto contro i componenti della gendarmeria Reale vie di fatto, ed offeso alcuni di essi.

L' anno (*come nel modello I.*)

In questo giorno medesimo noi . . . . abbiamo avuto notizia che nel luogo . . . . era un attruppamento di persone: ci siamo sollecitamente colà condotti co'gendarmi . . . .

Abbiam conosciuto che la cagione dell'attruppamento era (*designazione di questa cagione*).

Abbiamo invitato in nome della legge le dette persone attruppate a ritirarsi colla minaccia, che in contrario avremmo contra i renitenti impiegati i mezzi di rigore messi nelle nostre facoltà. Molte tra esse han secondato il nostro invito ;

ma le altre han rivolto contro di noi delle invettive, ed han pure ardito di vibrarci dei colpi di pietre, co' quali son rimasti feriti i gendarmi . . . . (*Quante volte fossero dirette alla forza altre vie di fatto, dovrà farsene menzione*).

In vigore delle facoltà accordateci dell'articolo 86 numero 15 della Real ordinanza della gendarmeria Reale, abbiamo impiegato la forza contro i colpevoli: per effetto di questa disposizione son caduti in nostro potere cinque di essi, due de' quali feriti (1).

Abbiamo dichiarato agli anzidetti individui, che sono essi in contravvenzione alla legge per l'enunciate vie di fatto, di cui si sono renduti colpevoli: e che perciò in vigore degli articoli 100 e 103 della enunciata Reale ordinanza (2) ab-

---

(1) Reale ordinanza della gendarmeria Reale. Articolo 86 N. 15. (Vedi la nota inscritta nel precedente modello XIII).

(2) Detta Reale ordinanza.

» Articolo 100. Quando gl'individui della gendarmeria Reale riceveranno oltraggi *nell'esercizio delle loro funzioni*, potranno procedere all'arresto de' colpevoli, i quali accompagnati dal corrispondente processo verbale dovranno esser trasmessi a disposizioni dell'autorità per esser puniti a norma delle leggi.

» Articolo 103. Gl'individui della gendarmeria Reale chiamati ad assicurare l'esecuzione delle leggi, dei mandati di arresto, a dissipare gli ammutinamenti popolari o ad arrestarne gli autori, non potranno impiegare la forza delle armi, che ne' seguenti casi, cioè:

» 1. Quando le violenze in vie di fatto sian

biam proceduto al loro arresto (*ove gli arrestati esponessero cosa sull'avvenimento, ne sarà fatta menzione nel processo verbale, con precisione*).

Abbiamo in seguito tradotto gli arrestati al giudice del circondario di . . . . cui abbiam consegnato un duplicato di questo processo verbale.

Fatto , e chiuso . . . .

(*Seguono le soscrizioni*).

» dirette contro essi medesimi.

» 2. Quando non possano in altro modo custodir le persone che hanno in consegna, o » difendere i posti , che occupano.

» 3. Quando finalmente la resistenza sia tale » da non potersi vincere, che coll'uso della forza » armata.

MODELLI
DE' PROCESSI VERBALI
IN MATERIA
DI FUNZIONI MILITARI.

MODELLO XV.

PROCESSO VERBALE CIRCA LA INESECUZIONE DI UN MANDATO DI DEPOSITO O DI UN MANDATO DI ARRESTO.

GENDARMERIA REALE.

.. DIVISIONE	PROVINCIA
(*o squadrone*)	*di*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

In esecuzione del mandato di deposito (o di arresto) *spedito da* . . . . . (autorità che lo ha spedito) *contro AB. incolpato di* . . . .

L' anno (*come nel modello I.*)
Noi. . . . . richiesti ad eseguire il mandato di deposito (*o di arresto*) rilasciato da . . . . contro AB. incolpato di . . . . ci siam condotti co' gendarmi. . . . . nel luogo di. . . . . senza far conoscere ad al-

cuno l' oggetto della nostra gita colà, abbiam fatto cautamente le ricerche, affin di sapere dove AB. rattrovavasi.

Abbiamo avuto notizia, ch' egli manca fin dal giorno . . . . dal comune di . . . . . sua patria, ed ignorarsi dove attualmente esista (1).

Fatto, e chiuso. . . . .

(*Seguono le soscrizioni*).

---

(1) Reale ordinanza della gendarmeria Reale.
» Articolo 86. I doveri principali della gendar-
» meria sono :
» N. 9. Eseguire i mandati di deposito, o di
» arresto.

Veggasi l' articolo 60 delle istruzioni per la gendarmeria Reale.

MODELLO XVI.

PROCESSO VERBALE CIRCA LA ESECUZIONE DI UN MANDATO DI DEPOSITO O DI UN MANDATO DI ARRESTO.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
... COMPAGNIA	CIRCONDARIO DI

Arresto eseguito in forza di mandato di deposito (o di arresto) *spedito da . . . . . contra AB. incolpato di furto violento, o di omicidio.*

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi . . . . avendo ricevuto per la esecuzione un mandato di deposito (*o di arresto*) spedito da . . . . (*designazione dell' autorità che ha dato fuori il mandato*) contro AB. per imputazione di. . . . . ci siamo condotti nel . : . . . . . (*designazione del luogo, in cui la forza si è conferita co' gendarmi*).

Abbiamo colà trovato l' imputato AB., cui abbiam fatto noto l'enunciato mandato, dandogliene lettura.

Lo abbiamo in seguito per effetto del medesimo arrestato, e tradotto nelle prigioni di . . . . . . consegnandolo al custode delle medesime, dal quale abbiamo fatto inscrivere sul registro;

a norma dell' articolo 593 delle leggi di procedura penale, il mandato di deposito (o di arresto), ed abbiamo esatto dal custode carta della consegna dell' arrestato, e ciò uniformemente all' articolo 106 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale (1).

Fatto, e chiuso. . . . . .

(*Seguono le soscrizioni*).

---

(1) Leggi di procedura penale.

» Articolo 593. Ogni individuo incaricato dell' arresto di una persona, non potrà eseguirlo, se prima non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente. L' esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscrivere sul registro l'atto, di cui è latore.

» Articolo 594. L' annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode, e dal latore del mandato se sappia scrivere. Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione.

L' articolo 106 della Reale ordinanza è trascritto nella nota del modello N. V.

Veggasi l' articolo 66 delle istruzioni per la gendarmeria Reale.

MODELLO XVII.

PROCESSO VERBALE SULL' ARRESTO DI ALCUNO PER OLTRAGGI RECATI AGL' INDIVIDUI DELLA GENDARMERIA REALE NELL' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
... COMPAGNIA	CIRCONDARIO DI

Sull' arresto di CD. per oltraggi recati agli individui della Gendarmeria Reale nel momento ch' essi funzionavano per la conservazione del buon ordine in .....

L' anno (*come nel modello 1.*)

Noi .... in questo giorno medesimo alle ore .... andavamo co' gendarmi .. .. per la conservazione del buon ordine nel luogo di ..... (*se la gendarmeria fosse in esercizio per altro oggetto, si dirà nel verbale*). Colà abbiam trovato CD. il quale ha osato di oltraggiarci colle parole .... (*designazione precisa delle parole oltraggianti profferite dall' incolpato, e de' motivi pe' quali vi ha dato luogo. Ove fossero le medesime accompagnate da minacce, insulti, o vie di fatto, ne sarà del pari fatta speciale menzione nel ver-*

bale, indicandosi con lealtà la natura delle minacce, degl' insulti, e delle vie di fatto. Essendovi persone presenti all' avvenimento è bene che se ne faccia parola nel processo verbale).

Abbiamo noi per tali oggetti (*insulti, o vie di fatto*) proceduto all' arresto di esso CD. a norma dell' articolo 100 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale (1), e lo abbiamo tradotto al giudice del circondario di . . . . .

Fatto e chiuso oggi suddetto giorno alle ore. . . questo processo verbale, di cui abbiam dato un duplicato all' enunciato Regio giudice.

(Seguono le soscrizioni).

---

(1) L' articolo 100 della Reale ordinanza dalla gendarmeria Reale è trascritto nella nota sul modello XVI.

MODELLO XVIII.

PROCESSO VERBALE SUL TRASPORTO DE' DETENUTI DA UN LUOGO ALL' ALTRO, E LORO DEPOSITO IN CARCERE NE' LUOGHI DI RIPOSO.

GENDARMERIA REALE.

. . . DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
. . . COMPAGNIA	CIRCONDARIO DI

Sul trasporto di AD. CD. detenuti nelle prigioni di . . . . . a quelle di . . . . .

L' anno (*come nel modello I.*)
Noi . . . . incaricati con ordine di . . . (*l' uffiziale di gendarmeria, da cui è pervenuto l' ordine*) di prestarci alla richiesta in iscritto che pel passaporto di AD. CD. detenuti nelle prigioni di . . . . . . si è fatta da . . . . . (*autorità da cui si è fatto la richiesta*) ci siamo in questo giorno medesimo condotti co' gendarmi . . . . . nelle enunciate prigioni. Abbiamo richiesto ad FG. custode delle medesime la consegna de' detenuti AD. CD. a quale effetto gli abbiamo dato l' ordinanza di . . . . . . (*autorità che l' ha spedita*) colla quale pel trasporto di cui è fatto parola, è disposta tale consegna.
Il custode ci ha consegnato gli anzidetti dete-

nuti, che colle precauzioni convenienti sono stati da noi condotti nelle prigioni di . . . . . ed abbiamo esatto dal custode delle medesime in prova dell'adempimento carta di consegna (1).

Fatto, e chiuso . . . . . .

Seguono le soscrizioni).

---

(1) Quantevolte dovessero trasportarsi i detenuti in un carcere lontano, di maniera che la gendarmeria Reale fosse obbligata ne' luoghi di riposo a depositarli in un carcere, e riprenderli nel momento di proseguire il cammino, in questo caso, a norma dell' articolo 599 delle leggi di procedura penale, la carta che contiene la richiesta scritta pel trasporto de' detenuti, dovrà farsi vistare dal giudice del circondario, o dal funzionario locale, che lo supplisce, e portarsi al custode del carcere, perchè possa riceverli, e far menzione nel registro delle medesime della disposizione di trasporto, del giorno, e dell' ora, in cui i detenuti vengono consegnati, ed in cui vengono riconsegnati. Nel caso di riposo, al processo verbale di trasporto de' detenuti, dovranno aggiungersi i dettagli, che palesano gli additati adempimenti.

Leggi di procedura penale.

» Articolo 599. Trattandosi di un individuo, » che dalla forza pubblica si trasporta in un car» cere lontano per ordine dell' autorità competen» te, se la medesima forza è obbligata ne'luoghi » di riposo a depositarlo in un carcere, per ri» prenderlo al momento di proseguire il cammi» no si farà sul registro menzione dell'ordine di » trasporto, dell' ora, e del giorno, in cui il » detenuto viene consegnato, ed in cui viene ri» consegnato. L' ordine di trasporto, che ha la

MODELLO XIX.

PROCESSO VERBALE SULL' ARRESTO DE' SOTTO UFFIZIALI, E SOLDATI DISERTORI.

GENDARMERIA REALE.

... DIVISIONE	PROVINCIA
(*O SQUADRONE*)	*DI*
... COMPAGNIA.	CIRCONDARIO DI

Arresto di AD. soldato del reggimento di . . . . trovato senza passo, o congedo.

L' anno (*come nel modello I.*)

Noi . . . . . . avvertiti, che nel luogo . . . . trovavasi un militare, che potea essere un disertore, vi ci siam condotti co'gendarmi Reali . . . . (*ove gl' individui della gendarmeria avessero avuto in altro modo nozione della esistenza del disertore in un luogo; ovvero fosse egli nella nota dei disertori, al di cui arresto tali individui dovessero procedere per ordine dei superiori, ne verrà fatta menzione nel processo verbale portandosi all' uopo ne' dettagli espressi in questo modello le necessarie variazioni*).

Avendolo effettivamente colà trovato, abbiam dall'uniforme che vestiva rilevato di essere un sol-

---

» forza pubblica, dovrà in questo caso esser vi-
» stato dal giudice del circondario, o dal fun-
» zionario locale, che lo supplisce.

» Il custode senza questa formalità, della quale
» sarà fatta menzione sul registro, non potrà ri-
» cevere il detenuto.

dato del reggimento di . . . . . Richiesto al medesimo di manifestarci il suo nome, cognome, età, condizione, e domicilio, ha risposto (*designazione de' suoi detti*).

Gli abbiamo domandato la esibizione del passo o congedo, ed egli ha risposto di non averlo. Quindi in vigore dell'articolo 86 n.° 22 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale (1) abbiam proceduto al di lui arresto, affin di restituirlo al reggimento da cui è disertato.

Fatto, e chiuso ..... (*Seguono le soscrizioni*).

---

(1) Quantevolte il soldato si trovasse in permesso, e fosse il medesimo spirato, la gendarmeria in questo caso curerà: che il sotto uffiziale, o soldato raggiunga le proprie bandiere ai termini dell' articolo 86 n. 23 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale.

Art. 86 della Reale ordinanza della gendarmeria Reale.

» I doveri principali della gendarmeria sono:

» N. 22. Arrestare i sotto uffiziali, e soldati » disertori, o lontani da' loro corpi non muniti » de' passi o congedi in regola: ben vero, che » gli uffiziali di gendarmeria nei luoghi di loro » giurisdizione potranno chiedere a qualunque uf» fiziale il foglio di passo.

» N. 23. Far raggiungere le proprie bandiere » a' sotto uffiziali, e soldati, che si trovassero » in permesso, dopo che questo è spirato. Sarà » dovere quindi di ogni militare del grado di pri» mo sergente in sotto di esibire alla gendarme» ria ogni volta, che ne sarà richiesto il suo pas» so, o permesso per giustificare la sua assenza » dal corpo.

FINE.



CONSIGLIO GENERALE

DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 14 Maggio 1855

Vista la domanda del Tipografo Nicola Mencia, il quale ha chiesto di porre a stampa l'opera: *Manuale di Gendarmeria, del Generale Winspeare.*

Visto il parere del R. Revisore signor D. Pietro Calandrelli.

Si permette che l' opera indicata si stampi ; però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l' impressione uniforme all' originale approvato

Il Consultore di Stato
Presidente Provvisorio
CAPOMAZZA.

Il Segretario Generale
Giuseppe Pietrocola.

